I

Diritto Commerciale.

allo st

dell' idea

La nazi
risulta
quella de
nè di de
la prim
seconda
Una naz
io può
pensare,
fiiente
quelle de
di giuris
hanno da

Introduzione
allo studio del diritto commerciale

Definizione
dell'idea giuridica del commercio

La nazione del diritto commerciale risulta dalla nazione del diritto e da quella del commercio. Nelle istituzioni di diritto civile si è già rilevata la prima, ora conviene rilevare la seconda nel senso giuridico.

Una nazione all'ingresso del commercio può aversi da chiunque sappia pensare, ma questa non è per noi sufficiente e neppure lo sono tutte quelle definizioni che gli scrittori di giurisprudenza ed economia ne hanno date. Senza confutarle tutte

il solo fatto che molte ne esistano
ed erronee, è prova della difficoltà
di averne un'esatta nozione.
Per ottenere un'esatta definizione
del commercio e del diritto commer-
ciale, bisogna escludere tutte le idee
che non vi si comprendono, ed inclu-
dervi tutte quelle che ne completano
il concetto. Conviene dunque determi-
nare i criterii restrittivi di questa
idea, cioè vedere che cosa non sia com-
mercio, per evitare un'eccessivo allar-
gamento di questo concetto, ed i cri-
terj estensivi per isfuggire il peri-
colo di restringerlo di troppo.

Criterii restrittivi

Essi sono quattro:

I. È un fatto di prima evidenza
che il commercio è un'industria, cioè

l'applicazione delle forze fisiche e delle facoltà intellettuali dell'uomo ad uno scopo di guadagno materiale, ed di tale importanza da riescire un servigio alla società.

Questo criterio esclude dal concetto di commercio il lavoro preso in senso generico, perchè questo è un'applicazione delle forze fisiche ed intellettuali dell'uomo, a scopo, o no di guadagno, a scopo di guadagno materiale o morale, atto o no a render servizio alla società.

Il concetto del lavoro è dunque molto più largo, e non ogni lavoro è oggetto di commercio.

II. Il commercio è una delle industrie, ed ora vedremo qual posto occupi.

Molti economisti distinguono le industrie in materiali, animali, e morali

(liberali) Egli è vero che non tutti si
assentano alcuni vogliono tutte le in-
dustrie essere ad un tempo materiali
e morali secondo il riguardo sotto cui
si considerano. Spetta al diritto indu-
striale la giustificazione di questa di-
stinzione. Sia pur essa poco giusta
prestandosi alla chiarezza giuridica
la conserveremo osservando però che
le industrie mirano a soddisfare i no-
stri bisogni, alcuni essenzialmente
i bisogni morali, sappure hanno ac-
cidentale influenza sulla parte fisica,
altre essenzialmente materiali, benchè
talvolta possano influire anche sulla
parte morale, per cui la distinzione è
giusta rispetto al loro scopo essenziale.
La industria commerciale è una fra
le materiali e ve ne hanno altre tre,

l'estrattiva, l'agraria, e la manifattiva.

L'industria estrattiva è quella che trae dalla natura i suoi prodotti spontanei, senza concorrenza dell'opera dell'uomo per crearli, ma solo per estrarli, ed appartengono quindi la pesca, caccia ed industria mineraria.

L'industria agraria è quella che trae dal suolo i prodotti ottenuti colla combinazione delle forze naturali e del lavoro dell'uomo, il quale non può mancare, senzachè quest'industria perda il suo carattere e si confonda colla altra.

La industria manifattiva è quella che riceve i prodotti di tutte le altre industrie dalle mani del produttore li assoggetta ad una trasformazione, con procedimenti meccanici e fisici, con

impiego di capitali, per le generare ma-
gli ai bisogni dell'uomo.

L'industria commerciale infine mol-
ta in circolazione i prodotti d'altre
industrie, traducendoli materialmente
da un luogo all'altro, e facendo pas-
sare la ragione di proprietà dall'una
all'altra persona. Così abbiamo il se-
condo criterio restrittivo, e possiamo e-
scludere dalla nozione del commercio
l'industria estrattiva e agraria senza
alcuna eccezione, le liberali con qual-
che eccezione e con molte di queste
la manifattrice, variando però le ecce-
zioni secondo le legislazioni le quali
spesse volte seguono principj opposti,
alcune ammettono solo avaramente
l'ingresso nella legislazione commer-
ciale a questa industria, come la Ger-

mania che l'ammette solo in pochi casi eccezionali, altri è proceduto fino a vietare le partecipazioni l'Italiana.

III Il terzo criterio restrittivo del commercio risulta dalla distinzione degli atti di cambio, secondo si compiono pel consumo dell'acquirente, o allo scopo di cambiare ed alienare ulteriormente la cosa acquistata.

Nel primo genere di scambio la cosa conserva solo l'idoneità a servire ai bisogni dell'acquirente, e conserva per lo più il suo nome; nel secondo invece la cosa acquistata conserva un valore di scambio, ritorna di nuovo in commercio per potersi distinguere, merita essere chiamasi merce.

Perciò sono merci le cose che dopo acquistate conservano un valore di scambio

ed il comm.° si occupa solo dello cambio mercantile del secondo genere, e suo solo oggetto sono le merci; invece l'altro genere di cambio soggiace solo alle sanzioni del codice civile.

IV. Il com.° non si occupa che delle cose mobili; le immobili non entrano nel concetto giuridico di esso, non ne sono mai, salve eccezioni, l'oggetto. Quindi tutte le legislazioni ammettono questa esclusione, ingiusta in teoria, non essendo ragione di escludere le cose immobili, perchè non circolano materialmente, possono pure circolare le ragioni di proprietà, ed inventarsi dei titoli che ne acelerino la trasmissione in modo appartiene per la rapidità necessaria al commercio, per cui tra questo e le cose immobili non vi ha alcuna

ripugnanza alla tale esclusione delle rendite immobili si giustifica con una ragione d'opportunità, essendo molto difficili e complicate le questioni intorno alle rendite immobili, il che contrasta colla rapidità necessaria alla risoluzione degli affari mercantili, molte e molte volte ricorrendo nella trasmissione delle ragioni relative alle rendite immobili, la legislazione germanica non ammise alcuna eccezione, l'Italia ne ha una molto importante, l'impresa delle costruzioni e fabbriche.

Criterii estensivi

Dopo aver così veduto ciò che è commercio, vediamo i due criterii estensivi di questo concetto.

Il primo è che la circolazione dei beni mobili si compone d'un doppio ordine di

fatti, i materiali mediante i quali le cose si trasmettono da un luogo all'altro, i giuridici pei quali le ragioni del le cose mobili passano dall'una all'altra persona.

Il concetto giuridico del commercio comprende non solo i fatti materiali della prima specie, ma ancora i giuridici della seconda; i primi si riferiscono al fatto atti di trasporto, i secondi non quello di atti di scambio, conservandosi la voce scambio per indicare il passaggio dalle ragioni giuridiche. E non può solo recente della scienza giuridica il comprendere anche l'atto di scambio nell'idea del commercio poiche un tempo si dava l'idea erronea od irrazionale che il solo atto commerciale fosse il trasporto delle cose mobili.

Il secondo criterio estensivo sta nella convenienza di considerare atti commerciali non solo quelli che operano direttamente il trasporto e lo scambio dei beni mobili, ma anche gli atti che agevolano e intralciano gli atti ed incoraggiano ad eseguirli come l'assicurazione, commissione, ecc.

Definizione del Commercio

Il commercio quindi in senso giuridico è l'complesso di tutti gli atti nell'atto scopo di guadagno materiale ed aventi tale importanza da rendere servizio alla società, i quali operano ed regolano il trasporto e lo scambio dei beni mobili.

Definizione o divisione del diritto commerciale.

Da questa definizione si vuol abbiamo ap.

applicati tutti i diritti estensivi e restrittivi già regolati, derivando ordinandola colla nozione del diritto, l'idea del diritto commerciale, il quale è il complesso delle norme che regolano i rapporti giuridici che derivano dall'esercizio del commercio preso nel senso ora indicato. Anche il diritto com.le distinguesi come si divide in: pubblico o privato ed in nazionale ed internazionale perchè vi hanno relazioni commerciali dei cittadini d'uno Stato o tra loro o col proprio Stato, e coi cittadini d'un altro Stato.

Noi trattiamo soltanto il diritto commerciale privato, perchè il pubblico nazionale forma materia oggetto del diritto amministrativo e l'internazionale dei trattati.

Importanza del diritto Commerciale.

L'importanza del diritto commerciale dipende da quella del commercio che avvicina i popoli, ne accomuna gl'interessi, cambia colle merci le idee e diffonde le idee di civiltà, di cui è il fattore più potente, e da cui è innamorato per questi suoi benefizii colla invenzione di mirabili veicoli, colla costruzione delle vie più ardue, colla fabbricazione dei più svariati congegni per le trasportazioni più squisite delle ricchezze.

È necessario aggiungere il commercio si eleva dallo stretto campo dell'interesse privato, e che dall'insieme delle forze individuali risultano grandiosi effetti, che le classi commerciali colla coscienza delle cose che arrecano a tutta la società risultano

cuitate a nobilitare vieppiù colla coltura. Nè il diritto è una delle scienze a cui dare si possa minor opera, oggi che i commercianti sono chiamati a dar voto colle rappresentanze locali e pubbliche, a comparire i Tribunali commerciali ecc.

Carattere della Legislazione Commerciale

Per conoscere il carattere della legislazione commerciale bisogna esaminare se il diritto commerciale sia una legislazione indipendente dalla civile, affatto fra sua da essa ed a sè, senza soggezione alcuna al diritto civile, e se ne sia una appendice.

Nel tempo, anzi per lungo tempo si considerò senza abbiezione una appendice, ma

negli ultimi tempi fu la questione
vedopera di Delamarre e Lepoitevin.
Essi sostennero doversi considerare affatto
indipendente ed addussero per giustificar
siana il solo fatto che il commercio ha delle
ragioni speciali. Ma questo argomento può
facilmente distruggersi poichè siamo
sempre anche nel commercio sotto stesso
campo delle ragioni private, dei rapporti
tra individuo ed individuo, sotto gli stessi
principj del diritto privato: ora se è necessaria
la legge positiva per regolare i rapporti di ragione privata, e se è ritenuta
necessaria dagli stessi avversarii per molti
argomenti che si attengono al commercio
mi pratta il codice di commercio, perchè
non si ritornerà pari necessità per gli
altri argomenti non ancora direttamente
considerati dalla legislazione commerciale?

Si pretendendo indipendente, autonoma e valere in legge molti argomenti di diritto generale, come per es: il diritto di proprietà non considerato nel codice commerciale in relazione agli affari commerciali, il pretendere indipendente il diritto commerciale è un rinunziare e disfarsi dal benefizio della legge positiva di cui già godiamo nel codice civile, per o ritornare al diritto naturale, o per via del mare ignoto delle teorie speculative; è disconoscere la verità, prudentissima la legislazione di commercio non è che l'insieme di eccezioni ed aggiunte al diritto comune, che si modifica secondo i principii d'utilità non si tratta che di una appendice alla legislazione generale, senza autonomia di sorta.

Questa teoria ha una autorità scientifica

poiché molti scrittori appoggiano, trovano
giusto che per mancanza di novità la sola
consuetudine, ed una autorità legislativa,
poiché il codice Svizzero, Germanico,
Olandese dicono espressamente che mancando
le disposizioni del codice commerciale
si ricorra prima agli usi locali e mer-
cantili, e poi al codice civile; ed il Codi-
ce Francese ed Italiano lo significano
implicitamente citando gli articoli
del codice civile e disponendo che si ri-
corra in caso di mancanza del codice com-
merciale. Il codice francese ha posto poi
una decisione della Corte Suprema di
Cassazione ed un Decreto del Consiglio
di Stato.

Delle fonti legislative

La risoluzione del quesito sul carattere

della legislazione commerciale risulta anche l'altra sulle fonti legislative cui si debba ricorrere per le controversie di diritto commerciale. Queste fonti sono tre:

1.° Il Codice di Commercio

2.° le consuetudini mercantili

3.° Il codice civile

Se seguissimo la teoria erronea del Delamare e del Delpecher, la terza fonte sarebbe il diritto naturale essendo esclusa la legge positiva civile dalle controversie commerciali. Già sappiamo come alcuni codici lo dichiarano espressamente, altri implicitamente soltanto.

Del valore delle consuetudini

Consuetudine mercantile è la pratica

del commercio rispettata nello stesso
luogo e per molto tempo, e che sia attua
la forza di legge. Vediamo ora qual
valore essa abbia nelle controversie di
diritto commerciale. Nel campo civile
le consuetudini non hanno vigore le
gislativo se non quando manchi effet.
to ogni legge positiva; nel campo com.
merciale occupano il secondo posto tra
le fonti; seguono la legge comm.le, pre.
cedono la civile per cui hanno anche di
vore di legge positiva. Non possono mai
derogare alla legge positiva scritta
commerciale se questa non contraria
o suona in modo diverso ha la prevalen.
za, a meno che la legge comm.le stessa
si riporti alla consuetudine, nel qual
caso questa prende vigore retroattivo.
Invece rispetto alla legge positiva civile

la commutativa mercantile ha forza di derogare o prevale su di essa tranne quando si tratti di leggi positive dettate da motivi d'ordine pubblico, che non si può mai derogare.

Indole particolare del diritto commerciale.

Benchè il diritto commerciale sia dipendente dal civile, ha però una indole sua propria, ha i diritti suoi particolari. Questo non può negarsi e ne sono di caratteri suoi essenziali che ne costituiscono l'indole.

1° Il commercio anzitutto non è una attività commerciale dell'uomo, ma un'attività straordinaria. Ora se i principii di diritto privato che si applicano, si devono applicare anche al commercio, si vegga

ra chiaramente applicabili quando si
tratta di cose ordinarie, non altrettanta
chiarezza appare nei casi meno usuali
allora si rimane in dubbio e conviene
esaminare ben addentro tali principii per
acquistare una certezza. Primo carattere
speciale della legislazione commerciale
è quindi una investigazione profonda
del diritto privato per esso prima tutta la
portata ed importanza.

2.° Il commercio raramente si esercita
per fini filantropici, ma la mira ultima
è l'interesse privato, e di questo principio
prevale nascente dai traffici deve la leg.
del comm.° tenerlo conto e nelle sue dispo.
sizioni mirare ad agevolare, anche trat.
ta il comm.° per proprio conto, il modo di
ritrarne il maggior possibile vantaggio

3.° Il commercio poi è anche fonte di

di ricchezza nazionale, promuove la fortuna pubblica oltre alla privata e questo pure dovrà tener d'occhio la legge commerc.le e regolarlo in modo proficuo a tutta la società.

Ora le scienze che prendono a considerare i commi sono la scienza del commercio che lo considera col fine dell'interesse privato ed insegna come debba farsi per conseguire individuali vantaggi; l'economia che considerandolo col fine dell'interesse pubblico insegna a regolarlo per vantaggio di tutta la società; la statistica la quale porge alle altre scienze i dati necessarii per fondar meglio le loro teorie e trasportarlo dal campo astratto a quello dei fatti. Infine il diritto che studia i diritti e le obbligazioni che dal privato interesse traggono

rigine. Ora la legge commerciale deve ispirarsi
ad alte norme della scienza del commercio
ed ai dettami delle scienze economiche,
anche se trovisi in opposizione ai prin-
cipii immutabili della giustizia, a cui
non deve strettamente legato come la
legge civile, che solo indica eccezionale
cura dell'interesse privato.

1.° Il commercio inoltre ha veduto co-
mo gli politiche, spinge le sue speculazioni
ed imprese oltre i limiti dello Stato,
nella tendenza moderna all'esclusio
ne degli intermediarii, allarga ognor
più le sue viste, quindi la legge com
merciale deve adattarsi non solo ai
bisogni dello Stato per cui fu fatta,
ma altresì a quelli degli altri popoli
delle altre nazioni. Nasce quindi un
etto della bontà relativa della legge

diverso da quello che si aveva nella legge
civile, perciò la bontà relativa delle quali
interdansi come conformità della legge
non può ai bisogni di tutte le nazioni
di tutti i popoli nel tempo in cui si com-
pilata.

5.° Il commercio si forma da se la pro-
pria legge mediante gli usi e le consue-
tudini: è industre e vigile a scoprire
nuove che gli convengono, a stabilir la
legge per pratica appena. Il corso del pro-
gresso apporta un nuovo atto commer-
ciale, un nuovo atto non ancora disci-
nato e regolato. Essendo gli usi la più
genuina espressione dei bisogni del
commercio la legge commerciale dovrà farne
gran conto; molte volte essa non dovrà nel mo-
do tradurre tali usi in articoli e dovrà essere
forza di legge.

la legge

6. Il commercio va sempre svolgendo nuove
istituzioni e instituzioni e può dirsi
che ogni dì trovansi nuovi modi di e-
plicarlo. Perciò la legge commerciale non de-
ve avere una carattere rigido ed inflessibi-
le, ma deve essere elastica, acciò queste
novità che man mano si svolgono possa-
no entrare senza stento di per sè sotto
la sanzione legislativa, senza che per a-
nè novità debbasi riformare il codice,
debbasi derogare alla legge.

7. Il commercio ha per carattere essenziale
la rapidità: tutto ciò che ritarda inep-
pa e fa danno, deve perciò la legge com-
merciale per non recare offraggio alla
rapidità necessaria al commercio compilare
nel modo più semplice possibile sen-
za essere piena di tutti i minuti incidenti
senza valer provvedere a troppo minute

differenze di fatto come la legislazione, che usa l'arte degli incisi e delle membrature per far differenziare da caso a caso. Il codice commer.le deve lasciar larga parte all'equità ed al diritto naturale per l'interpretazione, solo modo di evitar contese e sofisticherie, deve stabilire facili prove, procedura spedita.

8.° Infine il commercio vive di credito, nè potrebbesi assicurar ogni passo senza perdere l'occasione e il tempo. Si conta sempre nel proprio contraente la buona fede e si accorda il credito, questo però si promuove solo coll'accrescere la responsabilità di chi assume l'obbligazione. Maggiore sarà questa e più si gioverà al credito. Questo è il principio che deve prevalere in tutti gli articoli della legge commer.le: accrescere la responsabilità

civile, per estendere il credito e per poter anche far a meno della formale cessione e tutela contro la malafede, lasciando buona parte alla lealtà e fiducia reciproca.

Separazione della trattazione legislativa

Per l'indole particolare del diritto commerciale esso dovrà trattarsi legislativamente a parte del diritto civile, dovrà sedicarsi in un libro distinto, e non col codice civile, poichè se non fosse espresso in un codice speciale non ne apparirebbe l'indole particolare. Troppo lunga e difficile analisi si richiederebbe per ricercarla, ove le disposizioni fossero sparse e interpellate entro il codice civile. Inoltre non potrebbe usarsi affatto, e se può usato sarebbe senza efficacia, il più semplice

linguaggio che usava per la legge comune; non potendosi in uno stesso codice adoperare in ogni articolo due diversi linguaggi; oppure rimandato in due parti? Questo linguaggio poi ha vocaboli speciali, ha una forma tecnica, adopera termini del diritto civile in senso affatto diverso, per cui la fusione delle due leggi sarebbe confusione di parole, usate in un articolo con valore diverso, onde controversie senza fine, ed incertezze di difficile risoluzione. D'altra parte il diritto civile può dirsi l'elemento immobile della giurisprudenza, perchè tutto si muove colla legge del progresso, esso non va rimutato che a lunghi intervalli, per evitare il gravissimo inconveniente di limitare gli interessi privati che seguivano quella via. Invece

la legge comm.le è l'elemento mobile, essa
ed più spesso rimutata per le varie time
sue parte, e pel rapido mutare degli inte
ressi in più breve giro di anni. Se poi
la Santa s'immagina un'indice che vera
tenga ambedue le leggi, la parte mo
bile e quella relativamente immobi
le, e bisogna ritardare riguardo agli
interessi civili la riforma della legge
comm.le, ed accelerare le riforme civili
per non nuocere agli interessi comm.li
ed indubbiamente ne avrebbe danno o
l'una o l'altra parte. Per evitare tali
inconvenienti tutti i paesi sogliano
avere due legislazioni in due codici diver
si, tranne la Russia che ha un codice
unico per ambedue.

Della trattazione scientifica

La trattazione legislativa che riduce le

le disposizioni ed articoli si oppone la
scientifica che le ragiona ed appoggia
combatte sistematicamente.

La trattazione elementare delle leggi
fosse separata e distinta per le due
legislazioni, poichè ovvero una suffi-
ciente erudizione giuridica per trattare
i varii argomenti in ambedue i versi
ma quando questa erudizione vi sia,
dovrebbero trattarsi insieme poichè con
quest'ordine di idee il diritto comm.
sarebbe meglio molto insieme col civile
lo abbracciandosene tutti i riferimen-
ti, vedendosi più chiaramente e proporzio-
stamente tutte le eccezioni ed aggiun-
te di cui si compone di fronte alle
regole ed alle disposizioni fondamen-
tali del codice civile. Inoltre si potre-
bbero commercializzare alcuni elementi

ne che modernamente si tende con vantaggio
oggi a sottrarre alla legge civile per sottoporli
alle sanzioni commerciali allargando la le-
gislazione di commercio e restringendo la
civile. Questo gioverebbe anche agli studj ron-
ni, perchè è altra tendenza dei nostri
tattati di rilevare con molto impegno i con-
di contrasti fra le diverse legislazioni, per pro-
vi sia, muovere quell'uniformità della legislazio-
che con il che è il voto di tutti e che si potrebbe
ammettere nel diritto civile su cui influiscono
ulteriori usi ed i bisogni locali, sarebbe civile e
lissima nel commercio ove i bisogni sono
ro pressoché uguali dappertutto, le contrattazioni si
aggiudicano sempre fra cittadini di varii Stati,
e altra ove la moltiplicità delle legislazioni
danno causa di controversie. La trattazione
i potrà scientifica non disterà invita appunto
mente questa uniformità.

Del nostro metodo

Nella nostra trattazione del diritto commerciale riferiremo le disposizioni del nostro codice ai principii della giustizia e della scienza economica. Ma le esporremo. Ragioneremo gli effetti della legge, raggruppando le nozioni in una sola figura per assicurarle alla memoria, abbandonando l'ordine sistematico del codice. Trattando il diritto commerciale assai diffusamente in confronto con il nostro codice, nel germanico che rappresenta il maggior progresso degli studi giuridici, incomparabilmente superiore al gruppo italo francese e di terreno a Ma al giorno dei più recenti studi col nuovo progetto preliminare pel nuovo codice di commercio riformato, però non albastanza. Critichiamo il nostro codice

senza passione e senza cieco amore di parte
ria, poiché esso per troppo è molto avve-
trato e ci fa testo, come prova il fatto
ratterale nel secolo delle ferrovie non vi sono
rispite 8 o 10 anni sui trasporti formanti
dell'Istituto: del nettunale. Sul Stadio fu mes
indano in attività il codice di commercio nel 1°
gennaio 1866.

Ripartizione della materia

Il diritto comm.° consta di quattro parti.

Diritto Commerciale generale che si riferisce
rapporto tutti gli atti di commercio.

Diritto Cambiario, che nel codice è fuso
meriare col primo.

Diritto marittimo

Procedura di fallimento, ossia parte atti e ag-
mentate che spettano più al diritto proces-
so nazionale che al diritto statuente.

La parte che trattiamo prima si è quella

del diritto commerc.le generale, la quale va suddivisa in due parti: parte generale, e parte speciale.

La parte generale ha per oggetto di classificare e determinare i varii atti di commercio, tracciando in quest'argomento i limiti della legislazione commerc.le determinando il territorio giuridico entro cui può agitarsi. Questa parte è necessaria per evitare un eccessivo allargamento della giurisdizione commerc.le

La parte speciale sarà distinta in due libri intitolati il primo: Statuto personale il secondo Statuto degli atti di Commercio. Questa divisione è necessaria, essendo i diritti e doveri dipendenti solo dalla qualità di comm.te, senza che sia esercitato alcun atto commerc.le, e diritti e doveri ulteriori che nascono dall'esercizio

di varii atti di commercio.

Lo Statuto personale pertanto si occupa dei diritti ed obblighi dipendenti dal la qualità personale di commerciante. Lo Statuto degli atti invece si occupa dei diritti e doveri dipendenti dall'esercizio degli atti di commercio.

Nel primo libro, lo Statuto personale è diviso in tre sezioni: la prima Statuto personale generale, in cui si devono trattare tutti i diritti e doveri inerenti alla personalità del comm.te ed indipendenti dalla sua natura individuale o collettiva: la seconda, Lo Statuto personale sociale, in cui si considerano i rapporti che originano col costituirsi più comm.ti in società, la terza Statuto personale delle associazioni partecipazione, che riguarda quei tenti

collettivi che sono bensì una forma dell'associazione, ma non presentano i caratteri della vera società. Ciascuna di queste tre sezioni poi si suddistingue in titoli.

La prima sezione comprende tre titoli:

Titolo I. Dei diritti e doveri particolari dipendenti dalla qualità personale di commerciante, in ordine alla sua capacità, al registro di commercio, ai libri di commercio, alla Ditta mercantile, alla magistratura e legislazione eccezionale.

Titolo II. Dei rappresentanti del commerciante

(che sono per loro carattere legati alla qualità personale di commerciante poichè questi solo per tal sua qualità ha diritto di nominarli)

Titolo III. Degli intermediarj del commercio

sali, ed agenti, che sebbene più direttamente
spetterebbero alla trattazione del II. libro
della parte speciale, considerandisi nel primo
non relativamente a se ed alla loro qualità
di comm.ti, ed al loro esercizio d'un atto
commercio, ma rispetto al comm.to che si
esercita dell'opera loro.

La seconda sezione comprende cinque
titoli:

I.° Delle Società di comm.o in generale.

II. Delle Società in nome collettivo

III Delle Società in accomandita semplice.

IV. Delle Società in accomandita per azioni

V. Delle Società anonime.

La terza sezione si suddivide in due
titoli:

I.° Se si tratta d'associazioni a tutto il

il commercio generale d'una persona o
una società.

Il 3° si tratta d'associazione a tutto sing
li atti di commercio in particolare.

Il secondo libro della parte speciale si
ripartirà in tre sezioni, la prima com
prenderà tutte le disposizioni che riguar
dano i diritti e doveri generali, le dispo
dono dall'esercizio di tutti gli atti di com
mercio perciò solo che sono tali.

Nella seconda si riuniranno le disposizi
ni relative a quegli atti di commercio
che per se medesimi sono civili, ma che rendono
divengono commerciali sotto certe condizioni
p. es. quando sono esercitate dal commer
ciante per l'impresa da lui condotta.

Nella terza si conterranno le disposizio
particolari a quei più importanti atti
di commercio di cui sogliono occupars

dei rapporti debiti, mettono in tale
una responsabilità effettiva ordinata
ne riguardo per tutti i giri fatti
o sotto l'impulso di ciascuno, per ogni
tutti i cambiali che permettono
o per terzi: dimostrabile possono
le ogni casa, poi tutte le case responsa
bile per sommi fondamentali, passano
ordinale più nessun modo, ai giro
i bianco tutto tutto questo in 9
tali se ci fosse, tutta quella ci sarà;
tali ou è, non ci garantiscono ne
ciò la cambiale non mancato dal
la mancata, ove si fa questo se il
mancato in ~~[illegible]~~ i permettesi
anche pei certificati e per tutti fuori o
meglio si fa questione pei certificati
perchè è fuori di dubbio che permesso
per le cambiali, altra somma stessi anche
nei fondi, titoli di rendita nominale

[illegible] vini; e tanto più che le cambiali

non hanno nessuna garanzia reale, le

[illegible] si aggiungono una nella merce che

sta in magazzino. Ma poi certificati

di permettere [illegible] fino ai termine d'ag-

-untare al compratore della merce il

nunziare alla garanzia degli endi-

[illegible] [illegible] di tutta d'una libera

di proprietà; e sebbene i venditori [illegible]

vendita non si trovi in tutta la

legge senza togliere il diritto di [illegible]

sia al compratore, [illegible] agevolare

la di legge.

Anticipazione del Magazzino

[illegible] qualche [illegible] dalla nostra

legge [illegible] il magazzino

presta [illegible] anticipazione sulla merce depo-

sitate; il silenzio della legge non la in-

[illegible], ma sarebbe stato più opportuno

intendito. Infatti, se il magazziniere non corrisponda alla sua ragione d'esercizio dove a lenzuoli da qualsiasi persona fosse ad attendere solo la consegna delle merci affidatagli senza preventivo pare pericolose risultanze o speculazioni, inutili la persona stessa, mancando a vicenda le merci, controllano il conto del magazzino quando necessario trovare le merci nel magazzino mancasse ad invalidare le liquidazioni. Per ciò non trattarsi di speculazione non è la rettificazione di danno o sinistro, o si da dal debitore o si riceva dalla merce perciò confusa, ad incendio, o danneggiamento il de commercio certamente potranno togliere la garanzia e sopravvidenza, operazione ad una merce per l'inclusione il solo scopo di accertare il numero degli istituti di credito che

Commercio in Italia non può bastare ad autorizzare un operazione che può recare grave danno al credito del maggiore, e la di più opportuno ricorrere, secondo le altre forme di istituti di credito senza ricorrere a quella

Titolo II

Commissione

A. Contratto dell'atto

Definizione

La commissione è un mandato regolato per affari commerciali. Il mandatario commissionario agisce in nome proprio, ed in nome altrui. Nel diritto italiano basta per costituire la commissione un singolo atto che sia

stato affidato al commissionario, non
ne il radio gemmario sia un avvolto
divenuto di essa ed esige che il commissio
nario abbia [illegible] qualità
atte marittime. Il radio gemmario
non fa eccezione a questo
etto; se il commissionario è commer
ante per altro titolo, la commissio
ne diviene atto marittimo per la sua
individuale affare.

Il concetto di radio italiano è migliore
la commissione mentre particolare
subordinato a atto marittimo indipen
dentemente dalla qualità personale di
chi l'esercita.

Gemma storica

Il diritto romano non conosce che il
mandato civile, la commissione non
appartiene, è un istituto del medio evo

i municipio di fa questione anche se appartenga la gloria, probabilmente nella all'Italia la miniera d'oro, ed altro paese è accusato ad una grande milione commercialè, ha la legge prescritta relativamente li ali mali. La la legge di più il è necessario è lunario tratto dei diritto di fabbricare instituzioni di rita di denaro negli stabili di Milano e d'Italia, ed è pro una del 1841 in Europa.

Milità della giurisprudenza

Gli uomini sono i più certi tutte le persone, è intercomunica, il commercio ci nasce una ala dell'abilità, una ala del credito del commercio, il quale è obbligato in persona proprietà con tutto il suo credito a giovare degli affari commerciali ad uomini d'onore che ha una

alla Tesoreria, ai Tesorieri, le immediate
ragioni nè di informarsi del credito e della
del committente, ma solo del commissario
rario, nè di esaminare la latitudine del
mandato, come nel mandato pubblico, ed
arrestarsi fino a quali limiti siano validi
gli atti del commissionario per la ma
le si obbliga di portare proprie per
ciò le formalità sono alcune.

Confronto della commissione
e mandato nel mandato

La sola differenza tra commissione e man
dato ordinario per affari commerciali
e lo questo è sempre pubblica, quella sem
pre segreta, senza di che è tutta la stessa
cosa, una utilità.

Tra la commissione ed il mandato civile
corrono due identità l'una della qualità
dell'affare che è in mancanza di altri e che

dei commissionarie, l'altra dell'argomento del mandato, che è sempre un rapporto giuridico di siaghena, fermare, o meglio dipendere, quanto dai principi non mancano mai, e ne sono altri che la natura trovarsi, e sono quando il mandato civile è in segreto, e limitato ad un singolo affare, nei quali casi tra il mandato civile ed il commerciale non vi ne altra differenza, se la commercialità o non commercialità dell'affare, e differenza una, se il mandato civile può essere segreto, e limitato ad un singolo affare, e la commissione deve essere, per essere commerciale, e la vendita pubblica, nel mentre che non si può tentare tutto il commercio di una persona, se, si dice, la commerciale in un mandato indefinito: di più il mandato civile tacito o relativo ad affari commerciali

regolamenti è naturalmente amorosa perchè
i rapporti di commercio tutto, è ritenuto dato verso
ne, o meno, non vi sono nelle; nè si permette la prestazione
di non dell'opera propria senza indizio
di e lo maggiore tacitamente al corrispettivo.

B. Disposizioni speciali intorno ai rapporti di Commissione

Distinzione di questi rapporti a leggi regolatrici

I rapporti giuridici derivanti dalla commissione distinguansi in interni ed esterni; la legge di commercio nel titolo (i) della commissione non si occupa che degli interni tra il C.te e C.o, per le altri esterni, e indirettamente regolati dalle leggi relative ai varii contratti compiuti dal C.o allegato in nome proprio, e si istituiscono solo tra lui

ed i terzi, che rapporti intervengono, o
gettati dalla legge di commercio al tri
bunale della commissione, e non trovandosi
si riferiscono alle leggi, che regolano il
mandato ordinario per affari commer
ciali, alle usanze di commercio, o al
radicato stilo del mandato.

a) Giurisdizione giuri
dica delle due parti

Nei rapporti interni non viene in istile
vedere la giurisdizione giuridica formale
si nel momento di fronte ai diritti
di terzi il 2.° acquirente, ed agli altri aventi
che intervengono nell'esercizio della commis
sione.

b) Giurisdizione
relativamente ai diritti

Il principio regolatore circa i diritti acqui

ritto dal C.° nella commissione appari-
sce aggiustato dal lui, perchè il manda-
to è scritto regolato, sono realmente a
quitato dal C.°

Poichè questi diritti appartenono ugual-
tali dal C.° egli solo può rinunciarla
addispazione ai terzi, il C.° non può
autorizzato ad impegnare di terzi.

Si sono tuttavia alcuni casi in cui egli
può agire direttamente contro i terzi
ma la regola si è il C.° patrocinio tutti
tutti i diritti, poichè passione la fiducia
di d'onorarità e può cedere a altri (1)
al qualcuno il C.° agire come ordinario,
ed come C.° la surrogazione o cessione
forzosa del patrimonio a nome altrui
è del C.° come di aqui altro medesimo
ai diritti che il C.° agisce come di fiducia
come si tratta qui di un vantaggio stabilito a tutto fro-
del C.° è evidente che egli potrà anche rinunziarvi

ai lavori, il pattuimento che accadessero del
C.o nel quale caso essendo questi parte, ma
ri di causa, e parlando tutti di suoi diritti
ed azioni ai sindaci rappresentanti tutti
li creditori, sarebbe troppo grave se
il C.o dovesse essere citato dai sin
daci, i diritti si conservano, ma se
e può accadere di dare inutilmente le
spese.

Inoltre poi li diritti appartenenti al
C.o il Com.o di regola non può altera
mente soddisfarsene dal suo conto con
prima spingere il compagno avanti e
quindi egli stesso, nel caso eccezionale
valendo d'una C.na a bonetta tutta che
sia dalla stat del medesimo, questa dà al
C.o quei diritti e sopravvanzo i la
zi senza le prima avanti spingere il
C.o ad alternarne soddisfazione poi il
Com.o può alternarla indipendentemente

abbiano avuto rispetto i terzi siano o
no salvi ed acquisti questo diritto, ap-
pare che il C.° l'acquisto verso i terzi
non può rispetto i diritti sono del
C.° non sono i mediatori speciali del C.°
al pari di diritti nè la cessione degli
ipotecarie del C.° perciò non appartengono
rispetto al loro debitore.

Condizioni rispetto agli obblighi

Se gli obblighi appartengono ad
un C.° o sono in mano del C.°
non i terzi non hanno azione per
l'adempimento obbligati direttamente contro il
C.°, ma solo contro il C.° ed il C.° poi non
avrà rimedio il C.° per questi obblighi
verso i terzi, se non quando si abbia real-
mente soddisfatto, o meno che abbia avuto
la commissione sulla condizione favorevole

dei bandi anteriori, nel qualcuno il C.do ha azionato contro il C.o per gli obblighi portati dalla C.na prima d'assumersi addebitato.

Obblighi del Commissionario

Il cadice italiano non portava alcuna disposizione, poiché non fu che ripetere quello che fu più detto dal mandato andino, per affari commerciali, circa la mente del C.o e la commissione atti. Dato tuttavolta, come mente a prendere dalanzi a le disposizioni del cadice per manco accette dalle mente commerciali, dice uno a seguenti:

Lettera dello mittente

Il C.o ha l'obbligo dar notizia al Committente di tutto l'andamento dell'affare, come sugli detti ne' particolari più

importante, specialmente della rendita
ne, ammesse solo la più minuta natu-
ra, se potrà agire da se fino alla conclu-
sione, (ciò è più agio al committente
di modificare ad ricevere le istruzioni
ategli.

Istruzioni

Il C.te ha diritto di chiedere nuove istru-
zioni al Com.te se la commissione non
sia abbastanza chiara; egli vi rinunzi-
ando avendo nuovo sufficiente che la
risposta ha l'obbligo di chiedere
Istruzioni se la dubbiezza fosse nella
vita posta alla sua azione, quelle istruzi-
oni talvolta sono nemici tinate dal
mandato, in altri casi, non compli con
gli, e questo si decidono di volta in volta
secondo la varia espressione, se non
ci limite, il C.te ha l'obbligo d'attenen-

vini, o consigli, è prudente, seguendo,
valendosi, incorrere in responsabilità
verso il Committente, ma è agevolata
la domanda di risarcimento, anche in
mancanza di diritto indisputabile, come
al primo caso.

Così fatto.

Se il committente, stabilì un minimo
prezzo per la vendita, ed il Sig.r Trasgre-
dina, il mandato e vendè ad un prezzo
inferiore, la legge limita tutto il ri-
sarcimento, che egli è tenuto, alla di-
ferenza del prezzo tra quello ottenu-
to ed il minimo fissato per evitare
contraversie, ispirandosi all'opportu-
nità, ed in modo da sottrarsi dalla giu-
stizia. Egli non, avrà mai tornato in
a' suoi, nè a meno, essere pagato
in modo da questo obbligo se riesce a pro-

uinti, ma, non avendo potuto ottenere nemmeno
abilità il prezzo minimo, ed avendo avuto ne
ulata cessità di vendere con ricavare un danno immenso
nale ed irreparabile.

Quando fu stabilito un massimo per la mer
ce, fu altresì stabilito, il committente ha
diritto di non aver più l'affare per
conto proprio, ma deve notificar ciò im
mediatamente al C.° ed il C.° può, pri
vare la validità del contratto col
pagar la differenza.

Il ribasso può farsi qualsiasi nel caso vi sia
un'offerta a più del minimo, a campi d'ne
ottenere o del massimo, ne chiamo il quadruplo,
ristrettamente lo il C.° agire empre nell'inte
resse del committente ed il massimo e minimo
adagio a ammettere la possibilità di un ribasso
più vantaggioso.

Anticipazioni e fidi

L'commissionario non può anticipare

fondi, ne aprir inoltre senza speciale
consenso del C.° e contravvenendo, ri-
risponde dei danni, non può nemmeno
vendere a fico, se può tornar utile al
committente, senza una speciale autor-
izzazione ad uso locale e per li
non distinte facoltà, contravvenendo
vi si prescrive la commissione attua-
ta sulla buona fede dello stat. del vendere
non l'atto non è mai rispetto di nullità
sostituzione

Mancando a qui disposizione nel tempo
ed di commercio, si risponderà a tendere
vista, la sostituzione non espressa
mente vietata è permessa a rischio
del C.° che risponde dell'azione del
sostituito, a meno che non gli stesse e
precisamente permesso, che allora non
risponde che della scelta e sorveglianza

Polizza manifestante la legge e tutti gli
effetti del C.° e sempre nel consolato vale
detta nella stessa nel caso di divieto o
proibizione: egli può sempre agire dal creditore
immediatamente contro.

Danno delle merci

Il commis.° che ricevuto merci per conto del
C.° ha l'obbligo di farne stimare la
perdite per mezzo di due risarcimenti
pari di rami mandando subito atto e
riservando la piena garantia nel consolato.
Il danno che ne potesse derivare al commit.
tente. Questa disposizione si collega ad
altre due, di cui una tratta la comunicazione
nel libro al commissario, nel caso
del secondo la mancanza protestare pei
risarcimenti l'altra è l'opera d'a.
nimazione il destinatario che avesse ad
ito al mondo stesso verso il condottiere

e pagato il valore senza determinare la
merce. Ora quando il Commis.° ricevette
merci dal committente per la vendita
o da un terzo per la compera, e venga
per parte di ligenza a vendere l'azione
contro il condottiere ad il venditore, dove
rebbe rifondere il danno che il com-
mittente per conto del quale egli agisse
ne avesse sofferto.

Vendita della merce

Se il C.° avesse prezzo delle merci del
committente l'avvedere e quelle inviar
vitorno di derenire, e di vendere ad un
prezzo troppo basso, il C.° è autorizza-
to a vendersele, ritenendo l'avvedere
il compenso per un C.° e le merci
pertiene eseguirle prontamente, in
le, e minuzia pena di questarsi, egli
rebbe autorizzato, avrebbe diritto ad

obbligo di riaccordarle.

Responsabilità

1° Il C.° risponde di tutti i danni ad una vettura, se la merce venne affidata durante la custodia, e gli ne è il depositario, risponde anche della altra leggiera colpa, si presume avvenuti o suoi. Non ha obbligo di fare assicurare la merce, però se è il C.° stesso che ne fa l'assicurazione, può farsi, e posto se ne valuta particolare incarico al C.° dal Comm.°

Commissione di cambiali

Quando si tratta dell'acquisto o della vendita di cambiali, è opportunamente inserto dispaccio che il C.° non abbia obbligo di firmare nella cambiale ma solo è incaricato di operare la vendita

o l'acquisto sarà a spese del proprietario
firma, sorvegliandosi dal quale in bianco.
Dati egli si sottrae da un peso immen-
so di responsabilità, poiché dovrebbe
essere garante per la somma di cam-
biali che tutto il suo credito non ba-
stasse a coprire, e tale condotta fra
noi di questo diritto ed appaiarsi la
propria firma, si riterrà obbligato
in persona propria unitamente
e non potrà mai allegare la sua qua-
lità di commerciante.

Diritti del Cambi-
sta

Obbligazioni

Art. 2.° Ha l'avvocato il diritto di pre-
tendere la rifusione delle sue spese
spazione, interessi, provvigione e
compensi per l'opera fatta prestare

a' operai proprj ad altro uso particolare, l'uso
lo hanno stato necessario di magazzini
immensi e di altri per vantaggio del commer-
cio; l'interesse sulla spesa, somma
di anticipazioni e sempre del 5 o 6
per cento dal unguaglio delle partite o
fruttato giorno dell'arbitrio. Invece la prod-
ig. la ragione varia nella misura secondo
ligato spazio e gli usi mercantili mise
mente limitata dalla legge che deve sem-
pre rimettersi alle consuetudini locali.
Essendo il mondo in mutazione
interpretato il circuzio del nostro cadro
impetato al 2° del giorno in mutua
concluso l'affare, mentre secondo il
codice commercio egli è posto in una
disposizione più rigorosa del medesimo
che parlando pretendendo la provvi-
sione, se non quando l'affare ha avu-
to un principio d'esecuzione, mentre

il medesimo è tornato alla sua mercede dal giorno della consegna dell'affare. Questa condizione pregiudicosa gli fu imposta non già mandato a termine l'affare, ma lo stesso mettere in esecuzione provveda maggiormente all'interesse del committente ed alla giusta l'affare un maggiore vantaggio.

(Principi di risarcimento)

Nozione della regola suddetta stabilito il principio di risarcimento del C.° può pretendere dal C.° nei propri diritti, e per l'opera che non può non dover prestare gratuitamente, quando nulla l'affare non sia stato consumato e non sia stato consumato l'esecuzione, se vi fu la possibilità di vendere la merce

questa fu stabilita col C.° e porta a sua
disposizione.

Garanzie

Stabilite queste accidi, la legge italiana
accorda al C.° assicurazione garanzie
per assicurare il pagamento e sono
il diritto sulle merci, gli tali
e sui bastimenti, le navi, il pegno
del C.° stesso.

Diritto sulle merci e sua natura

Il diritto su queste merci è un diritto
di disposizione di mezzo tra il pegno e il pri-
vilegio, essendo legale, non è vero pegno,
perchè il pegno è sempre convenzionale
e non è essenziale, sopra alcune cose, sono nel
mani del creditore, non è un vero pri-
vilegio, mentre il privilegio si fa sui

che tuttavia il debitore, che ha già
ricevuto sovventile il pegno o il
privilegio, il Bonin ci propugna per un
privilegio sui generis, il Pugliese non
ammette un pegno sui generis ricegui
to da una tacita convenzione anche
in sull'atto dell'imprestito, ed è dub
bio se agli effetti non vi sia pegno
e al privilegio sulle cose mobili, ove
sia per la legge italiana, ma sempre
sulla personale e la cosa sia pure espo
sta al creditore non del debitore o detrat
tore; nella legge tedesca si dan
che non diritto reale il pegno sulle co
se mobili! Le differenze sono che il
pegno è sempre convenzionale, esige
la consegna della cosa al creditore, p
mentre il solo parola aggiudica
il pegno, e non sulle cose mobili
sono sulla stessa di commercio, ma

[illegible] privilegio è sempre legato qualche
[illegible] la causa nelle mani del detentore non
[illegible] nè al medesimo diritto di ritenzione
[illegible], ma solo diritto di far vendere la
[illegible] e pagarsi col prezzo, non può mai
[illegible] le leggi commerciali [illegible]
[illegible] sopra il pegno [illegible]
[illegible] altra, [illegible]
[illegible] eccezioni.

Di chi compete, e su quali
oggetti

[illegible] accordato il diritto di pegno, [illegible]
[illegible] comperate, o altre merci [illegible]
[illegible] qualsiasi C.° [illegible] o [illegible]
[illegible] singolarmente
[illegible] pel C.° [illegible] non è [illegible]
[illegible] restrizione, [illegible] C.° [illegible]
[illegible] non si [illegible] questo diritto [illegible]
[illegible] la commissione da [illegible] a [illegible]

[illegible] tutto ciò che meriti e per favorir

Nella comunione nelle piazze non m

vita favore, anzi non deve favorir

pendo da luogo a frode. Il debitor

che mandato di pagare può fingersi

committente d'un finto Creditore nella

piazza conseguendogli maggior merci e

[illegible] a tempi recenti, finge una

istituzione di suo vantaggio un diritto di

pegno.

Cose tenute in comune

Il partito di cose tenute in comune per tut

fu introdotto da [illegible] [illegible]

il Codice [illegible] [illegible] per le [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tutto

che [illegible] [illegible] [illegible] alla Cassa

sa per [illegible] [illegible] e nella comunione

[illegible] anche nel prezzo ancora [illegible]

esportare.

Il C.° ha un diritto di ritenzione verso
il soddisfatto di quanto ei ha
dato (ò che ne fosse stato di qualsiasi
ragione) diritto molto opportunamente
messo nel favorire la commis.°
Differenze del codice germanico

Il codice germanico risalta nella lega-
lità che si tratta di pegno e
non di privilegio, però non l'accuna se
non al Commis.° che è munito attual-
mente la C.ne di merciti non di proprietà
proprie non ancora a lui sia consegnate.
Nel altro titolo, non ongo, ne dare un
pegno.° di merciti non da piazza a piazza
commerciali diritto di pegno per tutti
crediti negoziali nella C.ne di diritto
di ritenzione non solo nei demanio

[illegible] ma anche di quelli da rinuo-
[illegible] che possono seguitarsi nelle ma-
[illegible]

Diritti di farsi [illegible]

[illegible] [illegible] giorna-
[illegible]
[illegible]
[illegible] la merce [illegible] gli dal Cte [illegible]
per la vendita [illegible] egli [illegible]
[illegible]
[illegible] questo partito [illegible]
[illegible] già [illegible] dal Cte e il [illegible]
[illegible] il Cte [illegible]
[illegible] avviso al Cte e non [illegible]
[illegible] il prezzo acquistato [illegible]
[illegible]

Titolo III

Spedizione - Incremento

La spedizione non è che una commissione e che la per oggetto la spedizione di una merce, è obbligata a tutte le merci della stessa ai altro incaricati. Se essa è quel contratto in cui la persona spedizioniere si obbliga, mediante equiva per lo allora il contratto in cui ~~taxxanno~~ è di trasporto, ma il lavoro viene in nome proprio il trasporto del merce di un altra e tale detto spedizione. Questo così dichiara alla commercia. Ogni singola spedizione, il cui è tenuto a ciò la professione abituale.

Responsabilità dello spedizioniere

Lo spedizioniere è trattato più rigorosa

mente col C.° dal codice Italiano. Men-
tre le disposizioni per la costituzione
del supremo dipartimento unito, alla
C.ne, rimanevano inalterate nel loro
formale, si modificavano in maggior
grado nella sostanza, ritenendo la
C.ne nostra, la facoltà, nella guerra, di
vietare assoluta, nella bonificazione della
C.ne alla spedizione legale, i sanzioni
non fossero nuovi. Il nostro non fa-
vorisce la spedizione, non l'interesse
della pace, e, gli sono innanzi l'o-
spedizione e la dichiara responsa-
bile per l'esame di tutti gli interes-
sati e nuovi spedizioni, e dei
condotti impiegati e non di tutti
ci pronunzia la dichiara responsa-
bile sulla nella, a nome che non
si interamente, nato esposto, ad es-

zione della spedizione fino a quella
la somma come è usa in Austria,
essere, Provincie Spagnuole cui nel
Catasto si intende a buona la esposta
sità per tutto l'operato una chiara
somma, una la garanzia promessa
spedizioniere deve fare quello che il
mandante, e ~~[illegible]~~ quello che il
dattiere, per cui risponde per ambedue
Diritto della Spedizioniere.

---

propriamente stabilito in ciò è gen.
amico, e può essere per ragionamen.
della nostra legge che l'ultimo spedi
zioniere può esercitare i proprii diri
ti è di rapporto al destinatario diretto
e agli anteriori. I suoi mediti sono
ne per commissionario per le spese,
le spedizioni interessi cui e si aumen.
del modo che egli paga ai vettoriali.

(dei quali crediti fa parte la spedizione) la pregio alla nave, sia per crediti propri e sia per quelli degli spedizionieri interessati, e la nave resta a sua disposizione e pignorabile finchè è in sua mano.

(Indennità e azioni

Il caso fortuito non distingue nè per la compravendita e la commissione i vizii riconosciuti da quelli che non sono, ed ordina il destinatario non abbia azione contro lo spedizioniere per avaria sofferte dalla merce, per ritardo da ei mossogli, per totale perdita del loro partito, dal giorno della nave che vi fu, non rilasciata o consegnata, o dal giorno in cui la merce sarebbe dovuto essere resa, se non lo fu (codice francese art.° 83.°). Che se avrà dato, l'azione

tre l'autore del danno soggiacerà alla
prescrizione trentennale, mentre per la
prescrizione l'azione si perde, salvo
i vizi sono riconosciuti entro sei me-
si se mobili, più la consegna si
crede accettata mentre non si fan-
no le riserve, ed i vizi sono riconosciuti
entro un anno se mobili; si espon-
gono i dati, ove le qui la prescrizione
incorrerà. Il passo alla trentennale.

Titolo IV.

Trasporto

Sezione I.

Generalità

Definizione. L'contratto di trasporto quel
mediante il quale taluno assume

ed eseguire dovrà a mezzi suoi dipendenti,
il trasporto d'una merce da un luogo
all'altro per terra o sui fiumi e laghi, e
il trasporto per mare è escluso perchè
spetta al diritto marittimo e rimane
il nome di contratto di noleggio. Non
ama che il contratto non eseguito
personalmente dall'aspettante; ma
può anche disporne per mezzo suo
e mediante stipendiati, mentre lo pre-
ditorione è obbligato ad agire ne-
gli atti dipendenti.

Natura dell'atto.

L'atto di spedizione del trasporto è
mercantile, ma ancora che sia un'im-
presa di certa importanza. Il diritto
francese non considera che quanto
alle merci, non fa cenno (come il di-
ritto marittimo) delle persone perchè

...ali ancor anche ricorrere ad analo-
...ie del codice civile nel contratto di loca-
...zione e conduzione d'opera, nelle ana-
...logie della singole imprese ecc.

...ne' nuovi codici e le usuali specie
...mercantile, o meglio
...ad atto mercantile, nè ancora una mi-
...ra nella quantità e distinzione
...delle merci, perchè l'atto del trasporto
...è per atto commerciale, ma lo è per se.
...sia nel contratto

...tanto può stipularsi anche di un imp...
...non è incappato in forma fare nel
...commintaria di nullità. Quelle
...che scritte che le leggi disciplinano,
...sono imperite, perchè si usino, ma
...gabate pel caso in cui si usino, come
...altri in ogni paese. La Tradizione
...italiana del codice germanico, ch'era

ufficiale nelle provincie venete, ancor
ma i documenti, polizza di legitti-
mazione e lettera di parte, e trovare
con polizza di legittimazione tanto
co' clemenza transitoriesf che nate
invece lettera di parte, iniziando la
confusione; se il transitoriesf non
significa solamente lettera di parte,
ma è tale nel fatto nel nostro caso
fine di lettera spedita dal mittente
al destinatario per avvisarlo della spedi-
zione, portare di mano e presentare
altri il cambiatore ainé la lettera
è consegnata, per cui il cambiatore corri-
spondente alla parola di transitoriesf
è però la sola lettera di legitti-
mazione nel cambiatore e può poi
essere tale anche pel mittente, in
quella copia che dal mittente vita-
cia il cambiatore stesso.

te, ma l'Frachtbrief o lettera di porto, come
legitt[illegible] comunque deve chiamarsi, è l'atto che
[illegible]ne a regolare i rapporti giuridici
[illegible] mittente e vettore; può essere un
[illegible]tto che legittima il mittente ed è
[illegible]ro la [illegible]pre tale pel vettore. È rita-
[illegible]nata dal mittente che deve sottoscri-
[illegible]vere la propria firma; il vettore può
[illegible] genere il ritardo, e l'apposizione
[illegible]ella firma del mittente, benchè si que-
[illegible]stani. Il codice germanico serba
[illegible] nei vecchi del paese ordina la let-
[illegible]tera di porto mantenga la propria
[illegible]rza di prova a fronte della mancan-
[illegible]za della firma del mittente, perchè
[illegible] prove e le quali l'ha ritardata o
[illegible] vettore l'ha avvertita.
[illegible] fronte al Frachtbrief vi sarà tradotto
[illegible] "polizza di legittimazione" il Lad-
[illegible]scheine tradotto con "lettera di porto"

consegnare di traditione e di ricevuta
tradizione. Il cancello del tradizione
è di fare un alterazione sostanziale
cancellare e distruggere d'avere ricevuto
la merce, nulla più ricevuto di consegnarla
al destinatario e di dare una indicazione
per lui, e questo non significa altro: come
lettera, fede di carico. Questo cancellare
si applica tanto alla lettera di parte
che non può mai incidere una diversa
versione del cancellare, e non può dare
ciò di nuovo in giurisdizione sopra le
controversie. Il Giacobbe regola pure i
rapporti tra vettore e destinatario nelle
è un titolo nelle mani del mittente
per disporre della merce e trasmetterla
all'avente diritto, e questa, prima
contratto di trasporto, può essere legit
mato. Il caso è il documento che
tiene il vettore e il destinatario

costituita in tante tante prescrizioni di dogmi
cioè sui principi o si raccolgono le prescrizioni
ni, ed è inutile la richiesta relativa nel
atto costitutivo della società perchè "pa
la dall'legge" e se lo siamo, saranno
entrate, o no, si andrà a riguardi di legge
? quando luogo il progetto prettamente
cale che per le modificazioni dell'atto
costitutivo non basti la maggioranza
a ovvero la unanimità di tutti a me
o che questo non sia stabilito dall'atto
esso costitutivo. Quella disposizione è
ere censurabile, ancora perchè nessuno
nel ritenere di altri che le modifi
cazioni potessero in diritto essere
ra tutti i soci fossero d'accordo,
sarebbe bastato tenere per certo senza
disposizioni penali di legge tutti i
ci devono intendersi nell'atto costitutivo
unanimità altrimenti perchè formino l'unanimità

dei soci, il che può talvolta tornar nocivo
in pratica, potendo il capriccio d'un socio tur-
bare l'andamento sociale, sovente esigette
delle utili modificazioni allo statuto del
sodalizio, siano giunte a grandi considera-
zioni, applicate nei due casi a tal brevi ante-
riori della modificazione che può alte-
rarle la condizione dei soci o la sua
importanza, per mai riassumerla a soci atti-
ve. Sarebbe migliore partito quello pro-
posto dal ministero d'agricoltura, indu-
stria e commercio, lasciando $\frac{2}{3}$ dei voti in
somma non di numero, a modificare
il tenore dell'atto costitutivo della so-
cietà.

Il progetto di legge sugli istituti o
ministrativi ai portatori individuali, e
ai collegi che agiscono e vivono collegi
mente sia per gli atti amministrativi
sia dispositivi, contravvenendo perciò alla

[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] posta, sia
tra i soci, tra gestori la fiducia sia [illegible]
[illegible] ed individuale.

In fine questo progetto ammette altre
cure di miglioramento tali [illegible] la dura
[illegible] d'un anno dal giorno in cui fu pu
[illegible] stato l'atto costitutivo, senza che la so
[illegible] abbia mutato in nessun modo la
[illegible] ad attività, la sospensione degli affari
[illegible] per un anno intero (le quali danno
[illegible] diritto a qualsiasi socio di chiedere la sua
[illegible] scioglimento della società) ad il fallimen
[illegible] di tale numero di soci, nel quale il
[illegible] numero si riduca ai due terzi.

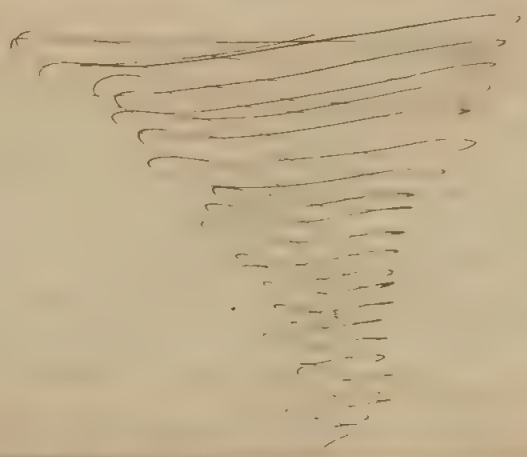

Titolo III.

Delle Società in accomandita

Cenno Storico

Fasi per cui passò questa istituzione

Fase I. Commanda

L'origine di questa forma di società, o la primitiva commanda, un contratto con il quale si affidava (commendava) ad un negoziante, o viaggiatore, una proprietà, o merce, a patto che egli ne avesse a vendere, per dividere poi il guadagno tra i due contraenti. Questa forma la troviamo nei commercianti del Medio Evo, al tempo

Fase II.

ei o rari viaggi, al tempo delle grandi per-
ute furono agli abitanti di paesi lon-
tani, ove abbondavano merci preziosissi-
me nei paesi ove più fioriva il commer-
cio. Questo contratto veniva chiamato
to, il mandante affidava la sua merce
d altro viaggiatore ad uno di paesi lontani
e si guardava a ne trarne un profitto. Ed
essendo stata proprietà del mandante,
ta non entrava in rapporti coi terzi che
non riconoscevano che il mandatario, man-
te la responsabilità di qualunque somma
ritata al valore della cosa conferita,
ui non aveva responsa apparenza di so-
ta perchè nei rapporti interni non vi
al mandato, negli esterni, il mandata-
non compare affatto.

Tasto II. Contratto aleatorio

---

a comanda si modificò in seguito, e divenne

contratto in cui taluno cedeva merce o denaro in proprietà ad un negoziante che viaggiasse, affinchè merce e denaro fosse impiegato alla compera di merci, che si rivendessero poi al ritorno in qualche utile speculazione, dividendo i profitti che se ne ricavassero. Questo contratto era una compraccendita aleatoria, se si cedeva la merce, perchè l'acquirente compò per un dato prezzo, e questo sarà aumentato o diminuito dopo la impresa, secondo l'esito di questa; perciò il prezzo è indeterminato ossia dubbio in tutta quella di una compraccendita aleatoria. Ove il contratto si risolve in un prestito aleatorio quando si cede denaro, perchè il loro profitto è incerto secondo l'impresa e l'esito suo.

Tasse III.

Associazione in partecipazioni

Ed appresso si tratta di cedere una data somma
d'un negoziante che intraprendendo un
viaggio allo scopo d'entrare a parte del
lo commercio. Questa forma fa sì in gran
tagi di molte imposte, di leggi restrittive
e del commercio e dell'industria, e sovra
tutto mentre di sanzioni contro azioni
fraudolenti: tutti hanno quindi interesse
cercare forme straordinarie di commer
io, e tratte altre imposizioni al commer
io di coloro che si occupano in speculazioni
mi. Per questa forma non troviamo che
associazione in partecipazione secondo
nostro sistema, essa nel codice germanico
sume il nome di società facile, nome
ro poco esatto, perchè non si ricorda
unta alla vera forma sociale, non si ha

una società nei rapporti esterni, ma solo
negli interni perchè il principio parte
al commercio d'un altro non entra mai
in rapporto coi terzi, non è mai socio, non
fa mandati, fondo sociale, non costituen-
dosi sede sociale, non impiegandosi libri
speciali, ma solo quelli del proprietario
principale, nè vi sono proprietà che non
sia conferita dal partecipante, infine
nel fallimento del principale, il partec-
ipante non figura nè come debitore o
creditore, ma solo debitore o creditore
come qualunque dipendente, perchè i suoi passi
e non ignorati, ma perchè non compaio
no di fronte ai terzi, mentre dieci a
parte la società in nome collettivo
si confonde pure in relazione ai terzi.

IV Fase
Società in accomandita

La quarta forma della commanda è la società in accomandita, la società in accomandita del sistema italo francese. In questa si conserva intatto il principio della responsabilità limitata all'apporto che è tale della commanda. Nel tempo stesso i soci partecipanti al commercio e altri contraenti in relazione coi terzi, sono soci quindi, formanti istituto sociale ma di natura speciale perchè la loro responsabilità è limitata all'apporto conferito.

B. Caratteri dell'accomandita

Definizione di essa

La società in accomandita è quella sorta che si costituisce tra uno o più soci

responsabile illimitatamente ed uno o più soci responsabili soltanto fino a concorrenza della quota rispettiva per trattare il commercio sotto una ragione sociale.

Elementi dell'accomandita

Nell'accomandita si hanno due elementi, il di responsabilità, la illimitata che appartiene ad alcuni soci, detti gerenti, stessi, secondo, complementari, la limitata che appartiene ad altri soci, detti soci accomandanti. La società in accomandita, pertanto può comprendere anche una società in nome collettivo, poichè se vi sia un solo socio a responsabilità illimitata, egli resta in società con distinta nella sua condizione dai soci accomandanti, e se vi hanno parecchi soci gerenti tra essi formarsi una società in nome

all'attivo, poichè se è ha individuato socio a
responsabilità illimitata, egli resta so-
lo distinto nella sua condizione dai soci
accomandanti, i quali se vi hanno parec-
chi soci gerenti, tra essi formasi una
società in nome collettivo, perchè la re-
sponsabilità è illimitata per essi.
I gerenti soci sono solidariamente obbli-
gati, gli accomandanti hanno sostanze
gli altri solo fino al limite della quo
ta apportata. La solidarietà pro indivisi
la società costituisce un ente in quanto
forma una personalità fittizia un
ente separato e distinto dalla persona dei
soci.

Delle forme antiche

Il sistema italo francese non facevano
che dell'accomandita, della quale forma
la commanda, ma non delle forme

antichi, per cui passo questa prima di giungere alla forma prescelta. Però mi sembra ritenersi questa forma di società possibile, mentre potranno conchiudersi simili mandati, come contratto aleatorio, e senza nessun dubbio come società, ed in partecipazione. Questa forma viene compresa come altre, simili ai contratti innominati.

Vantaggi dell'accomandita

Il vantaggio indubitatamente prodotto dall'accomandita è di attrarre a prendere parte in un'impresa sociale un certo numero di persone, ma non limitarsi alla proprietà, senza assoggettare tutto le proprietà stesse. Così traendo anche le persone più timide, per poco formarsi un aggregato di capitali. Vi ha un altro vantaggio

che da alcuni si ritiene attenersi, che cioè
l'accomandita attrici a sè persone che non
vogliono essere nominate. Questo vantaggio
non si otterrà mai, e se si potesse, la società
accomandita verrebbe riandatta sulla
ma della associazione in partecipazione,
nella cui istituto sociale Factor Commer-
cium, e la sua natura sarebbe nel senso del
dice fermancio i terzi hanno diritto a
conoscere il nome degli accomandanti, che
sono obbligati solidariamente ed hanno
azione diretta contro di essi, sia per farsi
pagare che per costringerli a conferire la
loro promessa pel fondo sociale, se non
ad essere conferite, perchè il fondo
sociale sta a garanzia dei terzi.

La legislatura Italiana non considera la
seconda presunto vantaggio, non può at-
tenersi senza alterare la natura della so-
cietà, e credo potersi attenere al disporre

che i nomi degli accomandanti per pos=
=sono essere i nomi fittizi, e non figu=
rare inscritti nel registro, se arrivano
da inglese. Quanto di proibizione di in=
titolare da nomi, perchè i terzi possono ri=
valersi di malfattamento agli accomandan=
ti per farsene svelare il nome, onde i
mercanti restano celati, e d'altra parte
ricevono un danno per la perdita del
tempo necessario all'azione, che si pos=
sono esercitare. Il sistema germanico
è certo migliore del nostro perchè vuole
che tutti i soci accomandanti siano
tutti inscritti nel registro, ma
pure tenendo conto del dovere che que=
sti possono avere di non comparire troppo
le loro ditte del ceto commerciale ammette che
loro nomi possano essere surrogati senza
pubblicarli nei giornali degli annunzi
giudiziarii. Il ministero d'agricoltura

industria e commercio prepare una disposizione che può essere applicata tenendo conto interamente, cioè che quando le quote degli amministrandi, sono tutte versate sul fondo sociale, i loro nomi passano senz'altro perchè i terzi non hanno più bisogno di acquistare gli amministrati, ed agiscono sul fondo sociale, se invece le quote non furono versate, si dovranno nominare gli amministrandi. Però vi può essere frode, ed accordo tra essi per far comparire versate le quote, che non lo è realmente, ed i terzi potrebbero fare si nominare gli amministrandi per esaminare se veramente le quote furono versate. Nella disposizione potrebbe riuscire opportuna, ma il sistema germanico è certo preferibile.

Di fronte a questi vantaggi che porta

la società in accomandita, questa forma di società non però in contro ad un pericolo, cioè i soci gestori non siano obbligati personalmente, nel qualcaso, sotto il nome di accomandita si avrebbe in fatto una società anonima, e qui poi mancando le particolari ragioni che giustificano l'anonima, i peculiari intenti ne ossia è rivolta, si sfuggirebbero alli oneri, e alle particolari cautele che accorrono per le società anonime.

C. Costituzione dell'accomand.

Art. 1. L'accomandita va costituita per contratto scritto, come quella in nome collettivo e sotto le stesse comminatorie se mancano il contratto scritto per garantire i terzi che avessero compiuto qualche atto con questa società, e stabilito che l'atto pe

ta per
ro sia valido, ma essa nei rapporti in-
un pe
ne non si ritiene costituita. Lo statu-
riano
to dev'essere registrato colle stesse norme
tto
te perchè società in nome collettivo
e in
vanto ai nomi degli accomandanti, se
ni pe
tratto però anche non contenenti, non
i che
necessario ch'essi siano insinuati,
liar
al codice germanico la insinuazione
gg
el registro deve farsi anche di essi, ma
te
lo può ammettere che pubblicazio-
ne.
e nel giornale mentre però nella so-
ta in nome collettivo non occorre in-
NOMIO
care il capitale, perchè i soci sono re-
sponsabili in tutto il loro patrimonio,
ta
questa forma di società l'importo
nd
el capitale degli accomandanti che si
ri
andano solo fino ad un dato limite,
ter
ve essere indicato nell'estratto registrato
ll
ciò i terzi conoscano questo limite.
tto
ro la nostra legge fu in ciò meno cauta

della gerarchia che si dia l'indicazione della quota di ciascun socio accomandante ed agire più giustamente.

La ragione sociale non può essere costituita dai nomi dei soci gerenti che solo li impegnano illimitatamente e procurano il maggior credito alla società, ponendosi però tra parentesi C. o C. per indicare le altre persone che entrano nella ditta e se vi sono introdotti devono essere soci in nome collettivo, sanzione questa giustissima perchè dalla ditta dipende il credito della società, e perciò in questa non devono apparire se non soci a responsabilità illimitata.

D Rapporti interni

nella società in accomandita non possiamo seguire interamente il principio

stabilito, perciò che riguarda la società in
una collettiva che la volontà dei soci
è arbitra a regolare i rapporti interni que-
sta sussiste ma non domina dovunque per-
che si tratta d'una potestà che rimane a
guarentigia dei terzi, e la responsabilità è
limitata ad determinate capitale, que-
sta deve perciò essere regolata in modo per
tranquillamente dai disposizioni di legge acciocchè
gli interessi dei terzi siano assicurati.

Fondo sociale

Certa quanto fu stabilito già per la so-
cietà in nome collettivo cioè che nessuno
socio ha diritto di scemare la propria quo-
ta che ha promesso e nessuno ha obbli-
go di aumentare la sua quota per la va-
ria vicenda della società che alle volte
potrebbero render utile o forse necessario
certo aumento, anche in tal caso obbligo

vanno dei soci non inferiore. Nemmeno
l'obbligo il socio di reintegrare la
quota che fosse stata scemata da pen-
dite, a meno che si tratti di un reintegro
non ripetuto, in quanto quei fatti eventual-
mente dalla società. Mentre però pe
soci, in mancanza di altro la legge ammet-
te, possa la quota di alcuno di essi es-
sendo restituita o condonata se non
per una sola volta, perchè sta a garan-
zia dei terzi una responsabilità illim-
tata, certo non può ammettersi che
pei soci gestori non per gli accomanda-
ti, perchè i terzi non ne avrebbero al-
cun vantaggio.

Cooperazione sociale

I soci accomandanti non avendo gli stessi
diritti dei soci gestori, non possono ave
ne nemmeno gli stessi obblighi nella loro

talità, l'obbligo della cooperazione,
il raggiungimento dello scopo sociale
non appartiene che ai soci gestori, non
li accomandanti che si sono soltanto
obbligati a dare una data quota di
capitale nella misura pattuita.
I soci accomandanti non hanno l'obb
ligo di astenersi dal trattare il com
mercio esercitato dalla società, nè per
garantito proprio, nè entrando in altra so
cietà in accomandita, come sta a carico
dei soci in nome collettivo, ma questi
accomandanti non possono entrare in
una società in nome collettivo perchè
ogni socio d'una società in nome collet
tivo può trattare lo stesso commercio che
la società di cui fa parte. Ma fu già
assicurata questa disposizione che il tribu
nale commercio non possieda.

Amministrazione

nella società in accomandita troviamo una disposizione affatto peculiare che la distingua dalla società in nome collettivo che deve severamente censurarsi: si vieta dal nostro codice che il socio accomandante abbia ingerenza parte nell'amministrazione altrimenti incorre nella responsabilità illimitata solo per l'atto in cui prese parte, ma per tutte le operazioni sociali. Questa disposizione si usa giustificare con un particolare pericolo che si scorge per gli altri soci nell'amministrazione da parte d'un socio accomandante, che non informato per tale ingerenza degli interessi sociali e dal loro accomandante, se ne possa approfittare per se, trattando le stesse speculazioni per

nappio, anche, si scanga anche un'altro
nicato in questa ingerenza riguardo
i terzi, e se i terzi scangando un socio
lo l'accomandante occuparsi dell'amministra
tivo
razione degl' interessi sociali hanno
ragione di credere che l'amministra
mandante, se in un socio a responsabilità illi
ministrata, e così da questo inganno cons.
incuria possa il compimento da parte dei
tata terzi di operazione che altrimenti non
ma si
nebbero compiuto, accordandosi allo so.
ta di
ta un credito che altrimenti non si
non si
nebbero accordato. Ma questo ragionamen.
to è speciosa, perchè questi pericoli sono
no
tutti reali e veri ma potendo facilmen.
te, e
cessare, cessa anche la ragione della
ente
legge, il primo non ha ragione d'esser
uomo
considerato potendo gli altri soci autoriz.
gli
zare l'accomandante nell'amministra.
zione sociale, perchè essi sono i migliori

giudici dei loro interessi; e s'essi non vi
scorgano alcun pericolo, non deve scorger
verun nemmeno la legge, ad almeno se vuol
stabilire una regola, questo divieto lo
tengano subito all'occhio attrattanti
dosi dirsi dell'altro pericolo che essa
appena si tenti siano avvisati che il
socio benchè amministri, non deve che
un buon mandante. Il codice germani
co ammette la regola, ma autorizza
i soci a conferir mandato amministra
tivo anche agli accomandanti,
e munirlo di procura da stabilirsi di
volta in volta; il progetto del codice
lucchese non dà legge che l'iscrizione de
la procura nel registro, presso il Tribu
nale di commercio.

Quanto alla comminatoria della Leg
ge italiana quest'articolo più copiato
dal codice francese, ma non si tenne

nto della disposizione della legge fran
cese del 1863 che ammise l'autonomia
solo quando gli atti amministra
tivi esercitati dal socio siano gra
ve ed importanti. Il codice Belga stabi
lisce e molto male ritenersi responsa
bile il socio accomandante illimitata
mente per tutte le operazioni solo quan
do abbia abitualmente amministrato. Il
codice Germanico ha una disposizione non
molto giusta ma che più facilmente ri
mane le controversie malorde che il so
cio accomandante incarna nella responsa
bilità illimitata per gli atti amministra
tivi incompetentemente compiuti,
ma è però completamente efficace per
vitare che l'accomandante mandami
nistri incompetentemente.
Una terza disposizione assurda fu copiata
dal codice francese che esclude il socio

accomandante dall'esercitare ogni impiego
per conto della società, come contabile, fattore
o simili, magazziniere, o maestro, si impedisce
che possa prestar qualsiasi servizio alla società
od adoperarne per essa la proprietà, tanto
per l'avvido essi punchè interesse
nella società. Notisi poi che in francese
la legge del 1865 tolse questo divieto, ma
il nostro codice non tenendo conto di questa
disposizione ulteriore, ed il fatto dei no
stri legislatori si aggrava di più il cod
ce germanico non fa menzione.
Dunque dalla norma fondamentale
dell'amministrazione d'una accomandi
ta non deve mai il socio accomanda
tario diritto di opporre il proprio veto ag
atti amministrativi dei gestori, nè di
intervenire nella revoca del mandato
amministrativo conferito ai gestori, qua
do siano stati nominati fuori del

del contratto sociale perchè se fossero
nominati in esso, non possono mai essere
revocati, essendo la loro nomina patto
speciale costitutivo della società. Inoltre
i soci accomandanti non hanno diritto
di esaminare la gestione che all'atto della
consegna del bilancio, che possono confron-
tare sui libri della società; ma i soci
hanno però diritto alla consegna del bi-
lancio, ed al confronto di questo sui li-
bri sociali. Però nel caso di manifestare
indizio di mala fede che sorse per al-
tra circostanza si farà cognizione ed il
giudice potrà accordare questo permesso.

Calcolo e distribuzione di guadagni e perdite.

La legge italiana mantiene la regola
romana a tutte le società; più oggi ultim-
amente la germania rimette ai soci

la stabilire il modo lecito di particolare
o dividere utilità o perdite o parte presso
scioni diverse dalle già date, perchè essen
do nell'accomandita l'elemento norma
le di responsabilità illimitata ed in
vece l'eccezionale di responsabile limi
tata, ed entrandogli accomandante con
quota assai disparata, non è opportuno
mantenere per l'accomandante le no
me date per la società in nome collet
tivo. Il codice germanico parla presso
scioni diverse, cioè anche del 1% non
si pretende a favore dei soci capitalisti
non quando questo prelevamento posse
farsi senza che sorti l'ingiusto vantag
mentre ciò non avviene nella società
in nome collettivo, perchè interessa nell'
accomandita resti integra la quota ap
ferita dell'accomandante nel fondo soci
tes nella sua prima misura essendo

la sola garanzia dei suddetti autori,
ed è opportuno che essi siano integrati
terzi devono essere assicurati. Inoltre
l'indice fermarico mostra che i guadagni
adano a coprire le perdite, se si fosse
verificate ed ancora rimane la quota
viale dell'accomandante. Infine si
ulea stabilire che non potrebbe l'accoman-
dante fare il uso di ritirare la sua
quota di guadagno ed il suo tipo salvo
stato lasciandola in aumento della sua
quota di guadagno ed il suo tipo sul capi-
tale obbligato a ritirarla dal fondo ca-
pitale, affinché l'economia di interesse
tra le due qualità di soci non disuguale
sonalità non sia turbata da questo
mento progressivo della quale ogni
accomandante. Le restrette essendo la
Tassa, si discusse a Norimberga se si dovea
dottar questa massima contraria a ciò

nel fu stabilito per la società in nome collettivo, ma si decise di lasciarla da parte da sola, senza però vietare patti particolari

E Rapporti esterni

Rappresentanza

Nei rapporti esterni non ha diritto di agire di rappresentare l'amministrazione nei suoi qualsiasi gestore, se non furono nominati, qualsiasi soci complementare, ma solo tutti i soci complementari. Se tutti i soci fossero avocati, rappresenterebbero insieme la società. Nei rapporti esterni se ci sono gestori spetta il diritto di rappresentanza a ciascun gestore, a tutti insieme ed a tutti i soci nominati sono gestori particolarmente nominati, a meno, nei complementare ed a tutti i soci.

Responsabilità

La responsabilità è solo data per tutti i soci, illimitata per i complementari, limitata per gli accomandanti alla loro quota, per cui qui si costituisce un fondo sociale normalmente distinto dal patrimonio speciale dei soci e costituito dalle quote d'apporto degli accomandanti, il che mandamento che in via d'eccezione nel caso si metta in mora il debitore.

Scioglimento o liquidazione

Nulla di speciale pel codice italiano, una disposizione pel codice germanico. La morte od interdizione di un accomandante non porta lo scioglimento titolare della società, ma solo uno scioglimento parziale.

Titolo IV.°

Società anonime

A. Generalità rispetto questa forma di Società. Loro importanza

Questa è tra tutte le forme di società la più importante, quella che presenta i maggiori benefizii che permette d'attuare maggiori opere, e compire le più grandi imprese coll'intervento e colla associazione delle più piccole fortune.

Giustificazione dell'appellazione

Secondo il sistema dei legislatori del continente la denominazione di giusta, che si dice aver un nome quella società, mutuo, ditta o un nome di persona o di famiglia, se non l'ha dice senza

anne) anonima.

Diminuendo adunque la denominazione d'esta-
ta, più ha l'attrattiva di diffondere di
ietà per azioni, e di variata responsa-
ità limitata, perchè il nome non è
ulusivo alla società anonima, modifican-
nende nel primo caso l'accomandita per
zioni, nell'altro tutte e due le parole di
accomandita. La denominazione più
n parole sarebbe società di capitali per
esse sali stanno in avanzia delle ob
ligazioni sociali, laddove nelle altre sor
ne di società tenevano la persona e le
costituivano garantire di fronte ai
zi. In Inghilterra si chiamano com-
gnie di capitali riuniti, ma se que-
to titolo s'adatta alla società anoni-
e d'altri paesi non s'attaglia alle
gleri, perchè in Inghilterra la respon-
bilità illimitata segue sempre da

ragione sociale per cui non concorrono
associazione in partecipazione ò anonime
dette, e dove le trovano considerano gli
associati come veri socii a responsabilità
illimitata, e li negano perchè li chiama
mano socii domiciliati, quindi vi possono
può essere società anonime a responsa
bilità illimitata, ma non necessaria
mente vi sono perchè sono prive di ra
gione sociale. Dove quando la società
anonima è a responsabilità illimi
tata bisogna indicare espressamente
nel patto sociale.

Ma le anonime a responsabilità illi
mitata non sono più società di capitali
ma di persone, e la denominazione si
riferisce alla, mentre nel nostro sistema
essendo sempre la responsabilità illimi
tata, non figurando le persone, si atta
che la denominazione di società di

pitali riuniti.

Definizione

La società anonima è quella che si con-
stituisce da più persone allo scopo di esercitare
un commercio sotto una denominazione tal
volta dall'oggetto della sua impresa ad altri
enti sotto qualsiasi nome anche improp-
rio e privo di senso, indicante in modo ob-
bietto, limitatamente alla sua quota
versi solido, e può liberamente trasmet-
tere la sua qualità di socio.

Considerazioni

I caratteri che l'anonima ha comuni
con le società civili, sono gli stessi di tutte
le altre società commerciali, i tratti
che l'anonima ha comuni colle
accomandite, sono la responsabilità li-
mitata, la distinzione del patrimonio

sociale) da quella particolare dei soci,
ma differisce dalle società in accomandita
per le quali i due caratteri non sono
peculiari ad alcuni soci, ma comuni
tutti. I caratteri che l'anonima ha
comuni all'accomandita, per azioni sono
la divisione del capitale sociale in par-
ti eguali dette azioni e conseguente
trasmissibilità della qualità di socio
ma nell'anonima questi caratteri
spettano a tutto il capitale e a tutti i
soci, nell'accomandita spettano solo a
parte del capitale, e ad alcuni soci, e
si è implicitamente.

Questi caratteri dipendono dai concetti
seguenti fondamentali:

1.° L'anonima è destinata a raccogliere
grande numero di soci.

II.° Dove c'è società di capitali non vale
persone.

Il deve costituirsi in modo d'agevolar l'amministrazione, altrimenti dispiritti prima per l'estensione del capitale sia le quote fossero disuguali.

Vantaggi e pericoli della Società anonima

I vantaggi che presenta la società anonima sono di piena evidenza, poichè assegnando la responsabilità limitata a tutti i soci, permette a tutti i soci di trasmettere la loro qualità ed azione, levandosi quando sia della società, e permette altresì a tutti di tenersi e tali, quindi è fra tutte le forme sociali la più propria a procurare il maggior numero possibile di aderenti alle imprese sociali, a raunagliare il più loro capitale, a condurre a termine le imprese più ardite e che esigono il maggior prezzo di capitali.

Dove vi sono le particolari pericoli con-
guenti a questa forma di società, non
ha alcuno che sia illimitatamente respon-
sabile, e quando nessuno è obbligato con-
tutto se, sopra o sostanza, è più facile le
scopo che si vorrebbe conseguire non si sono pre-
serie, ma illusorie. Inoltre è il pericolo
di frode da parte dei promotori non si acquista
sarà in seguito che alcuni disonesti a più per-
mente, per procurare a sè alcuni guadagni
gno, nella ma innanzi un'impresa sarà prezzo
lo che alla apparenza di venture buone
fortuna, senza presentare in sostanza. Le are
nulla di serio, raccolgono le prime rate rado si
pagamento del capitale, e preparano
se tante spese, per nulla si riceve vant
ga a guadagno dei promotori, e nulla vicali
ti per i soci non garantiti da alcuna
responsabilità illimitata. Quanto ad una
vi è il pericolo che i soci non s'interessi

li con tutto il andamento degli affari sociali,
non valendo quando che si tenansi dal sodali:
te respiro, e sapendo d'avere in mano un valore che
to non sono smerciare da un punto all'altro,
ito che ne mi mutarsi continuamente, e non
non sono prendere il mare, perchè non diso
pericolo. Abitualmente ascritti? Molto molto
non si acquistano azioni d'una società ovvero
nostra più per fare una speculazione bancaria
guadagnare la fortuna d'un rialzo o ribasso
sa, ma il prezzo delle azioni che a mandarne in
e lunga una impresa sociale veramente so.
lida. Le azioni di società anonima non
d'altra rado si prestano all'agiotaggio, come o
gni altro valore che entra in borsa.
ci pure i vantaggi superano di gran lunga i
molti pericoli ed a fronte di questi non si deve
lunga studiare questa forma di società che
la ancora serve a porre in atto le più grandio
se imprese operazioni però tenendo conto

di questi particolari, ma rimandano ad speciali cautele che servono nel mig[illegible] modo possibile ad evitarlo.

B Costituzione di una Società anonima

Intorno alla formazione d'una società anonima la legge italiana richiede due particolari, l'autorizzazione governativa, il contratto scritto ed

Autorizzazione governativa

La nostra legge esige perciò la società anonima e l'anonimità per azioni possano funzionare, che ottengano l'autorizzazione governativa, questo istituto gli ordini legislativi degli stati più [illegible] ha ormai radonda. Nel codice francese la esigenza era limitata alle anonime e la legge del 1867 ne tolse però l'obbligo

ne eccezione che l'eccezione va restrit-
tivamente interpretata, cominciamo
mo che si tratta di scambio di merci
tanto e non di lavoro, perchè i mate-
riali furono acquistati per rivenderli,
se pure non si vendano più come
mobili, ma come immobili. Dovrebbe
poi comprendersi in quest'atto di
commercio anche lo scambio di lavo-
ro nell'impresa di costruzione o fab-
brica, ma nello stato presente della
nostra legislazione tratta di eccezione
(eccezione non si può concludere se
non per l'esclusione dello scambio del
lavoro.

V. Impresa
di somministrazioni e forniture

La voce impresa è presa da alcuni nel
senso di complesso di atti esercitati

per lo sopo a cui appunto tende questa
presa, ma non mancano riunire ancor
dono nell'impresa ammi.ne anche tutti gli
atti inerenti necessarj pel suo compimen
to, e da altri presa nel senso di abilita
lo esercizio a una certa specie di atti
ma non già si escludono dal concetto
d'impresa quelli che fanno esercitare
una sol volta, da altri infine (ed al
il miglior senso) viene intesa nome
pel complesso di atti di tale impre
fatura da prendere servizio alla sua
Quest'atto ha luogo quando tale
esprime l'obbligo a di prestare delle
minuti oggetti, mancando d'ogni
sa relativa alla loro fabbricazione
ad un certo numero d'operaj per del
minati lavori. Esso partecipa della
natura sia dell'esercizio mercantile
sia dell'impresa di manifattura

del primo perchè si compera per rivendere, della seconda perchè si compera per lavorare, si fanno scambio di lavoro. La differenza stà invece quanto all'acquisto che in questo l'acquisto lo fa per la rivendita, e nel contratto di somministrazioni e forniture per rivendere la merce, e poco dopo l'acquisto.

Già l'impresa di somministrazioni e forniture e quella di manifatture ha un'altra rassomiglianza, cioè che si può contrattare anche la somministrazione di opere, di servigj; ma nell'impresa di manifattura il lavoro viene acquistato per essere applicato alla trasformazione della materia, e per essere poi venduto unitamente a quella, nell'impresa di somministrazioni e forniture, il lavoro mai si compra

applicato a questo uopo, non può non
riuscendo in natura.

Pertanto è evidente che la commercia-
la specie di quest'atto particolare si
nel contratto che regge fra il commit-
tente e il fornitore, e tutti i diritti
no essere insegnate le cose e le opere
unamente, cioè nel contratto d'appalto
ne dell'impresa, ed anche nell'acquisto
del lavoro, e infine anche se molti,
l'acquisto delle cose che passano però
son compresi nell'acquisto mercantile
tale commercialità sta adunque nel
contratto d'appalto e nell'acquisto
del lavoro e delle cose, inoltre quando
sta fatto nell'acquisto come nella
vendita così delle cose come del lavoro
Vediamo ora la differenza tra il teatro
e italiano e il germanico, la quale
è molto importante. Il Cod. Germanico

[illegible] che si assimila anche esso quest'atto alla prima categoria, pure non ricorre nell'amministrazione e fornitura di lavoro, ma [illegible] solo di uso, e dispone invece conforme [illegible] principio adattato pell'impresa di [illegible] manifatture. Dunque per esso, in questi [illegible] rapporto non si commercia la mercede di lavoro.

VI. Impresa di lavori pubblici

[illegible] che questo è un atto di mandato dell'o[illegible] dell'attore. Il contratto si fa con [illegible] società particolare o al Comune, [illegible] un'impresario particolare padrone [illegible] Teatro. La commercialità di quest'atto [illegible] nel contratto e la avviene fra [illegible] attori ed il comune ed i proprietari [illegible] Teatro, come nei rispettivi atti [illegible] l'impresario fa con singoli attori. [illegible] dunque la commercialità sta tanto

nell'inquisito come nella vendita del sale
ro. Ora è francamente che questo atto sia
soggetto alla legge commerc.le ed il Radia Ger
mania ha fatto bene ad escludendolo da
la legislazione commerciale.

VII. Atto di trasporto

Fin'ora abbiamo parlato degli atti di
scambio di cose, di lavoro e di opere, pas
siamo adesso dell'atto di trasporto, il qua
le riguarda direttamente terre ed è
direttamente anche pensato ad essere
come si è veduto, il semplice giuridico di
commercio attraverso gli atti di trasporto
di scambio, così l'atto di trasporto è com
merciale per eccellenza, poiché opera la
circolazione mentre il tempo, ed in
tempo considerevole solo costituente il com
mercio. Quando poi si tratta di persone
vi ha questione se una impresa che non

ell'avere della trasportare che persone fosse o
tto sia o un atto di commercio secondo la legisla-
zione gen- zione nostra non si darebbe risposta
lo da- meriva perchè essa manca parla, ma la
giurisprudenza pratica dice che l'im-
presa del trasporto di persone è atto com-
merciale perchè il movimento delle per-
atti sone serve a sviluppare il commercio,
e pari a agevolare il giro del denaro. Quest'im-
to, il presa deve avere un'importanza pecu-
dicolare, perchè altrimenti non si chiamerebbe
ome proprie il carattere d'impresa commer-
ciale ciale imprese ferroviarie, quelle dei pro-
prietari ecc. La commercialità particolare di
è un un atto speciale di commercio sta nella
ona sua esecuzione dell'opera del trasporto, anzi
dun- secondo alcuni sta assolutamente in que-
sto, sto, non già come vogliono altri anche
sono il contratto che si fa poi con il prestatore
ma l'opera, con quelli che eseguiscono il trasporto

materiale. In quest'ultimo caso si tra-
sferisce il negozio si trovano per essere rice-
duto in natura. La legge germanica qui
non riconosce alto commer.le perchè non ri-
conosce commer.le affatto lo scambio del lavo-
ro in secondo caso. Sarà commer.le adunque
per codice germanico sottratto l'assunzio-
ne dell'impresa del trasporto.

VIII. La Commissione

La commissione è un mandato segreto
per affari commer.li. Si sa che il mandato è un
contratto con cui taluno si assume di tra-
tare un affare per conto altrui, di formar-
re, modificare, o sciogliere rapporti giuridici
ecc. Il mandato si distingue per ciò dalla
locazione d'opera. Tra la commissione e
un mandato segreto, che in cui il manda-
tario tratta bensì per conto altrui, come
deve fare sempre, ma in nome proprio.

Egli poi di confronto al mandatario ad
non ad avere altri diritti e obbligazioni
di confronto a terzi i rapporti sono fra
terzi ed il mandatario. Il mandato se
lavoretto per affari comm.li ha nome commis-
sione: anche per affari civili ha il man-
dato segreto, ma in tal caso esso non ha
nome e dicesi semplice mandato segreto.
Riguardo la nomenclatura, il manda-
tario di ordine commissionario, il mandan-
te, committente. Oggetto della commissio
sarà qualunque atto di commercio, ma
non è un atto che non opera il trasporto
lo scambio di beni immobili, ma li ag-
ola soltanto.

IX La spedizione

La spedizione è una commissione per
un atto particolare di commercio, cioè
ed il trasporto di cose. La spedizione non

è atto che un'amministrazione ed i rap-
porti si regolano allo stesso modo.

X Assicurazione

Essa è una malleveria che uno presta per un danno che possa avvenire alle cose dell'altro. Essa è a premio ed a mutuo. Quando i contraenti sono nel tempo stesso assicuratori e assicurati si ha l'assicurazione a mutuo. L'assicurazione a premio ha luogo quando uno solo è assicurato e verso un corrispettivo a premio. L'assicurazione mutua è atto commerciale solo per il codice marittimo, nell'assicurazione terrestre non è atto commerciale che quello a premio e solo per l'assicuratore che solo compie atti di speculazione. Dell'assicurazione marittima parleremo quando si parlerà del diritto marittimo.

II.ª Categoria

Quanto alla seconda categoria abbiamo
molti atti di commercio, e gli affari
marj il ceto di commercio non dovrei
ne speciali, anzi non ne parla, ne parle
di invece l'economia, e le attie, sieno
e che si occupano più particolarmente
te di questo genere di affari?

V.º Quanto alla sensaria o mezzi
ione essa o quel contratto permettete
o a persone di interporsi fra gli mercanti
anti per agevolare la conclusione di
affari mercantili. Questo contratto non
è incondotto, ma tolerazione d'opera. Il
sensale non rappresenta i contraenti,
perchè altrimenti rappresentanti per
ne che hanno conflitto di interessi.
Anche questi atto mercantile bisogna che
sia abitualmente esercitato, se fosse fatto

una sola volta si avrebbe solamente un consiglio talvolta di pura cortesia, e di per tutte e due le leggi.

II.° Uffizj di Agenzia d'affari

Già vedemmo la sconvenienza di formare di ciascun atto speciale di commercio, perchè si confondano colla società, e hanno per oggetto affari commerciali, ci appartengono di per se al codice civile, e trattano affari civili.

III.° Cambie mancate

Le cambie mancate non è che la prova di contratti, e tali effetti, non hanno fatti che un atto commerciale, ma che deve essere abitualmente esercitato. Con questo abbiamo terminata l'elencazione degli atti di commercio del 1.° e 2.° categoria di cui si occupa il nostro; già sappiamo non dovere occuparci della terza e quarta

e abbiamo ammesso quegli atti che
troviamo più opportunamente il loro
posto nel diritto cambiario ovvero diritto
marittimo.

III.° Parte speciale

Libro I.° Statuto personale

Sezione Prima

Statuto personale generale -
Titolo I.°

Capitolo I.° - Del Commerciante e della sua capacità giuridica

Definizione del Commerciante

Il Commerciante è per radice Italiano

colui che esercita abitualmente atti di commercio, che professa il commercio. Il nostro Codice nell'art. 1.° definisce il commerciante:

Sono commer.te quelli che esercitano atti di commercio e ne fanno la loro professione

E quindi il codice nostro è peccaminoso nella espressione professione abituale perchè la professione comprende in se l'abitudine e la ripetizione dell'atto. L'esercizio di un atto di commercio una sola volta non costituisce la qualità speciale di commer.te in chi lo esercita, questi non potrà appellarsi che alla statistica degli atti del secondo libro.

(Codesto non poteva, presumevasi commerciante chiunque ascritto, mancando chi pagava la tassa imposta agli esercenti.)

Non occorre propriamente un abitualità

effettiva, talora basta un'attitudine pro-
ne di nata, che apre una banca, un uffi-
cio di cambio valute, sarà commerc.te fino
dal primo giorno in cui ha aperta la sua
agenzia. Delle qualità del commerc.te nel
l'codice Italiano nel germanico esige
no l'iscrizione nel registro dei commerc.ti
mentre l'instituzione principale rapporti
fatti del commerc.to, come si esigono alcuni
istanze, il soggettivo che stabilisce la qua
lità di atto commerc.le (progetto di codice prus
siano di Norimberga) ed il misto che si
chiede anche questa condizione oltre la
qualità dell'atto (codice sassone).
Definito così il commerc.te passiamo ad esa-
minare i diritti e doveri che da questa qua-
lità derivano, e cominciamo dalla ca-
pacità giuridica.

Capacità di esercitare il Com.°

Riguardo alla capacità di esercitare il commercio valse il principio: Ciascuno di regola è capace di esercitare il commercio. Questo principio che appare semplicissimo segna invece un grande progresso, perchè ai passati tempi vigeva il sistema delle corporazioni e ed regolamenti: quelle erano corpi chiusi ove non entravano le persone se non sotto date condizioni, e le innovazioni e i commerci non si permettevano a tutti, ma a pochi e per esercitarlo solo da coloro che appartenevano a questi corpi avendo compiute le formalità in essi prescritte.

Lo spirito sano giungeva fino a togliere la libertà nel conferimento le cariche pubbliche, imponendo i processi della fallimentare. Questo edificio crollò

alla rivoluzione francese del 1793, che
rovesciò il principio, che accordava di regola
la capacità di commerciare, e stabilì la
regolarità solo in via di eccezione, mentre
prima vigeva il principio opposto.

Incapacità speciali

Oltre le frodi e gli speciali periodi nei è
sposto il commercio esigettero restrizioni
speciali indaccordo alle incapacità generali
di specie particolare incapacità nel com-
mercio stesso, a tutelare contro i periodi
e frodi e disordine a questo straordi-
nario attività dell'uomo. Anzi tutto so-
no incapaci di esercitare il commercio coloro
che sono incapaci d'obbligarsi secondo il
diritto civile, che è incapace in tutto o in
parte di obbligarsi per gli interessi ordi-
nari, lo è in tutto o in parte per gli straor-
dinari atti commerciali.

Cui non speciale d'incapacità si presenta
ma nel caso di Commi.° **A** per gli institori
che sono mandatarj dei commi.° colle
maggiori attribuzioni possibili possono
compire tutti gli atti di commi.° pel pro-
prio principale che siano perfino la sua
firma. ~~Ipso jure~~ Sono incapaci
non solo è loro vietato l'esercizio del
commi.° per proprio conto, ma anche il com-
pimento di qualsiasi atto di commi.°; se non
fosse vietato potrebbero cedere alla tenta-
zione di far prevalere il proprio interesse
a quello del principale da cui sottanto de-
vono essere preoccupati e non subordi-
nato al proprio. Era quindi necessario que-
sto decreto per assicurare una fida ge-
stione dei negozj del principale.

B pei fattori. Di questi si riconosco-
no tre gradi da ambedue le legislazioni,
ma con diversa nomenclatura. Il nostro

cedice chiama fallimento semplice
quello in cui non vi sia parte del infortunio, fallimento con bancarotta semplice
quello in cui vi sia colpa, fallimento
con bancarotta fraudolenta quello in cui
vi sia anche dolo. Per giustamente la
legge germanica chiama fallimento
semplice, il caso, doloso, ma indiviso
quale. I fallite con bancarotta fraudo-
lenta sono sempre in mora senza alcuna
restrizione sia ad esercitare il commercio,
sia ad acquistar atti di commercio, i fallite
con bancarotta semplice sono in mora
finchè non sono riabilitati (art. 351.) i
fallite semplici sono in mora finchè
non abbiano ottenuto il concordato o la ria-
bilitazione. Gli art. 621. e 720 escludono il
fallito con bancarotta fraudolenta dal con-
cordato e dalla riabilitazione. La riabili-
tazione permette agli uni e agli altri

di esercitare il commercio; e pei fallite senza
bancarotta basta a riammetterli all'es-
ercizio del commercio il concordato in
cui sta la riabilitazione.

Ora esaminiamo se la incapacità del
fallito fino che trovasi nella condizione
di non poter esercitare il commercio sia pie-
na come quella che si verifica per gli
insolvente. Il fallimento non toglie ad
essi l'esercizio dei singoli atti di commer-
cio della prima classe, ma toglie loro
la capacità di esercitare gli altri atti,
la capacità di assumere la qualità di
commerciante, toglie loro sia di diritto
che di fatto l'esercizio del commercio.
I fallite non possono professare il commer
di fatto, e sono loro concessi quei soli atti
che possono esercitare senza che si sia
una professione ad abitualità di esercitarli
Se dopo lunghe discussioni la giurisp

prudenza pratica decise in questo senso
questione, ed interpretò così la legge;
opportuno che il fallito abbia un mez
zo per rifarsi il credito, riguadagnare,
risarcire i creditori delle perdite che
esso subito; troppo crudeli sarebbero
gli ogni mezzo di rialzarsi. Se però
si vuole vietargli l'esercizio sia di fatto
che di diritto del commercio, che si con
sidera come una professione onorevole,
e più si vuole escluderlo, non può
giustamente negarglisi facoltà di com
ier atti singoli di commercio, quegli
atti che tutti gli altri in ogni passo
no compiere, perchè altrimenti sarebbe
portato a tutti gli altri in ogni
esta dunque inventato essere vietato
l fallito tutti gli atti di commercio
he non sono della prima categoria, ed
er perciò escluso il fallito dal primo

libero del diritto commerc.le in generale, e lo Statuto personale che considera i diritti ed i doveri dipendenti dalla qualità di commerc.te pretendasi applicare a lui sottanto il secondo libro, lo Statuto degli atti.

Ora dobbiamo ragionare quella speciale incapacità della legge commerc.le del fallito di bancarotta fraudolenta essa è certamente giusta come pena della frode, pel fallito di bancarotta semplice essa è giusta per la stessa causa, come pena della colpa, finchè non sia riabilitato. Queste disposizioni tanto più devono approvarsi perchè non sono rigorosissime, e manifestamente giustizia, sottraggono al fallito il solo esercizio del commercio.

Ma le cause sono forse alla legge nostra riguardo al fallito senza bancarotta, perciò non trattazione che d'un mero infortunio

che la trasse al fallimento. Non è bensì ag-
ravare la disgrazia, disonorare chi non fu
che infelice: se poi la legge pretende non
aver avuto pur in l'infelice, veniamo al-
la più assurda idea, di ritenere prescritto
per sempre dalla fortuna chi fu infelice
una volta, e destinato a perenne infeli-
tà ed attrarre ad disgrazia tutti quelli
che trattano con lui. Ne basta, un altra
assurdità sta nella riabilitazione, come
è pertinente ad un rapporto, di un reo, mentre
la fortuna personale, e la legge ammet-
te questa assurdità, e ne ammette pure
l'altra concedendo al fallito il favore
del concordato, negando allo sventurato
di poter ottenere un nuovo dai suoi
creditori l'esercizio del commercio. Così la
legge tratta più duramente colui che più
veramente è trattato dai suoi creditori,
non trova pietà presso di essi, mentre

più saggio, più equo e più pietoso sarebbe
trattare il fallito per sua sventura, tanto
più meritevole quanto maggiore durezza
trovò nell'animo de' suoi creditori. C pe
minorenni emancipati. I minorenni
emancipati sono incapaci già per disposi
zione del Codice civile, e qui nel Codice
mercantile non occorreva ripeterla. Si pa
la solo di minorenni emancipati, per
cui il Codice di Com.° stabilisce un'incapa
cità piena, vietando loro sia l'esercizio
del comm.° sia il compimento di qualsiasi
sia atto mercantile.
La legge italiana ha ammesso questa
condizione intermedia tra il maggio
renne ed il minorenne (quello che non
fanno altri sistemi) per non punire
emancipato al maggiorenne, ma modi
ca per quello la capacità giuridica di qu
sto e la concede all'emancipato per

sarebbe di atti amministrativi soltanto, la legge
stando italiana, dice, nel parlare qui nel radice ciò
mezzo. Se pertanto si riferisce il radice non
C perchè, mai dire che stabilisce una atti
ministrazione incapacità, ciò è più rigorosa la leg
disposizione civile per l'incapacità dei minorenni
riguardo emancipati. Questa anzi appare più
stringente nella legge comm.le perchè questa
per aggiunge una autorizzazione completa
incapacità per tutti gli atti dei minorenni, non
ricordando la legge civile richiede l'autorizzaz.
autorizzazione data di volta in volta che è più
adatta, ma il maggior rigore nel ricordando comm.le pei minorenni emancipati
maggiore sta nel richiedere un autorizzazione
forma speciale, perchè possano esercitare il comm.o e compiere qualunque
atto di commercio, non bastano quei consensi
di senza forma solenne che sono richiesti
per la legge civile, ovvero un autorizzazione

salvo che, non il solo minorenne emanci-
pato per poter compiere gli atti di com.
ha bisogno di esser autorizzato o dal gen.
tore emancipante innanzi al pretore
o da una deliberazione del consiglio di
famiglia o di tutela omologata dal Tri-
bunale (art.o 1.) Ma ciò basta, alla vali-
dità della forma ovvero ancora l'in-
sinuazione del Decreto d'emancipazione
dell'autorizzazione del genitore emanci-
pante o del consiglio di famiglia o di
tutela alla cancelleria del Tribunale
di comm.o del luogo in cui il minorenne
deve esercitare il comm.o, ed infine l'af-
fissione per un'anno nella sala del
Tribunale (art.o 5.) In tal modo cessa,
tal cessazione si fa conoscere al pubbli-
co per evitare le frodi, essa l'incapaci-
tà comm.e dei minorenni emancipati
alcuni sistemi come l'austriaco, rifiuta-

riconoscere questo stato interinale del-
l'emancipato che la legge nostra ha ri-
tenuto sorbare, però anche coloro che appro-
vano il sistema austriaco, non possono
meno di riconoscere che la nostra leg-
ge ha però per se un giusto motivo per
essere stata tratta a questa disposizione,
ma considerò, che la maggior responsabili-
tà che si commette agli atti commerciali, non
maniere di regola, non solo al minorenne
emancipato, ma ne minorenne al mi-
norenne emancipato: tale responsabilità
maggiore non può essere dovuto pro-
fondamente meditata, come l'avrà ad-
otto. Vi ha pericolo che non prendesi
ne le conseguenze di cui è grave la
certa responsabilità che deriva da ob-
bligazioni per cui la solidarietà è sta-
bilita di regola, e per cui si va perfino
l'arresto personale, poichè nel campo

comm.le si rende ragione non solo alle
proprie cose, ma anche alle persone. Di
ciò riguardo che pei minorenni non sono
ne' compresi l'arresto personale, nè
sono soggetti, perchè ne è questa la sola
conseguenza della responsabilità com-
merciale, ne è la più rigida, nè infine
i minorenni emancipati ne sono in-
muni, ma anzi sono spesse volte sog-
getti all'arresto personale quando si tratta
delle obbligazioni comm.li che si rego-
lano al loro comm.o abituale, e quando
da essi si mantiene.

D. per le donne maggiorenni maritate

Delle donne, minorenni emancipate
o no qui non si parla perchè ne parla la
legge civile a cui esse sono soggette co-
me i maschi, avuto anche riguardo alle spe-
ciali disposizioni della legge comm.le ri-
guardo all'emancipazione, in cui non

distinguono maschi o femmine, nè
parla di maggiorenni non maritate,
anche non aggiungono di alcuna mar-
ca speciale, come la facoltà d'esercitare
tali commerci e compiere qualsiasi atto com-
merciale. La legge inoltre si occupa delle
maggiorenni maritate, attribuisce e toglie
loro sia l'esercizio del commercio come la fa-
coltà di compiere qualsiasi atto com-
merciale, stabilisce inoltre per le donne capi-
di maggiorità.

Trovare disposizioni poi nella leg-
ge commerciale per le donne maritate, oltre
quelle già stabilite nella legge civile
(34, 35. 37) fa presumere che il legislatore in-
tendesse la legge commerciale più rigorosa,
e che abbia determinato in ulteriori casi la maggio-
re maggiore rigore non istà nel richiedere
una forma solenne d'autorizzazione
perchè la donna maritata possa esercitare

il consiglio. Per ferma ne non si richiede
il consenso speciale in forma, ed anche
non per l'innanzi, perchè la loro incapacità non è naturale, come quella
derivante dall'età, ma è legale e si fonda
nella necessità di tutelare gli interessi
della famiglia, per cui quando il marito
manca il consenso, ed è certo che
tali interessi siano in parte sotto la
minaccia di sacrificarsi, la legge vuole
che si ricorra al tribunale, perchè pronunzi
ciò che è necessario dal pubblico, e perchè
esso è massimo, e la tutela è impresa ed ha un
diretto interesse in ciò, sia mancato il pa
dre ed il consiglio di famiglia o si sia
ostinatamente opposto alla non
capacità, e si ha ritenuto nella capacità
la legge commise per la donna maritata
si appoggia anche di un consenso comune
sino del marito o del tribunale dell'esecuzione

[illegible] l'ammº in ogni atto, ed appoggia per si
[illegible] d'un consenso tacito di una legge com-
[illegible] merciale pare, innanzi un esempio nel
[illegible] fatto che quando la donna in modo pub-
[illegible] blico e notorio esercita il commercio, si ritenga che sia stata previamente
[illegible] consentita dal marito. Sent.º 11 è pure
[illegible] lecito quell'esercizio del commercio fatto
[illegible] dalla donna, tanto in luogo del marito
[illegible] che venuto a mancare, nel quale caso
[illegible] non vi ha ammº distinto da quello del
[illegible] marito, ma essa non ne è che un commes-
[illegible] sa, impiegato, e non vi ha luogo a pre-
[illegible] tendere. Sent.º 8 Il alinea
[illegible] maggiore rigore della legge commº stati-
[illegible] ma richiedere il consenso del marito, o man-
[illegible] cando questo, del tribunale per un numero
[illegible] maggiore di attività non sia quello stabilito
[illegible] dall'art.º 134 cod.º civ.º, ed intervine alla mo-
[illegible] de l'esercizio di molti altri atti senza

l'autorizzazione, perciò mentre l'art.° 13
tuttavolta la compromessa di vendita
mobili; la legge comm.le glielo interdice, p
ciò un atto di commercio, solo potrà compr
re quest'atto dopo l'autorizzazione
Vi sono anche maggiori riguardi nel caso pe
le della separazione de' coniugi per colpa
del marito, perchè la legge vuole la moglie dell'a
non ha bisogno di nessun consenso per
cuzione delle sentenze di tale separazio
perchè la legge comm.le invece anche per
Tribunale è sostituito al marito, anzi
la moglie anche separata dal marito, con
rifiutare il consenso per compiere atti
comm.li, se ricusa ricorrere al Tribunale
Tribunale potrà autorizzarla senza udire
il marito stesso; la medesima anche dopo
separazione può essa compromettere
separazione del marito. Anche in
altro caso particolare la legge comm.le

[illegible] esiga maggiori riguardi per le donne maritate, perchè nel caso che il marito sia mi-
[illegible] parente od interdetto, od assente o lontano
[illegible] al lavorare per più d'un anno, quando non
[illegible] realmente la pena, la legge vuole essere
[illegible] la moglie dal consenso del tribunale;
[illegible] la legge comune esige la mancanza
[illegible] dell'autorizzazione del tribunale
[illegible] nella maritata.

[illegible] maggiori riguardi che si esige nel tempo
[illegible] per le donne maritate, si giustifi-
[illegible] sotto stesso motivo che si accusa per
[illegible] ma si esimono, cioè sulla maggiore re-
[illegible] insabilità che si mette alla obbliga-
[illegible] mercantili, la quale responsabilità
[illegible] non conviene alla donna maritata in par-
[illegible] lare. Essa potrebbe trarre in impiglio
[illegible] la famiglia, compromettere più
[illegible] interessi, mettersi in speculazioni che de-
[illegible] essere proibite dalla legge. Anche quella

responsabilità sino all'arresto personale, benchè la donna ne rimanga per disposizione del codice civile, ma anzitutto vi hanno molte altre pene più rigide in seguito alle obbligazioni commerciali, ed inoltre anche le donne vi sono soggette per le obbligazioni nascenti dal loro commercio abituale.

Cessazione dell'incapacità

Le incapacità stabilite dal codice civile e fuori secondo le norme fissate da questo codice. Il codice di commercio stabilisce poi norme speciali per casi particolari di incapacità che esso determina nel suo commerciale.

a) per gl'institori

L'incapacità degli institori resulta dal fare del mandato che li rende incapaci d'agire in commercio ovvero in che guisa

mandante rinunzia al proprio diritto
annullare tutte le xxxx operazioni che
mistitore abbia esercitate per conto pro-
prio, poiché ciascuno può liberamente
togliersi dei proprj diritti e rinunziare
proprj interessi. Inoltre un eccezione
eziandio è stabilita per la incapacità del
mistitore, poiché la legge comm.le che ne
da al mandante il diritto di farsi
dichiarare invalidi gli atti comm.li dell'instito
re, se non sono buoni e vantaggiosi, gli
darà anche la facoltà di farli buoni,
siano vantaggiosi. L'incapacità del
mistitore ne è minorata, alcuni atti pos-
sono essere validi se il mandante vuol far-
li buoni, se gli tornano ad interesse. Que-
sto è un nuovo provvedimento per attenere
che l'institore senza accento, risponde
unicamente.

dei fallitti.

conforme quanto si è già detto l'incapacità del fallito con bancarotta fraudolenta non cessa mai, quella del fallito con bancarotta semplice cessa solo quando sia riabilitato, e quella del fallito per mero infortunio cessa quando sia riabilitato o quando abbia ottenuto il concordato.

Q.I. per minorenni e emancipati

L'incapacità cessa dall'autorizzazione del tribunale nelle forme e alle prescrizioni fatte dal codice commerciale.

Q.I. per le donne maritate

L'incapacità della donna maritata a mercato di esercitare il commercio cessa, volendo anche il consenso del marito, espresso o tacito.

Effetti della cessazione dell'incapacità

La cessazione dell'incapacità produce

per l'instituire pieno effetto e la abilità
a esercitare il commercio senza restrizione, e
qualunque azione pel fallito. Relativa
mente trovasi una restrizione, cioè
questa quasi tutta sta la parità di una
pere qualsiasi atto commerciale che
riguardi al commercio, ma la legge che
autorizza a differire di lui anche dopo
manifestazione e l'autorizzazione, che
ad esercitare il commercio gli vieta di a
nare beni immobili. La donna sua
piena capacità, può alienare anche
i immobili, ma la sua capacità non
piena che per ciò commercio, mentre
base al codice civile alcune restrizioni
che nel campo commerciale molto importan
a menzionarsi essendo queste la salvaguar
che serve spesso a tutelare le sostan
in pericolo del marito. Non è più che
legge commerciale stabilisce in ordine alla

della moglie, restrizioni speciali, ma
insieme quelle del carico inter. Queste sono
no relative alla dote e ai beni posti
in comunione.

Disposizioni del Codice Civ. in ordine alla donna maritata

Della dote. La dote è ciò che la moglie
porta ad altri, dà per lei per alleviare le
spese di famiglia.
Dobbiamo distinguere due casi:
Il primo è quando la dote è costituita
o da cose consumabili e fungibili (denaro)
o da altre cose mobili portate con stima
o da beni immobili portati con stima pa
la espressamente venditionis causa. Il
secondo è quando la dote è costituita con
altre cose.
Nel primo caso la dote diviene proprietà
del marito, e lo rimane, però il relativo

ti ec
mancan
che ab
fatto.
ne ec
dotta
impre
ai ma
le ave
nulla si
mogli
uistano
nome
mogli
a capac
nulla è
più no
o dello
altre be
mente.

bito o verso la moglie vivente, ancora,
francamente, se il matrimonio sia
lie interviene, o verso la moglie superstite,
se il marito premuore, o verso
l'asse ereditario di lei, se ella premorisse.
Notisi che il debito dotale deve pagarsi
sempre in denaro. Il debito non può pa-
rarsi durante l'unione conjugale, ma
lo che questa per morte o annulla-
mento si disciogliesse, a quel punto la
moglie o la sua massa ereditaria a-
quistano il credito dotale, che, supposto
come di ragione dotale.
La moglie (e questa la restrizione alla
sua capacità) non può rinunziare,
finchè dura l'unione, il credito dotale;
non può nemmeno disporne a titolo oneroso
o dello svaghimento di detta unione.
Altre bene che l'art. 134. non lo dica espres-
samente, anche per disporre della sua

ragione dotale o determinare bisogna il
consenso del marito. Se però attenne il
consenso ad esercitare il commercio o darsi
dichiarata di disporre della sua ragione do-
tale, senza consenso speciale.

In caso di separazione coniugale, tolta
la il debito deve essere supplito dal marito
e allora la moglie acquista l'amministra-
zione della dote che viene tolta al mari-
to, ma non può disporne se non alla
sua morte, perchè essa dote deve essere in
stato conservarsi a sostenere la famiglia
e i figli e i casi per caso di fallimento
del marito, che allora la moglie come
sua il suo creditore di fronte alla massa
concorsuale dei creditori e riassume la
amministrazione senza disporne se non per caso
di morte.

Anche per disporne ha bisogno dell'auto-
rizzazione maritale, nel caso senza se nulla fa

stanziata all'esercizio del commercio.

Nel secondo caso quando non si realizzi una delle tre ipotesi, la dote resta proprietà della moglie, se si restituisce in caso il marito non può disporne, ma amministrarne gaie i frutti senza rendiconto, col solo obbligo morale di contribuire alle spese della famiglia. Il figlio ha così il vantaggio, che in seguito a questo obbligo i creditori suoi non possono colpire non solo la dote (come non possono la ragione dotale) ma ottengono i frutti, poichè essi devono tutti alle spese di famiglia, e quindi non potranno colpire che gli stessi suoi beni personali.

Nemmeno in questo caso può la moglie porre della dote durante l'unione coniugale, perchè arrecherebbe danno alla famiglia ed al marito, non si sot-

trarrebbe l'amministrazione del godimento dei frutti; se però il patto nuziale avesse considerato il caso che la stessa moglie disponesse della dote, e glie la avesse consegnata, essa, mancante l'unione coniugale può ritenere in potere tutto il dotale. Se poi si trattasse di bisogni urgenti e pressanti anche se il patto nuziale non avesse considerato tale disposizione, anche in questo caso perchè fatta valutamente ritenuta e per un caso urgentissimo sarebbe in fatti in fondo mantenere il vincolo per bisogni affatto eccezionali, giungendo fino alla indignità di morrebbero d'inedia avendo un valore sovente intangibile, se l'uno o l'altro non muojano. Anche della dote di una proprietà potrà sostituire disporre moglie per caso di risgliamento del capitale mariano congiuntamente, ma avrà bisogno del

consenso del marito, almeno che sia ab-
bilitata all'esercizio del commercio.
In caso di separazione o fallimento la
moglie riprenderà il suo credito per la
parte dal marito, o dalla massa del fal-
limento, non potrà che amministrar-
la e goderla, non può disporne senza
il caso di morte, ciò anche allora solo
col consenso del marito o almeno che ab-
bia ricevuto l'autorizzazione a com-
merciare.

Della comunione di beni

Quanto ai beni posseduti ai coniugi
i coniugi, la legge francese stabilisce
l'esistenza dei patti la comunione, la
nostra legge non li stabilisce di regola
ordina che non possa aver per oggetto
capitale i beni presenti ma solo il
dimento di essi, e tutti gli utili, ed usi

quelli provenienti a titolo lucrativo,
per donazione o successione. I coniugi
hanno il congedamento dell'eredità
la comproprietà degli utili, il diritto di
dividerli e dopo la separazione, nella
ciascuno proprietario della propria parte
te, ma per la moglie forma un bene
paraferenale e riservato, di cui
ha libera disposizione senza limite
alcuno, perchè non lede affatto gli
eredi famigliari. Il marito amministra,
nistra la comunione e la gode finchè
è indivisa, e gli utili che ne pervengono
o si dividono o si capitalizzano aumen
tando la comunione, quindi non pro
dirsi che goda la comunione per li
utili indivisi restano di comproprietà
e pertanto gli utili ~~stanno~~ di ~~comproprietà~~ nuovi utili
li utili sono pervenuti alle obb.

tivo, azioni vicendevoli contratte dai con-
iugi di confronto ai terzi, perchè tut-
i beni è comune tra coniugi, ovvero detti
ritto di: per cui le obbligazioni assunte
nesta dalla moglie vincolano anche tal parte
sia pe il marito fin che non sia avvenuta
ldeb reparazione. Essa può disporne per
dun riaglimento ad annullamento di
imit unione della sua parte della comu-
glio ione, ma ha duopo del consenso ma-
mmo itale, a meno che non abbia ottenuto
finu autorizzazione all'esercizio del com-
vengo ercio. La comunione dei beni nella
mun parazione o riaglimento del matri-
d pu monio, si riaglie, ed i beni particolari
ccu munione vi divengono paraferna li.

Prova dell'autorizzazione
(articolo 10).

L'autorizzazione a commerciare può

essere revocata, se la revoca è fatta qua
do il commercio non sia stato già iniziato si
ziato, e fatta da quello stesso che ha dato
lo l'autorizzazione, dal genitore emanc
ipante, se ancora in vita o dal consig
di famiglia o di tutela per minorenni
o da quello stesso che ha dato il consenso
all'esercizio del commercio alla donna mar
ritata, sia dal marito sia dal tribunale
nella mancanza di lui. Se il commercio
fu già iniziato viene la legge si dis
ta a parte, chiede la causa innanzi al
tribunale civile, chiamata ed udita
parte di cui si tratta di stabilire di
no l'incapacità, il minore, o la donna
maritata. Il tribunale o rifiuterà
omologare, od omologherà la revoca
e se il consenso fu dato da lui stesso,
si prorogherà la revoca in seguito per
ad rimostranze, fatte da altri, contro

Co

Il

l'esercizio del commercio della donna maritata, si udrà egualmente la parte e la revoca sarà valida solo se omologata dal Tribunale civile.

I terzi per la revoca non restano affatto pregiudicati, conservano ogni diritto acquisito sia per gli affari già compiuti, che per quelli soltanto iniziati; essi dal Tribunale la revoca dell'autorizzazione data ad esercitare il commercio non soffrono alcun pregiudizio.

Confronto della nostra legge coll'Austriaca

Dalla legge germanica non è possibile fare il confronto perchè non vi ha una legge sul fallimento comune a tutta la Germania. Il confronto è solo possibile colla legge Austriaca in cui troviamo alcune disposizioni pegli institori che

nella nostra, non vi ha nessuna disposizione pel minorenne, perchè non si ammette questo stato intermedio tra il pupillo e il maggiorenne. Il fallito non è incapace di trattare cambiali, di mediatore e di capitano marittimo; la donna è assolutamente libera senza alcuna restrizione e non ha bisogno di nessun consenso per affari civili, solo ha bisogno del consenso del marito di esercitare il commercio.

Proibizione di esercitare il Commercio

Di fronte alle incapacità stabilite dalla legge abbiamo anche delle proibizioni. Vediamo anzitutto la differenza tra proibizione ed incapacità.

L'atto mercantile effettuato in contravvenzione ad una incapacità stabilita dalla legge è

Varie sp
le proibiz

commerciale, è, o invalido come atto
mercantile e passa sotto le sanzioni della
legge civile, se tale incapacità è
stabilita dalla legge comm.; od è annul-
labile dietro domanda del minore,
o di chi lo rappresenta, o la tutela
altre persone, quando l'incapacità
stabilita dalla legge civile, e riguardo
persona nel cui interesse essa è sta-
bilita.

Invece un atto mercantile effettuato in
ita ad una proibizione resta valido,
ma chi lo compie va soggetto a pene di ri-
sinari, multe, o risarcimenti, al me-
tione pers. è proibito ogni atto mer-
antile, se lo compie, l'atto resta valido
ma l'autore ne può esser punito colla
stituzione.

Varie specie di proibizioni

Le proibizioni sono di quattro specie

secondo l'oggetto che riguardano.

1.° Le proibizioni possono riguardare le cose. Esse possono essere assolute cioè riferirsi a tutte le persone e vietare a tutte il commercio di tali cose o relative cioè riferirsi solo a quelle persone che non abbiano ricevuto permesso una speciale autorizzazione. Così è vietato a tutti il commercio delle bevande quali, e delle immagini disoneste: a taluni soltanto quello delle armi insidiose e dei veleni cioè a chi non ha ricevuto particolare autorizzazione. Trattandosi di proibizioni gli atti dei contravventori restereranno nulli, ma essi saranno puniti.

2.° Le proibizioni possono riguardare certe istituti commerciali. Alcuni istituti di commercio non possono funz

e non date certe condizioni, dell'auto-
rizzazione governativa per es. hanno
bisogno le società anonime e quelle
in accomandita. A queste istituti è
proibito il comm.° prima d'aver supplito
a tali condizioni. Siffatte proibizioni
si sono del tutto relative.
Si hanno alcune professioni, le quali si
possono esercitare prima d'aver soddi-
sfatto a condizioni speciali, come quel-
le di agitatore, di mediatore
pubblico ecc. Queste sono vietate a tutti
tranne che non si trovano in tali condi-
zioni, contravvenendo saranno puniti.
Le proibizioni possono riguardare
tutti uffizj in generale, ovvero alcu-
ni uffizj, ed per consuetudine che
per leggi incompatibili all'esercizio
del commercio per es. il prefetto non
può esercitare il comm.° esercitandolo

può atto valido, ma può essere destituito. Il codice austriaco vietava l'esercizio del commercio ai consoli, ma contro questo divieto sarebbe più equa la consuetudine di affidare quest'ufficio a commercianti? L'ufficio dell'ambasciatore è incompatibile coll'esercizio del commercio pel decoro dello Stato, e perchè appresso ritrarrebbero di quanto diplomaticamente vengono a conoscere per valersene furpresente.

Titolo I.

Diritti e doveri che dipendono dalla qualità personale di Comm.

Capitolo II.

Sistema di pubblicità per i contratti e fatti dei commercianti

---

Il secondo capitolo del primo titolo de

del primo libro dello Statuto personale
l'esenzione dalla dei diritti dipendenti dalla qua-
lità personale di commerciante che riguar-
dano più argomenti tra cui il primo
il sistema di pubblicità per certi rap-
porti e fatti dei commercianti.

Utilità e giustificazione del sistema di pubblicità

La legge che stabilisce per certi rapporti e fatti dei commercianti questa sistema di pubblicità mente che alcuni fra essi più importanti fra i fatti che si riferiscono a ciascun commerciante siano di pubblica ragione, essa mente che tali li conoscano, poiché il commerciante deve vivere una vita, per dir così, pubblica per alcuni tra i suoi affari più interessanti. Questo sistema toglie le incertezze che potrebbero nascere intorno

alle condizioni del commercio proviene dal-
lo favorire il credito che rimanda al
mato, e non mai all'ignorato, e tanto più
si favorisce, quanto più rende palese
la condizione di coloro che domanda
il credito stesso.

Esso è tanto più utile oggi essendo ces-
sate le corporazioni, i regolamenti, e
tutti gli altri sistemi che esercitava-
no pure una ispezione sull'industria
e sul commercio. essendo queste versioni dal
tutto, almeno in parte le ispezioni e
gl'interessi governativi, che se pure
dannose in un senso, erano utili in un
altro perchè esercitavano una vigilanza
sulla classe commerciale ed industriale.
Codesti sistemi convenienti sostituiti
con altri che giovino allo scopo, e sia
trovo più opportuno surrogare alla vi-
gilanza delle corporazioni, ed a quella

governo, la vigilanza del pubblico stesso, che riescirà assai meno dannoso. Tale vigilanza però non può dal pubblico stesso esercitarsi senza mettergli sotto occhio i rapporti e fatti principali di ciascun commerciante.

Sistema seguito dal nostro Codice

Il nostro codice applica il sistema di pubblicità collo stabilire un registro di commercio che deve essere tenuto dal Tribunale di comm.° Ogni Tribunale avrà presso di se un registro che deve servire a stabilire i diritti ed i doveri dipendenti da quei fatti e rapporti di comm.° Questo registro può da tutti liberamente consultarsi senza obbligo nelle ore d'uffizio. Questo registro tenuto per iscopi giuridici non deve ad

non deve confondersi nel registro tenuto dalle autorità finanziarie per le imposte, nè con quello tenuto dalle camere di comm.° per conoscere gli elettori, per seguire il movimento degli affari, per iscopi statistici e commerciali.

Degli atti che devono iscriversi nel registro di Comm.°

Il nostro codice ordina che in questo registro abbiano ad iscriversi li seguenti atti:

1.° l'atto dell'autorizzazione che si dà al minorenne emancipato d'esercitare il commercio.

2. La rinnovazione sia dell'autorizzazione di un minorenne, sia del consenso dato alla donna maritata di esercitar il commercio.

i patti nuziali che interessano al pubblico, per le condizioni riguardanti i beni dotali e la comunione coniugale.

La domanda di separazione coniugale che in modo diverso influisce sulla disposizione della dote.

La sentenza con cui il Tribunale accoglie la domanda di separazione o non vi fa luogo.

Gli atti costitutivi delle società commerciali.

Gli atti delle modificazioni degli Statuti che regolano le società commerciali.

Gli atti di scioglimento delle società commerciali.

Alcuni atti più particolarmente considerati dal diritto marittimo e dalla procedura di fallimento, di cui la trat-

tazione non spetta al diritto comm.
generale.

Formalità concernenti
alla registrazione

Il codice Italiano in terzo luogo ordina e provvede che gli atti che vanno iscritti nel registro di commercio siano affissi anche nella sala del Tribunale di commercio e per esteso o per estratto secondo che si opera l'inscrizione nel registro; correndo la stessa sorte nell'inscrizione e nell'affissione.

Di regola tutti gli atti vanno iscritti nel registro ed affissi nella sala del Tribunale per esteso. Solo in via eccezionale si è stabilito che i patti nuziali, gli atti costitutivi delle società commerciali in accomandita semplice ed in nome collettivo si inseriscono e si affiggono

per estratto.

Gli atti affissi devono di regola restare affissi per un anno nella sala, e nell'albo del tribunale, si facciano eccezione solo per gli atti delle società pei quali basta che rimangano affissi per tre mesi. Infine il nostro codice ordina che le società commerciali siano anche pubblicate nel giornale degli annunzi giudiziari del luogo ove la società stabilisce la sua sede principale. La pubblicazione si farà per estratto per atteso allo stesso modo che nel tribunale di commercio le inserzioni ed affissioni si fanno in via integrale o per estratto. La pubblicazione e disposizione del nostro codice segue nei giornali per una delle terze parti, senza che lo ordini il tribunale di commercio che non pronuncia che la registrazione, se essa gli sia richiesta

dalle parti.

Critica del sistema Italiano

Il nostro sistema sta, nel principio sopra cui è fondata, al di sopra di ogni critica, ma quello fu male applicato. In primo luogo troppo pochi sono gli atti di cui è ordinata la pubblicazione se il loro numero è sufficiente per la società omni, non lo è certo per il commerciante individuo, di cui non sono destinati alla pubblicità che pochissimi atti, che non riguardano che una piccola classe di commercianti, il minore ne fa di una manifatture, il vignaiolo. Ma tali atti sarebbero di grande utilità per accrescere nella vita del commerciante.

Inoltre non tutti questi atti vanno

egistrati per esteso, mentre l'interesse
della pubblicità vorrebbero che fossero in-
scritti tutti integralmente, non solo in
estratto.

Ma basta, che non tutti questi atti vanno
pubblicati nei giornali, pochissimi
si sono destinati, e solo gli atti relati-
vi alle società. Questo sistema di pub-
blicazione molto ristretto, non è certo
ottimo, e sarebbe preferibile che tutti
gli atti registrati si dovessero pubbli-
care mediante la stampa.

Tale pubblicazione non regge oggetta-
mente a cura delle parti, e più sag-
gio partito sarebbe che i tribunali stes-
si provvedessero ad essa a spese delle par-
ti, perchè essi non mancherebbero mai
al loro dovere per non incorrere in gra-
vi sanzioni e responsabilità, invece col
altro sistema non si è sicuri che tutti

gli atti siano inutili, poiché non sono
pure le parti obbedienti alla legge.

Sanzioni stabilite dalla legge Italiana

Le sanzioni che la nostra legge pone per
garantire l'osservazione della sua volontà
quanto al registro di comm.° sono: una normale, l'altra eccezionale.

La sanzione normale stabilita per tutti i casi sta in ciò che il rapporto che doveva formarsi mediante la registrazione, affissione e pubblicazione non si forma, il rapporto che doveva sciogliersi non si scioglie, senza queste formalità.

Però a questa norma si fa un'eccezione per quanto riguarda gli atti costitutivi della società comm.ali. Per questi

la mancanza della loro registrazione
non porta l'effetto normale che la so-
cietà non abbia a ritenersi costituita
e si ritiene tale finchè uno dei so-
ci non faccia intimare mediante at-
to d'usciere il suo ritiro, giustifican-
dolo coll'allegare che ancora l'atto co-
stitutivo della società non fu iscritto.
Pertanto per ciò che la società non
resta la mancanza della registrazione
dell'atto costitutivo, ma ovvero che si
trovi ingiusto il ritiro d'un socio notifi-
cato mediante atto d'usciere alla socie-
tà stessa. Allora si attua la regola
questa disposizione eccezionale non può
essere per nulla giustificata, ed è illo-
gico far dipendere dal capriccio d'un
socio, più obbediente che la società alle
leggi, la vita dello istituto stesso.
Ovvero i terzi, sia o no registrata la

costituzione della Società non devono
soffrirne danno, e perciò se la Società tra-
sfa il nome, quando non abbia attempe-
rato alla legge, si espone al pericolo di
non acquistare diritti e contrarre ob-
blighi quando ai terzi metta conto di
tenerli fermi. Questa disposizione e
sanzione è giusta ed efficace e compen-
sa l'illegittimità della precedente.
Havvi poi una sanzione eccezionale re-
guardo ai patti nuziali, questi dovendo
essere assunti in forma notarile devo-
no essere registrati per cura dello stesso
Notajo che li assume, a lui si comma-
nano sanzioni di multe, sospensioni
e perfino destituzione se non si rimet-
ta al registrazione.

Confronto col Cod.° Germanico

Il Codice Germanico presenta dei vantaggi

nel nostro, perchè ordina,

1° La registrazione di un numero maggiore di atti tra quelli comprendenti il mutuo e la revoca della procura mercantile, o mandato institorio, e tutte le ditte commerciali non ostante le ragioni sociali a cui si limita il nostro codice civ.

2° La registrazione per estesa di tutti gli atti commerciali senza eccezione, e non mai per estratto.

3° La pubblicazione di tutti nel giornale degli annunzii giudiziarii, ma per una ordinanza del Tribunale stesso, cosicchè le pubblicazioni non mancano mai.

4° L'applicazione da parte del Tribunale di gravi multe ex officio per costringere le parti alla registrazione dei loro atti, multe che possono infliggersi ogni volta che il Tribunale venga

a cognizione della mancanza d'una re-
gistrazione in qualsiasi momento ed in
qualsiasi tempo.

Quanto al codice germanico sono pure da
osservare due dubbi particolarità relati-
vamente alle sanzioni ed alle multe.

Riguardo alle sanzioni il codice germa-
nico conserva la stessa sanzione nor-
male, ma risolve due dubbi che ricom-
gono in sospeso secondo il nostro codice.

Esso dispone anzitutto per caso di mancato
mento d'un rapporto giuridico che sia pen-
sito anche non pubblicato della raggiunta fa-
di confronto a quello rispetto al quale si
si riserva a provare che una data circo-
scritto. Infatti la registrazione ha lo scopo
scopo di far conoscere l'atto, ma se è già
conosciuto, non è logico stare ligi alla
formalità pedantesca, solo a carico di
colui, che interessa provare la conoscenza

ra
lo scioglimento da parte dell'altro per
edin
ottenere la nullità dell'atto impugna-
to, stava l'obbligo di darla prova del
ure
fatto che l'altro ignorava già il scio-
lat
gimento che esistendo la registrazione
nulla
data dal registro istesso. Indecendo
lo
ago il Codice Germanico vuole che lo
dovere
scioglimento sebbene pubblicato non
e nul
abbia sortenesse a non deggia di confon-
Codice
d'colui che risiede a dimostrare
sciogl
non averlo saputo e dimandarlo po-
tesse
to sapere la prova, essendo già avve-
nuta
la registrazione, deve essere data
nulla
colui che pretende di non averla ro-
dicon
cevuta ne potuto conoscerla.
Stabilito
anto alle multe il Cod.e Germanico
vuole
stabilisce abbondanti pene pecuniarie
gi
in grossa misura per valere le par-
rio
che trasgredissero, ed affida al Tribu-
nale
l'incarico anzi il dovere di inflig-

gola e minuziosa esattezza. Questo
sistema è censurato da alcuni come
troppo fiscale preferendosi ad esso, come
quello che tormenta troppo il comm.te
il nostro che rispetta di più la libertà
individuale, ed ordina solo che il tra-
sgressore subisca la pena della colpa.
Dove il metodo germanico è preferibile
al nostro, se si cuale un esatto rego-
stro dei commerc.ti è quello il solo mezzo di per
poi attenerlo, garantendone l'esecuzione
ne con mezzi rigorosi. Ed Italia ad
si dice al Ceto comm.le " se volete il lib
fatevelo " non si ha che un registro attazio
che non merita neppure questo nome
me, che è limitato per legge alle
te sociali, e non le contiene per l'
uria degli Italiani nemmeno tutte
Invece in Austria il sistema pur
satorio giova perchè si ha un vero

gistro della ricchezza mobiliare che
la degnamente a lato dei libri tavola
rio, conti.

Capitolo III.
Della Ditta Mercantile

Che sia, e quali si abbiano norme

Secondo argomento dei diritti e do-
veri dipendente dalla qualità perso-
nale di comm.te è quello della Ditta
o di Commercio. La Ditta mercantile
è il nome che il negoziante usa nella
gestione delle sue affari, non è necessa-
riamente lo stesso nome ch'egli usa
negli altri affari, il negoziante potrà
averne uno di speciale, potrebbe anche
non avere un nome per gli affari commer-
ciali in un dato modo.

Prima regola per un nome la Ditta

mercantile, è che le indicazioni siano
vere e corrispondenti alla realtà del
fatto, non si può comporre una ditta mer-
cantile con nomi arbitrarj lontani
dal vero, come si potrebbe formar nel-
l'insegna, perlo meno vi dev'essere il
cognome del comm.te Il commerciante
potrà aggiungere il nome di un
altro parente, di uno o altro antice-
sore, che avesse esercitato lo stesso com-
mercio nello stesso luogo, del luogo in
ivi esercita il comm.o perchè le indi-
cazioni siano vere. Si può usare qual-
unque lingua nella composizione
della Ditta comm.le ed un italiano po-
trebbe istituire un insegna in lingua
straniera. Soltanto in Austria è sta-
tamente proibito dalla legge di usa-
re una Ditta composta di carattere
ebraici?

Confronto del sistema Italiano col Germanico

Le regole stesse troviamo presso a poco nei due codici, Italiano e Germanico, ma abbiamo due grandi differenze. La prima consiste nel fatto che il nostro codice non dà una regola che le ditte mercantili delle società, cioè le ragioni sociali come si usa chiamano dal nostro codice, invece il codice germanico dà norme intorno le ditte mercantili dei singoli individui e delle società. Nel nostro codice la pratica ha posto innanzi le norme suddicate, in Germania la legge le ha sancite.

La seconda consiste in ciò che il codice Italiano non permette la trasmissione della ditta, ed il Germanico la ammette; per cui il codice germanico

permettere l'esercizio del principio che
la ditta marcantile della casa riporta
d'indicazioni conformi al vero, perocchè
che l'ha acquistata è la conserva, può
insospadare indicazioni affatto diverse
da quelle dal suo vero nome e cognome.
Dunque il permettere tale trasmissione
della ditta è opportunissimo perchè si
continua a godere in tal modo il credi-
to che era già stato guadagnato da un
commerciante a cui si succede o perchè esso
dal commercio e si ritirò dagli affari, e
perchè passò ad altra vita, in tal mo-
do al credito se ne conserva anche la
stessa, che secondo il nostro codice va
spatta, posciachè talvolta il nome
dire un ammasso d'affari, una gran
de clientela, un gran numero di avv
tori. Egli è vero che ci si può sopplire
coll'indicare il nome del predecessore

io dunque trovò sempre un grand pericolo, per
gnoto i inconvenienti le abitudini sono sensibili
ero ch' simi, e sono viziate dal mutamento.
Qui Dal Codice germanico perciò si vedrà
discor si conviene, coll' Italiano invece può
mer conservarsi (e può contribuirvi a questo
ione l' indicare il nome dell' antecessore)
chè ma può anche prendersi con danno del
l' successore.

Capitolo IV

Dei libri di Commercio

Stabilì il codice Italiano che il Germanico
vad dicano al negoziante di tenere dei li
ned di comm.° e conviene esaminare an
gra tutto la ragione di tal disposizione.

Utilità dei libri di Comm.°

I libri di comm.° devono tenersi nell' in

teresse sia del commº sia della giustizia, sia del negoziante stesso a cui si fa questa prescrizione.

A/ nell'interesse del commº perchè il commº ha molte relazioni co' corrispondenti, e se egli si fida semplicemente alla propria memoria, o peggio ancora è disordinato nel tener nota dei proprj affari, non fa danno solamente a se, ma a tutti i corrispondenti, e se questo avviene in tutte le case di commº il danno si propaga a tutto il commº in generale, che viene a soffrirne.

B/ nell'interesse della giustizia, perchè in caso di fallimento che avvenisse, importa stabilire la causa di esso, determinare se fu atto di fallimento semplice colposo, o doloso, perchè gli effetti sono diversi. Ma poichè a regolare questi diversi effetti secondo la causa del fall

mento, bisogna che questa sia accertata,
nessun altra maniera sarebbe prefe-
ribile a quella dei libri di commercio, ed
osterebbero i soli bilanci del commer-
ciante.

nell'interesse dello stesso negoziante,
perchè la legge usa con lui un gran
favore, facendo dei libri di commercio
una prova privilegiata pei suoi diritti.

Norme relative ai libri che devono tenersi

Ed è di tutta giustizia che se si usa un
grande favore al negoziante, gli si
impongono certe condizioni, e gli si intima
osservarle e di tenere per es. certi libri
acciocchè abbia in essi una prova efficace.

Due codici vanno innanzi nella prescri-
zione ed ordinano anche quali libri

debbano essere tenuti dal commer.te in luogo di ordinare soltanto che da lui siano tenuti libri di commercio; ambedue i codici specificano i libri che deve tenere. Però essi seguono un sistema affatto diverso.

Il codice italiano nomina i libri che devono essere tenuti da ogni negoziante, e questi sono il giornale, il libro inventario, ed il copialettere e telegrammi. Inoltre ordina che le lettere ed i telegrammi che riceve siano da lui conservati in fascicoli (suoli da altro infilzarli).

Invece il codice germanico si riferisce agli usi ed alle consuetudini del luogo, per suoi, li accetta, ed ammette disposizioni varie secondo le diverse piazze.

Il metodo del cod.e germanico è migliore, le consuetudini sono di solito più rigorose

che da noi, e prescrivono di tenere un numero
maggiore di libri di commercio.

Norme sulla tenuta dei libri

I due codici procedono ancora nelle pre-
scrizioni, e si fissano delle norme sui
libri quali devono essere tenuti i libri
commerciali anzidetti, e si stabiliscono le
norme tenuti senza spazi intermedii, in
abrasioni, od in nettature tali da non
rendere illegibili le parole cancellate, e
che i libri siano numerati foglio per
foglio. Il codice Italiano sia prescri-
ve in modo più minuto del germanico
perchè stabilisce non solo che i libri
siano numerati foglio per foglio, ma
che siano firmati o da un giudice
del tribunale di commercio o dal pretore,
in ogni anno individuati sotto titolo o
registrato sotto l'ultima scrittura.

Ambedue i codici esigono che le iscrizioni
nei libri siano fatte per ordine di
data e di seguito, ma solo il nostro co-
dice vieta espressamente i trasporti
in margine.

Queste disposizioni furono censurate
come troppo minute e pedantesche istru-
zioni che potevano essere risparmiate
mai, se si considerò che la legge si pre-
tende chiamata a fornire prova ai diritti
nell'interesse sia del commercio che della giu-
stizia, sarà poi all'interesse della giusti-
zia, sarà poi all'interesse della giusti-
zia ragionevole che la legge esigano
che i libri tenuti in maniera da servir
di manifestamente alla verità, sen-
che si possa tacere, senza che il negozian-
te possa ingannare la legge, se poi la le-
gge stessa ha in mira l'interesse del com-
mercio, tali norme sono del tutto op-
portune, poiché non si danno gli favori

che può si comedano, se non sotto date condizioni.

Custodia decennale dei libri

Il nostro codice stabilisce una prescrizione che vuole che il comm.te custodisca i suoi libri per 10 anni, e questo periodo di tempo comincia dalla chiusura del libro, dalla data dell'ultima scrittura. Anche le lettere ed i telegrammi devono custodirsi per 10 anni dalla data rispettiva di ciascun documento.

Questa prescrizione però deve considerarsi di critica perchè questo periodo di 10 anni non si presenta in nessun modo opportuno nè in riguardo dell'interesse del comm.te nè in riguardo della giustizia. Se la prescrizione si fa nell'interesse del comm.te, è ozioso affatto perchè la legge non è chiamata a tutelare l'interesse

del comm.° stesso fino a questo punto, nè a provvedere agli interessi individuali, l'intervento ne è illegittimo perchè se il leg.° non vuole conservare il benefizio dei libri, deve usarne egli la conseguenza, anzi è una tirannia questo intervento contro la volontà nell'interesse poi del comm.° della giustizia questo termine di 10 anni è troppo lungo, e la causa pers. d'un fallimento può rimanere ancora più in là di 10 anni, per vederne la causa bisogna poter risalire a scritture anteriori. Non si è fatto adunque abbastanza da questo lato, mentre alli studii hanno ordinato questa conservazione dei libri per un tempo maggiore, arrivando taluni fino a prescrivere che debbano essere conservati per 30 anni.

Sanzioni che assicurano la regolare tenuta dei libri di Com.°

Ben facilmente si trasgrediranno le disposizioni del codice, se non vi fossero le comminatorie, delle sanzioni che le rendessero compagnasse queste prescrizioni, ma le sanzioni sono secondo i varj codici di diversa genere. Nel Codice Sp.° nulla vi sono prescrizioni molte per l'amm.° che ritardare, o tenere irregolarmente i libri di commercio. Nel codice Portoghese vediamo condizionata alla regolare tenuta dei libri di comm.° la qualità personale di comm.°. Le sanzioni dei nostri due codici sono le stesse, e si riferiscono a ciò che indica di fallimento, o semplice fatto della mancanza o non regolare tenuta dei libri stessi, perciò la conseguenza che il fallimento sia imputato

caso, o con bancarotta semplice secondo la nomenclatura del codice italiano. Questa sanzione è utile pel solo interesse della giustizia, è insufficiente per quello del commercio, perciò si doveva far di più, ad ottenere una prova apposita, per l'interesse del comm.° Il codice positivo non deve affatto ingerirsene, e non può imporgli la tenuta dei libri che a suo favore.

Forza probatoria dei libri di Commercio

Ai quali riguardi sulla tenuta dei libri in generale, altri se ne aggiunsero non meno importanti, quei vantaggi di siffatta regolare tenuta per fornire una prova privilegiata. Quindi a favore del comm.° trovansi stabilita una grande eccezione al principio comune di diritto processuale, secondo

il quale documento fa prova contro chi lo
scrive, e non mai a suo favore. L'uso
giuridico, Mortaqfacit contra scribentem
non prosciribente trova la sua ragione nel
fatto che agli scritti autografi si suole
dar poca fiducia, perchè potrebbero
esser falsi.

Nel diritto comm.le troviamo invece un
principio direttamente opposto.
Libri di commercio fanno prova a favore
di chi li tiene, e si deve perciò regolarmente
tenerli. Il negoziante che tiene secondo
le norme giuridiche i propri libri si
procura una prova a suo favore.

Questo favore però è reso poco meno che
illusorio, condizionato all'osservazione
di molte prescrizioni circa la tenuta dei
libri ed il loro uso.

Anzitutto il negoziante deve osservare le
prescrizioni del nostro codice sulla

tenuta dei libri di commercio.

Non essendo luogo i libri di commercio non
fanno certo prova per tutti gli affari e con-
tro tutte le persone in generale, ma solo
per gli affari commerciali e fra commercianti.
In questo argomento non può farsi un
confronto col codice germanico che fissò
disposizioni ai singoli stati, nè tampoco au-
striaco che ha una incertezza diversità in
ordine alle persone fra cui fanno prova
detti libri, e stabilisce che i libri di com-
mercio servano di prova in favore dello
stesso commerciante quando siano regolarmente
tenuti, solo per affari commerciali, ma anche
tra persone non commercianti, per cui l'ultima
costituzione è minore. Però mentre il Co-
dice Germanico ammette questa prima
disposizione senza temperamento dei libri di com-
mercio, l'austriaco limita ad un anno e
mezzo il tempo durante il quale i libri sono fa-

[illegible] di prova contro i mercanti, ma [illegible]
[illegible] pei commi. i libri provano fino a che
[illegible] il diritto sia prescritto.

[illegible] relativa alla forza probatoria [illegible]
[illegible] altra importante eccezione ai principj di
[illegible] diritto comune processuale, poichè secondo
[illegible] questo un documento perchè faccia prova
[illegible] contro il suo autore deve essere scritto
[illegible] dall'autore stesso, o per lo meno dal lui
[illegible] sottoscritto. Invece qui altri che fa prova
[illegible] contro chi tenta, i libri di commercio conservano
[illegible] dello stesso forza contro il negoz.; quantunque
[illegible] scritti da altra mano che non sia quella
[illegible] del commerc. anche se la sua firma non
[illegible] sia in nessuna parte del libro: questa
[illegible] posizione ha la sua ragione nel fatto
[illegible] che è sempre un commesso che tiene i
[illegible] libri di commercio, non mai il principale
[illegible] stesso. Questo è un temperamento al som-
[illegible] mo favore concessogli.

Grado di prova attribuito ai libri di Commercio.

Le prove possono essere di due gradi, o sia di piena, od incompleta che deve essere completata con qualche ammiciolo probatorio, che per se non sarebbe piena prova, ma aggiunto ai detti a sovvenderla più perfetta.

Riguardo ai libri di commercio altri sono che vi stanno: alcuni attribuiscono ai libri piena forza di prova, altri forza di prova incompleta, ed altri infine secondo le circostanze forza o di piena prova od incompleta. Il codice Italiano ha stabilito che essi abbiano a rendere piena prova, mentre il Germanico stabilì che rendano solo una prova incompleta che deve essere completata da qualche ammiciolo probatorio, che può anche essere il giuramento

Ambedue questi sistemi sono di restrizione
e non lasciano libertà al giudice, quan-
do ha ammesso la prova dei libri di commercio
gli deve ammetterla in modo pieno secondo
il nostro codice, e secondo il Germanico in
modo non pieno, richiedendo una prova
complementare. I due sistemi vanno
d'accordo nello stabilire che esso ammetta
la prova, non ha più libertà di azione,
ma regolano in modo diverso il grado
di tale prova.

Ammissibilità della prova

Dunque in ordine all'ammettere o rigettare
la prova dei libri di commercio abbiamo
due sistemi, l'uno di restrizione, l'altro di
libertà; alcune leggi stabiliscono quando
il giudice possa ammettere la prova dei
libri stessi, altri lasciano alla piena
libertà di ammetterli o no secondo gli

pace, secondo il complesso delle circostanze che si manifestano nella lite. Il sistema di libertà è seguito sia dal codice Germanico che dall'Italiano, lasciando il giudice solo arbitro della convenienza d'ammettere questa prova, o di rifiutarla se sospetta della buona fede del comm.te, anche se i libri siano tenuti regolarmente. Ma mentre il Codice Germanico gli lascia campo di sincerarsi de' suoi dubbj con qualche altra prova, l'Italiano ordinario prudenza non glielo permette, e non gli lascia ritirar più la parola data, ed inceppa la sua azione, poichè gli potrebbe nascere dopo gravi sospetti, obbligandolo talvolta a rifiutar la prova per lievissimi sospetti.

Però riguardo all'ammissibilità della prova, bisogna distinguere due casi, se

libri sono regolarmente tenuti, anche
nei Codici lasciano libertà al giudice
di accogliere o no la prova, ma devono
regolarmente tenuti, allora, mentre
il Codice germanico rende al giudice
nulla in questo caso di ammettere la
prova, dal momento che trattasi di pro
va incompleta, il giudice secondo il Codice
italiano non può affatto ammettere
la prova, ed ha libertà d'azione. Il
sistema seguito dal codice germanico
più opportuno, perchè può trattarsi di
lieve sbaglio, e si possono essere le
circostanze che pongano fuori di dubbio
la buona fede dei commercianti, nei quali casi
potrebbe permettersi l'ammissione
dei libri stessi.

Per ciò che riguarda la reiezione della
prova dei libri di commercio bisogna pure
distinguere i due casi, in caso di regolare

tenuta dei libri le disposizioni dei due codici sono identiche, e tanto pel codice italiano che pel germanico è lasciata facoltà al giudice di ammettere o rigettare la prova stessa, perchè in base ad altre circostanze egli potrebbe ravvisare la convenienza di rigettare i libri di commercio anche regolarmente tenuti, ma se questi libri sono tenuti irregolarmente, le disposizioni varie, il giudice secondo il codice italiano deve respingere la prova, mentre il codice germanico lo autorizza ad ammettere, tenendo conto quando questi libri siano tenuti poco regolarmente.

Del modo di usare i libri

È principio di diritto processuale commerciale pel modo di usare una prova per documenti, che colui il quale possiede

il quale possiede un documento lo allegà
essenziale, o se rinunciato, non può costringer
l'altra ad allegarlo in causa, egli è libero
di allegarlo o no, nell'altra parte in cau-
sa non potrà costringerlo ad allegarlo
in causa. Notisi però che se non può es-
sere allegato nella stessa causa, l'altra
parte potrà iniziare un'altra causa
per manifestazione del titolo, iniziata
una causa ad hoc, se potesse rinunciare
ciò importerebbe che possiede il titolo, per
è lo manifesti, ma nell'attuale sarà
che si agita, tale costituzione non
può farsi per ottenere la produzione
del documento per la causa richiesta.
Nel diritto comune troviamo però una
eccezione a questo principio di diritto
comune processuale, perciò la parte
avversaria ha il diritto di costringere
l'altra parte che possiede i libri di

commi: ad esibirli ed anche per fino a co-
municarli. L'esibizione dei libri di
commi: consiste nella produzione di essi
perchè sia esaminata la parte relati-
va alla questione che si agita, e perchè
si esamini in non passo come sia tenu-
to il libro, ma si esamini solo quel
tanto che occorre per vedere la regola-
rità della tenuta, della sottoscrizione
del giudice di commi: la esistenza di
abrasioni, trasporti in margine.
La comunicazione dei libri invece ha
luogo quando si esaminano tutte le par-
tite anche non attinenti alla questione
contestata, essa di regola non è permes-
sa, questo esame è vietato perchè le al-
tre partite non inerenti alla questio-
ne possono contenere di gelosi interes-
si che devono restar segreti, ed in ogni
caso il giudice che all'altra parte

Per tali ragioni la comunicazione dei libri
in generale non può aver luogo che in quei
casi che interessano tutto l'andamento
degli affari commerciali, nei casi di successio
ne, società, comunione di beni, fallimenti.
L'atto di esibizione e di comunicazione
può essere richiesto dall'altra parte e la
corte vi sarebbe autorizzata secondo i
principj di diritto comune processuale,
ma è dal diritto comm.le facoltizzata
a costringere di ufficio la comunica-
zione.

Due codici vicini su questo punto hanno
le stesse disposizioni; il nostro codice ha
però una differenza, disponendo potersi
dal giudice fare la comunicazione o l'esibizio
ne dei libri anche dal giudice ex officio
anzi che la parte avversaria l'abbia
richiesta, mentre nella legislazione
germanica se la parte non la domanda

i libri di commercio nei riguardi dell'interesse privato, ma solo quando si tratta di un interesse generale.

Sanzioni pel rifiuto

A fianco di queste prescrizioni relative all'esibizione e comunicazione dei libri di comm.° mancano delle sanzioni pel caso in cui il comm.° si rifiuti di produrre i libri di comm.° richiestigli dal giudice o per ufficio, o dietro domanda dell'altra parte, in causa che interessi il raggiro privato. Le sanzioni devono surrogare le sanzioni di personale restrizione ad un non più ricorrente.

La sanzione comunicata dal codice germanico è logica e ragionevole, quando il negaz.° dal quale si richiede l'esibizione e la comunicazione dei libri di comm.° non l'esibisce o non li comunica

si ritiene per una l'affermazione della
parte avversaria, questa sostiene invece
di, ed affermando che la prova sia nella
stessa nei libri dell'altra, fa giu-
rare non attenendosi all'invito di produ-
rre i propri libri, non si pretende di
leggere la tesi appartata, ha un i
quindi fondamento di ritenere che
l'affermazione stessa sia vera?

Invece secondo il codice Italiano per ri-
tenere vera l'affermazione dei libri dei
mercanti dell'attore, non basta il pretto pro
testo della non presentazione dei li-
bri di commercio ma si aggiunge la parte
ha affermato una verità che avrebbe
dovuto trovarsi nei libri dell'altra
giurare questa verità, se si defferisce
il giuramento, si esige dunque una seconda
prova oltre al rifiuto di produrre i
propri libri, con una la parte imputata

può dirsi non potersi immaginare la giusta
causa, l'affermazione della pretesa illegittima
sarebbe legge è più esigente della Ge-
rarchia?

Capitolo I
Della magistratura eccezionale

Che sia e quale sarebbe la migliore teoria

La magistratura eccezionale consiste nei
Tribunali speciali per i Comuni che si
stabiliti per Rindole speciale del diritto
Comune e si sono talvolta in pratica
fatti, sul rilievo di una particolare
inerzia sulla qualità personale di uomini
che talvolta li fanno istituire, sul
rilievo di opportuno maggior responsabilità
e danni reali.
Per ricercare la migliore teoria in questo

proposito bisogna risolvere due questioni,
la prima delle quali versa sulla istituzione
quirsi per applicare la magistratura
zionale. Ojsalvendolo, si deve affermare
la convenienza che questa sia fatta
per gli atti di commercio piuttosto che per com-
mercianti poichè trattasi di un privile-
gio che non deve offrir privilegio di casta
veruna stato particolare di persone, ma
deve guardarsi per conti atti e lo si tal
taggano alla sfera ordinaria dell'atti
vità degli altri atti civili.

Quest'ordine d'idee non fu sempre seguito
, e perciò si deve trattare qui dell'ar-
gomento, invece di riserbarlo alla storia
degli atti, sia il codice italiano che
austriaco stabiliscano talvolta la ma
gistratura eccezionale come dipendente
dalla qualità personale di commer.°

La seconda questione sta sulla convenienza

di sostituire ai tribunali separati per gli affari e la persona dei commercianti le sezioni dei tribunali ordinari in cui si attribuissero gli affari commerciali. Se accordo lo così equivalente la pratica speciale, e lo studio speciale necessario per gli argomenti commerciali la conoscenza dei particolari bisogni che ci sono e di cui bisogna aver sempre la mente, dell'indole particolare della legge commerciale, di cui sola una lunga pratica può rendere edotti?

È certo che il trattare controversie commerciali comprenderanno tutto lo spirito e applicando largamente i principj del diritto in ugual misura a rapporti di equità, lasciando da banda tutte le minuziosità delle controversie civili. Ma non sono proprio mente necessarie separate tribunali

anche dal delegare il trattare gli af-
fari comuni i giudici dei tribunali ordi-
nari, si avrebbero gli stessi vantaggi.
Anzitutto siccome la persona si occuperebbe
solo degli affari comuni ne acquisterebbe
in breve la pratica speciale non disa-
dattata ad acquistarsi. Si avrebbe poi il
vantaggio di escludere le complicate qui-
stioni di competenza, nè si ricorrerebbe
più dall'impetito per prolungare la
causa perdente, o per far perdere un
lungo prezzato spreccando denari.

Sistema Italiano ed Austriaco.

Già vedemmo la giusta teoria essere di
risolvere dalla magistratura ordi-
naria gli atti di comuni unilateral-
mente o bilateralmente stabili. Due
però ritenersi nel senso che gli atti uni-
lateralmente comuni si portino alla mag-

giustrata eccezionale quando siano commerciali per la parte imputata, perchè quando lo fosse o imputato, trattandosi di pregiudicare un obbligo a carico suo, è perfettamente giusto che l'obbligazione sia decisa dalla legge civile o dalla comm.ale secondo che egli sia civilmente o commercialmente obbligato. Inoltre la pratica speciale dei commercianti ancora avanti per gli atti unilaterali.

La legge Italiana pone alla magistratura eccezionale gli atti bilateralmente comm.ali ed in ciò non tiene alcun conto di seguire la giusta teoria, ma inciampa nella difficoltà degli atti unilateralmente comm.ali e sbaglia portando alla mag. eccezionale gli atti unilateralmente ~~eccezionali~~ comm.ali; se egli non è comm.ale anche un atto commerciale va portato al tribunale civile ordinario.

la nostra legge ha dunque abbandonato
le appalto le ragioni che ispirano il rispetto della magistratura e della legge commerciale.

La legge austriaca è in parte più giusta, in parte più arrenda e male ispirata. Anch'essa deferisce alla magistratura commerciale gli atti bilateralmente commerciali distinguendo, se appartengono alla prima categoria degli atti commerciali vengono ugualmente portati alla magistratura eccezionale, se alle altre categorie, non solo sono portati a questa solo quando l'imputato autore è commerciante, ma ancora anche ch'esso sia iscritto nel registro del commercio. Essa segue dunque la teoria buona anche per un numero maggiore di atti commerciali e restringe lo sbaglio, ma dopo se ne allontana essa pure

aggravando anche l'erario ed ulteriori dere l'iscrizione nel registro, mentre alcuna la nostra legge non ha una pena designata valutata.

6 Dei Tribunali di Comm.°

Nella composizione dei Tribunali di commercio possono sostituirsi tre sistemi, o compor interamente i Tribunali di comm.° di soli legali o giureconsulti, interamente di comm.ti, o di parte di questi e di parte di legali, o finalmente i Tribunali abbiano voto deliberativo o consultivo. Il nostro codice ha adottato il sistema misto, con un presidente legale, ed i giudici negoz.ti con voto deliberativo, mentre il sistema Austriaco compone il Tribunale di Comm.° di giudici legali, dei Tribunali con voto deliberativo, e vi aggiunge i commercianti con voto consultivo.

Prima dobbiamo esaminare se dovremo ga-
rantire per giudici deliberanti in negozi
riguardiamo previamente di no. Il sole
stare della commercio ci dicono che il
commercio ha particolari bisogni che non
sono comprensibili, se non da quelli che
sono quotidianamente il commercio e non
possono quindi essere risolte le que-
stioni ad esso relative, senza essere ben
addentro nello spirito di questi bisogni,
usare un linguaggio tecnico inintel-
ligibile ad altri che a coloro che ne
sono quotidianamente, ed usano l'usa
commerciali inapprezzabili,
trattati indispensabili che per altri che
i commercianti, trattarsi infine di favorire
quanto che quel principio prevalente
riconosca la necessità e la diversa indole
gli interessi commerciali e di abbandonare
esso i supremi principij di giustizia

per giuochi d'equità, d'opportunità, d'utilità che nessuno può meglio comprendere dei commi. Si conchiude dicendo essere gli stessi commi i più proprj giudici della materia comm.

Egli è certo invece che un buon ingegno dotto nella scienza giuridica può arrivare a farsi per tempo a conoscere la gravità del commi col giudicare di frequenti cause comm; le cognizioni necessarie non sono tanto ardue che i legali già esercitati nelle astruserie, e nei termini difficili arrivino a conoscerle non che nei giuochi pratici dei negozi mercantili che trattano troppo volgarmente i loro affari. Inoltre i commi non trattano tutti i varii generi di affari, alcuni saranno buoni per decidere le questioni relative ad un atto di comm. di un dato genere, altri per altro, per cui bisogna

d'ut[illegible] ne tratte classi di giudici quanto sono
pro[illegible]ntate negli altri mezzi.
[illegible] sistema adunque assai meno che sod
[illegible]disfacendosi le questioni principali nella
[illegible]o dei principii di diritto privato, non
[illegible] possono risolversi senza una non lieve
[illegible] di sapere di punto della questione,
[illegible] quid juris, talmente che si sopra si sen
[illegible] a molte nozioni giuridiche, i negozi
[illegible] trattano razzamente nel semplice
[illegible]tato, commettendo gravi errori.
[illegible] alla parte i negozi stessi fino
[illegible] alla sentenza dei Tribunali di commercio
[illegible] prima istanza, riservandosi alla se
[illegible]nda, ed i commerciali giudici di commercio
[illegible]ndo si mettono per ciò stesso gravemente
[illegible] alla trattazione, e lasciano far tutto al
[illegible]meridante, apportando, gli sempre, ostacolo
[illegible]tendolo di rado. Infine trovammo
[illegible]nti avvi sempre una certa rivalità

che non può a meno di riflettersi, nella
alta sferra del Tribunale, i giudicanti
poscia che possono non essere sempre
imparziali; chi si fatta una generale ma
nera di ammirare è sempre propenso a vede
re frodi ed inganni in ritorno del tra
sporto il nominato appunto; per esempio
una lettera ad affrancata ecc. Quando
il presidente o vice presidente giudican
dolo, tutta la causa in una mano, se pur
non vi sono i giudici si riserbano sempre
pure di dare rimedio alla causa in vicinanza
ma nella in seconda istanza, e le parti non
hanno mai nessuna fiducia nelle alte
decisioni di prima istanza. Quando poi
il presidente rimane sedotto sto fito
delle cause, i giudicanti si riducono
ad essere, come già si disse, a nessuno
ato a nulla. È dunque meglio seguito per
il sistema austriaco, e stabilire a tutta

nella
Dicis
gio
Dan
arcua
le t
ta ad
ni d
isuaz
gui
ioni
ion
pa
nell
do
le fi
Dua
i u
i
segu
ell

ionta prima, un tribunale di giudici
i legulei chiamando due negozianti
a dare un voto consultivo, con nome di
assessori.

Capitolo VI

Della legislazione eccezionale

Tuttavolta vi sono che dicono
ancora valere in questo titolo un
altro argomento, quello della legislazione
eccezionale, come fonte di partito
per i diritti e doveri dipendenti dalla
qualità personale di cittadino.

Dopo la legislazione eccezionale di fatto
fu trattata pei cittadini nel primo libro
nello Stato personale, nel II°; nello
stato degli atti da nella essere fatta
regola per gli atti di cittadino: perciò è im
propriamente detto che di questo argomento

si tratta quì relativamente alla qualità
la personale dei commr.i

Il codice Germanico stabilisce che gli
atti di commercio siano civilmente
bilaterali, e che i commr.i cadano
sotto le sanzioni del codice di commercio.
Anche il codice di commercio Italiano
pei gli atti unilateralmente
commr.i dispone che cadano sotto la
giurisdizione commr.e quando l'atto sia com
merc.e per l'imprenditore. Il nuovo progetto
pel nostro codice di commr.o stabilisce
anco più logicamente e precisamente
che gli atti unilateralmente com
merciali cadano sotto la giurisdizione
commr.e per la parte che si è commr.e
obbligata, e sotto la civile per l'altra, e
si applichino al codice civile.

Disposizioni speciali del Codice Germanico

Nel codice Germanico troviamo altre disposizioni per istabilire i diritti e doveri inerenti alla qualità personale di commerciante mentre il nostro codice nel suo punto attenente disposizioni sul gli atti diritti e doveri dipendenti dal commercio che sono stabiliti dalla legge, sono inerenti all'esercizio degli atti commerciali nello statuto degli atti. Il codice nostro ha poi ammesso alcuni diritti e doveri che seguiti ammette il codice Germanico, gli altri si riferiscono nello statuto degli atti, adesso ha perciò seguito la più giusta teoria di estrarre tali diritti e doveri dalla qualità subordinati alla validità dell'atto. Il nuovo progetto riempie

le cambiali, sequestri, e la buona fe-
de, cioè la cominciata in lite risiede
nella qualità dell'atto e non nella
persona.

Le disposizioni del cod.e Germanico rela-
tive agli ulteriori diritti e doveri in
generale sono le seguenti:

a) Qualunque creditore di un commercian-
te con credito commerciale di confron-
to ad un'altro comm.e per affari com-
mer.li gode il beneficio di poter ri-
scuotere il 6% anche senza patto, benchè
l'interesse legale all'infuori di questi
gli affari civili in quello decorre-
rà del 5% soltanto. Questo diritto
comincia dal giorno del conguaglio
dei conti, che si farà metà di-
cembre secondo il costume della
casa di comm.o che professa il credito,
cando le varie ditte mercantili

[illegible] epoca del diverso di mutilato pel di-
[illegible]ritto civile l'interesse non decorre di
[illegible] mancanza del patto che quando se
[illegible] provasse il decorrere [illegible] in
[illegible] pella mora giudiziale ad istragiudi-
[illegible]ziale. Questo privilegio nell'interesse
[illegible] aggiare decorrerebbe ex se dovrebbe
[illegible] giustamente [illegible] dato agli
[illegible] commi; senza attribuire alla qua-
[illegible]lità personale di comm.te [illegible]
[illegible] sentenza, senza fare una condizione
[illegible]speciale per la decorrenza di questo in-
[illegible]teresse, che esso decorra tra due comm.
[illegible]erciali.

[illegible] nostro codice rimette interamente
[illegible] hora alla [illegible] e assoggetta
[illegible] questo favore alla sola condizione che
[illegible] atto sia comm.le.

[illegible] Il comm.e che fa una anticipazione
[illegible] ovvero una spera nell'esercizio abituale

del suo commi.° per conto d'altri, ha diritto a percepirne un diverso sommo speciale anche senza patto il 6 % dal giorno in cui anticipò la somma stessa.

Non si considera se l'anticipazione sia fatta ad un commi.° e per affari commi.°

c/ Il commi.° che assume un'operazione a favore di un'altro nell'esercizio abituale del suo commi.°, ha diritto ad una provvigione, sia d'uno l'altro commi.°

d/ Il commi.° che si fa mandante, rilascia ad altri nell'esercizio del suo commi.° un mandato per affari commerciali, soggiace ad una disposizione penale; la sua mancanza non revoca il mandato, ciò perchè siano tutelati i terzi contraenti.

e/ Il commi.° che si fa professare per

affari commi, si obbliga solidariamente
il debitore garantito, il che distrugge
affatto la base della fidejussione civile.

Titolo III

Dei rappresentanti del Commi.to

Sezione I. Delle varie specie dei rappresentanti in generale. Quali sieno queste specie

Le specie dei rappresentanti del commi.o
debbono dirsi e si riducono alle seguenti.
I rappresentanti designati dalla leg-
ge, che sono i tutori, i curatori dei
dati dalla legge ad interdizione, all'in-
terdetto, all'inabilitato, per la intima
e i commi.i che essi ad loro genitori
superstiti intraprese, e che tornasse nocivo

sospendendo le repulse

b/ I gerenti o direttori delle società che ne amministrano tutti gli affari, perciò che di rado tutti i soci amministrano in seno gli affari, si uniscono che non istituiti di società in nome collettivo tra le altre persone, e si delega un amministratore o stabile che rappresenta la società e diventa così direttore nella società anonima, gerente alle altre.

c/ Gl'institori, che sono le persone che hanno il pieno mandato per gli affari particolari.

Non tutte queste classi di rappresentanti del commercio hanno da trattarsi in questo titolo, ma solo degli institori, degli agenti di commercio e degli altri stabili di negozio, quanto alle altre prima trova le sue leggi nel codice civile, nè il codice commercio ne modifica

affatto le norme, lasciando nella II
sezione del primo libro, la vesta e atti
pertinenti nel 1° libro.

Della commercialità dei rappresentanti

Non v'ha alcun dubbio che quelli che
esercitano abitualmente il mandato
ordinario pubblico per affari commerc.
quelli che esercitano il mandato segre-
dato di commissione, e quelli che trattano
per gli affari della società, debbano consi-
derarsi commer.i Ma può farsi questione
se anche gli altri rappresentanti del commer.
altri? giurisprudenza napoletana ha risol
vuto secondo i principii di diritto comune
Tale questione nel modo seguente:
rappresentanti deputati dalla legge
non sono commer.i ma lo sono invece i
rappresentati, il minorenne, l'inter-

detto, l'inabilitato, i quali non sono che surrogati da quelli.

Gl'interpreti non sono commi.ri espressamente per la lingua Germanica, in qualità di merito, e per pratica per l'italiano, e ciò per quanto sembra i singolari, perchè esercitano il comm.o abitualmente, e giustificato dal fatto che essi sono lavoratori d'opera dal comm.o, sono interamente a suo profitto, servono a molti gli cane la persona senza nostra alunda rattone proprio, senza poter nemmeno esercitare per se il comm.o; trattano gli affari solo pel principale, mentre i commissionarii e mandatarii trattano affari altrui ma per conto proprio, e con una provvigione, non con uno stipendio.

Gli agenti di comm.o e gli assistenti del negozio non sono neppure essi comm.

ne ne trovano l'opera propria dal principio
parte.

Dirò anche ne non si tratta di commissioni, qua-
li rappresentanti del negoziante, che
non trovano posto in altra parte del
codice, lo trovano in questo perchè si
tratta di stabilire diritti e doveri di
credenti dalla qualità personale di
commissioni relativi ai principali, ma agli
sostituti, rappresentanti. Il codice
canico espressamente, la giurisprudenza
italiana per pratica, stabiliscono
tengono che i rappresentanti stessi non
commissioni cadano sotto il codice di
commissioni, e stabiliscono i principali
principali non sono che e non sono pri
vilegio, attribuito alla loro qualità per
sonale, perciò di questi rappresentanti
tanto si parla in questo punto in relazione
all'essere commissioni quelli che essi

rappresentano.

Sezione II
Degli Institori

Ufficio degli institori

Gli institori sono quei rappresentanti del commerciante che hanno la facoltà di trattare tutti gli affari commerciali, di compiere tutti gli atti del commercio per conto ed in nome del loro principale mandante e ne usano anche la firma.

Qualità del loro mandato

Il mandato institorio è illimitato salvo pochissime eccezioni stabilite dalla legge. Esso è pure illimitato di carattere esterno ma il mandante può apporvi quante limitazioni vuole nel rapporto tra lui ed l'institore. Le limitazioni

si possono prendere solo tra loro se il man-
datario ne sorpassa, egli farà risponsa-
bile verso il mandante, e terzi però
non vogliono ancora alcun limite.
Quanto mandato illimitabile è certo
un atto utile, per moltiplicare la persona
del commercio, per togliere ogni dubbio nella
validità del mandato, e per evitare il
molesto esame dei poteri del mandata-
rio, necessario quando il mandato non
sia illimitato per entrare rubidamen-
te, per l'istitore il mandato ostensivo
meglio sino, si evita questa esame. Alla
certa varietà del mandato è però, corre-
lativa, l'istitore libero arbitro degli in-
teressi del mandante, può abusare della
sua fiducia, compromettere gravemente.
Sovvi l'interesse primo del commercio che
deve prevalere agli altri; sovvi la mora-
le giuridica e perfino penale responsabilità

per l'institore che aburasse del manda-
to, evvi la diligenza straordinaria, e
piena delle cure di commo. prima d'aver-
dare il mandato istitorio, vero diploma
di probità, ui ben di rado si manca.
Si sceglie il male minore, e si cerca di
di minuirlo al possibile per fruire di
un immenso vantaggio e facilitare
gli affari comm.li che sarebbero in ecca-
to se si dovesse o esaminare il manda-
to che darebbe origine a litigi e conte-
stazioni, ed aspettare perdendo il tempo
e l'occasione, che il rappresentante l'in-
stitore, ritorna al mandante per auer-
ne di patoni necessarii per ciascun affare.

Differenza del mandato
institorio, da quello degli altri rap-
= presentanti

Fra l'institore ed il rappresentante

Dequalato dalla legge sta la differenza che questo sostituendo un incaricato, esercita il commercio come nella sua principale sua, l'institore invece è soltanto affiancato del principale, da cui possono essergli mutate le istruzioni, o da cui può essere trasferito.

L'institore si distingue dai gerenti della società commerciale e dai direttori della società in ne nei rapporti esterni, perchè essi che sono sempre soci, e gerenti, essogliano per lo più essendo le direttori, mentre a trattare il commercio per conto proprio, mentre l'institore lo tratta per conto del mandante, mentre del resto nei rapporti esterni di confronto ai terzi essi sono pienamente principali: nei rapporti interni il mandato institorio è molto più esteso di quello dei direttori e dei gerenti.

L'institore si distingue anche dal mandatario

ordinario per affari comm.i perchè questi
assume di trattare in generale il comm.o
per conto del mandante, l'altro assume
di trattare per conto di lui singoli atti di
comm.o e non si ammette anzi un man-
dato a termini generali fuori del man-
dato istitorio. L'institore ha inoltre at-
tributo il carattere di mandatario, mentre
quello di locato e indipendente al mandan-
te, mentre il mandatario non ha che il
primo carattere.

L'institore si distingue dal commissiona-
rio, perchè ha un mandato pubblico,
e tratta tutti gli affari del mandante, men-
tre il commissionario ha un mandato
segreto, e tratta in nome proprio singoli
affari del mandante perchè non vi ha
mai una commissione estesa a tutti
gli affari comm.i del mandante stesso.

L'institore si distingue dall'agente di

commercio, perchè è autorizzato a trat-
tare tutti gli affari del mandante, usan-
dare anche la firma, mentre l'agente
di commercio non può trattare che atti
comm.li relativi all'impresa che si aver-
sitata dal mandante, ed anche ciò con
particolare restrizione stabilite dalla
legge, non ne può usare la firma.
Dirò se l'institore, che l'agente di ne-
gozio sono e locatori d'opera od impie-
gati del loro principale, a noi manifes-
tarsi.
L'institore si distingue dall'assistente di
negozio, che non è un mandatario alme-
no che non riceva particolare procura,
e quanto lo riceva pei singoli atti, dove
ciascuna volta esibirla perchè sia appro-
vata, di regola l'assistente di negozio non
è che un locatore d'opera perso mpiena
date operazioni del comm.le del suo principale,

non può mandato di rappresentarlo, senza poterlo, modificare o togliere un diritto, salvo giudicio pertanto di lui.

Disposizioni particolari relative agli institori

Disposizioni particolari relative al mandato institorio mancano affatto nel codice italiano che non ha nazione di nessuna specie relative al mandato institorio. Questa materia è quindi regolata solo dagli usi, dalle consuetudini, dalle analogie del diritto comune. Nel pratica adunque i principii seguenti stabiliti dalla consuetudine italiana:

Il mandato institorio non può essere che espresso.

Il mandato institorio espresso in termini generali è pienamente conferito.

Il primo è un principio restrittivo giusti-
ficato dal fatto che non può ne dovere sup-
porsi conferito implicitamente un
mandato di tanta importanza e di tan-
ti pericoli.

Il secondo invece è più largo, è ispirato
all'interesse comune e si pone l'esem-
pio d'una consuetudine che dovesi al-
la legge civile nella quale per un prin-
cipio di diritto comune, il mandato espres-
so in termini generali non conferisce
poteri che per gli atti amministrativi;
il silenzio restringe il mandato. Succe-
de la legge commerciale. Il principio op-
posto.

Del mandato institorio secondo il codice germanico

Oltre a queste pratiche norme tradotte
in legge dal codice germanico questo ne

porta l'altre relative al mandato institorio, tanto più importanti in quanto che si tendono a diffondersi anche nelle nostre piazze, perchè il codice germanico non fece che interpretare così universali. Il codice Germanico risolve quattro dubbii che possono sorgere relativi all'estensione del mandato institorio, due in modo restrittivo, due estensivamente.

1°. L'institore non può conferire ad altri la qualità sua perchè il mandato è eminentemente fiducia personale, e non può trasferirsi indifferentemente da una ad altra persona; il mandantesome debbesi nella procura agiri potere per compiere gli atti di commercio, ma non il potere di riporre in altri la stessa fiducia, che non può essere riposta che in una sola persona. Non deve opporsi fino a prova contraria che il mandante

abbia permesso al mandatario di sostituire 129
lo e di trasmettere la fiducia, od il man-
dato institorio ad una terza persona. Qui
ha luogo l'adagio: Delegatus non potest
delegare.

2. L'institore non può compiere gli atti
relativi alla proprietà immobiliare per
conto del suo mandante, perchè egli può ben
il compiere tutti gli atti di commercio ma la
proprietà immobiliare è esclusa dal concet-
to giuridico del commercio sempre presso il
Codice Germanico, quasi sempre per l'Italiano
Il codice germanico non ammise mai che
gli atti relativi alle cose immobili potessero
entrare nella nozione del commercio giuridica-
mente considerato e potè stabilire senza
timore d'eccezione la norma anzidetta,
mentre se essa si introducesse nel nostro
codice, dovrebbe soffrire un'eccezione per
l'impresa di costruzione di fabbriche, poichè

essendo questo un'atto mercantile pel nostro codice, se l'institore lo compie, sarà valido, perchè ha compiuto un'atto di commercio.

3. L'institore può nominare agenti di commercio ed assistenti di negozio, perchè non potrebbe fare, senza di essi l'interesse del mandante, giacchè essi moltiplicano la persona del mandante, ed essendo l'institore un altro ego deve entrare nei suoi poteri nomina di quei suoi rappresentanti.

4. L'institore può compiere tutti gli atti che occorrono nell'esercizio del commercio del mandante, qualunque limitazione per se medesima non comm.e quando sia immesso in un affare commerciale, questo deve entrare nelle sue attribuzioni per poter esercitare fruttuosamente e liberamente il mandato che altrimenti sarebbe di continuo inceppato.

La legge germanica si occupa anche d'altri

norme relative ai rapporti esterni tra
il mandatario ed i terzi, ed agli interni
tra quello ed il mandante.

Nei rapporti esterni il mandato è illi-
mitato ed illimitabile, e qualunque eli-
mitazione non è valida. Il codice gen-
manico ha poi stabilito che se taluno
si dà per institore senza esserlo, si dero
che al principale che l'atto da lui
compiuto sia nullo, poichè egli intese di
obbligare non se stesso, ma una terza
persona, ed il mandante poi non può si
trovarsi obbligato perchè non ha dato
all'altro mandato alcuno, e l'atto com-
piuto col terzo dal sedicente institore,
sia nullo solo quando il terzo contraente
non piaccia ritenerlo valido. Conviene
però al terzo di ritener valido l'atto
quando lo stimi a se valido, e di ritener l'in
stitore obbligato in persona propria, distrug-

gando il mandato presentatogli che è un
mentiroso, e questo si stabilisce per favorire
la validità degli atti commessi supponen-
do l'institore abbia voluto contrattare in
persona propria. Se il terzo non vuol ri-
tenere obbligato l'institore, questi potrà
essergli obbligato però in prestare risar-
cimento.
Nei rapporti interni il mandato può li-
mitarsi all'infinito, o ridursi a certi
determinati. La legge stessa lo limi-
ta ed ordina all'institore che non possa
esercitare il commercio per conto del man-
dante non per conto suo o per conto di
qualunque altra persona, infatti l'in-
stitore ha locato tutta l'opera sua al
suo principale, non deve avere innanzi
agli occhi che il suo mandante, altrimenti
il mandato institorio riuscirebbe infrut-
tuoso o porre danno al mandante, perchè

l'institore può valersi del nome, e
delle relazioni coi suoi corrispondenti, per
formare rapporti nell'interesse proprio
o di altri in luogo del mandante, o tra-
dire il proprio principale? E dunque necessario
farsi tale una condizione giuridica in cui non sia nemmeno esposto alla
tentazione di aver di mira altra cosa che
l'interesse del mandante.

Questo divieto è accompagnato da una
sanzione efficace perchè lo trasgredisce,
l'institore si espone a due ipotesi: se
l'affare è utile nell'interesse del suo
principale, questi lo può far proprio,
e se l'institore avesse agito per con-
to di lui nell'interesse del mandante,
anzichè per conto proprio o di terzi: se
l'affare non sarà fruttuoso l'institore
ne subirà la conseguenza, e si autorizza
il principale a sottrarnelo solo quando

l'affare) gli terzi, e specialmente che non assumerà per se che affari a lui profittevoli. L'institore è dunque esposto al risarcimento se il principale sdegna fare un atto conchiuso con altri a pro altrui.

Nei rapporti esterni per favorire la sicurezza delle contrattazioni coll'institore, che possono riescire incerte quando sia molto lontano il principale, non sapendosi se questi sia vivo o no, si è pur stabilito che la morte del mandante non sciogli ex se il mandato, e salvo revoca speciale, questo s'intende prolungato, a fronte della morte del mandante che si considera come non avvenuta.

Della forma del mandato institorio

Vi ha la forma che deve usarsi per

non conferisce il mandato institorio, esso se
profittando la consuetudine italiana dovesse
to d'essere appresso non tanto, ma esso potrà dir
gna si anche verbalmente, più usarsi qua
nen lingue espressione tecnica, perchè
tale da esprimere il vero intendimento
lasci una procura così estesa; per gli altre
sti frasi numerative a quella di "dar man
ando dato institorio" sono "dar la firma",
ar dare la procura mercantile", espressione
è per quanto quest'ultima che giurisprudenza
le, se non troppo larga, si ritiene indican
ebbe il mandato institorio nel suo senso
lungo più esteso.

Il codice germanico non tedesco inoltre
ta. ordina l'insinuazione del mandato
nel registro di commercio, e se non sia
insinuato ordina che non valga di con
tro ai terzi, ma solo tra mandatario e
mandante, perchè il rapporto che dovrà

formarsi non si forma l'insinuazione della procura mancante, e non farsi sia dal mandante che dall'istitore od in persona od in forma autentica o presentandosi al tribunale, od inviandovi l'atto ordinato dal notajo, coll'intervento del suo ufficio. L'istitore dovrà insinuare la propria firma perchè si conservi nel registro a disposizione di chiunque volesse confrontarla con quella di altre particolari. Tale insinuazione si fa o recandosi in persona al tribunale di commercio od in presenza del giudice di commercio segnare la firma, o se non è per conto del principale, o recandosi all'ufficio del notajo, ed eseguire la firma in sua presenza, allo scopo poi la indimazione, per avventura, se quella è la sua firma. La revoca della procura va insinuata come la procura stessa. La firma

dell'institore dove comprendere il nome,
me, quello del mandante e le lettere pp.
poi prova, e può farsi nei due modi
seguenti: A.B. p.p. a C.D. avia di A.B.
D.

Del nuovo progetto di Codice Italiano

Il progetto preliminare del nuovo codice
di commercio porta il concetto del man-
dato mercantile, perchè lo limita per log-
ge o lo rende meno più limitabile
per patto. Esso limita per legge il man-
dato stesso al commercio abituale e lo rende
il mandante, ed al luogo ove il man-
datario, l'institore deve porre il suo do-
micilio (come è notaj) ed ordina, che non
possa compiere se non atti di commercio
relativi al commercio del suo mandante, men-
tre prima poteva compiere qualunque

alla relativa o nò ad esso, e potea andare in qualunque luogo; esso vieta anche di cangiar atti di commercio pel mandato fuori del suo dominio. Così toglie gran parte di quella virtù e di quella efficacia per cui il mandato institorio è sì importante.

Inoltre il progetto vuole che il ~~mandato~~ mandato possa limitarsi anche nei rapporti esterni per patto.

Così nò si toglie affatto ogni importanza a particolarità a questo mandato, e tanto più viene ad essere imbarazzato il commercio che si lusinga di riferirsi ai principii di diritto comune abbastanza per ciò relativamente alla disdetta della revoca della procura, si vogliono stabilire dalle formalità e vietare che il mandato, quando al tempo indeterminato, si potesse svaghera che non previa disdetta

di tre mesi, sia in caso di revoca, che di rinuncia.

Sezione III

Degli Agenti di Commercio Concetto del loro mandato

Gli agenti di commercio sono quei mandatarii del commercio i quali hanno la facoltà di congiungere, salvo alcuna restrizione, gli atti di commercio relativi all'impresa commerciale del mandante, ma non le usano la firma. Sono anch'essi le vere gl'institori, impiegati dal mandante, locatori suoi d'opera, ma il mandato che esercitano è più ristretto, essendo loro vietati tutti gli atti di commercio che non si riferiscano all'impresa esercitata dal mandante.

Restrizione all'azione degli Agenti di Commercio.

Oltre all'essere vietati gli atti commerciali fuori dei commerci le obbligazioni commerciali e le cambiali non eseguite possono essere gravate per le abitudini del mandante, sono pure vietati agli agenti di commerci le obbligazioni cambiarie e le cambiali non eseguite possono essere gravate per lo stesso mandante.

Fra gli atti civili occorrenti all'esercizio del loro mandato, non vietati ai commessi agli agenti di commercio, può l'astinenza di molti casi ledere gli interessi del mandante, e la trattazione della lite, presentandosi al tribunale, esige una particolare abilità, affatto diversa da quella dell'agente che può essere abilissimo per compiere affari di commercio

d'inetto sì a stare in giudizio, sì a delegare persona abile a rappresentare il principale in giudizio, mentre per l'institore deve supporre abbia abilità a trattare le liti, o trovare persona abile a trattarle nell'interesse del mandante.

Tutte le norme relative agli agenti di commercio appartengono al codice germanico, perchè il nostro non fa nessuna menzione. Tutte le norme date già per gl'institori valgono anche per gli agenti di commercio, essi non potranno sostituire a se altri altri; non tratteranno la proprietà immobiliare, ma ciò che riguarda alle civili; il mandato non si scioglie per la morte del mandante, con altre norme speciali comuni agli assistenti di negozio si riferiscono relativamente a questi.

Dei commessi viaggiatori

Una classe particolare degli agenti di commercio è di coloro che sono inviati dalle case commerc.ali per allargare ed accrescere le relazioni commerc.ali, che sono veri agenti di commerc.o che trattano gli affari del mandante, non in luogo fisso, ma viaggiando. Si è discusso se Marinelli ga se siano o no istitori, o se invece appartengano agli assistenti, e si giudicò doversi mettere fra gli agenti di commercio o principali ad essi.

Una sola differenza restrittiva è posta ai commessi viaggiatori che non possono riscuotere denari, nè dilazionare i pagamenti, se non riguardo agli affari che concludono, mentre gli agenti di commerc.o sono liberi anche in questo argomento. Era giusto stabilire

in tal senso, perchè la distanza del mandatario dal mandante, può esser pericolosa ed estranee quelle a tantarie mi. Per questa restrizione ho non lo carica di sì grave responsabilità perchè patrella, ov'essa fosse stata fatta, mutoporre il suo all'interesse del mandante. Il progetto di indica svizzaro vorrebbe, che non si ponesse questa restrizione, ed i suoi commentatori osservano, che questa larghezza non può nuocere, perchè il mandante può se vuole evitare il tornamento restringere il mandato anche nei rapporti esterni, ma è più giusto porre contenuto la restrizione senza impedire al mandante di toglierla se il commesso è degno della sua fiducia.

Dei fattorini

Esiste anche una classe di agenti di

commercio inferiore, con attribuzioni minori, e sono gli addetti ai fondaci alle dogane, ai magazzini, i fattorini ed essi è concessa la facoltà di alienare le cose che sogliono esser alienate in quei luoghi, è concesso quindi un mandato, e facoltà di grande importanza, perchè possono venersi oggetti di prezzo molto elevato. Inoltre essi sono talvolta incaricati di consegnare la merce alle case degli acquirenti, ed in tal caso hanno mandato di riscuotere il prezzo che può giungere a somme fortissime, questo mandato per espressa volontà della legge non è soltanto conferito dal possesso della merce e dalla fattura non saldata, ma perchè essi possano riscuotere il prezzo della merce, ancorchè siano muniti della fattura saldata.

Sezione IV.

Degli assistenti di Negozio
Loro uffizio

Il codice germanico si astenne dal defi-
nire gli assistenti di negozio, ed i mai
commentatori dissero che non è possi-
bile darne una definizione complet-
iva di tutte le persone che sarebbero al
mm.to di entrare nel novero di assi-
stenti di negozio, poichè siffatti ragio-
nieri, cassieri, magazzenieri, contabili
e sono tutti assistenti di negozio.
Può tuttavia dirsi complessivamente
e modo preciso che gli assistenti di ne-
gozio sono quelle persone che non trat-
tano affari per conto del loro principale,
non eseguiscono operazioni, così per es: il
gitare l'entrata od uscita del denaro, o
lle merci ecc. non costituiscono affari,

ni operazioni relative al commercio del principale, ed appartengono agli assistenti di negozio.

Carattere degli assistenti

Gli assistenti di negozio non sono mandatari, ma locatori d'opera; e sotto questo riguardo passa grande differenza tra essi e gli institori e gli agenti di commercio. Gli institori sono essenzialmente mandatari del principale, se ne ricevono stipendio; gli agenti di commercio sono mandatarii e locatori d'opera in ugual modo; gli assistenti di negozio non hanno mai ex se per la natura del loro ufficio mandato di sorta, benchè il loro principale possa conferir loro vero mandato per questa o quella partita, nel qual caso assumono anche il carattere di mandatari

Importanza degli assistenti

Talvolta gli assistenti di negozio tratta-
no affari di altissima importanza, e
vengono retribuiti largamente. Quan-
do al mandato, essi talvolta hanno un
mandato inferiore agli stessi fattori
e gli ha potuto essere autorizzati a ven-
dere merci anche di grandissimo va-
lore, ciò che non è unito agli Assi-
stenti. Non è dunque in rapporto l'
importanza loro nel comm.° del primi
rate, nell'importanza nell'ordine ge-
rarchico dei rappresentanti di lui, per
una grande officina ha al suo ser-
vizio degli ingegneri i quali hanno
un carattere più rilevante dei fattorini;
ma un fattorino di negozio p.e. d'un
rifiereni può aver mandato molto im-
portante pel valore degli oggetti che vende.

quest'ordine adunque che seguiranno per trattare dei rappresentanti, d'ordine gerarchico, se vuolsi, ma non devono essi considerarsi da questo lato, bensì secondo la loro importanza.

Disposizioni relative ad essi

Anche gli assistenti di negozio stanno sotto il divieto di non poter trattare il commercio per conto proprio, nè per conto d'altre persone. Essi sono nella confidenza del principale, conoscono l'andamento degli affari commerciali potrebbero arrecare diminuzione all'interesse del proprio conduttore d'opera, fare l'interesse loro particolare. Il codice germanico dà alcune disposizioni speciali intorno alla durata del contratto che si fa fra il principale e l'assistente quando sia a tempo indeterminato. Se è a tempo determinato, cessa

tutte le disposizioni del diritto comune,
ma se è a tempo indeterminato, il codi-
ce germanico dispone che non possa sci-
gliersi il contratto se non previa dichia-
ra di sei settimane prima della chiu-
sura di ogni trimestre, sia dall'una che
dall'altra parte.

Oltre la malattia dell'assistente gran-
de non dura più di sei settimane, non
autorizza per se espressa volontà della leg-
ge il principale a sciogliere il contratto,
nemmeno a togliere interamente ne
diminuire lo stipendio dell'assistente
stesso.

Queste disposizioni sono comuni anche
agli agenti di commercio.

— Appendice —

1/ Degli apprendisti e degli
inservienti

Gli apprendisti non costituiscono una

classe particolare di rappresentanti del commercio se non per ciò che non percepiscono alcun stipendio, e talvolta, come nelle grandi case, Belgiche, Inglesi ed altri pagano per essere istruiti?

E se appartengono all'una od all'altra classe di agenti di commercio o di assistenti di negozio, secondo la loro abilità, sono però soggetti al diritto commerciale?

Gli inservienti non sono che semplici locatori d'opera, e non sono nemmeno soggetti alle sanzioni del codice commerciale, tranne a quelle sostanti del codice civile?

Titolo III

Degli Agenti intermediarii del commerciante

Sezione I.ª Della mediazione e dei mediatori in generale.

Ufficio degli Agenti Intermediarii

Gli agenti intermediarii del commerciante sono quelli che si intergongono fra persone comm.ti e non comm.ti col fine principale di agevolare la conclusione degli affari commerciali.

Commercialità di essi

Dal principio svolto già nella determinazione del concetto giuridico del com.°

questo non dipende solo nell'atto del trasporto e dello scambio, ma anche negli atti che agevolano il trasporto e lo scambio. La mediazione che agevola questi atti è dunque eminentemente commerciale.

Però la mediazione può essere anche atto civile, quando miri ad agevolare la conclusione di atti meramente civili, perciò il concetto della commercialità della mediazione non è esclusivo. Conviene però osservare che se il codice germanico, così rigoroso nella sua ripartizione dataci seguita in gran parte, considera la mediazione relativamente alla qualità personale di commerciante nello statuto personale generale, intanto di considerarla da parte come un atto di commercio appartenente alla parte speciale dello statuto

degli atti, la ragione ne è che la legge non considera la mediazione come atto mercantile, ma come ufficio pubblico, e dà disposizioni non intorno alla mediazione in generale, ma solo intorno a quella mediazione che è ufficio pubblico. La legge adunque gli regola diritti e doveri dipendenti da quali ti personali di ammi.ne in rapporto a certa qualità di pubblico ufficiale. Alcune leggi non considerano la mediazione che come atto pubblico, altri la considerano sempre come ufficio pubblico degno di particolare patrocinio della legge.

Cenno storico sulla mediazione

La mediazione è una istituzione antichissima e ne abbiamo traccie anche nella legislazione Romana, ove i mediatori

si chiamano interventores ad numero
tores, parari, grioneti. Le origini di que
sta istituzione non furono molto onor
evoli, ed essi erano delle affine vilic
servitù, e sembravano più prevendieri a
brigatori che altro; la mediazione ha po
ro comune con altre professioni, ora non
meno rilevante, l'origine poco illustre
gli agenti intermediarii acquistano u
na particolare importanza nella legi
slazione medioevale, negli statuti delle u
niversità, quando cominciano a risorger
i commerci, ed è ammirabile vedere com
fino dai primi anni del secolo XIV si tro
vino di posizione esatte circa i mede
simi storici. Specialmente sotto Luigi
XIV acquistano grande importanza, e
si stacano già gli agenti di cambio
perchè in quei tempi di guerra il lusso
ed il vizio avevano rovinato le pubblica

te private fortune, e gli ingegni si
valgono tutti a sciogliere il grand pro-
blema di riempiere i vuoti senza guai
mediatori che rivalgevano tutti i loro
forzi allo scopo stesso presero il nome
di agenti di cambio, ed acquistarono par-
ticolare importanza, e furono sottoposti
a discipline speciali. Questa carica, come
tutti gli altri uffizi pubblici vedeasi
l'asta al migliore offerente, e perchè
carissima, comperavansi a caro prezzo.
e alcune famiglie si fissava come par-
te del patrimonio e si trasmetteva su-
ccessivamente da padre in figlio. Questo si-
stema così assurdo mondo ancora, intera-
mente abolito da tutte le legislazioni
degli Stati civili d'Europa, e si conserva.
La rivoluzione francese sparse rapidamente
questa istituzione, e proclamò la libertà
dell'esercizio della mediazione. Essa

credette d'aver compiuto una grande e
utile riforma, ma andò ad un altro in
conveniente, condusse allo sviluppo in
ogni luogo sul larga scala del danna
sissimo agiotaggio, in cui si giuoca sul
rialzo e sul ribasso dei prezzi dei titoli
di credito e delle merci. Allora si ritor
nò ai passi, fu ristorazione una
la tassa di mezzo giulio e tra aver stabi
lito la rivalutazione, ma ritornò anche in
parte, in sostanza se non in apparenza
al sistema antico; stabilì che la medi
cina pubblica dovesse essere ufficio co
perito dall'autorità, ma ritenne che
nel suo insieme potesse considerarsi come
un patrimonio di famiglia, cedibile
quindi per atto tra vivi o per atto di
tra morti, a patto che il successore fosse
riconosciuto dall'autorità, il medesimo
avea una specie di patronato, di diritto

di presentare al governo il suo nuovo
e che però poteva anche non darsene
conosciuto.

Sistema sulla libertà della mediazione

I sistemi intorno al libero o non libero esercizio della mediazione sono tre: il sistema di restrizione, il sistema di libertà, il sistema misto. Il sistema di restrizione non permette la mediazione che a quelle persone, le quali prima di soddisfare alle condizioni volute dalla legge. Il sistema di libertà non mette condizione di sorta, qualunque persona può esercitare la mediazione, e perfino un minorenne, perchè si tratta di locazione d'opera, e questa al terzo contraente accenna di contrattare validamente e non esporsi al

permesso di vendere l'altro commutato.

Il sistema misto si distingue ed esige per certe specie di mediazioni alcune condizioni, per altre specie non ne esige alcuna.

Il sistema di restrizione è particolarmente adottato in Francia ed in Austria ma in modo diverso, perchè in Francia una già ciò della carne è applicato ad altri mercati, ed in Austria il mediatore è un notajo del commerciante, un pubblico impiegato, la sua clientela non costituisce un patrimonio di famiglia, perchè nessun ufficiale pubblico può vendere il suo ufficio come patrimonio di famiglia, nè può contrarre alcun vincolo allo scopo intorno alla mediazione, nè passivi, nè causa mortis. Altre condizioni più minute si richiedono ugualmente e in Francia ed in Austria

ato. per la mania d'mediatore?
esige il sistema di libertà ò proposto dal
medesimo progetto sovrano del codice commercio
esige come vige in Europa, solo in alcuni Sta-
ti dell'America, è dannosissimo per
tutte le parti all'agiotaggio. Il sistema mi-
tato ò applicato dal nostro codice che di
stingue gli agenti di cambio dagli
altri mediatori, e per gli agenti di
cambio adotta interamente il siste-
ma di restrizione.
Dal codice Italiano non ammette alcun
agente di cambio che non abbia ottenu-
to alle condizioni volute dalla leg-
ge, e non lascia libero l'esercizio di
tale arte professione, ma istituisce un
colo pubblico degli agenti stessi. Una
tal restrizione ò giusta trattandosi
operazioni le più gelose, gravi,
difficili nelle carte negoziabili le

ne' conseguenza possono essere tanto serie,
per poter trattare queste operazioni con
vien aver una esatta cognizione di tutto
ciò che vi si riferisce, ed una lunga cul-
tura, per comprendere l'organismo delle
società industriali e commerciali e distin-
guere quali promettano bene, quali
siano ingannatrici e di poche speranze
per seguirne lo sviluppo, e conoscerne la
regolarità; per saper discernere i veri
tenuti di credito, interpretare le circo-
de politiche ed occorte potrebbe si
difficile professione essere esercitata da
qualsiasi ignorante, e la vostra legge
è pienamente giusta. Inoltre poi
gli atti mediatori non sarebbe op-
portuno restringere la libertà di
quest'ufficio, per evitare la forma-
zione di mediatori abusivi, fuori
della legge, che sono alle dannosi in-

tra alcune invece di agevolare il com-
mercio, parassite e talvolta lesive
al commercio stesso, non dovrebbero
se non la restrizione è applicata
d'altra parte hanno affari gelosi
tanto sia dai privati, sia talvolta dalle
stesse persone e non affidati
ai mediatori nell'interesse del com-
mercio, e che non possono essere affi-
dati al primo venuto, ma solo a chi
riunisca condizioni tali da meritare
la fiducia della legge. Sulla base di que-
ste due massime il nostro codice molto
opportunamente, non dà esser il mi-
glione in questo argomento, ha adotta-
to il sistema della mediazione pub-
blica facoltativa, non obbliga nessu-
no a sottoporsi a condizione alcuna,
per esercitare la professione di me-
diatore, e con ciò evita i monopoli

abusivi; ma autorizzerà poi quanto ai mediatori liberi una classe di mediatori pubblici dai quali richiede l'adempimento di certe condizioni, e solo quando che domanda di esser riconosciuto come pubblico mediatore, si riunisse quindi può esser riconosciuto. Dei mediatori liberi il codice di comm.° non si occupa particolarmente, e saranno loro applicate le norme dello statuto degli atti, quando compiano atti ad esso soggetti, dello statuto personale generale se ne facciano loro abituale professione, e le norme del diritto comune.

Sezione II.ª Dei mediatori pubblici loro specie diverse

La mediazione pubblica è regolata dal codice di comm.° italiano ed anche dalla legge 13 Decembre 1865.

La legge italiana distingue i media-
tori pubblici in quattro classi: media-
tore di merci, di noleggi, d'assicura-
zione, di trasporto: ma richiedendo per
ciascuna d'esse un'autorizzazione spe-
ciale, obbliga chi volesse accumularne
più d'una, il che sarà non vietato, ma richie-
de attestante autorizzazione partico-
lare intralciando quindi l'esercizio
di questa professione.

Il mediatore di merci può compiere
operazioni sia in merci, che in cera-
ne, in cambiali, in biglietti all'ordine,
ma non in altri effetti negoziabili.

Il mediatore di noleggi se ha avuto
particolare autorizzazione, è anche
interprete pubblico per la traduzione
delle polizze di carico e contratti di no-
leggio, per intervenire tra le parti con-
tendenti, per le definizioni testimoniali.

in giudizio. I mediatori d'assicurazioni hanno anche il carattere di notajo, stendendo ed autenticando le polizze d'assicurazione.

Disposizioni speciali relative ai mediatori pubblici

Le disposizioni speciali relative ai mediatori pubblici possono distinguersi in due classi comprendenti gli oneri che sono imposti, ed i privilegi loro concessi.

1ª Classe. Degli oneri

La prima classe comprende le disposizioni relative alle condizioni richieste per l'esercizio della mediazione pubblica, le disposizioni che determinano l'autorizzazione a esercitare questo ufficio, quelle relative all'obbligo che la legge ordina si eserciti sui mediatori pubblici, e quelle relative ai doveri particolari imposti

ai mediatori.

I.ª Categoria. Condizioni pei mediatori

Le condizioni poste dalla legge all'esercizio dell'ufficio dei mediatori sono le seguenti:

1.º Il mediatore non deve essere nè minorenne nè interdetto, nè fallito, non condannato a certe maggiori pene criminali, e nemmeno a pene correzionali, che siano state per furto, abuso di confidenza, truffa, o altro reato commesso contro la fede pubblica.

Però il fallito se si è stato riabilitato, o dichiarato ~~non~~ fallito ed abbia attenuato concordato può esercitare l'ufficio di pubblico mediatore.

2.º L'aspirante all'ufficio di pubblico mediatore deve avere una pratica dei

due anni nel commercio della specie per
cui desidera essere mediatore, sia stato ab-
bia esercitato per due anni da se, sia
che per lo stesso tempo abbia fatto pra-
tica presso un uomo della specie medesima.

3.° L'aspirante al fungere nell'ufficio di
mediatore deve sostenere un esame teo-
rico-pratico da cui risulti veramente
capace a fungere qual mediatore. Que-
sto esame si farà secondo i regolamenti
prescritti dalla camera di commercio
di questa città, si può essere dispensato
quando si dimostri in esercizio del
commercio della specie di cui si vuol eserci-
tare la mediazione, continuato per 5
anni per proprio conto ed all'ingrosso.

4.° Qualunque aspirante alla mediazione
deve depositare una cauzione presso la
camera di commercio, mantenendo essa ne

nel luogo ove usuale esercitare il suo
uffizio, presso il municipio. La cauzione
è stabilita nella sua misura, o dalle Ca-
mere di Commercio o dai municipii ed ap-
provata dal ministero che la fissa
dietro proposta di quelle o di questi; ma
la cauzione serve di garanzia alle
autorità per le multe in cui incor-
rerà il mediatore, e per le somme
che dovesse pagare alle parti che danno
sarà nell'esercizio dell'uffizio suo.

9. Il mediatore deve fare istanza per es-
sere iscritto nel ruolo dei mediatori, e
nessuno può fungere da mediatore pub-
blico quando non vi sia iscritto. Stato di
cose in Francia non vi è già un decreto di nomi-
na, d'autorizzazione, la legge austriaca
lo esige, la nostra richiede solo la dichia-
razione della seguita iscrizione: essa
andina poichè il ruolo sia affisso alla

alla camera di commercio ad al municipio
in mancanza di quella, nella forma e nel
la sede dell'autorità giudiziaria commer-
ciale o del tribunale di commercio, o,
mancando questo, alla pretura.

Riguardo al numero dei pubblici media-
tori che possono fungere in ciascun
luogo nel loro ufficio, la legge austria-
ca riconosce la camera di commercio autoriz-
zata a negare la patente di mediatore,
la facoltà di fungere in questa carica,
quando nel luogo vi siano già media-
tori in numero sufficiente. Invece la
nostra legge non ha restrizione al
massimo numero che si possa autoriz-
zare a questo ufficio, la camera di com-
mercio non può negare, a chiunque pos-
segga le qualità dovute, l'autorizzazio-
ne. Perciò la nostra legge non fa
un'ulteriore condizione all'esercizio della

nominazione del numero dei mediatori, e
del fatto che il numero destinato per ciascun
luogo non debba essere superato.

II Categoria. Della sorveglianza dei mediatori

La legge italiana stabilisce una sorveglianza sui mediatori a la definisce
il sindacato dei mediatori, che sta poi al
la sua volta sotto l'ispezione delle ri-
spettive camere di commercio.

Il sindacato è una rappresentanza dei
mediatori, che viene da essi stessi nominata,
non può essere minore di sei, nè mag-
giore di 18 membri, deve essere per un ter-
zo di agenti di cambio, e uno dei capi di esso, il presidente ed il vicepresidente
devono essere agenti di cambio anch'es-
si. L'ufficio del sindacato è il vigilare
su tutta la condotta dei mediatori, chia-

a mancare al loro dovere quando trasgrediscono
alle proprie mansioni. Il sindacato può
esaminare i loro libri ed obbligarli anche
a pagamento, può pronunciare la sospensione
e la destituzione. ha insomma tutti i
poteri disciplinari. Esso provvede inoltre
che gli uffiziali assistano alla borsa, compi-
lino regolarmente i listini, veglia
infine all'esecuzione di tutti i doveri
dei mediatori.

Il consiglio ha una nuova iscri-
zione in altro ruolo, i mediatori non
possono esercitare la professione loro
fuori del circondario del comune in cui
sono iscritti. La legge non vieta loro di
trasferirsi in qualsiasi altra provincia,
ma essi devono essi farsi iscrivere, che
altrimenti non si saprebbe a qual sin-
dacato passare sotto posti, e si renderebbe
illusoria la sorveglianza dalla legge

unchetà.

Per quest'argomento se ne mancine poi un altro sul luogo ove passano fungersi mediatori; ed in appunto passano fungersi in qualunque anche minimo luogo e patrettano sì i mediatori, che gli agenti di cambio stabilirsi anche in ogni villaggio ove loro piacerà per quanto ce ne sia d'uopo.

Ancora la legge austriaca non permette agli agenti di cambio di dimorare che nei luoghi principali ove si sono borse di maggior importanza. Vi sono due specie di borse. La prima comprende le borse di denaro e merci che si pongono nei centri maggiori ed in cui si pattuano sono affari sia di merci che di rendite, parte metalliche, cambiali, biglietti all'ordine, effetti negoziabili di qualunque genere. La seconda le borse

ciò non si possono compie-
re operazioni in monete, parte metal-
liche, cambiali, e biglietti all'ordine, per-
ciò non vi è commercio che potrà farsen-
za di monete e lettere di cambio, ma
non in altri carte negoziabili, ed effet-
ti pubblici o privati di qualunque gene-
re. In Lo Legge Austriaca abbiamo due
categorie di agenti di cambio, gli uni
con attribuzioni maggiori ovvero ad
esso lo stesso maggiori, gli altri con
attribuzioni minori ed aventi ad ogget-
to lo stesso minori ed ai quali è proibito
di compier operazioni fuorchè in mo-
nete, parte metalliche, cambiali, e biglie-
ti all'ordine, mentre i primi possono com-
piere ogni genere di titoli negoziabili.
La Legge Austriaca è dunque direttri-
ce rispetto agli agenti di cambio,
che non possono fungere in tutti i luoghi

ma'sarà dove ci sono borse ed anche là
si distinguono secondo l'importanza. Dora
mediato, possono stabilirsi ove vogliono
notando tuttavia le cariche di commercio ne
gare loro la patente. Invece il codice ita-
liano non fa alcuna restrizione ammet-
te agenti di cambio anche ove manchi-
no borse di commercio, e rovesci stessi si a-
dattano, non limitati il numero dei me-
diatori.

Poiché si sono nominate le borse, diremo
che il nostro codice ci dedica alcuni articoli;
ma veramente non è questo né un soggetto
né un oggetto giuridico, non essendo
che una riunione di negozianti e media-
tori autorizzata dal governo per agevola-
re la conclusione delle operazioni com-
merciali. Quindi il nostro codice avrà nel
disciplinare anche le borse di commercio.
Esse però, apportano certo gran utile, uni-

sono i varj commercianti, avvicinano i compratori ai venditori, giovano al credito dei singoli commerci, favoriscono gli accordi, diffondono le più importanti notizie relative al commercio, ajutano collo scambio delle idee, a stabilire le basi dei listini ed i prezzi delle merci e dei titoli di credito, danno altrui criteri sulla bontà delle varie istituzioni comm.li industriali, sociali, danno grande sviluppo a tutti gl'interessi mercantili, sono istituzioni economico-commerciali utilissime, ma non mai giuridiche.

Le borse però favoriscono l'agiotaggio, poichè i negozi finchè stanno al proprio banco, sono meno esposti alla tentazione dei grossi guadagni, e solo quando vedono altri rapidamente arricchire s'invogliano anch'essi di giuocare al rialzo od al ribasso dei prezzi. Le borse pregiarono così una

grande rovina del commercio, senza bisogno
nella si usasse riguardo ad essi una certa mi
cura, non ammettendole che in alcuni
grandi centri, e non nominando persone
tare che vi perpetui l'agiotaggio. Attual
mente non può essere negata al commer.
cio la domanda, l'istituzione di una
borsa, e non si esamina se non la valuta
tà del comm., per cui le cautele usate
non sono sufficienti. Succedin Austria
non si accorda la borsa che ai luoghi
che possano veramente fungere, e non
sia principalmente un incentivo all'
agiotaggio, per cui si agita la questione
se sia o no opportuna la
istituzione: anche ammettendo il sis
tema di libertà, una cura però necessa
rie pur sia da usarsi ammettere
anche eccezione.

III Categoria

Doveri speciali dei mediatori

Il codice germanico fu fatto per tutti gli Stati germanici, ma essi erano liberi di accettarlo o no; e così però stabilito a Norimberga che gli Stati che lo avessero, dovessero farlo integralmente senza parte, con modificazioni, o lasciarlo, in certe altre. Questa teoria, che stiamo ora sviluppando, degli oneri particolari dei mediatori, è appunto parte fra le teorie modificabili dei singoli stati, ed è divisa in doveri positivi e doveri negativi. Non vi sarebbe distinzione di forma non può esistere, ed è inutile, perchè possiamo esprimere in forma negativa anche i doveri positivi, ma essendo ora al codice germanico che ha ammesso ai singoli stati la facoltà di modificarne

le non che quando si tratti di doveri positivi, non l'ha concesso pei doveri negativi, o proibizioni che hanno particolare importanza: dai doveri positivi che negativi procedono dai due concetti seguenti e vi si informano tutti.

1. che la mediazione pubblica è una istituzione creata per agevolare le operazioni mercantili.

2. la mediazione pubblica è un'istituzione per cui sta garantito dal retto andamento l'autorità, che ha impartito della condizione, e si riserba il diritto di esaminarla e vegliare all'osservanza di tutti gli articoli della legge.

A Doveri positivi I doveri positivi si suddistinguono in pubblici, che i mediatori hanno verso la autorità, e privati che hanno verso le parti che ricorrono al loro ministero.

a) Doveri positivi pubblici

1°. I mediatori devono comunicare al vindicato, o mancando esso alla camera di commercio, ed al municipio i prezzi che risono fissati sulle merci, e sui titoli nelle operazioni alle quali si prestarono, superiori alle lire 5000 per gli agenti di cambio, ed alle lire 1000 per gli altri mediatori; delle operazioni minori non si tiene conto a meno che la camera di commercio od il municipio non dappoi ottino dal tribunale di richiedere dai mediatori le dette indicazioni anche per le operazioni il cui oggetto ha un valore minore del fissato.

2°. I mediatori devono altresì adempiere le mansioni affidate loro dalla legge, o da una sentenza, prestarsi a tutte gli atti cui legislatori e giudici li chiamassero.

6/. Doveri positivi privati

I mediatori devono trovarsi presenti nelle ore di borsa, secondo quel turno che viene stabilito o dal sindacato, o dalla camera di commercio, o dal municipio.

I mediatori devono trattare gli affari che vengono affidati con indipendenza, rettitudine, diligenza, e veracità.

Essi non devono assumere operazioni in maggior numero di quello che sia possibile trattare in modo immediato, perchè chi assume troppo affari, non può prestarsi bene a tutti.

Essi debbono salvare il segreto degli incarichi, almeno in tutta quella parte che sia possibile, perchè talvolta per la loro natura particolare.

Il segreto è esclusa. Inoltre è vietato dalla legge italiana il loro impiego fino al

mamento di ripetere il consenso definitivo delle parti, durante tutto il tempo della trattativa, ad una volta si sentì il segreto, ad accordo dei contraenti il diritto di rinunziare di nuovi rispettivi al momento di dare il consenso finale a stringere il contratto. E la legge germanica più rigida vieta di rivelare il segreto finchè non sia dato anche il consenso finale, per esclusione qualsiasi rapporto soggettivo ed evitare che il contratto si sciolga per grado parziale, per impedire che si suscitino aspettanze che nuocciano al finale l'affare. Ma si giunge fino al eccesso l'esigenza del segreto in cui sta tutta l'utilità della mediazione. Questo danno cessa quando gli stessi contraenti dispensano il mediatore, al dare cui opera hanno fatto ricorso.

7. I mediatori quando negoziano l'atti

di qualsiasi genere, garantiscono la veri-
tà ed autenticità dell'altrui sottoscrizio-
ne dei titoli in mi sono chiuse l'affare.
Alcune leggi in luogo d'una nota tanto in-
anzi nel rigore di prescrivere che il ne-
gotiatore non possa esercitare il suo uffi-
cio, che in persona senza valersi dell'ope-
ra d'altri agenti e commessi. La legge
Italiana non poteva imporre sì rigoro-
se prescrizioni, che sarebbero state non
tranie al sistema di libertà che essa
ha seguito per i mediatori pubblici. Se
Essi possono esercitare la mediazione
anche senza trovarsi nelle condizioni
richieste, potranno anche valersi dell'o-
pera di altri agenti, e tanto più poiché
ne i pubblici mediatori. Pare quanto
gli agenti di cambio, è conforme alla
legge di mettere qualche rigore che si ac-
cetti al rigore della legge municipale, ed

esso. Agli agenti di cambio non possono mai mancare dall'opera altrui se non fuori della borsa, ma poi gli affari commessi entro il recinto della borsa stessa non possono agire che personalmente.

6/ Doveri negativi

I doveri negativi fatti ai mediatori, le proibizioni stabilite dalla legge in ordine all'uffizio dei mediatori sono le seguenti:

1. I mediatori non devono prestarsi per persone imaginarie d'obbligarsi, ad insolventi, o sconosciute. Questa disposizione si vede espressa nel codice germanico, ma la nostra legge definisce in quest'argomento nulla facendo, benchè però le consuetudini in Italia e fuori siano conformi alle norme della legge positiva germanica. Questo divieto è giustificato dal fatto che prestandosi

per una persona incapace, od insolvente,
sarebbe atto nullo, giacchè le operazioni
compiute da un incapace possono essere
annullate, e quelle eseguite da persone
insolventi sono operazioni illusorie, per-
ciò l'insolvenza di uno dei contraenti, per-
se la uniseguenza che l'atto non ha tutto
il suo effetto. In seguito al principio che
l'mediatore non deve prestarsi che per
le operazioni valide le quali conseguano
veramente tutti i loro effetti, egli non
deve prestarsi per persone incapaci, od
insolventi i cui atti non sono efficaci,
nemmeno per persone sconosciute, i cui
atti possono essere senza effetto, perchè
non sono possono essere incapaci ad insolventi.
Questo divieto è dunque ragionevole in
tutte le sue parti.

2° Il mediatore non deve prestarsi per
contratti simulati nemmeno allora che

sulla simulazione fossero d'accordo le
parti contraenti per cui egli si presta. A
dir vero a prima vista parrebbe potersi pre-
stare per affari simulati e doversi ritenere
si che egli fosse permesso, se le parti fos-
sero d'accordo ed egli si prestasse per una
simulazione voluta dai contraenti. La
legge però gli vieta di prestarsi anche
in tal caso per la ragione evidente che
la celerità dei contratti non interessa so-
lo i contraenti che hanno a fare diret-
tamente con essi, ma anche il pubblico,
il commercio in generale. Se le operazioni
fossero simulate e perciò si prestasse
il mediatore, non potrebbe egli rassegna-
re date giuste per la statistica del mo-
vimento commercio che non si potrebbe
aver esatta, nè fissare i prezzi delle mer-
ci, nè formare i listini di borsa, ond'è
giusto che la legge vieti al mediatore

si prestarsi per affari simulati, anche
a attenere il permesso delle parti.
Il mediatore non può trattare il com-
mercio per conto proprio a meno che
prestarsi che ad agevolare la conclusi-
sione d'atti mercantili, solo per conto
ed in nome d'altri. Se potesse trat-
tare il comm.° per conto proprio, ab-
sorbebbe dalla confidenza che ricevono
dai proprj committenti per fare anzi
tutto il loro, il proprio interesse, perchè si
ricorre all'opera del mediatore, trovi
sta proprie che gli riuscirà di più pas-
seguirla e dirigere le operazioni del
committente, e deve potersi fidare
interamente del mediatore, a meno
che non abbia nulla per ottenere una
operazione efficace dal mediatore stes-
so. Ora se questi potesse trattare il com-
mercio per conto proprio, trarrebbe

profitto per l'interesse proprio da tali
rivelazioni, ne danno del commercio che gli
si affida, e ne perirebbe poi la mediazio-
ne perchè nessuno ricorrerebbe all'opera
sua, non volendo farsi ingannare. La
legge germanica volle poi rinforzare
questo divieto con altri vincoli allo scop
po di garantire l'osservanza del divie-
to principale, essi sono i seguenti:
3 a) Il mediatore non può assumere la
commissione.
Questo divieto potrebbe intendersi com-
preso basti nel divieto principale senza
menzione speciale, dal momento che
non può il mediatore esercitare il com-
non può professare nessun altro mercan-
tile, e nemmeno la commissione, senza
che vi sia un ulteriore divieto. Il codice
germanico volle però premettere il divi-
eto di esercitare la commissione, senza

attinente, perchè in pratica si riterrà
che pure un'istituzione affine alla sua
azione, e non proibita perciò per media-
tore.

6/ Il mediatore non può conchiudere
affari per assoluto.

Il codice germanico dice espressamente:
conchiudere e non trattare; il mediato
può trattare affari e prestarsi per altri
può avviare un'operazione mercan-
tile, ma gli si vieta di condurli all'ultimo
atto della conclusione, quando il com-
mittente sia domiciliato o dimorante in
luogo diverso da quello ove si trova il me-
diatore. Il codice italiano non ne parla
e si potrebbe ritenere che possa prestar
fino all'ultimo atto della conclusio-
ne degli affari. Il codice germanico par
troppo rigido, mai assai facilmente l'
carico di un assente potrebbe trasformarsi

in una commissione, onde il codice germanico che vide qui un pericolo e volle assolutamente, che il mediatore non esercitasse la commissione, nemmeno in apparenza evitando anche il pericolo, ha dato una disposizione giusta e santa.

3 c/ Il mediatore non può prendere qualunque parte negli utili degli affari che combina, poichè chi prenda parte agli utili è un socio nell'operazione mercantile, se non interamente, tenuto in parte per conto proprio; ora questa disposizione è posta perchè non esercite il commi.° per conto proprio nè interamente nè in parte. Il mediatore che stipulasse a suo favore una qualunque operazione degli utili negli affari che tratta viene ad esercitare il commi.° per conto proprio almeno in parte.

4. Il codice Germanico ha anche altri divieti per garantire la imparzialità

el mediatore nella trattazione degli
affari, imparzialità necessaria affinchè
egli trattando allo stesso zelo gli inte-
ressi di ciascuna parte resti con nutrito
l'uomo: con ufficio destinato ad age-
volare operazioni commerciali resti pure
ognora, senza divenire rappresentante,
procuratore d'un contraente egli non
deve interporsi che agevola l'atto mercan-
tile, per ciascuno dei contraenti. Questi
principii sono:

1. Il mediatore non può mai prestare
garanzia nè all'una nè all'altra parte,
per la esecuzione dell'affare combinato,
non la sua fede, perdendo affetto qualun-
que diritto, poichè se la prestasse sarebbe
garante per la parte cui l'avesse pre-
stata, per le conseguenze che ne verrebbero
agli altri da ogni danno se l'affare non fosse eseguito
o non avesse ottenuto l'effetto.

6/ Il mediatore non deve stipularsi al-
cun emolumento fuori di quello che è già de-
terminato da' apposite tariffe, perchè
se lo potesse, sarebbe parziale per la
parte che lo pagasse di più.

7/ Il mediatore non può assumere il man-
dato istitorio per altri sia, a' particolari,
perchè non può mai essere necessario
semplice promotore di una delle parti
e perchè se lo fosse, farebbe solo l'inte-
resse di essa e non dell'altra, onde non
sarebbe una tal mancanza non può non
essere mediatore.

8. Il codice Italiano che non fu ancora
tutto questo aggiunge espressamente un
divieto speciale suo proprio, proibisce al
mediatore di esercitare il loro ufficio
collettivamente in società, e permette
che si uniscano solo in tre, e ciò perchè
questo numero non ecceda il terzo

mediatori si trovano nel luogo.

Questo divieto è giustificato perchè la
rietà dei mediatori sarebbe a taglia
bile la più efficace ed efficace ad ingenerare un nuovo
ne sarebbe danneggiato il commercio
abbisogna ai mediatori imporrebbe
la legge ai contraenti, affinchè la
concorrenza resti anche qui a vantag
gio del commercio, per prudente tale divie
col temporaneamente appartenerci, atten
minare il pericolo per la varietà di
i tra membri, perchè questo numero
diventa il terzo dei mediatori del luo
no.

IV. Diritti dei mediatori

Abbiamo un diritto pubblico verso l'au
ffici rità, che però è spinto all'esagerazione,
nella la il diritto di vigilare esclusivamen
te, gli atti che provengono dalla legge o dalle
autorità domandati all'ufficio della

mediazione pubblica, e che solo da essi
possono essere compiuti. Questo diritto che
procede da motivi d'ordine pubblico è ac-
compagnato dalla sanzione (in virtù
l'esagerazione) che gli atti, che fossero
agevolati da persone diverse dai pubblici
mediatori, sono nulli.

2. Oltre ai diritti verso la parte che si valge
dell'opera loro e quali risultano da quan-
to già si è detto, bisogna qui parlare
la mercede nel loro diritto.

La mercede che si dà al mediatore dicesi
proxeneticum ad ora provvigione. Essa è
fissata da una tariffa per le operazioni
dei mediatori, e questo sì nell'interesse dei
mediatori che hanno per tal modo assicu-
rata senza patti la loro mercede e senza
non bisogno di stipulazioni speciali in
anticipazione, o di ricorrere ai Tribunali
per la liquidazione dei loro crediti, se

da'assicurazioni hanno stipulato, perciò le loro
ritto operazioni, e la sicurtà dei crediti
no è agevolata senza fatiche di sorta, si nel
ne interesse dei committenti che ricor-
tanzo rendo all'opera del mediatore non sono
tutti in parte ad indicato, pretese da parte sua
ad esagerazione delle difficoltà dell'ope-
ioni razione conchiusa, della grandezza dell'o-
dagnanza prestata, circostanze che veridano
che in cambio la posizione del commit.te che
ricorre all'opera del mediatore, si all'in-
dicatore del commit.te in generale perciò
Spa che la mediazione si riduca ad un
mio mercimonio indaraoso e dannoso i
tto prato da avidità di lucri indefiniti
ad indeterminati ad imbrogliare anzi
perché agevolare le operazioni mercantili,
di moltiplicare le difficoltà o gli ingan-
nevolezza dicam, dell'operazione uni si pre-
tende per rendere più ardua e meglio valu-

sbuita l'opera sua.

La tariffa è proposta dalla Camera di commercio ed approvata dal ministero di agricoltura, industria e commercio, una volta riconosciuto l'affare vantaggioso, e viceversa misurando al valore dell'affare ambito. In Austria ove si seguì lo stesso sistema è però proposta la tariffa dalle luogotenenze, e fissata dal ministero delle finanze, perocchè si tratti d'un affare commerciale e non finanziario.

Il cod.° germanico è così rigoroso che vuole che la mercede sia sempre fissa ed ordinariamente si conforma agli usi locali, quanto all'affare di cui si tratta non fosse contemplato dalla tariffa, ed esclude affatto ogni patto speciale, e lo sviamento poi vuole le consuetudini potrebbe spingersi il rigore fino a chiedere perizie giudiziarie,

a' dovercarsi di tale interpretazione.

Pertanto si può ammettere un pat-
to che fissi la misura dell'interesse.

Se ad una mercede sorge per ogni
legislatore il quesito a qual punto sia mar-
cato il diritto del mediatore di pretendere
la mercede.

Il codice germanico risponde nettamente ri-
cordando distingue l'affare assoluto dal condi-
zionato. se si tratta d'un affare assoluto
mediato dal mediatore senza condizione
morta, quel codice, richiede la conclusione
dell'affare perchè il mediatore possa pretendere
la mercede, e stabilisce che nemmeno si com-
pete mercede se la conclusione è mancata;
se si tratta d'un affare sottoposto a condizio
di qualunque genere, la legge germa-
na è più rigorosa e richiede perchè quel
diritto si maturi che la condizione sia
mancata, ed abbia avuto effetto l'atto con-

tinato. Il ministero mettendola
in condizione di mediatore, per poter
proteggere l'armeno, abbia ritenuto
nota a stabilito, comunque che prima la
mediazione dell'affare.

Questo è un rigore eccessivo, è la giustizia
non sarebbe di non rifiutare l'armeno e
al mediatore se l'affare trattato per
la metà di tutti i punti, poiché egli non
deve lavorare per nulla, e quando pure
avesse una trattato l'affare, non son
però giusto negargli la mercede, benché
lo sia il più delle volte, e sia opportuno
incorra anche egli nei rischi, egli avrà
le spese, quasi in misura alla pri
posta però essendo decisi si impone
fi dalla volontà del mediatore, e si ne
fini in quella delle parti, che sia ingiusto
negare l'armeno al mediatore.

Il codice italiano ha disposizioni più

ritiene valersi mediatore per il diritto
ma non ecc. solo quando l'affare è tramon-
tato per certo fortuito, ma se per volontà
delle parti, non può negarglisi mercede.
Il progetto preliminare esprime assai
più giustamente questo concetto e giudica
mente che le leggi attuali.
Permanevi una questo argomento comune
nei usi in vigore presso tutti i popoli che tem
pure permano in parte, e in parte annullano il
usi in vigore nella disposizione del autore. Queste
tali stabiliscono quanto segue:
Primo) se l'affare tramonta solo in apparenza,
dal mediatore non una perdita tramon-
te, se esso fu in fatto concluso perchè
ed sempre è guardarsi la verità delle cose.
Secondo) se fu concluso dalle parti tra loro, che
sa l'opera del mediatore dopo che ha con-
dotto l'affare molto vicino al fine, ed
abbandonandola per capriccio e ricusando

a altro mediatore [illegible] [illegible]
affare [illegible] al prezzo [illegible]
qualunque non può negargli la mercede
[illegible] perchè sarebbe ingiusto.

Se la mercede si [illegible] dai portatori
potrebbero [illegible] [illegible]
[illegible] se
[illegible] non l'ha rinnovata, e sarebbe [illegible]
[illegible] perchè [illegible]
[illegible] l'affare [illegible]
[illegible] si mette al mediatore nell'impegno [illegible]
[illegible] per affari [illegible] si [illegible]
[illegible] le buone che servono [illegible]

Se si tratta di un mercato stabilito
[illegible] partecipata, il diritto del media-
tore alla mercede matura nella contrat-
ta, [illegible] è [illegible] ad essa.

Nel caso [illegible] la convenzione [illegible]
col ministero del mediatore [illegible] annullat

opportuno vedere che avvenga della
mercede, la cosa fu annullata per insa-
nità di una delle parti contraenti, sa-
rebbe dicutibile per la legge Italiana
se il mediatore conserva o perda il diritto
alla mercede, mentre si dice generalmen-
te per tutto, facilmente si unirebbe alla
teoria che egli perde il diritto alla
mercede perse a negarglisi, perchè ha l'
obbligo di avvertire le persone per cui
gisce sieno o no capaci di contrarre sab
bligazioni. Se fu annullato per difetto
forma nel contratto il mediatore conserva
o perde il diritto alla mercede, se non
si interviene o nell'istituzione del
contratto, ed esso intervenuto, perde il di-
ritto perchè ha l'obbligo di assicurarsi ad
ognuna delle forme, se invece non in-
tervenne non può imputarglisi il difet-
to di forma e l'annullamento del caso.

tratto. Quanto alla parte di cui il media-
tore ha diritto di ripetere la mercede pel
codice italiano egli non può rivolgersi
alla parte da cui ricevette l'incarico; pel
codice germanico può ripeterla per una
metà dall'uno, per una metà dall'altro
contraente. La disposizione del cod.° germ.
mico è più giusta perchè conserva l'im-
parzialità del mediatore, l'uno cumulando
di procuratore d'ambo le parti, di notare
dal canto che si intraprende a vantaggio
dell'una e dell'altra parte: se egli non
ricevesse la mercede da una parte, sarebbe
per questa la sua ricompensa il pagamento
parziale.

Intro qualtempo ottiene il mediatore diritto
di ricevere la mercede, rimane che stiamo
dato l'occasione la mercede stessa, una pre-
ventiva, come è indicato dal cod.° germanico
ove si ha la prescrizione, limitato a

ne a ciò ad ordinare che questo valesse nei
i mediatori pubblici che pei liberi, e è
ciò la sola disposizione che spetta ai pei
mediatori liberi.

III Classe
Dei diritti e doveri relativi ai libri dei mediatori.

Un argomento particolare e specialmente
importante pei diritti e pei doveri che
sono obbligati a tenere.

Quali siano i libri prescritti.

Questi libri sono due, uno dei quali chia-
masi Tamino, l'altro il libro giornale
Il Tamino o il libretto in cui si vanno
alla giornata mano mano indicando
fare, si riferiscono, riferendo sommariamente
le transazioni in modo compendioso

(art. 2° 46) e pregiandosi poi notare che verrà
notato in tutto il tutto intero nel
giornale, il taccino è un promemoria
che accoglie ante iscrizioni a matita, il
giornale riceve le note di tutte le opera-
zioni cui si presta il mediatore in tut-
te le loro iscrizioni e le sue registra-
zioni sono compilate in base alle no-
te del taccino ogni giorno.

Modo di tenere i libri

Il libro giornale per la legge italiana deve essere numerato foglio per foglio, ed egualmente firmato dal pretore o da un giudice del tribunale di commercio che ne certifichi anche il numero delle pagine, o inoltre ogni anno sotto l'ultima registrazione. Nella sua compilazione si seguiranno tutte le norme stabilite pei negozianti.

il codice germanico ha le stesse prescri-
zioni per i libri dei mediatori che il no-
stro codice; la firma d'ogni pagina è ap-
pagata dal mediatore. Il codice germanico
viene perciò ad essere più rigoroso per i media-
tori che per i commi per qualitassia in-
tieramente alla riservatezza tenuti dei
tabilione quali libri i commi. della tes-
sere, più rigorosi per i sensali pubblici
che non di piazza, sostennero ciascuno si
assoggettarono a lungo la pratichere e tenuto
più degni di fiducia, i sensali pubblici
di mente privato, ma quello maggiore nei
dei quali si giustificato dalla maggiore facilità
dalla frode, perciò la cognizione delle
mente, tenne i libri dei commi vanno in
pitte per ordine di data, non è molto più
difficile l'alterazione di essi e la falsi-
ficazione, che non nei libri dei mediatori
i cui affari sono tutti stampati e numerati

autonomi.

Note che deve rilasciare il mediatore

Il mediatore è poi obbligato, ogniqualvolta le parti gliele domandano, di rilasciare loro delle note, che possono essere di due specie: note semplici, autentiche stabilite.

Gli estratti delle annotazioni del suo libro, o del suo giornale, che recano numero, firmate dalle parti, sono le note semplici. Gli estratti che portano la sua firma con cui dichiara la conformità dalla copia all'originale, sono note autentiche da essa dichiarazione.

Gli stabilite sono poi documenti di speciale importanza, rappresentano i veri contratti conclusi tra le parti. Il mediatore li rilascia in due esemplari, di

ciascuno è firmato da un contraente
e contrassegnato all'atto, e dopo avere è
stata apposta la firma dei contraenti,
deve ad autenticarla colla sua, dichiara
essere la verità, e dare la conformità
della copia all'originale, gli stabili
ti sono estratti dai libri del mediatore
portano tutte le condizioni del mercato
e riassumono le contrattazioni. Ogni
questa forma sotto ai indica parma
ma ammette un altra più semplice
che porta tutte le condizioni del mercato
ed è autenticata solo dal mediatore,
distingue la natura degli affari, ordi
nando che basta la vendita per gli affari
seguiti immediatamente, richiedendo
l'altra per gli affari a termine ed al
dito, che si eseguiranno in avvenire.
Della forma solenne sottoscritta fanno
due esemplari, dell'altra basta uno. Si

richiedere che ogni esemplare sia firmato da ambedue le contraenti, e perciò giudicò opportuno al mediatore di combinare un'intervista tra i contraenti perchè apponga la loro firma ad uno stesso esemplare.

Forza probatoria dei libri e note dei mediatori

Il tariffario non dà nessuna prova, perciò solo fornisce un'amministrativa probatoria e completare una prova già esistente. Il libro giornale pel codice germanico fornisce piena prova, però alla discrezione del giudice è in mano potere in qualche caso richiedere un qualche complemento di prova, poi affermare la prova del giornale. Non tutti poi i commi si ammettono i libri a fornire prova non piena, perchè sono persone private, poi mediatori, poi sarà pubblicità di particolare fiducia è sag

d'appartiene, il conceder ai loro libri piena
forza probatoria, ma è altresì conveniente
lasciar libera al giudice la facoltà di
potersi accertare del fatto con qualche
prova di complemento in mancanza di dubbio.
Del codice italiano invece il libro del me-
diatore fa piena prova solo quando il
contratto non sia interamente negato
dalla parte avversaria. Questa disposi-
zione è irragionevole perchè dà il mez-
zo ad un avversario disonesto di eludere
interamente la prova del giornale del
mediatore negando tutto il contratto. Es-
so è tanto più irragionevole che tal
clausola non fu posta per i commercianti i cui
libri fanno piena prova; perchè sono mo-
lto trattati questi, persone private,
quei mediatori persone pubbliche.
Gli altri atti, copie semplici ed autentiche
sono che ammissibili probatorii; invece

gli stabili, formano piena prova e sono anzi documenti pubblici, che fan prova contro chiunque e provano da se stessi la loro autenticità, senza per impugnarli dover l'avversario provarne la falsità, mentre i documenti privati non fanno prova che contro il loro autore, e se una parte li impugna, spetta all'altra provarne l'autenticità.

Appendice

Il progetto preliminare del nuovo codice e principiano di modificazioni rispetto agli agenti intermediari non chiesero proposte dalla memoria "Le Cotone, e dagli agenti intermediari" compilata dalla specia commissione del ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Quanto alle condizioni per l'esercizio della

reviazione non si vogliano ammettere che
fallite riabilitate, non quelli che all'amico
concordato o dichiarazione d'insolvibilità
non si rimettono che i primi nella possibi-
lità di fungere da mediatori. Si unisce
la abilitato a tale funzione chi abbia di-
chiarata di licenza dagli Sindaci Tecnici
e estende la cauzione nei limiti
da L 300 a 1500 di rendita nominale ann.
ma per gli agenti di
cambio
" 30 . 300 di rend. nominale ann.
ma per gli altri mediatori
Quanto ai doveri si limita l'obbligo degli
agenti di cambio di riferire le loro contrat-
tazioni e quelle superiori alle L 10000 non
occuparsi delle minori; si vorrebbe il
mediatore che violi il segreto alla cauzione
e si perciò una parte rendita dal contratto

possa l'altra considerare lui come con-
traente in persona propria, sanzione mi-
gnante al vincolo fondamentale della
mediazione che il mediatore non può
esercitare il commercio perchè gli si fa
pure un atto commerciale invece di comunica-
re le solite pene, multe, sospensioni,
destituzione.

Si aggiunge all'imparzialità del mediatore
autorizzandolo a prestar garanzia gui-
na delle parti, al prestarsi a ricevere le
somme che si promisero le parti, e che fos-
sero oggetto della contrattazione da
lui combinata, o a richiedere cauzione dal
committente che non gli fosse grato. Sua
sì dell'interesse della mediazione do-
vesse seguire il codice germanico, vietan-
do di far garanzia sul ricevimento del-
le somme suddette perchè se egli si presta
dopo la conclusione della transazione all'

dempimento dell'obbligazione senza lasciar
la tra parte l'adempiamo dovrà, sorgere nuovi
ta di nuove mercedi per le nuove prestazio
ni ond'egli sarà imparziale per la parte che
gli promise nuova mercede per nuove pre
stazioni dopo la conclusione dell'affare.
Quanto alle persone sconosciute si dovea
proibirgli di prestarsi per esse, e non si ne
avrebbe mai presentata l'idea che si fosse
opposta la disposizione del codice germanico.
Dei libri del mediatore si stabilisce senza
restrizione la loro piena forza probatoria.
Ma così pure se si stabilisce per semplici e
tratti autenticati sulla sola firma del
mediatore, per ogni causa e non solo per
gli affari di immediata esecuzione, secon
do vuole il codice germanico.

Vedi pagina

Si noti non doversi confondere la respon-

a stabilità, limitata, o con solidarietà dell'ob-
bligazione, perchè non si contraddicono,
e possono sussistere insieme. Ogni socio
è solidariamente obbligato a rispondere
pei per tutto il debito, e solo fino alla
concorrenza del suo apporto, se l'obbligazione
lo supera secondo le tratte di società
vedo nè conveniva questo punto.

Libro I

Statuto personale

Sezione II
Statuto personale Sociale

Titolo I
Delle società in generale

— Difficoltà dell'argomento —
Questo istituto tra i più rigorosi multi-

forme, diffuse, tra i più fecondi di risulta
ti, è uno dei più difficili argomenti della
scienza giuridica, perchè vi lottano l'interes-
se pubblico col privato, e conviene di conciliare
insieme la massima libertà colla massima sicurtà
e guarentigia del privato interesse, per-
chè mentre si guarda ai principii supremi
di diritto non si possono trascurare i detta-
mi della scienza economica, perchè infi-
ne le forme nuove in mezzo si svolge-
ranno, le modificazioni dai bisogni dell'in-
cessante commercio ne richiedono modifica-
zioni continue.

Carattere delle Società Comm.li

Le società comm.li non sono che modifica-
zioni dell'istituto delle società civili, come
detto alla nuova tutto non è che una
modificazione dell'istituto giuridico della
comproprietà. Troveremo quindi per la

stretta connessione di queste tre istituzioni giuridiche, disposizioni comuni a tutte e tre, disposizioni comuni solo alle società civili e commerciali, disposizioni peculiari alle società commerciali.

Concetto che si informano le disposizioni relative alle Soc.tà Com.li

---

Le società commerciali non sono che modificazioni dell'istituto della società civile, riguardata alla sua volta altro non è che una modificazione dell'istituto giuridico da associarsi —

Le disposizioni date dal legislatore riguardo alle società commerciali s'informano al concetto che assicurando la maggior favore dalla legge perchè tutto il commercio in grande, rende possibile la maggiore impresa per le grandi fortune e rende un servizio alla società,

al pubblico più che tutte le altre forme di società, fra tutte è la più rischiosa. D'altra parte per renderla un'altro favore occorre circondarla di maggiori garanzie, ed aumentarne la responsabilità allo scopo di aumentarne il credito nel garantire maggiormente i terzi, ed agevolarne quindi le contrattazioni colla società, poichè il credito cresce in ragione diretta della responsabilità della società, ovvero quindi anche lo svolgimento della società.

Privilegi connessi alla Società Commerciale.

Le disposizioni generali di favore che la legge accorda alle società commerciali sono le seguenti:

1.° Le società commerciali sono entità giuridiche separate e distinte dalla persona dei soci per espressa dichiarazione della

legge. Questo è un privilegio perchè così le società commerciali prendono una personalità legalmente distinta, godono molti dei benefizii della personalità vera, hanno un nome proprio, una proprietà, possono acquistare diritti e contrarre obblighi senza, il personale concorso dei soci, che questo fare non fosse connesso, avvenendo nello scioglimento della società civile, queste non essendo enti intellettivi, non sono capaci di contrarre obblighi ed acquistare diritti se non intervengono tutti i soci od un loro procuratore che abbia mandato firmato da tutti, da cui provi inoltre quando si devono impetrare tutti i soci nel loro domicilio, od il procuratore ecc.

Alcuni pretendono che la legge non abbia fatto sottanto questa, ma anche dichiarato le società commerciali enti morali, ma

ioni quanto sarebbe inutile od ingiusto: inutile
perchè esse non godrebbero maggiori
vantaggi e li godono tutti essendo solo di
chiarate antidattici; ingiusto perchè
produrrebbe differenze che intaccano la so
cietà e gli enti morali, personalità
patrimonio, autonomia svaglimento ecc.
Alcune società commerciali ricevono dalla
legge il favore speciale che i soci possono
limitare la propria responsabilità fino
al valore della quota rispettiva d'apporto,
contro il principio cardinale di diritto co
mune per cui un debitore non può limi
tare la sua responsabilità, rispondendo
con tutto il suo.

Questo favore si crede per favorire lo
sviluppo delle società, perchè molti non
acconsentono a trattar questa forma di
commercio se non quando possono limitare le
proprie perdite ad una parte della loro

loro fortuna, altrimenti trattano il commercio da sè. E questa la più grave eccezione che si potesse adottare per favorire lo sviluppo di certe forme delle società commerciali.

Quindi il patrimonio della società è distinto normalmente da quello dei soci e non va oltre le loro responsabilità, come avviene nelle società civili, e questo è conseguenza dell'esservi certe società, nelle quali i soci non rispondono oltre il valore che apportarono, la loro quota costituiscono un patrimonio sociale a parte, distinto da quello speciale dei soci, che non può mai essere attaccato per le obbligazioni sociali.

Quelle società commerciali che non godono di questo favore, seppure non normalmente, hanno però talora un patrimonio sociale separato e distinto da quello dei

soci, in certi casi, in certe ipotesi, sotto certe condizioni, così avviene talvolta anche per le società in nome collettivo per le quali non si fa mai la distinzione normale.

La distinzione del patrimonio sociale da quello speciale dei soci è fatta sempre di confronto ai terzi, sia normalmente che eccezionalmente perchè nei rapporti interni essa sussiste sempre, senza che la legge lo dica, naturalmente, ed i soci sanno qual sia il loro patrimonio, qualunque lo della società.

3.° La legge comm.ale rendo. pure esente la società comm.ale il favore che i soci di essa possano trasmettere ai terzi liberamente la propria qualità di soci, mentre di regola questa trasmissione non può avvenire perchè nel formare la società, nel contrarre obbligh. in questa nuova forma si esamina e si tien particolare

riguardo alla qualità personale di ciascun socio, non essendo indifferente a ver questa o quella persona in un'impresa. Per alcune società commerciali si fu una certa eccezione dalla legge comm.le concedendo che i commanditari soci possano porre attività nel patto sociale, e rendendo con questa trasmissibilità della qualità di socio così favorevole il patto, quando taluno soggiaccia non solo di poter limitare la propria responsabilità, ma anche di poter separarsi dalla società, se l'esito non riesca favorevole, e di far questo col solo vendere la sua quota, e trasmettere le sue qualità di socio, egli è maggiormente assicurato a più facilmente prendere parte al sodalizio commerciale.

Distinzione delle Soc.tà Comm.li

Codesti favori distinguono radicalmente

le società commerciali dalle civili, ed i due ultimi connessi ad alcune trasposizioni vano a distinguere tra loro le varie forme.

Le società comm.ali si distinguono in quattro forme diverse. Una forma di società non gode se non il primo che è favore generale, ma non gli altri, cioè i soci rispondono illimitatamente, il patrimonio loro non è normalmente distinto dal sociale, la qualità di socio non è trasmissibile, e questa forma si chiama:

Società in nome collettivo

Le altre forme di società godono i due favori, ma in mancanza di essa queste favorisce connessi a tutti i soci, in essa tutti i soci rispondono fino all'aggiunto e possono trasmettere la loro qualità a questa si

sia la società anonima.

Nella terza forma di società non tutti i soci godono queste due forme, e si distinguono in due classi; gli uni come soci industriali o attivi, sono illimitatamente e solidalmente responsabili, e sono quei garanti e complementari, gli altri in quei fondi sono messi si dicono accomandanti.

La quarta forma di società si chiama società in accomandita e si suddistingue in accomandita semplice, e in accomandita per azioni, secondo che il capitale della società sarà diviso in parte uguali tra gli accomandanti, o è diviso in parte uguali in azioni.

Cautele speciali adottate dalla legge

Le particolari cautele di cui sono circondate le società commerciali a cui si informano

le discipline speciali a questo istituto, ne
guardano le forme speciali per la costi-
tuzione delle società comm.ali, le particola-
ri prescrizioni relative alle modificazio
ni degli statuti, allo scioglimento delle
società, alle norme più rigorose per l'am-
ministrazione alla rappresentanza delle
società, alle norme più rigorose per l'am-
ministrazione alla di confronto azionisti,
alla distribuzione degli utili, all'autori-
zazione governativa richiesta perchè
le società anonime e quelle in accoman-
dita per azioni possano funzionare, af-
fine di assicurare la società e verità loro.

Argomenti che dovrebbero essere disciplinati in questo libro del codice

---

Sotto questo titolo delle società commerciali
si mancano nel codice alcuni argomenti
che pur meritano essere disciplinati e sono

i seguenti:

Commentario anzitutto toglier ogni dubbio sul quesito se le società civili possano assumere le forme commerciali. La lettera della legge italiana lo vieta dicendo che le società civili non può mai figurare di fronte ai terzi che come congregazione di persone unite ad un interesse di natura civile; la pratica lo ha ammesso, ma letteralmente è troppo trascurata offesa alla legge specialmente per le anonime, perchè per le società in nome collettivo potrebbe pur tornarsi per lettera del codice. Dopo la legge del 1870 che modificò in generale questo stato, ed in Italia il progetto preliminare del nuovo codice, e la memoria sulle società pubblicata per cura del Ministero d'Agricoltura, Ind.a e Comm.o ammettono che le forme delle società commerciali possano essere date ad atto

non affaticivili. Questo inoltre è ragio-
nevolissimo perchè le forme delle socie-
tà commi.ali non servono solo alla tratta-
zione degli affari commi.ali, ma anche al-
la migliore trattazione degli affari civi-
li, e dal momento che sono utili per le
imprese commi.ali si devono pure usufrui-
re anche per le imprese civili quan-
do si possa ricavarne vantaggio.

Rimane alcuna forma di società com-
merciali che non sono affatto disci-
plinate dal cod.e commi.e e che pur meri-
tano di essere regolate da esso.

Anzitutto le associazioni mutue che non
sono disciplinate se non quando si ap-
plicano all'assicurazione, dovrebbero es-
sere per qualunque utile rogio.

Inoltre meritano pure in sommo gra-
do il patrocinio della legge per la loro spe-
ciale natura ed utilità le società di

meritino soccorso, e la società operaia
sia ò molto che i bisogni delle classi operaje
sono tali da prestare facile incentivo
alle passioni eccitate dai malevoli, per
cui tanti si prendon parte in quelli guer
ra ad accrescere ch' essi fortemente asse
riscono combattersi tra capitale e lavoro
Nell' interesse dei lavoratori, per avvisare
a codesto pericolo, si istituirono prima
le casse di risparmio, prima e principale
o istituto di previdenza per ricevere i
risparmi degli operaj. Ma questo fece
no il loro tempo, benchè utilissime
ne, però il guajo che i risparmi rimar
gono in mano, e parato dei depositanti
i quali possono ritirarli quando vogliono
e sono esposti a molte tentazioni giur
naliere. Dunque queste casse di risparmi
servono piuttosto d' ajuto ad altri isti
tuti di previdenza, per farne fruttare

i capitali superflui, che per giovano agli
pari. Ora trattasi di instituire le casse
di risparmio portate per porre a portata di
ogni luogo, un istituto ove depare al sic
uro i proprij risparmi.
Le casse di risparmio si sostituiscono più
utilmente le società di mutuo soccorso
per porre a profitto comune i risparmi
sociali per servire a comuni necessi
tà, ad vantaggio di tutti i soci.
Andando più innanzi nelle società coo
perative, si trasformano gli operaj in
capitalisti, s'impiegano i loro risparmi
in imprese comm.li anzi allo scopo d'agevo
lare le necessità della vita ai depositanti
stessi, e fornire loro viveri, od altre pro
vvisioni a miglior prezzo, mentre si au
menta il capitale e si distribuisce il
guadagno, se vi sarà, tra gli operaj.
Le società cooperative sono commerciali

perchè trattano d'immaneggi e dividono
tra i soci un guadagno, e meritano spe-
cial considerazione dalla legge, e tornerà
tanto pure la novità di mettere sovvertito
la legge fu già presentata in proposito
e presto andrà in vigore. Lo stesso di ri-
guardo una già regolato dalla legge
dei soggetti istituti pii.
Abbiamo infine alcuni sodalizj che me-
ritarebbero essere disciplinati dal codice, ma
che non siano nè istituti di compropri-
tà nè società civili, nè immaginarie
tuttavia determinano un oggetto, mettono
grande opera per un'accumulano grandi beni
e stabiliscono del patrimonio molto
importante da rimanere a profitto
dei superstiti vivendo fino all'ultimo mette
da se ingrandi gli utili perchè divisi tra un
minor numero di persone, fino che mori
tutti i soci resta quasi sempre nel guadagno

che è quello che di solito si costituisce per
o l'impiego quale la grande impresa rinun-
ciando al concorso provato. Le società non
sono nè istituti di comproprietà perchè
ciascuno vi ha solo l'unità materiale di pro-
prietarii che si uniscono per esercitare il
loro diritto, ma vi è la quale lo scopo di più
ciascuno vi ha di guadagno non vero per
la società comune e nemmeno civili perchè non
[illegible] l'elemento fondamentale della so-
cietà, della distribuzione del guadagno
[illegible] tutti i soci, fedeli sedatori si pago-
no colle analogie mercantili negli
[illegible] vi porre una legge uniforme per
[illegible] particolari.

Titolo II.

Delle Società in nome collettivo

Società in nome collettivo ha caratteri

in mezzo alle società civili, caratteri comuni alle altre società commerciali e caratteri suoi proprj. Esaminando questi motivi varii caratteri, ricaveremo un giusto concetto della società commerciale in nome collettivo e ritenteremo anche le principali disposizioni che la disciplinano.

Confronto della Società in nome collettivo, colla Soc.ta Civile

---

Tre sono i caratteri della società in nome collettivo, che comuni colla società civile sono:

1.° Il contratto come origine della sua esistenza.

2.° Il carattere personale delle sue operazioni.

3.° L'unità morale degli interessi che si propongono.

I. Carattere comune. Contratto come origine della sua esistenza

Dall'avere la società in nome collettivo un carattere comune nella civile, e un carattere dal contratto come origine della propria esistenza, ne segue essere di pari comune non solo alla società in nome collettivo ed alla società civile, ma anche a tutti gli altri contratti. Il contratto non è, che la società comm.ale in nome coll. bisogna per essere valida, che nei contraenti sia capacità d'obbligarsi, che essi prestino un valido consenso, che vi sia la possibilità di prestare l'oggetto convenuto, la società comm.ale in nome coll. entra dunque a prendere dal codice civile disposizioni che ha comuni cogli altri contratti, perchè trattasi anche qui di un contratto.

nella società ammm.ne, ma come collettivo
non tanto non potrà dirsi che una pe-
sona in pare di contrarre se conviene nella
lo a ciò non si vieta l'apporto in base al
principio enunciato ed insussistente, non
sit injuria, perchè un incapace non si
può entrare, dal momento che non come
rcato al guadagno ma anche alla per-
dita.)
Inoltre dovrà essere in ogni atto unanime
valido e libero da varziare, violenza e dolo
ed avendo il minorenne circuito potrà in-
pugnare tutto l'atto costitutivo della so-
cietà perchè mancandovi elemento di que-
sta e sappiamo quanto importanza alla
nolle società l'elemento personale e
uopo della società dovrà essere tale da po-
ter essere raggiunto l'opera della società
dovrà essere tale da poter si destare nei
limiti del possibile.

II Carattere comune
Unità materiale

Essendo comune alla società commerciale in nome collettivo la società di fatto dell'unità materiale della società si manifestano, ai sensi delle disposizioni comuni, non solo sulla società, ma anche sul titolo della comproprietà di cui questa unità materiale è la base, e si verificano restringersi la comunanza dei diritti, ossia di uno di tutti quindi con conseguenza di ciò:

Ogni socio della società comm.le in nome collett. come è concesso ad ogni socio della società civ. e ad ogni comproprietario, potrà

richiedere l'assegnazione della progressiva quota quando non sia una società a tempo determinato.

godere di comproprietà agli altri soci,
(come pei comproprietarii di obbligazioni
mancanze alle spese necessarie per la conser-
vazione della cosa comune, poichè in forza
comune si ha sempre diversa dai tre
obbligati a rispetto a questo supposto
diritto come esiste l'obbligo rispettivo
e non risulta mancanza a tali spese.

Chiedo se la divisione dei frutti
che mandano si ad eseguirsi dalla
cosa comune?

Se nella società i soci sono tutti
nella civiltà e nella comproprietà guardate
le quali non sieno determinate dal contratto
tratto, saranno eguali? —

A la responsabilità dei soci
per le obbligazioni ha società in
ta ai terzi sono illimitata, ed essi rispondono
con tutta la loro sostanza, sia nella società
in nome collettivo che nella civile e nella comproprietà

rietà, ove di fronte ai terzi non sono mai
nappersone che assieme contraggono una
obbligazione.

III carattere comune
Unità morale

Dopo l'unità morale degli interessi diretti
ai cui fini di guadagno abbia disposto i
mezzi alla società comm.ª in nome col
lettivo ad altra società civile essendo questo
carattere solo ad essa comune. Le norme
comune ad esse si discordano da questa unità
morale sono la intrasmissibilità della
qualità di socio ed il mandato reciproco.
Ogni socio nè d'una società civile, nè
società comm. in nome coll. può intervenire
solo nel proprio posto, ma solo vendere la
sua quota, senza che la vendita produca
effetti giuridici tra il compratore e la
società durante la vita della società stessa

a meno che gli altri soci non siano contenti, nè vi sorga alcun rapporto giudiciale tra il socio ed il compratore che avrà diritto allo scioglimento della società, alla quale spettando al socio stesso. Ma se un socio può mettere altri in luogo suo con una propria polizza a suo rischio e pericolo del socio possi da sè nel suo luogo nel prendere nella sua qualità le proprietà giovi però solo in quanto gli utili relativi al subito e suo mantenimento vi luogo fino alla fine della società.

Qui socio è interessato alla società da gli altri la facoltà di poter compiere da sè quelle atto amministrativo sì che costituiscono il mandato reciproco fra soci per tutti gli amministrativi. E ciò è la conseguenza dagli interessi tra di essi, che si dovrà ammettere questo mandato reciproco generale

alla fiducia reciproca. Le università sono
socii, ed autorizzar ciascuno di essi a com-
piere da se per tutti gli altri gli atti amm.
ministrativi.

Confronto della Soc.ª in nome collettivo, colle altre Soc.ª Comm.li

I caratteri che la Soc.ª in nome collettivo ha
comuni colle altre società comm.li sono
i seguenti:

1.° Essa tratta i comm.i come tutte le altre
società comm.i e per esso si distingue
dalla società civile anzitutto perchè que-
sta non tratta che affari civili e perciò
per sè stessa la sua natura se trattasse affari
industriali comm.i

Essa si propone per uno scopo il gua-
dagno materiale, come tutte le altre so-
cietà comm.i, mentre la civile può proporsi
anche guadagno morale, o mero diletto.

3. Essa è un ente separato e distinto dalle persone dei socii come le altre soc. comm.ie ha una personalità fittizia sì nei rapporti interni che esterni, mentre la società civile non assume questo carattere nei rapporti esterni ma solo negli interni, tra loro essi si riconoscono distinti dall'ente sociale, ma di fronte ai terzi, ed acquistano uniti i diritti e contraggono obbligazioni.

4. Nella società comm.le e tra essi contraenti la società non nelle obbligazioni è solidale, ogni socio risponde per tutti i debiti, fatta la somma dovuta dalla società, ma tra nella società civile non si ha che un'obbligazione semplice, non presumendosi la solidarietà se non in caso speciale di mandante, co-autori ed malavvedendosi lo pregiudizio e pena viene espresso dalla legge. Quindi la legge nelle soc. comm.li usuale espressamente solidale l'obbligazione

ciale, per accrescere il credito e giovare
alla società nell'accrescimento delle responsabilità:
un aggravio apparente, piuttosto un vero
giovamento.

Caratteri propri della Società in nome collettivo

Le stabilire i caratteri propri della società
in nome collettivo non può farsi il confronto
che colle altre società commerciali, non
le civili, delle quali abbiamo già ritenuto la
differenza, e le sono comuni alla società com-
merciale in nome collettivo colle altre socie-
tà commerciali.

I caratteri propri della società in nome
collettivo sono principalmente due, e sono
la responsabilità illimitata di tutti i soci
e la trasmissibilità della qualità di socio. Ogni
socio d'una società commerciale in nome
collettivo risponde delle obbligazioni sociali

conduttore la proprietà sostanza, nelle altre so-
cietà non si ha questo carattere, nell'anonima
per azioni, mio, essendo la responsabilità
limitata al numero delle azioni possedute,
le accomandite per alcuni soci, essendo il
limitata la responsabilità dei gerenti, limi-
tata invece quella degli accomandanti al
l'importo della quota da essi conferita.
Nessuno, mio può trasmettere la propria
qualità ad altri ~~mentre nelle altre socie-~~
tà nomini gli accomandanti e tutti i soci
della società anonima possono ritirarsi
dalla società, cessando dalla propria qua-
lità. Questi due caratteri sono peculiarmen-
te appartenenti alla soc.ª in nome collettivo
e la distinguono nettamente dalle altre
società commerciali, però non dalla società
civile con cui si ha comune, essendo anche
in questa illimitata la responsabilità, in-
trasmissibile la qualità di socio ed inter-

ottane dal secolo. Ne risulta che la società in nome coll. o tra le commerciali quella che più conserva il legame della società civile, perciò per la società in nome coll. si applicheranno i principii e le norme che si riferiscono alla società civile in una maniera più larga ed estensiva.

Definizione della Società commerciale in nome collettivo

realizzato il concetto della società commerciale in nome coll. può ora definirsi come segue, riunendo tutti i caratteri sunnominati.

La società comm.le in nome coll. è quella che stipulata e contenuta tra due o più persone allo scopo di esercitare il commercio sotto una ragione sociale, e nella quale la responsabilità dei soci è illimitata e solidale e la qualità di socio non è trasmissibile. Questa

definire, rimane in tutte le maniere
gli discorsi. La ragione sociale o il nome
della società esige e comporta difficoltà
sì forse ordinariamente importa dare
nome di tutti o alcuni dei soci.
Nel definire la società in nome collettivo
il codice germanico, per avvertire il giudice
commetto, commette un grave sbaglio di forma,
poiché non dice "responsabilità illimitata" né
"responsabilità solidaria
è limitata al rispettivo apporto."
Cionondimeno, tuttavolta gli interpreti della legge
abbiano in pratica applicato quello che
si credono essere i compilatori; la lettera della
legge, sia questa ad una grandissima inter-
pretazione, non violando essa che si limi-
tasse senza violare nella lettera, la responsa-
bilità d'un socio ad una somma maggiore
del suo apporto, e le non rappresentasse affat-
to la una sostanza totale.

B. Costituzione della Società

Forma del contratto

Noi sappiamo che la società in nome collettivo si costituisce per contratto, ma rispetto alla forma di questo si presenta una prima questione

Dovrebbe ogli opportuno ordinare, come fa il nostro codice l'esecuzione d'un documento misto d'un contratto costitutivo, o piuttosto lo consacrare come fa il codice germanico, che la società possa costituirsi anche verbalmente?

I sostenitori del sistema italiano sostengono la loro teoria nei fatti seguenti:

il contratto scritto è ormai entrato nelle abitudini del commercio, e però non vi ha luogo alcuno di non mantenerlo.

il contratto scritto ha già fatto buona prova.

esso richiama meglio l'attenzione dei soci contraenti, e regola meglio i rapporti tra essi, previene meglio controversie e questioni che specialmente possono nascere in caso di fallimento e svaglimento della società. Molti fatti saliano ora sempre accompagnati da controversie che nell'atto scritto si regoleranno meglio.

Infine dovendo il contratto costitutivo della società essere insinuato nel registro a contenere certe parti essenziali, è più facile che in un contratto verbale, alcune di queste vengano dimenticate, mentre in un contratto scritto questa riesce quasi impossibile.

Molte ragioni apparissero degne di considerazione, ma i propugnatori del sistema germanico le abbattono come speciose

tto buona di poco reale valore.

Non può dirsi essere entrato il contratto scritto
nelle abitudini del commercio perchè
una formalità, e tutto ciò è forza i com-
mercianti di pettano, ed assai di rado lo ac-
cettano nelle loro abitudini perchè ritari
dal ad inceppa l'andamento commer.le ed al
governo è causa di tedio: i commercianti
attendono sempre a sciogliersi dalle forme
legali e più saranno contenti quanto minori
saranno di formalità si troveranno nella lo-
ro trattazione. Certe volte poi con questa
impazienza del contratto scritto si evita la forma
di società in accomandita, la quale se si
trovasse il buon momento nel compiere la for-
malità quante mai si formano più.
Il contratto scritto non fa gran fatto buona
prova di se, non diminuì affatto il nume-
ro delle cause insorgenti nella risoluzione
della società, il quale forse è maggiore del

siferia italiana e del germanico. Non
è meno che il contratto scritto si chiamerà
più l'attenzione dei contraenti a stabilire
chiaramente tra loro i patti che regolano
l'andamento della società; poichè se pure si
fingono e si accettano condizioni che sfuggo-
no alla parola, la parola scritta non è mai
così limpida da chiarire indubbiamente i
ed esclusivamente l'idea formatasi nel
nostro pensiero o per l'insufficienza di sua
o per l'inesperienza di chi se ne vale. Lo
scritto può che appianare la controversia
nasce le difficoltà, dà appiglio ai contra-
sti anzichè togliere i dubbii. D'altra par-
te non restano affatto indisciplinati tan-
ti punti che meritano di essere stipulati
e ben regolati, poichè la legge esige alcu-
ni patti fondamentali che nessuna socie-
tà può trascurare, e che devono perciò essere
inseriti al registro di commercio o di disciplina

ne le gli altri. Ora è certo che il legislatore
e avrà meglio studiato l'esattezza delle
espressioni, per i contratti costitutivi della so-
cietà, ed è più in grado delle parti di regolare
i rapporti, ha considerato tutti i casi che
possono avvenire, salvo le peculiari compli-
cazioni, e li esaminò in modo che i contra-
enti mai potrebbero superarlo. Infine
unito al garantire l'osservanza delle
norme date per la registrazione dell'atto
costitutivo della società è certo potrà garan-
tire essa con altre sanzioni, multe
risarcimento di danni, per parte dei promo-
tori della società, e le indicazioni richieste
dalle leggi sono tanto primitive ed impor-
tanti che non saranno mai obbliate e si
presentano necessariamente da sè.
Egli è adunque più opportuno il sistema
germanico dell'italiano nè vantaggi che
si dice derivino da questo, nè derivano real-

mentale. Il codice ovvero pagina quella sua prescrizione dell'atto scritto colla sanzione che se il contratto costitutivo non è stato per iscritto, se fuori rapporto legale nasca nè tra i socii, nè di confronto a terzi colla eccezione però per quest'ultimi che se la società è di notoria esistenza, e il terzo abbia contratto in buona fede con essa, egli possa, se voglia, e gli torni il conto, ritenerla costituita a fronte della mancanza del contratto scritto, è valida mente costituita, e se non gli torna possa dichiararla non valida, e se ò ritenuta non sia atto d'agire a danno verso di essa.

Formalità di registro

Il codice Italiano richiede pure l'insinuazione per estratto dell'atto di costituzione della società, e l'affissione di esso per tre mesi. Esso non esige la inserzione dell'atto

nel giornale degli annunzi giudiziarii
ove il codice germanico, ommettendo
nemmeno quell'ulteriore prescrizione che
tutti i socii debbano concorrere all'insi-
nuazione dell'atto ed apporvi tutti la pro-
pria firma o di persona al tribunale, o
dinanzi un notajo che l'autentichi altre-
sì obbligati anche i socii gerenti, se ne
sistorco.

Il codice italiano, ha qui una sanzione
d'ordine particolare per l'omessa insinua-
zione dell'atto, non si scioglie ex se la so-
cietà, non si ritiene sciolta, anzi non sus-
istente, ma per produrre lo scioglimen-
to occorre che uno qualunque dei socii
notifichi agli altri per via d'usciere
il proprio ritiro onde la vita della socie-
tà è nelle mani di qualunque dei socii.
Il codice germanico non porta la sanzio-
ne che mancando le forme richieste

si ritenga non costituita la società, ma
imporre sulla grave multa.
Tutte le modificazioni dell'atto costitutivo
della società esigono per essere valide di
fronte alla legge, le stesse formalità dell'
atto primitivo di costituzione della società
stessa.

Patti indispensabili
del contratto

Nel contratto sociale si costituisce la società
in nome collettivo deve contenere il
nome, cognome, residenza di ciascuno
dei gerenti, se ve ne siano, la ragione so-
ciale sotto cui la società eserciterà il com-
mercio e la durata della società indica-
ta dal tempo in cui cominciò, e dal
tempo in cui si dovrà sciogliere. Inoltre pel
fatto che nel contratto devono essere
scritte nel registro, e contenute nel bam

affisso nella sala del tribunale. Inoltre
non deve mancare la ragione sociale com-
posta del nome di tutti i soci come in
Inghilterra o di alcuni o di un solo, seguito dal-
l'indicazione Co. Si segnano i nomi più
accreditati per giovare la società.
Queste parti del contratto sono pure richieste
dal codice germanico benchè ammetta il
contratto verbale, perchè richiede la insinua-
zione al registro del contratto sociale, le
parti indispensabili e le clausole stipulate si
non registrarsi, sono quelle stesse richieste
dal codice italiano poco vi ha una differenza
quanto alla durata. Il codice germanico
più opportunamente esige si indichi il
tempo in cui si minciò la società, ciò si
chiede l'iscrizione del contratto, dopo che
la società ha già cominciato a trattare
il commercio, ed a prima vista la verità del
registro di commercio, evitando iscrizioni non

non corrispondente al fatto, iscrizione di
società che non esistono, perchè non com-
incierano neanco a funzionare. Anzi più
opportunamente esso non designa i indichi
la fine della società perchè non può sta-
bilirsi a priori se i soci non possono sape-
re il tempo in cui comincia, o piuttosto la so-
cietà è solo stabilirsi, la fissano a piacer
loro, ond'è più giusto considerarla stessa
fatta a tempo indeterminato.
Il codice italiano dice circa la società detta so-
cietà, e certo fanno grave dimenticanza
perchè non può formarsi nessuna società
senza stabilirne la sede almeno im-
plicitamente. Il codice dunque dovea
di ciò prevenire, e quel stilismo si
possa non certamente rivalgere in caso
di contestazione. Nel silenzio dei par-
ti potrà ritenersi implicitamente
essere dove è la direzione della società.

l'indicazione della sede non dovea però
mettersi.

C. Rapporti interni fra soci, e colla Società.

Ufficio della legge in questo argomento.

Nel campo dei rapporti interni si deve stabilire un principio fondamentale, cui deve uniformarsi il legislatore nel dare le sue norme, il patto è sovrano tutto ciò che uscito dalla volontà dei soci, la legge non ha che un ufficio sussidiario, intervenendo quando i soci nulla abbian regolato, o potendo stabilire per regolare i loro rapporti. Questo principio sta sia per la legge stessa, che per la prevalenza: per la prima, perchè uniforme ad esso, l'interpreti, per la seconda, perchè vi si uniformino le future discipline

Il codice italiano non ha veruna disposizione che possa presentare eccezione a questo principio, il codice germanico nel dritto appartiene una: quando i soci nominando dei gerenti abbiano interamente rinunziato ad ogni diritto di esaminare e sindacare la gestione, conservano al fronte della rinunzia, il diritto stesso per caso di una gestione dimala fede contro il principio suddetto, che nonnulla si rispettasse la loro volontà.

Il codice germanico stabilisce dunque che a fronte della rinunzia e si possano esaminare la gestione se è conforme di mala fede.

Gli argomenti che appartengono ai rapporti interni sono: il fondo sociale, la loro acquisizione dei soci, dell'amministrazione della rappresentanza nei rapporti interni, del utile e divisione

degli atti ecc.

I. Fondo Sociale

L'argomento del fondo sociale appartiene ai rapporti interni perchè essendovi di fronte ai terzi per tutti i soci responsabilità illimitata, solamente nei tutti i rapporti interni e non solo nei confronti, il patrimonio sociale non è normalmente distinto da quello peculiare dei soci, che nei rapporti tra loro, i terzi non si preoccupano della realtà esistente, ma solo hanno l'esistenza di patrimonio sufficiente nei soci. È solo in virtù di convenzione che può sussistere tale distinzione normale di fronte ai terzi, e se ne parlerà nei rapporti esterni per una più ampia trattazione.

Compongono il fondo sociale degli apporti equate conferite dai singoli soci, sia

riguardo al caso la questione, e nel fondo stesso spetta il diritto di proprietà, viziata sarà solo nella quota da lui recata in specialità, non dovendone la società che il godimento, e rispetto alla società essendone la società che i soci comproprietarj. Il più delle volte il patto costitutivo della società, decide, però, mancando il patto, intervenendo la legge e vi surroga la norma legislativa.

Il codice italiano stabilisce che le sole cose che conferite passano in proprietà della società, spogliandosi quindi il singolo socio del suo esclusivo diritto di proprietà sieno:

le consumabili il uso stà nella distruzione, perchè come nel mutuo, la società deve goderne, e perciò consumarle, e perciò averne la proprietà.

le deteriorabili, perchè conferendosi

Dal sarà in comune è giusto ritenere che,
non vuoglia sottostare da solo alla progressiva
diminuzione di valore delle cose conferite,
ma voglia che si sottostenga tutti gli altri
come partecipanti agli utili e ciò presume,
si in mancanza di patto contrario.

Le cose destinate ad essere vendute
con le dovute è ancora a nome dei lim:
trofie della società, è appartiene alla sap
artengano.

Le cose stimate in un inventario
scritto a questo scopo perchè la stima non
fa solo per uniarità di conoscere i valori,
ma allo scopo di fissare la misura delle quo-
te di ciascun socio, e quindi ammisurare
i guadagni che spettano a ciascuno di essi,
in fatti il socio non vuole che fissare la
misura del proprio apporto per proporzio-
narvi i guadagni, ed intende cedere la pro-
prietà della casa o gli arnese affatto.

Il codice germanico ha qualche differenza non fa cenno delle cose consumabili ne' delle deteriorabili, ma mentre queste possono farsi col ragionamento addetti proprietà della società, queste non lo possono a rischio dei socii, e il patto nulla disponga di tutto il codice germanico dichiara proprietà della società le fungibili perchè allo scioglimento del fondo sociale possono restituirsi in ordine stesso genere e tutte le cose stimate sono le quali d'inventario, ritenendo se siano valute cedere in comproprietà alla società, a meno che non si possa provare nel momento la stima lo scopo determinato di regolare i guadagni e le perdite a commisurarli.

II. Cooperazione

La cooperazione sociale è l'obbligo di ogni socio di cooperare per la sua parte della

sia raggiunta, e nuocerebbe che fra socii
nei rapporti interni non si lasciano i loro compagni,
poiché i terzi non curano di accordare i
socii contribuiscono a raggiungere questo
scopo. Il codice italiano non specifica di più
quest'obbligo, e lo ritiene un'obbligo gene-
rale indeterminato, il germanico più ope-
portunamente dice che ogni socio deve a-
empiere quest'obbligo nella stessa maniera
con cui tratta i proprj affari, perchè ogni
affare della società è di ciascun socio. Ri-
cattiva così l'indole dell'obbligazione a più
riferente di quello che usavano alcuni
più rigidi giureconsulti, attesi tanto
che usavano aggravarla richiedendo si coo-
perasse al conseguimento del fine sociale
con quella diligenza che è propria di un buon
ordinato commerciante, ponendo così a carico dei com-
mercianti in società, come professionisti, una
speciale diligenza ed attenzione ond'esso

sia responsabile anche delle colpe leggeri
che commettesse nella cooperazione, di
cui di regola non si risponde. Questa mitez-
za è ragionevole, e ripugna al carattere in-
timo dei rapporti tra soci il maggiorag-
gravio, anche tra amici e compagni debbo-
no tenersi conto della più piccola disattenzio-
ni, tanto più che avvenendo spesso che un
negoziante che per l'età non può essere
più bene ordinato, o manchevol ritrovasi dal
canto suo, si associ un parente, invece di un
estraneo, perchè gratuitamente assumendo a
dassuadere le colpe leggiere, ed esigendo
quella diligenza di bene ordinato negozian-
te, pend la mancanza di cui si ricorse al-
la società.

All'obbligo poi che della cooperazione
risulta il divieto per ogni socio di trat-
tare per sè o con altri in altre società
il commercio esercitato dalla società, sp

lo sarebbe interessato in una società sul
contraggera e la contraggerendo con or-
nenza alla precedente, e mancherebbe al
suo dovere di cooperazione. Il codice germa-
nico ha posto una eccezione a questo prin-
cipio pel caso di un commerciante esercitante come
commerciante ed azienda, una società
a responsabilità limitata soltanto, o
altre società a responsabilità illi-
mitata, mentre pel codice italiano an-
che questo sarebbe vietato. E la disposizio-
ne del codice germanico è giusta perchè
non è giusta una delle forme della socie-
tà, avesse interessato ed allegato con tutti
beni, prima dell'altra, ne ne im-
pegno le una parte, e non si contragge-
rà, ma solo correrà altra parte di
suo commerciale impegno. Anche più
giusta è l'eccezione se il commerciante
prima interessato limitatamente

nell'avventurosità o sciolta armonia
che può impegnare illimitatamente sin
una società intera nell'attività. Allora
è giusto concedergli di farlo; è assurdo
proibirgli di impegnare le sue sostanze
tutte, perchè anche una molto piccola
parte si è impegnata in una società, e
non può la responsabilità sottoporsi a
limiti restrittissimi; è assurdo perciò
una piccola parte legare tutto il resto o
togliergli l'arbitrio di impegnarlo a
maggior ragione.

Si può l'abbrivo dell'avventurosità della
cooperazione di non recare danno alla so-
cietà e di risarcire il danno, in caso di
contravvenzione. Secondo uno stesso mi
danno e vantaggio insieme si compensa-
no se nello stesso affare, e se questa supera
non ha più luogo risarcimento, o se no, ha
luogo per la differenza, perchè non può

giudicare se sia o no un affare senza considerare tutti gli elementi di danno e vantaggio onde consta, se in affari diversi si non si compensano, dovrà risarcirsi il danno, qui altro, il danno, e l'affare utile non si retribuisce, perchè il socio non può che compiere un dovere.

III. Amministrazione

Il principale argomento da' rapporti interni nella società in nome collettivo è l'amministrazione, poichè si tratta di decidere chi abbia tra i socii diritto e dovere di amministrare la società, di confronto i socii. Qui non si tratta degli amministratori che portino la qualità d'entra: e in rapporto con terzi, nei quali entra la rappresentanza perchè questa non si riferisce solo ad atti di gestione ma anche agli amministratori. All'argomento del=

ed l'amministrazione non spettano nei
particolari che gli atti e le cose pregiu-
dicando talora pregiudicano rapporti interessi
Comunque anzitutto formarsi un giusto con-
cetto dell'atto amministrativo inteso sia
nel senso in senso generale, secondo il
diritto comune, amministrare vuol dire
governare la cosa, o curarne gli ordinari
vantaggi e miglioramenti; nel senso della
stabilità sociale, secondo la legge della sta-
bilità, l'amministrazione comprende pure
tutto quello che si riferisce alla funzione
ordinaria della società. Quindi si perviene
società formata per la società del
al mondo, tutti i singoli atti di società
nel senso sociale sono amministrativi
nel senso comune sarebbero disposti
tivi per le società è tutto l'opposto
consumare, deriva che abbia il diritto
e il dovere di amministrare la società

nei quali manca l'elettivo di confronto ai terzi
bisogna distinguere due ipotesi: secondo
furono o no nominati dai gerenti dei
amministratori.

Se i soci furono nominati dai gerenti, ogni socio ha diritto di amministrare, ha il mandato amministrativo per compiere tutti gli atti corrispondenti allo scopo della società: noi troviamo il mandato reciproco per atti amministrativi nella società civile e nella commerciale come atto razionale e utile, tuttavia in conseguenza diretta della fiducia reciproca che unisce i soci, senza la quale non si sarebbero uniti se non avessero avuta fiducia che ciascuno avrebbe disposto e voluto cooperare allo scopo proposto. Dei ò giusto ciò seguito si quello ritenere diritto che ogni socio sia capace di compiere l'atto amministrativo e comodegliene il

il diritto è poi sommamente utile perchè
ciò è di niuno sospetto si produce ma
gli è assai più spediente quando in
vista d'amministrazione della società
sarebbe troppo intralciato se si dovesse
ogni atto nominare tutti i soci ad una
collegiale decisione.

Se poi fosse ragione se ad ogni socio
non fosse facoltà di compiere atti ma
ministrativi, tutti i soci insieme avrebbero
diritto di compierli collegialmente, di
ciò non si può dubitare l'andamento della società
poi non è questo diritto competerà sempre
ai soci insieme ed ugualmente ma
se poi fossero nominati gerenti, i soci
conferiranno loro esclusivamente il diritto
di compier questi atti, ed esercitano così
gli altri tra loro il compierli singo
larmente. Il gerente poi è naturale
che ogni uno di essi abbia ricevuto colla

[illegible] nominato ma il diritto di compiere singolarmente gli atti amministrativi e il mandato amministrativo. Potranno altresì amministrare insieme tutti i gerenti, e a più forte ragione tutti i soci collegialmente raccolti e deliberare un atto amministrativo, perchè se pure si escludesse singolarmente il numero proposto dei soci, perciò appunto potrebbe i soci e gerenti, se in corpo che singolarmente e dovrebbe in ambedue le ipotesi ha non diritto non solo ma anche dovere di compiere gli atti amministrativi, perchè ogni socio, ha il dovere di cooperare al conseguimento del fine sociale, e l'atto amministrativo è il miglior modo di contribuirvi, ogni gestore, tutto il corpo dei soci ha obbligo di provvedere il meglio possibile all'andamento della società, ed al suo interesse.

Del voto dei soci

Ciascun socio nella prima ipotesi, ciascun gestore nella seconda, come ha diritto di compiere ogni atto amministrativo, ha ad un tempo diritto di apporre il proprio veto perché l'atto sia compiuto, diritto conferitogli a salvaguardia contro il pericolo di sovente poter non tutto ai singoli socio da cui derivi una rovinosa condotta amministrazione. Ora ciò ricordando gli effetti dolosi rispetto sarà dell'abbandonare l'atto, o partecipandovi all'assemblea dei soci per ciò decidano. Nella prima la legge italiana, il codice francese, o la giurisprudenza italiana, in questa due anche si discordano tra loro nel caso che coordinano statuti nominativi, la giurisprudenza italiana vuole che l'atto si porti all'assemblea dei soci a sostegno questa tesi sull'argomento che non deve lasciarsi dipendere dall'arbitrio, dal capriccio

tal atto dalla stessa malevolenza d'un
contraddittore il compierne o tralasciare
un atto amministrativo, ma la società de
ve avere il diritto di deliberare anche sopra
te di tal contraddizione senza che alla nascita
sia pel fondamento. Invero il codice Germa
nico vuole che l'atto venga tralasciato ed
aggiunge questa sola ragione non
vero perchè, perchè i gerenti di diritto d'o
ni socio permanenti illimitata responsa
bilità per ogni atto compiuto, per tutte
le obbligazioni relative sia nascerinano
eventuali vincolato ad ogni socio e forse sup
to ad impiegare per soddisfare tutto lo spro
prie sostanze: non può quindi addossargli
una responsabilità senza il suo
to, chiamarlo a rispondere dell'obbligazio
che egli disapprova.

Nel caso che esistano gestori, le sue autorità
no concordi nello stabilire che l'atto iniziato

[illegible] ritenendosi che ogni gestore [illegible]
[illegible] mandato non solo di fare tutti [illegible]
amministrativi, ma anche di impedire che [illegible]
facciano se li reputassero dannosi agl'interessi [illegible]

Cessazione del mandato dei gestori

Quando siano nominati gerenti, tenuti [illegible]
essi non siano che mandatarii dei loro co[illegible]
tagli, si applicano sempre i principi [illegible]
del diritto comune circa la rinunzia del [illegible]
mandato da parte loro, o la revoca di tutti o alcuno
da parte di tutti o della maggioranza. Essi tutti si
applicano. Se i gestori furono nominati [illegible]
fuori dell'atto costitutivo della società [illegible]
in una assemblea posteriore dei soci, perciò si
[illegible] un mandato comune. Se invece
furono nominati nell'atto stesso costitutivo
della società e ne formarono la clausola
parte integrale, quasi condizione alla [illegible]

autorizzate della società, dappoichè i soci si
erano anche indirizzando alle qualità
personali dei gerenti non si applicano
più le norme stesse, i gestori non hanno
più diritto di rinunziare, avendo apunto
l'obbligazione nel patto costitutivo, i soci
non hanno più diritto di revocare i non
ato solennemente conferito.

IV° Rappresentanza

Rappresentanza vuol dire sostituzione
di atti a uno nei rapporti con terzi, sia che si
tratti di atti amministrativi, che di atti
dispositivi. Ogni qualvolta trattisi di
stipulare nei rapporti con terzi, le persone
giuridiche non possono parlo direttamente
e non possono fare a mano di persone
naturali che le rappresentino, in lunga
to dei. Non si distingue la natura dell'
atto amministrativo o dispositivo. Quando

si tratta di rappresentare i suoi rapporti
interni trattare di vedere che debbano ri-
nere i soci investiti del diritto, cariato de
dovere di tenere stretti di fronte ai terzi di
questa entità impersonale.

Se furono nominati gestori, tutti i gestori
insieme, se non ve ne hanno, tutti i soci
riuniti rappresentano la società tutta
giuridicamente, e quanti riuniti, anche sogge-
ri vi siano, ne hanno diritto e dovere. Qu
non si può ammettere un fervido individuato in-
dividuale trattandosi d'obbligazioni che re
adspicio alla società e che non possono
disporsi senza il consenso di tutti gli obbl
gati per disporne, del maggior numero p
amministrare. Per il nostro codice basta
la maggioranza di voti per gli atti amm
nistrativi; ma pel codice germanico sarebbe
necessaria l'amministrazione unitaria
ramente che per lo spirito della legge, se

no non per l'affittanza, deve anche di fronte ai terzi ritenersi il reciproco mandato amministrativo.

I. Calcolo e distribuzione dei guadagni e perdite

Per calcolare e distribuire utili e perdite vi sono quattro sistemi, cioè l'italiano, l'austriaco, il germanico, e quello del progetto svizzero.

Il codice civile italiano molto vi ripartisce il guadagno e la perdita tra i soci in proporzione della quota, se furono nominate, se non furono in parti uguali: per il socio d'opera parificasi in caso di guadagno la giornata a quella del minorenne italiano, in caso di perdita a quella perde l'operaio lavoro per nulla. Questa teoria giusta nella prima parte è assurda nella seconda, è anche ingiusta per caso di guadagno,

se la società realizza un'utile, ammesso
dovrà ritenersi equo e giusto, accordare al
socio d'opera, la cui opera per essere stata
lucrativa e superando anche le quote di
tutti i capitalisti riuniti, la stessa parte
che al capitalista minore, che può avere
quindi una porzione quasi nulla? Non o
tre alcuni ragguagli e si ammise una
norma ingiusta?

Il codice civile austriaco (il commerciale
non parla) si riferisce al civile, ciò non
mostra nulla sua parte giusta, ma nasce
gel amore, pel caso di guadagno, nulla
porzione del socio d'opera, non ordina la
ma, e quando i soci, i migliori giudici di
proprio interesse non ne abbiano pattuito
l'uale, e nel quest'atto sociale, rimette al
dice determinando dietro perizia. Il sistema
del codice commerciale germanico è diver
o più sbagliato e dannoso del nostro, ordina

la separazione dell'interesse del 4% sulla qua-
tità impiegata da ogni socio capitalista, inde-
danno del capitale, prima d'ogni calcolo
i risultati, senza sapere se vi sia gran danno
perdita, dopo questa separazione si calcola
il guadagno o la perdita, e si divide in parti
uguali tra i soci capitalisti, comprendendo
nel caso di guadagno i soci d'opera, che
altrimenti perde il lavoro prestato. Inoltre
sistema è dannoso ai piccoli capitalisti, che
vedono obbligati a contribuire alla perdita
in parti uguali coi maggiori, ed ai soci
opera che perdono l'opera loro interamen-
e, e se vedono se manca il guadagno, ed in gene-
rale sono più pesantemente portati in perdi-
ma appena alla giustizia distributiva.
progetto del codice sardo si conformava solo
parte al codice germanico, anzi ei
un calcolo si pretende il 4% a favore dei
ci capitalisti, e si ordina ad un tempo

si è la quale il socio d'opera stimato
dagli stessi soci o dal giudice, ed a favore
lui si prelevi prima sul quarto tanto del 1° o
appena dopo ciò calcolati il risultato do
fa quelli, distribuendolo in parti eguali
fra i soci capitalisti, compreso in
di guadagno il socio d'opera, che nella per
dita, perde il tempo sottratto. Il socio
opera è trattato meglio dal codice germa
nico perfettato ai capitalisti si salva
dal danno, e così viene sotto uno degli in
venienti, in a resta il secondo relativo a
piccoli capitalisti

VI. Formazione della quota dell'anno successivo

In ogni gestione sociale, d'anno in anno il
registrarsi i guadagni e le perdite, non
misura del capitale pel nuovo periodo di
gestione, ma si determina la quota stessa

...ta spetta in questo riassumersi.

...ure dei questo organismo si hanno alcuni prin-
...ti ... più trovati in articoli dal codice gen-
...tato da ... di cui il nostro non furono, e
...ll'eguano i seguenti:

...mas. Nessun socio ha diritto di rimanere la
...lla propria quota, e quando si obbligò a pre-
...rio ... starla in data misura, in questo caso
...nna tenersi obbligato ne può prestarne una
...lta ... minore.

...gl'in Nessun socio ha obbligo di aumentare la
...tino ... sua quota, e veramente non ... ha ne-
meno il diritto se gli altri soci non
glielo consentano, perchè verrebbe con
ciò ad alterare la divisione dei guadagni.
Nessun socio ha obbligo nè diritto, senza
...dunque il consenso degli altri, di reintegrare la
...t, non sua quota rimasta da perdite anteriori.
...ado ... Secondo il codice Italiano il calcolo della
...ch... quota dell'anno seguente è semplicissimo

la quota si quella stessa rimane dopo ri-
cavato l'eventuale guadagno, o verificata
la perdita eventuale. Nel caso di guadagno
la quota rimane la stessa, in caso di perdita
detta quota resta ridotta. Ciò in vista avvenire
ma non prima nell'andamento ordinario
della società, l'aumento consentito da
tutti i soci di tutte le quote e del capi-
tale sociale.

Lucrando il cadice germanico durante la
detta società il suo non percepisce alcuna
utile, ma il 4% prelevato dalla sua quota
gli si assegna al suo conto, e non si nota
sia più calcolato il risultato della gestione
stessa, se vi è guadagno si somma all'ot-
tenuto del 4% e della quota precedente
perdita, questa quota resta segnata, e
l'aumento dell'interesse costituisce
quota dell'anno successivo (capitale
sociale più interesse).

ne rifletta, poiché non si ritrarrà dividendo, ed il
rifiuto non percepirà nè l'utile o sventura
maggiore nè il guadagno fisso del 4% perciò
no di permettere pure questo prelevamento, perchè
non in fatti tutto rimane nel fondo sociale
dinamico ad onore evidentemente giusto per stop
to dare qual modificazione abbia subito la
liquidata di ciascun socio, se sia accresciuta
diminuita, o rimasta integrale, per modo
tale che una rimanga più l'anno dopo nei
ne' alimenti o nelle perdite. Ha risulteranno
nuova gestione. E' poi modi
dinata questa prescrizione di non distribuire
alla persona guadagno ai soci perchè in uno
no all'ed loro di attenzione dalla società un
tenerlo pari all'importo che risulta dal
ta e guadagno verificatosi nel bilancio
ne dall'interesse che gli spetta, non può
tolerare migliare d'aprire altro prestito, ed ha
efficio di non pagare che il 4% dell'interesse

mentre la tassa ordinaria sugli affari commerciali è il 6 %. Questo prestito senza dubbio non va pagato, anzi compensato che alla fine della società od è un vantaggio che mitiga la prescrizione suddetta.

D. Rapporti esterni

1. Fondo sociale

Quest'argomento fu già trattato nei rapporti interni, e qui deve trattarsi solo in quanto è di menzione, poichè, come per le altre società questo è normalmente argomento dei rapporti esterni; non vi è che vi sono eccezioni per quella di mediattività, e qui devono rilevarsi le eccezioni.

Di regola dunque il patrimonio sociale è distinto da quello dei soci ma si considera

in fatto una distrazione nei rari seguenti:

a) Nessun socio può cedere ad altri la propria quota in modo da mettere il restante nel proprio luogo rispetto al fondo sociale. Questa non dà quindi il diritto di percepire gli utili che fossero rilasciati al socio e nemmeno quelli, se si tratta di cadere gemmario o di pervenire dallo scioglimento della società la quota del cedente agli utili relativi. Nessun atto di diritto di un estraneo di fronte al fondo sociale, darà rilievo a vincolo la distrazione tra la quota conferita nel fondo sociale, e il patrimonio non sociale del socio.

b) Il creditore particolare di un socio non può colpire la quota da lui conferita nel fondo sociale, ma solo il suo patrimonio individuale, deve rispettare il fondo sociale, che appartiene in un

più diviene incerta nei rapporti attivi
del patrimonio coniugale dei soci.
Il codice italiano non ha questa disposizione; il codice germanico porta l'istituzione, ma la applica poco indeterminata e
pantantesima, lasciando il creditore nell'
impossibilità di colpire anche la quota
conferita dal debitore nel fondo sociale.
Il suo gli ordina però l'adempimento
di certe formalità, esaurimento degli
atti esecutivi contro il rimanente patrimonio, e se non è giunto al pagamento
totale, nell'intervallo di mesi dell'obbligo
per di non pagare la quota del suo socio
può egli la sua colpire ed anche diventare il possedo di certa società, diventare particolare e può ottenere il suo
effetto, ma anche allora il fondo sociale
è rispettato ne può colpire la quota e
nel fare ciò parte, ma solo dopo la

scorporazione.

Dunque i due sistemi distinguono sempre il patrimonio del socio debitore dal fondo sociale, rimane a vedere quale sia il migliore.

Dubbio manifesto sorge qui perchè se il sistema italiano è più utile, il germanico è più conforme alla giustizia. Il sistema italiano è più utile, garantisce la vita della società togliendo ai creditori dei soci il mezzo di mutarla fino dal fondo e perciò rischio la esistenza, specialmente se ne fossero parecchi che volessero diminuire di molto il capitale sociale. Il sistema italiano esclude questo pericolo, il germanico lascia in forse la vita della società ma è certo più conforme alla giustizia, perchè vuole che nessuna parte della sostanza del debitore rimanendo nelle mani

ragioni per essere sottratta alle ragioni
del creditore, poiché non si tratta di vendere
la o spendere a disegno, ma di conservarne
la proprietà. Inoltre il sistema garan-
tito impedire la frode, mentre può ad
un debitore sottrarsi gran parte dei pro-
pri beni ai propri creditori col costituirne
un patrimonio sociale, sia in società reale non
reale, che in altre forme, e la frode
è sempre difficilissima a svelarsi per la
presunzione di buona fede. Però se la
si potesse, l'atto costitutivo sarebbe an-
nullato.

C/ Nel caso di fallimento della società, fal-
lendo tutti i soci, se sono accolti con
tutto il loro patrimonio, perchè rispondono
illimitatamente, però si distingue alla
maniera il patrimonio sociale dal
lo dei soci. I creditori formatisi dopo
pronto alla società sono ammessi ad

avere il pagamento pel fondo sociale gli altri creditori particolari dei socii non sono ammessi ad esercitare alcuna ragione sul fondo sociale, se non nel caso, impossibile ad avverarsi, che ne avanzasse dopo pagati i crediti sociali, una parte del fondo sociale che andrebbe a soddisfare i crediti individuali dei socii; in ogni altro caso si tratterebbe più di fallimento perchè l'attivo supererebbe il passivo. Il fondo sociale si distingue dal patrimonio dei socii, e mentre i creditori sociali possono insinuarsi contro l'una e l'altra in una sola concorsuale, se intendessero intaccare il pagamento del fondo sociale, i creditori dei socii non lo possono che verso i patrimonj particolari dei socii.

II Rappresentanza

Affine di promuovere la contrattazione

ai terzi nell'approvare la validità
e stabilire che un contraggente valida-
mente con qualunque può se non mi se-
no gerenti, e se vi sono con qualunque di
essi ma non altri soci non gerenti, di
fronte ai terzi. Così essendo considerato in
vista del diritto e dovere di tenere la cassa
della società ogni socio, se ve ne hanno
gestori, ogni gestore, e ve ne hanno, e
a maggior ragione il corpo dei gestori
naturalmente saranno quindi ministri
e fattori tenuti a rendere conto dell'
esito delle operazioni fatte dalla
società dai soci.

III.° Obbligazioni sociali.

Di fronte ai terzi la responsabilità di
ogni socio è illimitata e solidale nella
società in nome collettivo e già appunto
esso solidale in tutte le altre società com-
merciali, illimitata solo per alcuni soci

nelle altre, e quindi in minor grado solidale; e per alcuni socii solo fino all'appor-
to in mora altre.

Fra i socii non appartenenti in comune è
necessario, per giustificare se la responsabi-
lità sia solidale o semplice, se il socio al
lito dal creditore, passa in potere un impe-
gno per tutto il suo debito, ricevendo pesato
in lista quanto non è una ragione di ri-
storno, e nessuna tassa per stabilire solida-
rietà tra i condebitori per regresso, nel
dubbio si dà l'azione di condebitori in
mancanza di una solidarietà stabilita
per patto, per la quale ciascuno porta
la conseguenza del debito solidale meno
quella di tutti i condebitori che pagò.

Una disposizione speciale del nostro codice
del Germanico (codice tranvaliadice
di Wurtemburg) parla che il socio che entra
a formar parte della società dopo che essa

ha già percorso un periodo di vita, acquisito tutti i diritti inerenti, ed assunte tutte le preesistenti obbligazioni, diviene affatto pari agli altri soci. Questa disposizione non è conforme alla giustizia, perchè manca per lui ogni disposizione causa del diritto e dell'obbligo, non conforme alla utilità, perchè si allontanano i soci dall'entrare in società già formate, per le obbligazioni che possono sopravvenire, si giustificata non dalla difficoltà della liquidazione che si dovrebbe fare all'entrante, al mio parere definirei la posizione e dal tempo che le rimanebbe, sarei passato due lassi di tempo, determinerebbe le operazioni sociali.

E Scioglimento della Società

Principio fondamentale relativo allo scioglimento

Deve bene comprendere le cause di scioglimento

della società commerciale in nome collet-
tivo convien osservare che le due ripugnanti
principio che la società è costituita con
riguardo alla persona di ciascun socio,
nessun di essi può o personalmente, parte
integrante della vita della società, o
mancando un solo socio viene a mancare
una parte essenziale della società, la
quale perciò dovrebbe sciogliersi. Ogni
tale principio si trova fissato la legge fonda-
mentale dell'Italiana, e nella maggior
parte ma non la seguono.

Scioglimento totale della Società in nome collettivo

Le cause di scioglimento totale comuni
a due leggi sono:

1. L'accordo dei soci, che hanno formato
la società sono padroni di disfarla di
mutuo consenso.

2. Il fallimento della società, perchè mancando i mezzi attivi, perchè sono superati dai passivi, e la massa dei creditori dei mezzi fornisce nella massa sociale, che dovrebbe servire allo scopo sociale, questo scopo non può conseguirsi, e così, e con esso la società.

3. Il raggiungimento dello scopo proposto dalla società.

4. L'impossibilità di raggiungerlo, sia perfettamente vietata dalla società, che si contrario per conseguirlo, sia autorizzata dal tribunale, e ciò a danno dei soci, e creditori, quando però l'opera loro, non fatto quelli che si rifiutino di accettare, e che vi sono obbligati, quando il tribunale abbia messa in chiaro questa impossibilità.

5. L'annullamento della condizione risolutiva, se i soci consci fed tatuatta nel

con tinuare la società stabilitasi ch'ad
un di essi risulti dall'inadempimento di un dato fat-
to, il quale annullerà conforme al
patto, sciogliere la società, o quello un
particolare del contratto o qualsiasi altro.
6. L'espiro del termine assegnato per la
vita della società, i soci in un patto
conforme al precedente hanno stabili-
to che la società sia per un certo tem-
po, per un giunta la fine di esso, la so-
cietà si sciolga da sè.
7. La morte d'un socio gestore.
8. L'interdizione d'un socio gestore.
Le due leggi d'accordo ritengono pei soci
gestori il principio che la mancanza ma-
teriale o giuridica d'un socio leghi l'in-
tegrità dell'atto costitutivo della società,
anche riguardo alla persona di
ciascuno di essi. Quindi tutto un socio
mentre che non desista più materialmente

e finalmente sciogliere la società
sia per la legge Italiana che per la germa-
nica, non essendosi pei soci non gestori.

Le principali cause che influiscono estinzione
infatti il mutuo consenso, il fallimento,
lo scopo raggiunto, o l'impossibilità di
raggiungerlo, l'annullamento della società
stessa, e l'espiro del termine non sono
ovvie.

Le cause alle due ultime norme, chia-
ramente espresse dal codice germanico,
dedotte per ragionamento dall'Italiano
sono tre, due per la morte, una per l'in-
terdizione del suo gestore. La morte
del suo gestore non porta scioglimento
nè totale, nè parziale, se i soci
nell'atto costitutivo della società, abbiano
stabilito che morendo uno dei soci gestori
la società abbia a continuare cogli
eredi di lui patto questo che può assicurare

validamente nell'atto costitutivo come
ogni altro, benche si obblighino anche
gli eredi. La seconda eccezione tratta
ta lo scioglimento totale in parziale, ac
ricorre quando i soci prima che si veri
fichi il fatto della morte del socio gesto
re, stabiliscono che venificandosi tal
fatto dovrà la società continuare tra
i soci rimanenti. La sua quota si appre
scriverà, rispetto a lui, ed eredi della
società. È però necessario che questo avve
nendo avvenga prima che si verifichi il fat
to della morte d'un socio gestore perchè
se avviene dopo è nullo, essendosi già nel
l'atto della morte sciolta in se la socie
tà, e non essendo impedito perciò dall'at
to posteriore che la causa di scioglimen
to compia il suo effetto. La eccezione
ultima relativa all'interdizione del socio
gestore, è prodotta dalla deliberazione

precedente al qualsiasi fatto d'interdizione, lo assessamento dichiarò non essere giovevole per tal fatto, se si verifichi la società, ma continuare tra i soci viventi. Non può ammettersi per questo caso la continuazione, o l'inerzia a formare del patto relativo una clausola allo scioglimento perchè l'interdetto vive, non vi hanno eredi e non può introdursi la compagnia, procedendo da una maggioranza negli affari sociali, per non dare la società continui al rappresentante dal suo interdetto.

Cause speciali a ciascun codice per lo scioglimento

La legge italiana ammette un altro caso di scioglimento della società in nome collettivo, la notificazione per mezzo d'usciere fatta da un socio del

proprio ritiro per la dimissione delle
forme richieste per la registrazione
dell'atto costitutivo della società, o delle
modificazioni introdotte, cosicchè il socio
si prima volere così sciogliere la so-
cietà.

La legge germanica fida al principio
che non solo la mancanza dei socii ge-
stori, ma anche quella di ogni socio to-
glie l'integrità della società, stabilisce
nulle altro autorizzarne di scioglimento to-
tale della società, cioè la morte d'ogni
socio (salve due eccezioni della continua-
zione della società tra gli eredi o socii
rimanenti), il fallimento, e l'interdizio-
ne d'ogni socio, ed il ritiro di taluni qua-
lunque caso, fatta la eccezione relati-
va alla continuazione della società tra i
rimanenti, l'assenza sulla qua-
lità d'un socio da parte di un suo creditore

particolare, l'esclusione d'un socio dal
la società, voluta da essa, o sentenziata
dalla magistratura, in seguito alla ce
cessione accennata, permane sciogliersi
affatto la società sia totalmente sia
parzialmente, quando per la morte
di un socio può sciogliersi parzialmente
quando qualunque socio muoja, fallisca
sia interdetto o si ritiri, delle altre
due cause si dirà a parte. Esponiamo
anzitutto il ritiro d'un socio per la di
permanico poter aver luogo in qualsia
si tempo in la società o al tempo inde
terminato, mai invece pel motivo che
ella non permette società a tempo
non determinato. Il codice permanico
ordina più espressamente che, se la
società fu stipulata a vita, bensì si
tratti di tempo incerto sì nella misura
ma per gli altri riguardi determinato

deve ritenersi la società a tempo indeter-
minato. Questa disposizione fu data, per-
chè non fosse tolta la libertà ed autono-
mia del socio che potrebbe obbligarsi per
tutta la vita, ed egli avesse insanta a
sè libertà di ritirarsi per evitare i gra-
vi danni che da sì gravoso impegno sa-
rebbero derivati. In quanto all'assunzione
della quota d'industria da parte d'un so-
ci ditore, si viene a produrre un ritiro
forzoso, dovendosi assorbare la quota
d'industria, anche questa causa è soggetta
alla solita eccezione del patto anteriore.
Però si assicuri pure chi dai socii debbi
pagare il pagamento dal pagamento esen-
tarla, impedire l'assorbimento d'una quo-
ta, arrestare l'effetto del ritiro forzoso
del socio, allora tolta la causa non si
produce più l'effetto. Possono anche i so-
ci deliberare d'escludere dal collegio loro

il socio escluso, che è tanto aggravato di debiti, che la sua rimanente sostanza non basta a pagarli, nel che gli atti e i soci trovano convenientemente causa per non valersi più rimanere con lui, in questo caso però non si ha che una transazione di causa, prendendosi in qualmente lo scioglimento, salve le eccezioni relative alla esclusione. In fine la esclusione del socio dalla società può risultare rimanendo se vi sia il solito patto anteriore, nella mantenga la società tra i soci rimanenti. La società può dal suo seno escludere quei membri che non cooperano al suo benessere, al suo interesse materiale e morale, quando vi siano motivi gravissimi per venire a questo passo gravissimo. Per l'esclusione poi se il mantenimento della società si vota nel tempo stesso in cui si esclude il socio

ti perdette la fiducia dei suoi compagni,
lo scioglimento non è più che parziale,
giacchè nell'atto stesso in cui deliberano
un atto che scioglierebbe la società, impo
pongono la decisione di mantenerla. La
deliberazione presa anche dopo l'esclu
sione dei soci, dopo trascorso qualche tem
po si ritiene valida dal codice perciocchè
o, che presume siasi implicitamente
determinato di continuare la società,
Anche per uno scioglimento non si pre
se alcun provvedimento. Fatto successi
vo non è che confermare esplicita dell'im
plicita deliberazione anteriore.

Scioglimento parziale

Per la legge italiana sono cause di scioglimento parziale

1. Quelle che risultano dalle eccezioni alle cause di scioglimento totale.

2. quelle che dal codice germanico si riten-
gono ulteriormente cause di scioglimento totale.

Per la legge germanica sono cause di scioglimento parziale quelle che risultano dalle eccezioni successive.

F. Liquidazione

Su questo argomento è opportuno esaminare le disposizioni della legge germanica perchè è più completa della nostra, alcune delle norme di quella sono anche nel nostro codice commerciale altre, conformi alle consuetudini italiane, altre infine che mancano, sono diverse nei due sistemi.

Bisogna distinguere il caso di scioglimento totale, in cui si tratta di costituire tegrate a tutti i soci, da quello di scioglimento parziale per cui si restituisce la sua

quota del fondo sociale ad uno o altri
tro dei soci.

Liquidazione per scioglimento totale

Osservisi anzitutto che lo scioglimento
in caso di fallimento non ha una liqui-
dazione disciplinata in questo titolo del
codice, ma la liquidazione relativa è re-
golata dal libro del codice comm.le che
tratta del fallimento, perciò questo titolo
non tratta che della liquidazione ne-
lle attinenze di scioglimento totale.

Per questa liquidazione giuridica che si
chiama liquidazione astratta, la società
che si trova in essa continua a parlare
e l'antico nome, in solo si aggiunge "
per la liquidazione " o per stralcio " al
nome dei liquidatori, continua a conservar
are la sua fede, continua ad essere

un ente separato e distinto dalle persone
dei soci almeno nominalmente: il fondo sociale continua ad esser sempre
conosciuto, ed il tribunale commerciale
conserva sempre la sua competenza: si
tengono gli stessi libri di commercio
che per le operazioni di stralcio. Non
ostante l'attività sarà che non sarà
quella di compiere le operazioni relative
allo scopo proposto dalla società, ma limi-
tata per realizzare la sostanza della so-
cietà per distribuirla ai soci.
Ora si tratta di vedere a chi si affidano
sì importante ufficio distinguendo il
caso che siano nominati liquidatori, dal
l'altro non si nominino liquidatori per
incaricarli di tale operazione.
Quando non sono nominati liquidatori
tutti i soci attendono allo stralcio, que-
sto sono nominati, da tutto ciò che riguar-

per la liquidazione sono stati gli altri soci,
te: ed essi possono avere ingerenza dagli altri fuori de
gli eletti.

Dei liquidatori –
Nomina e revoca loro

I liquidatori devono essere nominati ad u
nanimità di voti perchè non si tratta
più di fiducia reciproca per acquisire
per azioni dirette alla soppressione
ragioni anzi in mezzo di soci sono tra essi
in conflitto, non più amici ma contendenti
Qui non basta la maggioranza di
voti a conferire il mandato di liquidazio
ne, ma occorre l'unanimità: se un socio
solo è discordo dagli altri per questo argo
mento, potrà indipendentemente dagli
di maggioranza ricorrere al
tribunale per la nomina della più op
portuna persona cui affidare la liquidazione

Il Tribunale dunque ha facoltà e com-
petenza di procedere alla nomina dei li-
quidatori malgrado qualche voto dei so-
ci, ma nel modo può ex officio loro ap-
partenuto dei soci si rivolge adesso no-
stando si dissordo dal voto di tutti gli
altri compagni; in fatti quei intanto
tra i soci nessuno può di questi
essere obbligato a cedere innanzi al voto
di tutti gli altri, ed il Tribunale deve
i soci possono nominare liquidatori
che fuori dal collegio sociale, eleggerne
sono che non furono prima nominati
o questa facoltà è espressamente attribuita
al Tribunale, fuori competen-
za è cosa attribuita.
I liquidatori sono sempre mandatari
per conto della società, e quando
quisano un mandato conferito loro dal
Tribunale, per essi devono potersi revocare

e manca anche per la revoca, trattandosi d'un
e dei interessi sociale rispetto a cui non deve
o dei trovarsi alcuna discordia, ognun socio ha di-
ritto pretto che il suo voto sia rispettato come
to nuovo la maggiorana così per revocare, non ostan-
ti, la maggiorità di voti può revocarsi il man-
tato al reperto dei liquidatori, tanto più
ch'ha se potesse il voto d'un solo socio revocare
l voto il mandato, il procedimento di liquidazio
dovere, che importa si stenderissi nel tempo
ti ancor più breve possibile, andrebbe all'infinito.
noi per la revoca dei socii andiamo
ci ancando, può il tribunale sopra distanza
ttivi che d'un solo socio, procedere alla revo.
ppto del mandato di liquidazione, in altri
ti che alcuni od anche un solo dei liquida
tori, e lo può in vece al voto di tutti gli
ldo altri socii, purchè però trovi gravi
ro ivi rativi di fatto per espresso volere del
ora indire.

Formalità

Il codice germanico prescrive che dopo la nomina dei liquidatori, i soci che li nominarono insieme il loro nome al registro del tribunale di commercio, per mezzo di un funzionario autentica, e dai nuovi liquidatori devono insinuare al registro in persona ad un funzionario autentica la loro firma, esigonsi inoltre le stesse formalità che per il commerciante che nomina un istitore per l'istitore nominato.

Ufficio dei liquidatori e loro attribuzioni

Di fronte ai terzi sono amministratori anche i liquidatori con mandato illimitato ed illimitabile, perciò possono essere ritenuti solidamente obbligati con

terzo, anche compiendo mandati meramente
contabili, nei rapporti interni, siano stati
nominati dai soci o dal tribunale, hanno
mandato restrittissimo limitato a
certe operazioni che attinenano al proce-
dimento di stralcio di cui si tratta.
Le attribuzioni dei liquidatori nei rappor-
ti interni sono liquidare ogni attività
e passività, determinare bene in che consi-
stono gli enti attivi e passivi, liquidando
crediti anche bonariamente o sostenendo le
necessarie liti, facendo valere i crediti con
l'indagine: insomma i liquidatori sono
per tutto in chiaro e rimangono la misura
dell'attivo e passivo della società.
Devono poi riunitare quanto costituisce
il patrimonio dei crediti sociali, pagare
ciò che la società deve ai propri creditori
rendere tutto ciò che costituisce il fon-
do sociale, perchè, salve dichiarazioni

unanimi di riprendere il fondo sociale in natura, mancando nella divisione che dopo avrà convenuto indonaro. Realizzato il fondo sociale, si riporteranno dai liquidatori le quote.

Il mandato non è limitato dicanfro to ai terzi che in un solo caso, quando si tratta di beni immobili, il codice germanico ordina in particolare non si può vendere a privato senza aver conseguito il consenso di tutti i soci esso vuole che i beni immobili si vendano ad asta pubblica ammettendo però la vendita privata che può riescire utile ed evitare le spese dell'asta pubblica, ma richiedendo per essa il consenso di tutti i soci a evitare che i liquidatori se ne giovino per proprio interesse.

Il codice germanico autorizza i liquidatori a pagare in parte le quote dei soci durante

il periodo della liquidazione, prima che essa si compia ma esige che siano già approntati i fondi per pagamento dei debiti sociali, se per certi vi sia già fondo sufficiente può avvenire il pagamento parziale delle quote sociali.

I liquidatori hanno facoltà e dovere di proseguire a compiere le operazioni in corso, cominciate dalla società, e, se vi sono obbligazioni anche a termine, di nuovi atti che fossero in relazione con quelli già avviati, e che si dovessero iniziare per compiere quelli in corso.

La vendita di merci da una e quarti a termine

Liquidazione per scioglimento parziale

Quando trattasi d'assegnare la quota di un socio che cessa d'appartenere alla società, continuano a funzionare i gerenti, sia per le operazioni sociali, che per la

corrispondente quota parte del fondo sociale al socio che esce dalla società. La società resta costituita come prima. La liquidazione si fa secondo lo stato della società al momento in cui ha luogo lo scioglimento parziale.

Il socio però che cessa dall'appartenere alla società per ritiro od esclusione od altra causa, non resta sciolto in tutto da ogni rapporto con essa: ha diritto ed obbligo di correre i rischi delle operazioni avviate quando apparteneva alla società e non ancora ultimate, ed a socio, ne' ne trarrà danno o vantaggio e potrà chiedere il suo rendiconto: egli inoltre continua a rispondere solidariamente ed illimitatamente agli altri soci per le obbligazioni contratte in passato, poichè l'atto interno non può portar conseguenze ne' rapporti con i terzi che potranno rivalersi

anche contro di lui.

Differenti disposizioni del codice italiano

Le sole disposizioni diverse dal codice austriaco sono:

che si devono nominare liquidatori dal giorno in cui fu messo di porre la società in istato di stralcio, ed in tanto interinalmente funzionano i gerenti sociali:

che si tenga un particolare registro per lo stralcio:

che non si paghi alcuna parte delle quote sociali prima che siano soddisfatti tutti i creditori (processo più conto nell'interesse dei terzi)

che i liquidatori non siano che semplici mandatarii anche nei rapporti esterni senza attribuzioni

illimitata ne di fronte ai soci per ogni frode apposta dall'ard.° nemmeno di fronte ai terzi non essendo nulla indicato.

Che infine i liquidatori non possono transigere nè compromettere, rimettere la decisione delle liti ad un lodo amichevole, invece che alla sentenza del tribunale.

G. Prescrizioni particolari

Abbiamo di posizioni speciali circa la prescrizione delle ragioni creditorie contro gli ex soci, in cui non si tratta che di prescrizione estintiva per cui si estingue l'obbligo da un lato, il diritto dall'altro, e si fa di prescrizione di un fronte alla persona degli ex soci, perchè se esiste un fondo sociale, in stabili od altro, non può aver altro scopo che pagare i creditori

ciali che non si vedranno perciò proscritte
le loro ragioni in termini più brevi,
ma solo nei termini ordinarii.

Il concetto fondamentale che ispirò la
legge in queste disposizioni di favore è
di temperare il rigore insito in quest'argo-
mento del diritto comune che non ammet-
te la prescrizione, e specialmente la e-
stintiva (essendo disputabile per l'estin-
tiva) nel diritto naturale, non ammi-
se la prescrizione che con molto rigore,
e speciali condizioni, cioè lungo tempo, cau-
se sospensive, ed interruttive. La legge com-
merciale temperò il rigore del diritto
comune nel regolare la prescrizione
dei crediti contro le persone degli eso-
di sì rispetto al tempo che rispetto alle
cause sospensive, senza toccare le inter-
ruttive, allo scopo ridare piena libertà agli
esercizii, ricostituire integro il credito,

per attivare a trattar con vantaggio il commercio risgiendasi da un obbligo troppo prolungato, contratto in unione ad altri, sottraendosi in breve al pericolo di subire azioni creditorie nè proprii beni speciali, andarne ò inceppato il credito, allorquando il tempo della loro responsabilità per obblighi sociali.

Ciò la legge Italiana che la germanica riducono a 5 anni il tempo dopo il quale la prescrizione comincia, ma diversificano in ciò che per la legge italiana cessa che dopo i 5 anni che la solidarietà acquisto dei soci e si spezza il debito, per la germanica invece, essa, in maggior favore tutta l'obbligazione, ciò altre i 5 anni corrono per la legge italiana dal giorno in cui si rese pubblico lo scioglimento coll'annunzio nel giornale giudiziario per la germanica dal giorno dell'insinuazione

dello scioglimento al registro, atto che si sio-
lve giuridicamente e completamente la
società. A questo la legge italiana ammet-
te due eccezioni o ritorni alla regola, e
la prescrizione è per diritto comune mai
inferiore di 5 anni, vada sè che si segue la pre-
scrizione minore, altrimenti per giovare
la legge comune si rinnoverebbe domanda di
lavoro del diritto comune è ancor ma ag-
giore, onde essa il favorevole loro dato
il commerciale che diviene un ancor ma ag-
giore, e se poi lo scioglimento si produce per
fallimento non perdono gli creditori van-
taggio della prescrizione minore, perdono
il diritto, disposizione questa per fallimen-
to non bancarotta, ma rigorosa per falli-
mento semplice, in seguito a semplice in-
fortunio che merita compassione e mi-
tezza. Della seconda eccezione la legge
romana non fu meno troppo mite

per patti, e dichiarata, mentre rimane
fa la prima decisione.

Quanto alle cause sospensive la legge italiana
negli ha dal nascere di esse, l'età minore
l'interdizione, il servizio militare attivo
per debiti degli ex sacri verso un minore
ne, un interdetto o militare in servizio
attivo, questi periodi sono sempre utili
per la decorrenza della prescrizione ma
nare.

La legge germanica non ammette che
l'esclusione delle due prime cause sospen
sive, conservando la terza, cioè il
no attivo militare in tempo di guerra,
per rispetto alla forza maggiore da cui
fa, può dirsi essa legge è ispirata, per effe
fetto dello spirito nazionale. Quanto a
cause interruttive, disposizione particola
non è data dalla legge Italiana, mentre
tre la Germanica dispone peculiarmente

...i dovrebbe pacificarsi in nome dell'attivo allo
...ispozione del diritto comune che la prescri-
...zione interrotta contro uno dei debitori sia
...interrotta contro tutti gli altri ed or-
...ina che l'azione giudiziale contro uno de
...i socii non interrompe la prescrizione
...se per lui, e non affatto per tutti gli altri.
...Nel complesso vediamo la legge germani-
...ca aver avuto in maggior favore dell'I-
...taliana, agli ex socii per la loro libera
...zione dalla obbligazione rimanente
...sopra sciolta la società.

Progetto del nuovo Codice

Nel progetto preliminare l'argomento del
...le società in nome collettivo fu assai tra-
...tato, e non solo si arrecarono parecchie
...modificazioni al diritto attuale, ma
...più di queste sono consumabili.
...Il progetto ammette le società a tempo

interpretato in tanta ragione quanto
nell'inaggiunevolezza del positivo, si ripete
che nell'atto dell'atto costitutivo si stimò
lo nettamente il valore delle case conferite
dai soci, sia se delle case restino proprietà
dei soci e divengano comproprietà
proprietà della società. Queste disposizioni
sono inconciliabili ed in contraddizione con
altre inconciliabili, perchè non può in principio
della società, comprendersi il
prezzo delle case, nè determinarsi anche
la proprietà d'esso tanto più che tra
di i patti, il codice si provvede da se, ed in
contraddizione con due articoli, uno
in base ai quali nel silenzio dei patti,
valore delle case conferite presumesi
salvo secondo i titoli, e la proprietà di esse
in dubbio, e ne giudica alla società. Ora
i patti sociali o l'atto costitutivo si pervenne
diffettoso, e la società non si ritiene

lasciando però facoltativo l'ottenere l'au-
torizzazione a quelle società che lo richiedes-
sero, stabilì vi furono due classi di società a-
nonime, tenne libere, le altre autorizz-
zate. La legge austriaca esige l'autori-
zzazione sì per le anime, che per le ac-
comandite per azioni, ma solo nel caso
di azioni al portatore. Il codice germa-
nico esigeva sempre per ambedue le for-
me l'autorizzazione, ma autorizzò i
varii stati a stabilire diversamente, al-
cuni ne approfittarono per autorizz-
are le società anonime libere come
le altre austriache, l'Olden-
berg, il Baden, il Wirtemberg, e
nel 1870 la legge che riformò il codice
in questa parte la tolse interamente
per tutto l'impero germanico. Indughil
terra, nel Belgio, in America, nel progetto
del codice svizzero non si ammise questa

istituto che ha fatto il suo tempo.
Coloro che sostengono la convenienza
di conservare codesto istituto dicono che l'
anonima è una grande eccezione ai prin-
cipii di diritto comune secondo i quali
la responsabilità del debitore non può
essere limitata; mentre nella anonima
delle operazioni in titoli giunge alcune
persone obbligate con tutto il patrimonio,
mentre ha alcuna nell'anonima
ai diritti dei terzi si contrappo-
ne perciò veramente un'obbligazio-
ne limitata per cui non deve omet-
tersi di assoggettarla a norme speciali
mediante eccezione da questa nostra
sistema la società anonima. Inoltre per
particolari speciali che presenta io dun-
que esaminare la società degli scopi, l'
onorabilità dei promotori, la sufficienza
dei mezzi per raggiungere gli scopi sociali

per evitare tali pericoli, e lo faranno
non appena vi sia chi abbia l'ufficio
di esaminare tutti questi elementi, lo
ne consiglia, sarà la misura non nuova
ma anzi utile.

Dove vi si risponde, la saraltro vi è giusto
e il governo farà capace di esaminare
tutti questi elementi e pronunziare un
retto giudizio sulla possibilità che l'ano-
nima funzioni bene, l'istituto dell'au-
torizzazione sarebbe utile, ma il governo
non è in grado di farlo, né di conoscere
questi elementi che è accolto in altre più
importanti occupazioni, è l'autorizzazione
tutto d'istituire una giusta indagine su
tutto ciò ed a pronunziare il retto giu-
dizio sulla probabilità di buoni risultati.
Una lunga pratica conferma questa o-
pinione, mostrando come sia in un tutto
ciò anzichè un danno poichè non faccia

anitare, e spesso dei particolari che si sarebbero
dovuti anitare, e mi pare che sia un dare
della società che altrimenti non l'a
vrebbe acquistato, dicendo il pubblico po
ca cosa, e tacendo una società è anitar
zata dal governo, dev'essere veramente ridi
cola, e presentare sicurezza di guadagno
altrimenti il governo non l'avrebbe au
torizzata. Qualunque società mal ideata
ma poi approvata dal governo recarebbe mag
gior danno che un altra che fosse stata
stata da qui lagnanze, sicchè ciascuno
pigliar da se nel migliore modo informa
zioni, modi e sia senza fidarsi a queste
torizzazioni governative, e di dico per
ma mero un gomento di grande importa
nza, che la procedura dell'autorizzazi
ne governativa porta ritardo perchè
lagna che almeno in apparenza il gov
no abbia qualche cosa, lasci dom

del tempo, che non ad un tale dell'impresario
che patrocina perdere la buona occasione es-
sendo questa in commercio rilevantissima.
Queste ragioni prendono maggior valo-
re più che nelle città ancestrali le a-
nimi recavano danno minori che
nei paesi ove questa formalità fu rigi-
damente conservata, ed in Germania qua-
grandi ingegni che prima propugnaro-
no l'istituto dell'autorizzazione lo com-
battettero poi essi stessi.
In Italia le società ad autorizzazione
governativa hanno un grande svilup-
po, e tra le ouomandite e le anoni-
me si conta un capitale di circa due
miliardi che non corrisponde ai biso-
gni del commercio e della produzione,
ed è invece molto al di sopra di ciò che
il paese da in fatto. Quindi gran par-
te degli scopi sociali deve cagionare nel

campo dell'illusione, dell'idea le grandi
parti del capitale dell'oggetto nominale,
scritto in carta ma non realtà, tan-
to più che non sono diffuse per tutto
il paese, ma accentrate nelle città più
importanti. Si vede pertanto che l'au-
torizzazione governativa non ci salva
da questo danno, né limita il numero
di tali società al necessario ed utile,
lasciando fermarsi tutte codeste socie-
tà più che altro apparenti.
Egli è più opportuno perciò lasciar
le società acquistare credito coi mezzi stra-
tali, colle guarentigie reali che presen-
ta colla sua operazione, ma tolta l'au-
torizzazione governativa, bisogna ac-
cordare l'azione di maggiori cautele
più reali di quella che vedesi la mag-
giore, aumentare la vigilanza del pubbli-
co, in luogo di quella del governo, e l'in-

ranza dei soci nella gestione sociale;
agevolando l'esame a tutti gli interes-
sati; aumentare la responsabilità degli
amministratori che non è abbastanza
pieda; poi lo dazessi viene il maggior pe-
l'articolo che la società si riduca a una sir-
salvo ad ogni dazzi sfruttata procedere rigo-
mero rosamente contro i promotori che tal
tile patta studiano progetti solo per prova
rsi rarsi uno stipendio.

Fatta poi l'autorizzazione governati-
iardi non si presenta necessario abbandonare
i stu unto la forma della ispezione gover-
presentativa e del sindacato che in teoria non
i l'azione a nulla, perchè questo ispettore in
a di certi giorni non può vedere nulla della
nuova gestione; inganna il governo e rimangia
latmente stipendio ed in pratica non diede nessun
l pubblico frutto e fu fatto in Germania dalla
e l'in legge del 1870 come in Italia dal Decreto

5 settembre 1869, con un decreto Gen-
naio 1865 la aveva istituito.

Contratto scritto

La legge italiana per la costituzione della società richiede il contratto scritto, ma per l'anonima, mentre aveva stato rigoroso, ove dovea largheggiare quanto all'intervenzazione usò più larghezza, ove dovea rigorosa mentre la legge francese del 1867 ed il codice germanico esigono il contratto scritto in forma ~~[illegible]~~ pubblica, la legge italiana s'appaga del contratto in forma privata. Questo non basta importando garantire meglio l'invariabilità dello statuto sociale, perciò di solito la composizione dello statuto sociale si fa in uno di questi due modi, o col farlo sottoscrivere da tutti coloro che vogliono esser soci, o solo

dai promotori raccogliendo i nomi i sopra-
nati le adesioni. Ora se la prima for-
ma fosse la usuale anzi la sola co-
me quella che meglio garantisce dai van-
taggiose dei patti, si potrebbe pur am-
mettere il contratto in forma privata.
Ma l'altra è la più frequente ed è
assai facile che le parti d'accordo i
promotori mutino i patti, poi sotto-
scrivano di nuovo e non resti alcuna
garanzia per le adesioni raccolte a
monte. È veramente saggio esigere
il contratto scritto in forma pubblica
dacchè i patti non vengano trasmu-
tati ed alterati dai promotori.

Adesioni

Le adesioni che si raccolgono dai singo-
li che aspettano d'esser soci, non van-
no state in forma pubblica, se in questo

i ne stesso il patto sociale, ed assicura la l'inamovibilità dei patti. Il codice germanico infatti non ha questa esigenza, benchè la legge francese del 1867 che si spinge altre il giusto nell'esigere la forma pubblica anche per tali adesioni.

Sanzioni

La sanzione che accompagna quest'esigenza della legge è la nullità dell'atto; non si ritiene invece fino che manca l'autorizzazione governativa ad il suo stretto merito. Inoltre hanno i soci il diritto di notificare il proprio ritiro mediante uscieri e produrre lo scioglimento della società; nè hanno i terzi il diritto in certi casi di ritenere d'aver contratto colla società, essa non sussiste, non si ritiene mai, senza

questione, abbia avuto vita, ed operazioni che avesse fatte la società si considerano come fatte dai promotori che ne possedono in persona proprietà ultimi.
Tutamente.

(Parti del contratto sociale

La legge italiana esige che il contratto contenga certe parti fondamentali, essenziali, che sono:

1. l'appellativo della società
2. la sede
3. l'oggetto della sua impresa
4. l'ammontare e la qualità degli amministratori
5. la data dell'autorizzaz.e governativa
6. la indicazione della specie delle azioni se nominative od al portatore.
7. l'ammontare del capitale nominale, sottoscritto e versato.

8. le sia potuta d'emettere le azioni in diverse serie, la indicazione delle serie e emesse, e delle condizioni sotto le quali dovranno essere emesse le altre serie.

9. La emissione e la facoltà d'emettere obbligazioni (quei titoli che emette la società per cui risponde il fondo sociale, e cui però non si dice nulla se siano nominative od al portatore) resta la gestione se la società annuisca passa emettere obbligazioni al portatore.

10. La data della costituzione della società e la data in cui deve aver fine, perchè la nostra legge vuole sempre che nell'atto che la società deve essere a tempo determinato.

La legge germanica ha tutte queste disposizioni notevoli perchè essa non esige l'indicazione dei nomi degli amministratori, e ciò molto può soggiacendere

dalla nostra perchè non costringe i soci
a nominare amministratori fin da
principio, mentre dovrebbero nominar-
si nella prima assemblea. La nostra
legge che ci siamo pensare che figurino
fin dal principio col carattere d'am-
ministratori. Inoltre la legge germa-
nica non esige che la firma sociale
perchè si può concederla anche ad
una sola persona. Di più la legge ger-
manica ammette la società a tempo
indeterminato, mentre la no-
stra legge insiste in questa idea per
uguaglianza, perchè vuole che i soci non
possono ritirarsi liberamente, or qui
sarà importa esaminare questo perchè
la qualità di socio è liberamente tra
mistitile, ma se si vuole sciogliere che
soci si ritirino, si dispone che la qua-
la non sia condannata o restituita al

sociò come nella accomandita, perchè il capitale degli azionisti deve rimanere a garanzia dei terzi, ed allora si toglie ogni rischio che i soci ci perdano la propria quota se fallano parte del fondo sociale.

Altra eccezione della legge germanica, che il nostro codice non faccia sono la somma, in cui ascende solo ciascuna azione l'importo di essa che per la lettera della nostra legge potrebbe omettersi, ma per la pratica della nostra quindi prudenza si indica.

L'indicazione di nome per comporre il Ba, lancio ad onorare l'ingerenza dei soci nell'esame della gestione, e confronto coi libri e valle conte dell'amministrazione.

L'indicazione del potere della direzione, ed il modo di procedere all'elezione di essa, e delle regole che devono disciplinare

l'attività di essa, senz'abbandonarla ai principii di diritto.

La norma per la convocazione delle assemblee generali, sul modo di formare l'atto, di accertare la sorveglianza del pubblico, e la pubblicità di taluni interessi sociali, di stabilire la maggioranza dei voti, non potendosi attribuire a ogni azione se di poco valore un voto, per non ridurre le assemblee a meeting e dovendosi aggruppare queste azioni in vario modo, quando i casi non sono tutti da ignorarsi generano confusione.

Sanzione

Qui il codice Italiano stabilisce che la contravvenzione a queste norme non nuoce alla nullità della società, ma trattandosi di formalità di diritto ad

ogni socio d'intimare il proprio ritiro o scioglimento la società. Questo è poco conveniente e più utilmente il codice Germanico ordina che mancando alcune di queste indicazioni, non si ammetta lo Statuto alla registrazione, e fa poi di questa una condizione essenziale alla esistenza della società, mentre pel nostro codice non è che condizione di regolarità: potrebbe quindi in Italia al fronte della mancanza di queste parti richieste funzionare una società anonima se nessun socio si muove a pronunciare lo scioglimento.

Registrazione, affissione e pubblicazione

Il codice italiano ordina l'atto di Statuto della società anonima si registri nel libro di commercio tenuto dal Tribunale

di commercio, si affiga nella sala del
tribunale e si pubblichi per estratto nel
giornale giudiziario del luogo, ed ancora
vogliasi nascosta prescrizione colla sanzio-
ne, che la mancanza sia condizione re-
lativa all'esistenza della società, o solo
quando qualunque siasi di queste
formalità mancante, e sorga a
tanto valore, venga a sciogliersi la so-
cietà. La registrazione è richiesta an-
che dal codice germanico, però colla san-
zione che mancando essa, la società non
si ritenga esistente, l'affissione non
entra nel suo sistema di pubblicità
come nel nostro, ed invero è inutile es-
sendovi le altre due formalità, per cui
poco importa che l'atto sia o no affisso
nella sala. Il codice germanico prescri-
de pure la pubblicazione, ma niuna
delle ulteriori formalità utile, non

condizione sine qua non all'esistenza, e la sottoscrizione completa il sistema di pubblicità e dal giorno in cui fu registrato lo Statuto la società esiste giuridicamente.

Capitale nominale sottoscritto e versato

La legge italiana esige perchè una società abbia ad ritenersi validamente costituita, che una data misura del capitale nominale debba essere sottoscritta, da' soci che siansi obbligati a versarla, e stabilisce questa misura a 1/5 del capitale nominale, in fatti se il capitale non esta sicuro agli aspettanti, perimmachè la società commerciale non è serio lo scopo, per cui si tratta d'una garanzia di serietà, in base a questo concetto, mentre il codice Napoleonico non ne

...ntra... ...ma la legge francese del 1867 la ger-
...di pub... ...manica del '70, il progetto del codice Bel-
...istrato ...o e quello dello Svizzero portano que-
...diamen... ...sta disposizione, anzi i tre ultimi, to-
...gliendo l'autorizzazione governativa
...esigono sia sottoscritto tutto l'ammonta-
...re del capitale nominale per affermare
...altrimenti la serietà della società. Que-
...sta misura fu proposta anche in Ita-
...lia. Non basta però che si versino
...il capitale, ma occorre assicurare
...similmente il versamento, ma occorre assicurare
...santa... ...sia dell'ingresso stesso sia in caso una
...dolu... ...certa parte di questo capitale e tutte le
...gitate... ...leggi lo esigono, il codice italiano, la leg-
...ge francese del 1867, lo richiede il codice Ma
...pi... ...lagasco non ne parla, la Germania
...d'oro... ...e 1870. il progetto Belgo, inglese non
...ne... ...sta la società se non è prima versa-
...to... ...una data parte del capitale. altri-
...menti è eguale la frode, si sottoscrive

facilmente finchè si tratta di porre una nominativa
na forma, ma l'obbligazione si fa varia
quando si tratta di nominare una parte
la somma sottoscritta. La difficoltà
nello stabilire la misura, che si è tro
po piccola si trova il pericolo d'indi
presa poco seria, chi i soci sottoscrivono
sapendo che non sottostanno a grandi
bligazioni se troppo grande, spaventa i
soci, e rende più difficile trovare chi si
assoggetta ad un versamento importante
e troppo scarso il numero di coloro
mettono di entrare nella società, mentre
tre se il versamento non è troppo
caso lo si fa valere anche la società
civili, e poi, avendo l'andamento degli
affari, o si fanno di meglio, o si antici
a fine parte della società, o se ne riceve
do l'azione, o la frazione di essa. La leg
ge italiana esige, che venga 1/10 del capitale

nominale, ed è la giusta mi pare, la leg-
ge francese 1867 esige 1/4, ma è eccessi-
vo, e può nuocere alla vita della società; il
codice belga esige 1/20 ma è troppo poco,
è troppo il codice germanico maggiormente, che
ordina ed di regola il decimo del capitale nomi-
nale, ma si appaga di 20 per la società
anonima per assicurazione per le
contrattazioni quarto il fondo di garanzia pre-
ghiere, e quarto garanzia di mutui ban-
gortanerio di altri bisogno di molto danaro
loro fino da principio, e costituire il fondo
sociale col denaro pagato dagli assicura-
ti, anche se si comincia con piccole
somme.

Approvazione dello Statuto

La nostra legge esige pure l'esistenza del
la società si approvi nella prima assem-
blea dei soci lo Statuto, ma nel solo caso

che l'atto costitutivo abbia potuto que-
sta approvazione, e questa è misura
di cautela, perciò si studino gli articoli
dello stato attuale della legislazione
italiana, se nulla fu stipulato nel
patto fondamentale, la società sussi-
ste senza bisogno di approvazione, lo Statu-
to non ha che modificata nella riforma della
questa parte del codice del codice di commercio al
mancia del Ministro Castagnola proponendo
pone che se le adesioni dei socii fossero ed i sog-
mentate sullo Statuto stesso e questo hanno
parti le loro firme, l'approvazione si ignora
o rimetta per fermandosi che abbiano
ad approvato lo Statuto prima di fir-
mato, ma se fossero mutate le non
desioni in atti separati, ancora l'appro-
vazione, sia essa pubblicata o no nell'atto
costitutivo, potendosi la cosa non abbisogni
tutto lo Statuto.

Condizioni ulteriori secondo altre leggi

Minimo foglio delle azioni

Alcune leggi richiedono altre parti del
lo statuto, oltre la costituzione della
società, per es. il minimo foglio delle a-
zioni al disotto del quale non debba
la prendersene l'importo. Certe leggi
fanno ciò saggia precauzione che i soci si ver-
sino nelle classi povere e credule nel-
l'ignoranza, vinte dai premi, ten-
tano facilmente con grande speranza
di lucro l'animo loro, ed aggiustatane la fede
maggiore alle pericolate azioni e sull'avvi-
lappanti, raccogliendo anche industriosi ap-
pelli per scopi illusorii, e deviandone di rispar-
mii a proprio guadagno. S'è anche il pen-
sato di stabilire una specie di carta moneta

rappresentata da piccole azioni, la quale
poi, fallita la società, senza aggiunta
fare un danno dei fondi o di chiunque
l'avesse di danno garante, o che fosse
pietà di lamia. Infine è opportuno
favorire i risparmi nelle classi povere
ma laboriose lo spirito di speculazione
agevolare gl'impieghi mercantili azz-
andati, che suscitano speranze spesso
deluse. Il riparto di dividendi nelle
accomandite per azioni. Dove il taglio
minimo è loro difficile a stabilirsi
dal nostro codice non fu stabilito, per
che una buona disposizione dovrebbe
essere multipla secondo lo scopo sociale,
ed il luogo ove si conta conseguirlo, alle so-
cietà anonime bastano azioni di
20 franchi, alle banche popolari di 50,
mentre alle società d'assicurazione
potrebbero convenire meno di 5000 franchi

azioni. Il codice germanico stabilì un minimo taglio solo per le accomandite per azioni, forma più particolare, ma la legge 1870 lo estese anche alle altre società anonime, la legge francese lo stabilì per ambedue a 500 lire, mentre in Germania 150 talleri (5 lire circa).

Minimo numero di soci

Alcune leggi e la nostra fanno tutto ciò che vuole adattare, stabiliscono un minimo numero di soci per le società anonime non è permesso se non una forma che si presta a raggirare un gran numero di soci, e perciò si commette per condurre la formazione la troppa facilità limitata, tale è questo grande numero di soci, essendo la regione d'essere di questa grande eccezione giuridica, affinchè si evita la dissimulazione. Quanto

una misura caratteristica è ingegnosa
la proposta del Castagnola, cioè un nume-
ro minimo doppio del numero di coloro
che devono coprire le cariche sociali,
non mai in un troppo alto. La legge
inglese contiene questa sola cautela, la
società tutta lo affida alla buona fede;
ma anche questa è ridicola se si tiene
fa mente, il minimo numero dei
soci è 7, l'assicurando la società ano-
nima ad una società in nome collet-
tivo, pattuita sotto il nome dell'anoni-
mato, per godere della responsabilità
limitata. È però vero che ove si rinuncia
in parte sotto stabilire alcuni casi in
cui anche l'anonimato porta la respon-
sabilità illimitata, è raro casi in cui
tutti i soci d'una data società anoniman
mano obbligati con tutta la loro sostanza
ad indennità i soci di tutta la anonima

sono responsabilità illimitata, solo
per certe obbligazioni, come per quelle
provenienti dai biglietti al portatore emes-
se dalla società od altri; e queste obbligazi-
oni portano sempre la responsabilità
illimitata, perciocchè sono non di due
categorie di soci, ma due sono le obbligazioni.

Disposizioni relative
ai promotori

Il grave pericolo nella società anonima
dai nei promotori, e negli ingannevoli
spesso fare, per cui la nostra legge dà
alcune disposizioni relative alla costitu-
zione della società anonima ed ordina
anzitutto che le azioni si rilasciano personal-
mente obbligate per tutto ciò che concludono
contrattano prima della definitiva co-
stituzione della società; affinchè siano
garantiti i terzi di contrarre validamente

ai soci salva però la loro azione di re-
gresso contro i soci se agiscono nell'inte-
resse della società. Inoltre ma a questo
punto conviene premettere la distinzio-
ne delle azioni. Queste sono di tre ca-
tegorie, azioni di fondazione, di garan-
zia d'industria. Azione è la quota di
un'azione quando il capitale è diviso in
parti uguali, in un'azione per tutti
i soci nell'accomandita, per gli accoman-
dante nell'accomandita per azioni.
L'azione di fondazione comprende la
quota di capitale pari a tutti i soci, la
quota degli utili relativi è costituito
dato che si può smerciare. L'azione di
industria comprende che la quota di
utili ed il titolo, non hanno capitale
corrispondente e si deposita nel fondo
sociale perciò gli utili devono ripartirsi
gli utili, ma non può smerciare il titolo

di re, l'rappresentanze del capitale non si
d'inte- tanto.

Quasi tutto il capitale non si versa, perchè
tenuto si vista non ne ha subito bisogno, ma
Tra- si promette, se ne aspetta il versamento
gradatamente a seconda dei bisogni
tà e trattanto colla banca, e quarta di conti a
isoscrizioni di garanzia, la somma delle azioni
tutta, fondi azioni, ma il suo capitale è solo
nominale e non versato.

Ora la legge prescrive che i promotori
e i garantiscano alcuni premio rappre-
sentato da azioni od obbligazioni di fa-
coltà, senza il corrispondente capitale non
è stato versato nè promesso: la legge vuole che
quelli che ne ricevono titoli mercantili rap-
presentanti quote di capitale ed utili non
abbiano versato nè promesso il capitale e
quelli che ne ricevono dall'insegnare i propri meriti capi-
tali sono altro capitale che cioè.

In terzo luogo, dappoichè la terza opinione è pur troppo ancora ed è giusta sia retribuita, la società commerciale, per non andare da un troppo rigore, si permette che i principali si risentino una partecipazione nei sinistri negli utili, come è giusta relativamente a lucrare che si può commodamente sulla forma d'azioni d'industria, o pattuendo per esempio una data parte di utili ad aquisizione di bilancio, ma la legge esigerebbe, che non possano mancare questi utili dopo, non dopo formato ed approvato il bilancio, in modo la a qualsiasi articolo di statuto, ancorchè se le firme dei soci non fossero raccolte e colle intatte separate, oppure posteriormente alla prefissione.

Naturalmente per lo spirito realmente che è fatto ai giustificatisti, i promotori hanno diritto al rimborso.

C. Gestione Sociale

a/ Fondo sociale

[illegible] società in nome collettivo il fondo
[illegible]ciale è solo per le operazioni, che riguardano
[illegible] regolamento da rapporti esterni essendo
[illegible] responsabilità dei soci illimitata:
[illegible] importando ai terzi che la società
[illegible] garantito si trovino pratiche
[illegible] e sopra la società, cioè
[illegible] luogo piuttosto che in altro.
[illegible] accennando la somma di lire
[illegible] assegnare la parte di fondo sociale una
[illegible] dai complementari e la rata
[illegible] fatto fuori dei rapporti esterni dal
[illegible] conferita agli amministratori.
[illegible] che è invece regolato da rapporti
[illegible] interni ed esterni, importando ai terzi
[illegible] sia stato realmente

venuto o venia rimasto integro dunque
nell'avvenire il fondo sociale è nella
sua totalità vincolato da rapporti
interni ed esterni al tempo stesso e
piuttosto vincolato da rapporti esterni
perchè è tassato garanzia dei terzi
ed è rimanente nella legge da speciali
disposizioni e particolari cautele perciò
sta grande eccezione ai principii di
diritto.

Soddisfazione della quota

Il primo punto a cui si riferiscono
le cautele è il modo di soddisfare la
quota sociale cioè l'azione
l'azione indivisibile indivisibile ad
cautele appartengono al commercio
la società ai banchieri implicitamente
di un perito che riferiscono del commercio
mercè della società. Quello divieto

[illegible] si trova per le attive società, e corpo[illegible]
[illegible] l'amministrazione perchè sarebbe più facile
[illegible] l'amministrazione fra i soci od i promotori
[illegible] e attribuire un valore superiore al
[illegible] ro a tali cose sicchè poi i soci conse-
[illegible] guenti ricevessero una parte maggiore
[illegible] utili ragguagliata ad una quotazione
[illegible] arte immaginaria, in altre il mag-
[illegible] gimento di cose non appartenenti al
[illegible] commercio sociale, in oppositione l'azione
[illegible] dei soci promotori od amministrato-
[illegible] ri nell'adempimento dei loro doveri
[illegible] riguardati della vendita di cose estranee
[illegible] allo scopo sociale, distraendone l'attività
[illegible] dalla gestione principale. Conseguite
[illegible] cose appartenenti al commercio sociale
[illegible] latasi e si rilasciano all'attuale azio-
[illegible] quanto stanno nel prezzo stimato
[illegible] non è completamente traducibile in
[illegible] ioni e vada a prendere qualche frazione

altro il valore delle azioni dal rilascio
ne, si assegnano con fini rappresentanti
tante le parti eguali in cui si vuol
dividere l'azione se non è divalore
troppo piccolo. La parte rendente inam
ssibile l'abuso.

Indugio nel pagamento dell'azione

Quando il socio dopo aver pagate parte
dell'azione indugia a compartire il resi
duo, si espone in modo di essere costretto
a vedersi obbligato al pagamento dell'indugio
tosto che sulla somma di cui indugia
il pagamento decorrente dal giorno del fatto
in questo rendeva, senza bisogno di
ai patti, o di interpellanza alcuna già ricevu
dizione o mè, ovvero a vedersi vendita
l'azione, pendendo intanto il tempo
tosto già conferito nel che rimane tacitamente

uata e partandosi quella quota nel
lando guadagno. La vendita dell'azione
non pagata o pagata solo in parte si
fa solo in base dell'importo già versa-
to detto prezzo di deliberazione, ed il compra-
tore si assumerà di pagare il rimanen-
te importo. Il socio moroso dal l'ob-
bligo di completare il prezzo di delibe-
ra se nella vendita rimasi pate raggiun-
ento. La società stessa può acquistare
proprio vantaggio quel titolo non pagato
parte già pagata ed assumendo l'
obbligo di pagare il residuo insoluto, ma
i pagamenti non si potranno fare
al fondo sociale per non remarne l'
importo, bensì agli utili eventualmen-
te ricavati senza che si confonda però
prezzo che deve versare nella parte che
spetta pondata pel socio moroso a vantaggio
della società.

La nostra legge non parla del caso in cui il mutuatario sociale stabilisce una pena convenzionale a carico del socio moroso la quale però sarà permessa in quanto non contraria ai principj di diritto, e regolata dalle norme del codice civile. Il codice germanico ne fa la proposizione e perciò aggrava la condizione del socio moroso poichè negli affari commerciali la pena convenzionale non era prestata in luogo dell'obbligo principale ma in aggiunta, per cui il socio che indugi il pagamento può oltre l'interesse del 6% o la pena convenzionale chiesta dalla società il risarcimento

Trapasso dell'azione

Quando le azioni sono nominali la proprietà se ne stabilisce coll'iscrizione

sacio il nome del socio in apposito registro
nominale che deve essere tenuto dall'uffi-
cio; e nominine poi le rappresentanze i
trasferimenti di tutti i socii non trattasi pur
di diverso della azione in nome di ciascuno
fine in questo registro. Quando si tratta
poi di cedere l'azione a nome anzi tutto il
cedente passa in materiale dell'azione, in
qualsiasi maniera, in qualsiasi atto,
dovendo di seguito luogo la registrazione del
detto cessione nel registro suddetto, registra-
zione che deve essere autenticata dal
cedente firma del cedente o da quella dell'es-
attore, non ha nessun bisogno di com-
prendere della società, essendo la qualità
socio liberamente trasmissibile, po-
tendosi cedere libera mente a qualsiasi
persona. Il cedente generalmente è più
interessato del nostro, non ange l'autenticazione
della cessione sulla doppia firma

massi appunto dalla presentazione dell'
atto di cessione all'ufficiale incaricato di
ito della tenuta del registro matrice e
dell'annotazione di esso in margine della
l'iscrizione del nome del socio, e dasig
nazione del consenso della società in appro
do così la libera trasmissione dell'azione
ed. Non occorre per operare la cessione
della qualità di socio che l'azione sia
interamente liberata, si possono
negli stessi certificati intestati
rappresentino solo una parte della
ta e si rilascia al socio che non l'ha
pagata intera, iscrivendosi poi i nuovi
cui successivamente fino a totale liberazione
zione. Nella cessione di titoli
fiscali, è poi necessaria la registrazione
ne per opera di chi ha diritto la
sta d'imposta per pagamento dell'
parte residua.

ne dell'avviso però osservare che tra le pos-
sibili maniere di cessione la più facile è la forma
iale cambiaria per mezzo l'azione trasmessa
gine, mercè semplice giratta, gode tutte le
dalle prerogative degli effetti cambiarj,
mappare i certificati nominativi nemmeno
ell'abbandono se non quando rappresentino
azione almeno i 3/10 del valore totale dell'a-
ne sociale corrispondente.
ma del sovvitare che cede l'azione continua
tali corrispondere per tutto l'importo di essa,
dell'azione, che la società può imputare due de-
l'histori e la garanzia del primo sovvit.
i mutuo è molto importante.
tibondi cedente non rispondere che per le obbli-
gazioni sociali fino al momento della
trasferimento e ciò perchè se dovessero rispondere
fino per tutte le obbligazioni anche fatte
dell'in tanto sarebbe che conservasse anche
titolo e restasse socio, ma quasi una

responsabile non saggiando nessuno
ufficio pel codice italiano. Siccome
dice giustamente tenendo la responsabi-
lità per tutto l'impetito, perciò obbligo
ne rimane dalla società fino al tra-
mento della opinione, la limità però
lasciando il suo abituale rigore con
prescrizione particolare d'un anno
la legge ispira una più estesa non
ma responsabile il primo scrittore
non lo scritto l'anno va non quando
in questo periodo la società fallisca
che questa venduta fallisca si pren-
dia stanza dal fallimento fu fatta pe
labitimente prendendolo per libera
dalle conseguenze, e la legge mal
dan a vuoto questo trammello del so
Siccome siguando alterazioni al portato
troviamo un immensa larghezza, be-
che il pericolo sia maggiore perchè pos

assai più facilmente entrare nella
società pensare indegno. Ma lo
ne sembri strano, si noti che la leg-
ge lascia interamente all'arbitrio
dei savii scegliere un sistema di gran
di cautele, ed uno di grande libertà
lasciando loro la scelta tra azioni
nominative ed al portatore, dove nel
contratto sociale appunto la scelta,
che essendo fatta dai savii sarà il
più proficuo, uniformi i bisogni
della società, non potendo essere
dovendo essere diretta che da questi
desiderii dei savii. La proprietà
è stabilita nel possesso, perchè que-
sto vale titolo, la tradizione ma-
teriale di mano in mano determi-
nata fa opinare, per non imporre
all'esigenza di altre persone la de-
lica l'amministrazione dei titoli stessi.

lando pero molto lodevole la disposi-
zione del nostro codice, che la respon-
sabilità si concentra o vietare il rilas-
cio del titolo al portatore prima
dell'intera liberazione dell'azione al
pagamento dell'intero importo, e per
permettendolo chiamare il primo
cessionario responsabile per tutto l'
importo dell'azione. Infatti una
clausola meno rigorosa nell'ammet-
tere dei titoli al portatore, porte-
il guajo, che i portatori essendo ge-
ti non possono citarsi personalmen-
te una sola persona dei giornali, per
ragione del assemblee, per cui
comparirano ne' i battere i di
cono denari, ma si terranno ne
sarli nel solo caso contrario. Ed ge-
sta e il guajo di mediare il ne
codice che ammette il rilascio di

litato al portatore vale dopo avere
la metà del totale importo, e non
chiama il primo vassallo a rispon-
dere che per questa metà, e se
ne avvisa ai esporre al pericolo di
dimezzare il capitale nominale.
Questa disposizione importerebbe
di a' da' mai all'autorizzazione go-
vernativa. il codice germanico però
la possiede anche esso, e così pure il
codice austriaco, i quali limitano
garantito l'importo dopo il quale il ri-
tabilasio del titolo è permesso, al hoso
il primo, e 2 fa il secondo, e a gior-
nisto importo limitano la responsa-
bilità dei varii, perchè questo sia
stabilito nel patto costitutivo varia
legge. il sistema di restrizione non
sarà certo nocivo al credito perchè
crediamo che l'Inghilterra, prende

libertà, non ammette affatto azioni al portatore, per niuna restrizione utile nell'ammettere, sarà sempre preferibile il proibire l'affatto.

Obbligazioni

La legge italiana permette la libera emissione di obbligazioni al portatore e di altri titoli e risolve quella grande questione. Io approvo largamente per le la libera emissione di tali titoli in molta penisola, popolata, il mercato di surrogati della moneta, perchè non sviluppano il credito perchè non hanno valore reale, giacchè si riducono a moltiplicare i capitali senza il denaro reale, come se si moltiplicasse la popolazione colle fotografie, ne verrebbe troppo la fertilizzazione prematura, poichè la

querelle richiedono una legge che
assicuri di volta in volta la facoltà
dell'emissione, e che l'accordi attese
emanata dal parlamento.

La Società non può emettere obbli-
gazioni al portatore, se non quan-
do vi sia stata autorizzata coll'ap-
provazione dell'atto costitutivo che
le dà la facoltà, inoltre si esige
la condizione che tutto il capitale
sia stato interamente versato, e li-
quidatosi l'importo delle obbligazioni
emesse col capitale versato, che col
loro valore non deve mai essere se-
parato. Queste restrizioni furono
prese dalla legge per togliere di
garantirsi dalle triste conseguenze
di una speculazione eccessiva.

Aumenti o diminuzioni del fondo sociale

Il fondo sociale non può mai essere aumentato o diminuito senza la modificazione dello Statuto sociale perchè ogni mutamento del valore del fondo sociale altera una parte essenziale dello Statuto stesso. La legge non stabilisce quando occorra per tali modificazioni dello Statuto, ma secondo i principj della nostra legislazione si deve ritenere che non possa modificarsi l'atto costitutivo senza l'unanimità non trattandosi di un atto amministrativo ma dispositivo. Il Mittosto Castagnola nella sua memoria propose d'aumentare sino di cinquanta il rappresentante i $\frac{2}{3}$ dell'

pitale sociale, invece dell'unanimità per modificare radicalmente lo Statuto sotto stato attuale della legislazione ovvero un'unità unanime. Ovvero naturalmente la relativa approvazione del governo per ogni modificazione dello Statuto.

Se il capitale sociale viene ridotto dalla metà, la maggioranza degli amministratori convocherà l'assemblea generale dei soci, che delibererà o lo scioglimento della società, o la riduzione del capitale modificando lo Statuto, perciò la partizione della società sarebbe radicalmente mutata. Naturalmente ovvero l'approvazione del governo. Se il capitale viene di $\frac{2}{3}$ ovvero di ritiro della società, a meno che li soci non vogliano impedirlo col deliberare di ridurre

il capitale sociale ed allora si applicazione generale solo allora la so-
ciete potrà continuare a funzionare
la garanzia dei terzi vieta la legge
la restituzione o riduzione della
quota di azionario, e la legge gene-
rica vieta pure il prelevamento del
l'interesse del 5% a favore degli azio-
nisti sulla loro quota versata a diffa-
co del capitale sociale mentre questo
divieto non ha luogo per la società in
nome collettivo, la quale degli azionisti
non deve variare d'anno in anno, ma
restare intatta non si preleva della inte-
resse senza un margine prescritto
precedenti qualunque che superino la
misura del fondo sociale, che poi qu-
sti guadagni siano perciò antecedenti
ti, non devono a reintegrare il ca-
pitale sociale, che solo va a ingrossi la

l'appartenenti obbligazioni sociali. Il nostro codice
lo non accenna a questo preteso mezzo la
ionare pratica l'accoglie e nella stessa misura
leggera; poco il codice stabilisce una quota
della emozione al divieto di rifusione indiretta
commesse a diffalco del capitale sociale, af
to dei facoltativi ciò all'ipotesi che detto prele
liziamento si pattuisca, ordina che a tenore
dell'ultimo dei primi soci pel pericolo pre
questo parato in cui si immettano spese senza
sta in attenzione un effetto utile nelle operazioni
ministrazioni sociali, si prelevi giusto interesse
o, ma nulla, se non a diffalco del fondo sociale,
o interenza di ciò nessuno nemmeno prestare
ito il fondo per tali spese, se non ne è un
ino lucrativo interesse da percepire per questa
ciò anticipazione.

6. Cooperazione

Non sussiste per gli azionisti, come per

gli altri soci a responsabilità illimitata, ne avrebbe ragione di insistere l'obbligazione di prestarsi al raggiungimento dello scopo sociale, ne ha il diritto di intervenire nella gestione.

73 Ognuno di essi, attesa esclusivamente investiti di carattere solo gli amministratori; gli azionisti non intervengono che all'assemblea generale per dare le disposizioni relative agli interessi sociali, e riguardo la gestione del resto non fanno che seguire l'azione al proprio parte ai diritto nell'amministrazione. In seguito a quanto è stabilito per la soc. in nome collettivo non può l'azionista prendere parte ad una società in nome collettivo che non esiste lo stesso commercio dell'amministrazione, disposizione di cui si è già accennata la sommariamente.

Caratteri dei direttori. L'amministrazione è affidata ad amministratori secondo il codice commercio delle società, che hanno carattere di mandatarj poiché hanno mandato illimitato nei rapporti esterni verso gli estranei, limitatissimo come piace all'assemblea generale nei rapporti interni, e determinano responsabili verso la società e l'azionisti, e prestano questo mandato interno, nonostante i loro gravissimi.

Differenze tra i gestori delle altre società a responsabilità illimitata e gli amministratori dell'anonima.

Le differenze tra i gestori delle altre società a responsabilità illimitata

agli amministratori dell'anonima, ai
le seguenti:

i primi sono soci necessariamente, i
secondi possono non esserlo, e quest'ufficio
sia può essere coperto da persone non
appartenenti alla società.

i primi non sono impiegati della società
i secondi anche se soci, lo sono per
cognizione speciale e di rettitudine
per le cariche l'amministrazione
i primi rispondono illimitatamente
per le obbligazioni sociali essendo
sempre scelti dal corpo dei soci (ma
l'anonima non essendo gestione
i soci complementari) i secondi
non hanno nessuna responsabilità
se non sono soci in nome proprio dalle
costituzione hanno responsabilità limi
tata.

i primi non possono rinunziare a

per revocati, ovvero nominati, pari del patto costitutivo, e secondo lo posero sempre, se la loro nomina è parte integrale dell'atto stesso.

I primi hanno ricevuto mandato amministrativo, e i secondi deliberano collegialmente circa gli atti amministrativi, a meno di un patto espresso che riveda tale mandato a ciascun amministratore, salvo il caso di un amministratore.

Nomina e durata di ciascun Amministratore

Circa la durata di ciascun amministratore, la metà di quelli che furono nominati da principio dei esercizi sono limitata alla fine del primo anno amministrativo, ed essa per sorteggio, essendo stata da altra nomina, non è pure ne

tato che quelli che erano per vantaggio
vengano nuovamente rieletti: chiaro
annualmente di due in due anni gli amm
inistratori durano in carica, ed ogni an
no si rinnova la metà di essi, perche
ci è sempre una metà che rimane
in carica l'anno precedente, ed ha du
rato due anni; dopo il primo anno in
vecchiano più vantaggio di essere in carica
la metà più anziana che ha più lu
ngamente durato in ufficio. Quindi
ad eccezione della prima metà gli
altri si rinnovano dopo due anni

Responsabilità illimitata

In certi casi, in certi argomenti di gr
ave importanza, quando manchino
a certi uomini gli amministratori hanno
la responsabilità illimitata sia
verso i creditori generali, sia verso i fen

questi argomenti per cui rispondiamo il 2.°
dimostrato mente sono:

per la verità delle sottoscrizioni
all'atto costitutivo della società.

per la verità dei versamenti e
dei dividendi.

per la regolare tenuta dei libri
della società.

per l'osservanza di tutte le forme
prescritte e necessarie all'esistenza
della società.

per la decadenza della società che
si verificasse in pregiudizio per la
conservazione dei soci quando il
capitale sia ridotto della 1/2 e più
se di 2/3.

Degli atti Amministrativi
e dispositivi

Gli Amministratori tanto nei rapporti

estesi anche negli interessi, devono dele-
gare gli atti amministrativi in comu-
ne, bisogna che vi sia pure specificata in
tenerga perchè ciascuno possa non
facoltà d'amministrare.
Nelle decisioni prese collegialmente
per la legge italiana basterà la mag-
giorenza dei voti. Naturalmente il
potere di compiere tutti gli atti ri-
ministrativi non è attribuito solta-
to agli Amministratori, ma insieme
ad essi principalmente nell'assem-
blea generale soggetto più tutto
la società amministra, amministra
dispone, rappresenta, principalmente
perciò gli Amministratori non sono
mandatari secondo l'istruzione
ricevuto dalla stessa assemblea gene-
rale, e possono essere revocati, come
ufficiali della società, secondo agli

o dolo atti di disposizione ed agli atti di amministra-
ni amministrazione (compresi in questi anche
fe in gli atti amministrativi che pongono
) ancora la società in relazione ai terzi) non
si richiede sempre la decisione dei
ente tutto il collegio degli amministratori
bisogna, se non che si siano state autorizza-
te dall'assemblea in un caso, pe-
l'ordinario, per le di regola la sola attribuzio
ne, ma limitate all'amministrazio
ordinaria, senza che siano pratiche che
hanno l'assemblea generale di loro facol-
tà. Anche più lunga nei rapporti esterni
verso qualunque sia il mandato loro con-
ferito dall'assemblea generale, gli
amministratori possono compiere
ogni atto dispositivo e di rappresentanza
generale, perciò i terzi devono rimanere
in buona fede della validità delle loro opere
gli obbligazioni verso la società, ove quelli eccedano

il loro mandato saranno responsabili verso la società. Quando però che essi deliberino collegialmente, e trattandosi di atti dispositivi, richiedesi l'unanimità dei voti per decidere. L'assemblea poi ha nei rapporti esterni qualsiasi potere come negli interni.

Dell'Assemblea generale.

Varie specie. L'assemblea generale è dunque il potere che fa tutto o da se o per delegati nella società anonima. Le assemblee generali, distinguonsi nei: attuali in legali voluite dal codice, convenzionali, stabilite dall'atto costitutivo. Il codice italiano ne ammette la convocazione in un solo caso, presente solo la prima assemblea.

Ufficio della prima assemblea generale. La pri-

ne della generale ha l'ufficio di ri-
cuperare la verità dei versamenti, per
verificare se realmente fu versata la
richiesta misura di capitale in rap-
porto al nominale, ond'è ciò accerta-
to e che l'impresa è seria, determinare
il valore delle varie merci, stimandole da se o se non si
vede sufficiente, ordinando una perizia, e procedendo, col massimo rigore
alla verificazione degli oggetti portati dai soci dissentire o disapprovare
lo Statuto se non fu firmato da tutti i soci, se nei lor accessori se ne
trovasse in indole separate invece
che sullo Statuto, perchè non è certo
che tutti i soci abbiano presa cono-
scenza dello Statuto.

Il Ministero di Agricoltura Industria e
Commercio propone che in tutti i

così dovrà disinteressi lo Statuto all'as-
semblea generale di nominare gli
Amministratori a norma che non si
no stati già nominati nell'atto costi-
tutivo. Il che però non si prende pa-
integrale della società e non ne ma
alla loro revocabilità e diritto di
mancanza fa qualunque pat. elle
non luogo per aver amministratori
fino dal giorno mese prima dalla
convocazione dell'assemblea generale
e ciò ella allora questa potrà dell'
assemblea.

Il radio generale nella par nomi
nare sempre gli Amministratori dell'
l'assemblea, e ordino che i prima
amministrino sul principio. La ri
sua sul rigore nel volere che queste
liberazioni siano naturalmente pro
che autorizza il rigore dell'assemblea

...ll'epoca medesima avrà generale se manifesterà dalli
...gli sufficiente a prendere un dato medesimo
...ato; ma dopo perchè si accorda il rimo
...lle cose l'istanza non d'un socio qualunque
...e pretenza dei tanti sottoscrittori che rappre-
...sentino sette azioni in loro firmate
...di meno quanto del capitale, e lo ammette
...solo a tre giorni richiedendo perchè
...si faccia per un tempo maggiore la
...dalla maggioranza degli intervenuti.

Disposizioni successive.

Oltre alla prima convocazione si convocano
...le ordinarie che le straordinarie.
...le ordinarie sono quelle che sono stabi-
...lite dall'atto costitutivo della società
...perchè certo non vi sarà alcun atto di
...costituzione che non ne dia qualche
...cosa, e se tali patti non vi si trovino
...si deve chiedere l'autorizzazione

generalmente anche fuori dei casi
esistenti dall'atto costitutivo, si convocano
le assemblee straordinarie senza at-
tendere i tempi stabiliti dallo Statuto
dagli Amministratori che ne
hanno facoltà e devono ogni qualvolta
lo richieda necessario per essere sol-
lecitamente per mezzo di riparto
il voto dei soci. Vi sono casi in cui
la legge obbliga gli Amministratori
a convocare le assemblee straordinarie
quando siano domandate
da un numero determinato di soci
che rappresenta un terzo del capi-
tale, la qual misura è però troppo
alta e produce meno bene agli in-
teressi della società che non coll'es-
gere proporzionata minori, esse ridon-
so per es: gli amministratori sindaci
no a loro arbitrio la gestione d'ogni

sì però ad alcuni soci, è più difficile che il
numero dei soci onesti e di intenzione
ra all'andamento della società salga a rap
presentare questa elevata misura.

Della convocazione delle sedute e del voto

Nessuna assemblea generale può essere
validamente convocata se l'invito e
l'elettorato non è pubblicato nei giornali, in
fatti per le infinite trasmissioni delle
delle azioni, l'intimazione personale
soci non può servire per la convocazione se
si tratta di azioni al portatore, che
sarebbe molto difficile anche nelle azio
ni nominative per il loro numero,
quindi con disposizione comune a tutte
le società si ordina la pubblicazione
nei giornali. Non basta però la convoca
zione, occorre anche la pubblicazione

dell'ordine del giorno, bisogna far una
sera il mattino per cui si convoca l'as-
semblea, perchè altrimenti potrebbero
facilmente gli Amministratori stra-
pare un'eccesso ai soci convocati imme-
diatamente in assemblea. Se l'as-
semblea non fu regolarmente convocata,
nulla, nulla sono le deliberazioni
prese in seguito a tale convocazione
e la nullità potrebbe chiedersi da
ogni socio anche con una frazione di
azione. Anche le assemblee ulteriori alla
alla prima possono essere rinviate, pur che
la domanda di rinvio, poichè sia avvalorata
dal voto espresso dalla metà degli
azionisti intervenuti, perchè rappresentino
tanto un terzo del capitale. Il rinvio
non può farsi per un tempo maggiore
di tre giorni, nè può decidersi più d'una
sola volta per uno stesso argomento di una

fare una liberazione minuta dè mezzi per impedire
ne l'azione che alcuni soci per mero capriccio
dell'abbandonano in luogo le decisioni necessarie
stupendo della essere il numero degli indi-
ferenti, perchè l'assemblea sia valida
e l'azione azione venga in vigore, a questo
conducente, qual proporzione si dimanda
liberare la validità delle deliberazioni, la
maggior parte non dispone in alcun modo.
Dicendo che l'accetta dovuto, trattandosi
azione, perchè così importante? Il ritorno
ricolta nella legge dipende dal preferire
, poiché l'argomento sia interamente
ia ancora ne fra le parti particolari, e giudichi
ta degno gli stessi soci la considerazione
gli sei varii partiti che ciascuno nello stato
mio sito in ordine a questi argomenti se
aggiungono le incertezze in una delle nuove
di una società. Certo il governo non appro-
to dovrà una società anonima se non troverà

su questo argomento i patti opportuni
e quando l'autorizzazione governativa
fosse fatta indirettamente ordinare, che
la mancanza di un patto costitutivo
impedisse l'iscrizione nel registro co
stasse all'esistenza della società; si
de pertanto non sarà duopo l'autori
zzazione governativa per assicurare
su questi argomenti si stabilisca qual
che cosa ed osservi altri mezzi per
stringere regolarmente i socii de
sito nel patto costitutivo della società
si vuole stabilire un minimo nume
ro di socii che devono intervenire p
la validità dell'assemblea generale
di una minima frazione di capita
le in relazione al capitale sociale,
si assicurano talvolta i due elementi
ordinando sia valida l'assemblea
lo quando siavi una data proporzione

tutto, e ciò in relazione al numero totale,
rappresenti una data proporzione del
capitale. Nel caso abbastanza strano
che l'atto costitutivo fosse su gio-
ventù, punto e fosse stato tuttavia appro-
vato dal governo, converrà ritenere
che qualunque numero di voti basti
per la validità dell'assemblea pre-
sumendosi che gli altri siansi astenuti
in vista degli inconvenienti, che ogni azio-
ne rappresenta un voto soltanto in casi di
società di capitali anche di pen-
sone, senza responsabilità illimitata,
permettendo ogni maggiore per dividere
voti secondo l'importanza delle pen-
sone, più che secondo quella delle quo-
te, e delle azioni, che infine per gli
atti amministrativi basti la maggioran-
za acciò il voto d'un opponente non
impedisca ogni deliberazione, e per di-

spirito quando l'uguaglianza (comprendendo
tutti questi nello stato attuale della legislazione
le modificazioni dello Statuto
la prudenza della società non andasse
che a mutazione radicale dello Statuto
stesso.

La legge per agevolare l'intervento dei soci
all'assemblea, giustamente dimostra
spera che non si siano obbligati ad intervenire
personalmente, ma lo possono
anche per procura, facendosi rappresentare
generalmente dagli azionisti
che stanno nel luogo, cioè di
fronte al numero ben pochi soci
convengono all'assemblea generale
ammettendo le procure. Agli Amministratori
non può essere sia rilasciata
procura, che facilmente potrebbero
garantire l'impunità, offrendo
gli la procura della maggioranza degli

compromettendo rendendo vane illusorie le al-
legazioni delle generali non tali provano attenu-
tali con favori segreti, ed illusorio il con-
dannato che questi dovrà pure del loro o.
stabilito garantita così la retta amministra-
zione si arriva che non possano no.
nostante quando si tratta di approvare i
conti distinti che sono l'atto più importante
ed in essa palesa l'onestà o disonestà degli
amministratori, e nemmeno in già
si aggiunge altro argomento relativo alla
azione responsabilità. Infine quei cui
si dice non intervengono hanno facilmente
in accettare le decisioni che vengono pre-
se dagli altri e sono obbligate ad azioni
amministrative.

e/ Altri argomenti da
ragioni esterni

---

a) degli Responsabilità. La responsabilità di ogni

socio è tenuto la quantunque non l'abbia
partecipato mentre, non essendo non risponde
che il fondo sociale, nè nella quota
sarà che in quello sarà stato promesso in luogo
caso del bisogno. Quindi il patrimonio sociale
è normalmente distinto dal
patrimonio speciale dei soci in tutti
i casi. Inoltre ogni socio può trasmettere ad altri la propria quota o parte
altri in luogo suo, salvo sudette norme
e formalità per le azioni nominative, ed il
patrimonio non può andare
gli utili, ed allo scioglimento la quota
fa del cedente, non anche la quota
fa di socio, ed entrambi interamente
posto del cedente rispetto ai terzi e
terzo creditore, se vogliono non limitarsi
a colpire gli utili, che si vitano
nessuno eventualmente, e la quota al
scioglimento, non può colpire la stessa

l'obbligazione, vendendola a proprio pagamento ed
essendo permesso al venditore valersi come
più gli farà comodo del credito germanico non ha
bisogno per l'esenzione del creditore, lo
scioglimento della società, prodotto dalla
morte del socio stesso, perchè può entrare l'erede
nella sostituirsi interamente al defunto e non
fare non ha bisogno della facoltà di pro-
cedere questo scioglimento, potendo fare
subentrare la guardia del suo defunto e
mettere questo punto ogni differenza tra le
due leggi. Il fallimento della società
lo non parla quello dei soci, trattandosi di
quel debito più vicino che personale.

D. Scioglimento della Società Anonima

Il codice Italiano non dà alcuna disposizione
particolare straordinaria, non il Germanico
stesso alcuna differenza importante che

dono in riferirsi perchè giusto, anche
nell'atto la forma di società non può
essere ammessa tutte le disposizioni rela-
tive allo scioglimento. Dev'essere non può
reggere senza causa di scioglimento
parziale, non sussiste la corporazione
di guisa, che è inutile e dannosa pur-
chè sia nerbo il capitale, di cui deve
garantirsi l'integrità, perchè sia obbe-
dito dalle obbligazioni sociali; non
può parlare di morte ad intendizione
dei socii gestori, perchè non sono pa-
integranti dell'atto costitutivo della so-
cietà, ma sono mutabili e revocabili, e
loro personalità non è necessaria nè si ge-
no registrano la causa ulteriore
scioglimento la morte, l'interdizione
ad il fallimento d'un socio, non so-
no perchè la qualità di socio è line-
mente trasmissibile, non l'esecuzione

[illegible] il caso, perchè non ha luogo, od a prima vista [illegible] la quale sarà nozzo.

F. Alcuni confronti

a) della legge germanica

Il codice germanico chiama i cittadini gli uomini illustri o nobili, ha i loro nomi ereditari indivisibili dai cognomi al registro, e la legge stessa istituisce in persona, od in forma autentica la loro giurisdizione gli instituzioni ed i gestioni delle altre società. Così [illegible] deliberare non solo in comune, ma [illegible] ad unanimità qualsiasi atto. La legge germanica ammette internamente [illegible] pubblici speciali la durata in carica del [illegible] ed ogni anno all'atto del bilancio si domanda se si vuole annullarsi.

La legge germanica permette che qualsiasi [illegible] ad atto anche non annunciato nell'ordine [illegible] del giorno possa venir discusso nell'assemblea,

generale, perchè non venga deliberato, il titolo, e
che non è permesso.

Per quest'anno l'amministrazione il bilancio
deve essere presentato nel primo semestre
dell'anno successivo, ma la patente
promulgazione austriaca di questa
dice ammesso che lo si producesse anche
nel secondo semestre.

È autorizzata la costituzione di una
giunta di sorveglianza, che però non
non era obbligatoria per le società
anonime, la era l'accomandita per azioni,
ma poi resta obbligatoria anche
per quelle dopo che si tolse l'autorizzazione
governativa nel 1870.

Non si esige una sola assemblea generale
ma altre la prima secondo andi
fa un variazione di anno in anno, per
deliberare sullo stato della società, ed
alle altre stabilite dalla legge e dall'

...tato, il bilancio, e straordinario conto de' consorzi
...ne' membri della giunta di vigilanza a
...no autorizzati a comunicare le attestazioni
...nuali; ed il codice germanico restringe
...un decimo del capitale sottoscritto che
...dev' essere rappresentato dagli azioni
...nti nel consorzio la convocazione,
...ove questa delle azioni accordata:
...tre quanto il capitale sociale con
...alto a metà, devono gli amministratori
...ne dare denunzia all' autorità; ma
...questa disposizione cadde nel 1870. fatta
...autorizzazione governativa in essa ed
...tori.

6.) Di una memoria di Castagnola

Il Ministero d' Agric. Ind. e Commercio
...ha una memoria relativa alle società
...mmerciali proposte di adattare tutti i
...aggiari riguardi che il codice germanico

ha saputo, trovare l'unanimità de
direttori per deliberare, nei settori
ai quali sono fa maggioranza, la prolunga
porzione di 10 del capitale sociale
perchè l'assemblea della maggioranza
non sarebbe perchè troppo lenta, e
proporzione di 3, e l'obbligo di chiedere
autorizzazione alla autorità per la riduzione
del capitale sociale alla metà, perchè
che questo sia con l'autorizzazione
governativa.

Inoltre egli sarebbe esigere dagli
amministratori una cauzione in azioni
che devono rimanere a garanzia dei
interessi nel caso egli abbia che
sempre sono soci, nè sempre potrebbero
azioni per cauzione? Egli
propone pure di aumentare la responsabilità degli amministratori alla società
danno verso i terzi e verso i soci;

ta, poichè ha tolto l'autorizzazione go-
vernativa, prepara la guarentigia di sanzio-
ne la pratica, ad imitazione del codice germa-
nico, e vuole che nel caso di un fallito tra
amministratori e soci, si domandi loro
ragione ai creditori, perchè procedano a un
e i giudici meno di rappresentare la socie-
tà prima.

Vuole poi che ogni anno si pubblichi
ogni anno
ciascuna società di un apposito bollettino la rendi-
zione fatta dal Ministero di
agricoltura, industria e commercio, ed ogni anno
azioni gli istituti bancarii sopra modi
dei determinati dalla legge, ogni anno
hanno le società, bollettino che
pubblichi il resoconto, il bilancio, la
relazione del capitale sociale, sicchè il
nuovo progetto tra le società fosse
alla società ai soci.

soci,

Titolo V.

Società in accomandita per azioni

a/ Definizione

L'accomandita per azioni è quella società che si istituisce tra una o più persone obbligate illimitatamente e più persone obbligate solo sotto la ragione sociale, ed in cui il capitale degli accomandanti è diviso in parti eguali liberamente trasmissibili dette azioni.

b/ Differenze dell'accomandita semplice

Anche qui troviamo due specie di soci e di responsabilità ed una ragione sociale composta solo del no-

i completamente che danno il mag-
giore diritto alla società; ma il capitale
gli amministranti è diviso in parti
uguali; mentre nell'amministrazione sem-
plice le quali possono essere affitta-
ti, e la quale è literalmente pro-
hibita, mentre nei società complessi
dell'amministrazione semplice non è
non è differente avere per ciò amministra-
mento una ed altra persona.

C/ Dotto ancora portato
contro questa forma società

Alcuni si sono sollevati contro questa
forma di società; alcuni codici non
l'hanno accettata; l'Olandese, il Brasi-
liano (oltre l'Inglese che non ammet-
tono alcuna amministrazione) al Meringhenga
ha discusso ampiamente, ma provato il pa-
ragone di doverla accettare.

Si dice che l'anonimità per azioni [illegible]
presenta tutti i pericoli dell'anonimato e
senza tutta la convenienza necessaria
dell'operato degli Amministratori. [illegible]
Questo sarebbe un pericolo di più [illegible]
L'anonimità per azioni presenta [illegible]
tre i vantaggi dell'anonima, l'agevole
valutazione della gestione per la divisione
sione del capitale in parti eguali, [illegible]
aumento del numero dei partecipanti [illegible]
per la responsabilità limitata o [illegible]
l'assimilabilità della proprietà qualora [illegible]
e di più il maggior interesse degli [illegible]
ministratori al buon andamento [illegible]
la società perchè sono a responsabilità [illegible]
lità illimitata.
Questa forma risponde infallibilmente [illegible]
al bisogno d'un uomo che abbia [illegible]
pronto qualche grande invenzione [illegible]
dustriale, od immaginato qualche gran [illegible]

azioni, ossia impresa, ma non abbia capi-
tali e voglia poi restar a capo della
società, egli deve ricorrere alla fac-
coltà delle azioni, per costituire il gros
so capitale, ma la società anonima
non si presta perchè non gli garan-
tisce l'esistenza, rimarrà sempre capo della
società, perchè gli Amministratori
mutansi ogni anno due. Egli allora
si pone assoggetta alla responsabilità illi-
mitata, e ricorre all'anonimità
per azioni che ricorre per fallimen
gli stessi al suo capo.
Sino la Francia, si dice, la anonimità
non ha fatto gran buona prova, ma il
periodo che si allega ad esempio dal
1830 al 1856 fu tempo di grandi fatti
e sommosse in questa società, ma
non era in condizioni eccezionali, perchè
le guerre si adoperava allora autorizzazione

governativa per le anonime ite per azioni per mi si sviluppano in grande numero specialmente per le imprese illusorie, perchè i soci intraprenditori ricorrevano all'anonimia, i promotori d'imprese che non erano sicure le attività sfuggivano alla sorveglianza governativa, e ricorrevano alla anonimia per azioni, ed in breve empite e ingorgate le proprie borse fallivano lasciando in asso i poveri soci truffati per azioni senza valore.

Si abbia alla mente che l'Italia ricorre poco a questa forma di società, perchè infatti dei 2/3 mistrati di lire fate nominate, solo 20 milioni spettano alle anonime ite per azioni, e delle 800 società non nesse hanno 13 - dicono, anonime ite per azioni.

tione dedurre però che in Italia si due
gradi di questa forma sociale, ma non
ripete questa la ragione del piccolo nume-
ro, bensì è che manca tutto lo sviluppo
del commercio che ci dovrebbe esso-
rare, manca il fermento nella nuova di
queste speculazioni e nuove vicissitu-
dini commerciali, mancano gli uomini intra-
prendenti, e abbondano quelli che
preferiscono trattare il commercio in
compagnia di pochi buoni amici
nella società in nome collettivo.

Disposizioni relative all' anonima per azioni.

Trovandosi nell' anonima per azioni
la società primiera fra gli anonimi
dante, e quella in nome collettivo tra i
consoci, se sono più di uno, re-
steranno in vigore e si applicheranno

tici di posizione per la società in nome
collettivo per rapporti tra i soci com
plementari, quelle per l'anonima
la semplice nei rapporti tra i ac
comandatari e complementari; quelle
per l'anonima nei rapporti tra gli
accomandatari azionisti.

È indubbio però che alcune modificazioni
occorrono per la speciale natura
di questa società essendo introdotte
come sarebbe la necessità del voto
tutti i soci complementari per ap
provare la riforma dello statuto, ma
io si sostituisse all'unanimità che
si richiederebbe ora, non appena quanto
sola la maggioranza di $\frac{2}{3}$. Bisogna
vebbe altresì limitare il potere ad
lito che ha l'assemblea generale
nell'anonima, perchè al riguardo di
giustizia non conviene che i soci a

responsabilità limitata, prevalendosi
per nessuno impegnano sempre la
loro natura a quella di responsabilità
illimitata, e le sanzioni
non si andrebbe innanzi in tale de-
tazione di poteri, indusse tutti i le-
gislatori a stabilire dinanzi a tale
tazione alla assemblea il suo potere as-
soluto. Dunque alla facoltà d'amministra-
zione essa è tutta annessa agli amm.
inamovibili azionisti nella risoluzione
sanzione già vedute per gli amm.
dante nell'accomandita semplice
si deve attraverso quanto a tanto, per
che i varii passino chiamandoli e dove
questi non vedono alcun pericolo, non
dove vedono la legge. (In questo mo-
mento vedi quanto si è detto nella ac-
commandita semplice) Dunque si comprende
una riforma annullerebbe che gli amm.

maggiorità azionarie possano essere impe-
gnate nella società, lasciando tuttavia
l'altra ingiusta restrizione.

Si dunque per l'accomandita per azioni
vedremo se presenti maggiori pericoli
dell'anonima, e se le convengano pe
ciò cautele particolari. Il progetto
del codice Svizzero e del Belga non
stabilì alcuna cautela speciale, inve
ce il codice Germanico adottò cautele
maggiori cioè la sottoscrizione dell'in
portare integro, e il versamento di
lire, con taglio minimo d'azioni; la so
spensabilità dell'intero versamento
per tutta l'azione a carico dei primi
sottoscrittori, la giunta di sorveglianza
e vietò le cautele al portatore. Ora
la legge del 1870 fece comuni tutte le
dette restrizioni speciali per l'accoman
dita per azioni, anche all'anonima

franno la responsabilità dell'intero ven-
ramento per ~~primi~~ soscritta, e il
divieto delle azioni al portatore. Il Mi-
nistro Castagnola propone l'applica-
zione alle ammine di tutto lo ment-
to per l'ammanchita per azioni, ed
ha la responsabilità dell'intero ven-
ramento, ecetto il divieto delle azioni al
al portatore, tutto sia per l'ammina
ha per l'ammanchita per azioni. Non
mentre le azioni al portatore sono ne-
ad pericolo nell'ammina quando si
lasciato il capitale interamente versa-
to, ma lo sono nell'ammanchita per
azioni non essendo indifferente ai mm.
interessati che si rimettano i soci ad
ogni mancamento.

2

Appendice.

Del nuovo progetto di codice di Com.° riguardo le società commerciali

Il progetto del nuovo codice di commercio porta alcune modificazioni al codice attuale. Per le società in nome collettivo alcune furono già esposte le altre più importanti sono:

Il maggior rigore usato per le varie società estere che vengono a stabilirsi in Italia per le quali si esige affine di evitare che le società estere illusorie vengano a far fortuna in Italia, che la società cessa di funzionare nat[illegible]amente, [illegible] il suo atto costitutivo e le pubblicità per intero, mentre le nostre possono funzionare indipen[illegible]

dentemente da questo patto, salvo il di-
ritto di ogni socio, le disposizioni ne-
cessarie ai liquidatori. Nel procedimen-
to attuale di liquidazione non può
farsi nessuna ripartizione ai soci
se non quando tutto l'operato dei li-
quidatori fu compiuto, non avendosi
ai liquidatori facoltà di contrarre
obbligazioni ambiziose, nè di impedi-
re i soci per una somma superiore
al loro apparito nel nuovo progetto
Sugli questi dividendi, ovvero possono
liquidatori fare una ripartizione pre-
liminare, prima di aver compito il
processo finale di liquidazione, e sta-
bilito le quote di guadagno e perdita
da distribuirsi, a patto però che siano
già pagati i crediti scaduti, riscossi
fondi per quelli non ancora scaduti
ritenuto il 10 % del rimanente patri-

ricorso attivo. Se non che l'opinione
di obbligazioni ausiliarie, perchè non
se ne può far conto di è necessaria
memoria per per una incertezza che non
le gravissime conseguenze pel caso di
mora, e perciò non si bene fondi,
mai si abbia la sicurezza di nuovo
ostacolo non solo pericolo, si lasciano i
liquidatori da questo imbarazzo es-
cludendo la forma più spedita e si
una senza firmare che si abusino
perchè sarebbe a tutto loro danno es-
sendo essi obbligati alla persona pro-
prio supine mentre di soci non
ausiliari interni non sarebbero obbli-
gati che fino alla propria quota
di esaurito il fondo sociale per il
mercato sequelo, la facoltà di in-
petrato oltre la quota spettante
sotto ai terzi, concessi anche ai liquid

tarii per agevolarne la operazione.

Limitasi poi la facoltà d'impugnare l'atto divisionale in modo assegnando a ciascun socio la sua quota, a 30 giorni dal giorno in cui l'atto fu intimato, notificato al socio, dopo il quale termine resta inesperibile.

Per l'accomandita semplice nessuna di forma ammonizione si trova nel progetto, solo la proposta di ammettere l'accomandante all'esercizio di singoli atti amministrativi, quando sieno muniti di procura speciale, ed inoltre rimanendo il principio assolutamente giusto che i soci accomandatari e il mandato amministrativo sia dato da taccensi agli accomandanti, si tolgano ogni obbietto da parte dei terzi con una procura generale registrata ed esibita ogni volta.

Per le società per azioni tutta l'auto-
rizzazione governativa, abbiamo cau-
tele speciali comuni sì all'anoni-
ma, che alla società in accomandi-
ta per azioni che è strettamente
obbligata a la società non si ritie-
ne validamente costituita se non dal
giorno in cui il suo atto costitutivo
fu pubblicato costituendo il pubblico
al governo nella vigilanza e nello
studio della statuto. Si istituisce
la giunta di sorveglianza composta
di 2 a 3 membri scelti fra coloro
ai quali fuori del loro numero, con
le più larghe attribuzioni per tenere
a dovere gli amministratori, quali
sotto pena di imperfetti con azione
di risarcimento, costituiscono essi la
società in tutto ciò che essa potesse
pretendere di fronte agli amministri

l'auto
ro au
rioni
ando
rmanto
ritorin
ni del
ttadine
nulla
ennità
dine
portan
ovil
ne, così
o tenere
ulità
azione
gi la
stesso
minan

stratori, passano immediatamente l'esame
bilan per proporre la destituzione
degli Amministratori, come vogliono
il codice Germanico per la nomina
dite, e la legge del 1870 per la nomina
ritori.

Mentre ora la trasmissione dei certi
ficati internazionali prima della costi
tuzione definitiva della società è
proibita nel progetto prima della
costituzione della società, viceversa
mentre i certificati internazionali
contengono i principali articoli del
nuovo statuto, (che da alcune società si
tengono ai dati ma senza obbligarsi
l'eguaglianza dell'azione possa essere
diminuita in grado di mancanza
il valore nell'acquisto che non fa
per l'emissione d'obbligazioni ora
affatto disciplinata dal codice e

solo soggetta alla prima autorizza-
zione dello Statuto, si converrebbe fare
quell'emissione preceduta da un
manifesto, che facesse conoscere le
norme secondo le quali l'emissio-
ne dovrebbe seguire, e le sottoscrizio-
ni si raccogliessero su una copia
di questo manifesto, di più dovrebbe
no le obbligazioni contenere tutti
i patti d'emissione, affinchè per con-
seguente, per aver maggior sicurezza
che chi prende l'obbligazione con-
sca tutti i patti relativi. Dovrebbero
le cose due registri dagli amministra-
tori, uno per le deliberazioni
dei gestori, l'altro per quelle della
sopra detta generale, per evitare i
protocolli notarili, l'alterazione o
la sottrazione di qualche decisione
può bensì farsi intervenire un uffi-

ed autenticare le deliberazioni ed atti con
la certezza e sicurezza e avere maggiore
e più facile accesso di quei magistrati che una
varietà li tengano, ma è opportuno che
ne abbiano l'obbligo.

La prima assemblea dovrà convocarsi
entro 15 giorni, da quello in cui fu con
vocato il decreto del capitolo, nè può
differirsi più oltre. Ogni anno dovrà
convocarsi un'altra nel primo trimestre
dell'anno successivo, perchè le varietà a
vanzo questo periodo. Tra la convocazio
ne e l'adunanza non deve decorrere
più periodo minore di 30 giorni, affin
che possano i soci informarsi dell'andam
ento degli interessi sociali, consultar
e gli atti, valutare le necessarie pro
ve, e si eviti la fede degli amministra
tori e la non sequestrine unanimi
ci cerchino fuggire a discussioni

modificato, quanto agli argomenti
disciplinati dal codice attuale, subordi
nato nel silenzio dei patti contra
rii che l'unanimità non sia legale
senza l'intervento di azionisti per
⅔ del capitale, ogni azione computan
dosi, per gli affari amministrativi bo
sta la maggioranza in numero o pei
speciali di modificazione di statuto
o fusione con società affini, basti sia
rappresentato i ⅔ del capitale dai
convenzionati, perchè spesso sono urgenti
tali modificazioni della condizione
sociale. Alla riduzione del capitale
a ⅔ non si ricorda la società esi
ste, ma abbia ognuno facoltà di
chiedere lo scioglimento potendosi
però ridurre dai soci il capitale se
conda l'avversa parte.
Per l'amministrazione per azioni non

contrario disposizioni speciali oltre le comuni all'amministrazione, per questa
contravvenzione frattanno richiesto almeno tre
legale amministratori, coll'obbligo di una
per cauzione azioni che rappresentino
gl'un'intero fa 50 parte del capitale sociale
loro base, tolta l'incompatibilità tra l'uf
pio d'amministratore e quello di
tabilo sindacale, appaltato e, e subappalto
si sia fatto della società. Al presente l'am
dai amministratore che dimise l'attuale
urgente della società, essendo al suo ufficio,
zione il progetto proposto si mandarà dalla
nistrazione e dalla commissione
ex-sindaco che decida se deve continuare
a disestare in ufficio.

Delle associazioni in partecipazione

Titolo I

Dell'associazione in partecipazione al commercio generale di alcuno. Sua definizione e caratteri

L'associazione in partecipazione (pel codice germanico società tacita partecipante) al commercio generale di un altro, taluna (partecipante) e pel (codice germanico socio tacito) conferisce una somma di denaro ad un commerciante (gerente o principale) -

del Germanico proprietario dell'impresa)
per prendere parte al suo commercio
per dividere i guadagni e le perdite se
condo i patti, e questi frecciò, il che
è impossibile, sentenziato dal tribu
nale. L'associazione non è mai una
società. Il principale dei atti commer
ciante, nonchè si tratta di partecipa
re al suo commercio generale, il
partecipante, nel codice italiano non
ha l'obbligo di esser commerciante
può esser qualunque persona, benchè
taluni codici esigano che egli pure
sia commerciante; e tali ai commer
ciante permettono l'associazione
in partecipazione, con uguale titolo
e guagnolo.

Responsabilità del partecipante

Egli non risponde di regola in nessun

mendo verso i terzi, anzichè comparire
mai rispetto ai soci, verso i proprietari
tari, vi è controversia, esercitasi la
giurisprudenza francese fissata nel
senso che la responsabilità del par
tecipante sia limitata al valore del
le sue conferite, mentre l'italiana
sostiene piuttosto la responsabilità
illimitata secondo i principii gene
rali di diritto. A porre fuori di du
bio la questione, non vi è altro mo
do che stabilire per patto quale si
debba essere la responsabilità del par
tecipante, se non i casi determi
nati per legge.

Costituzione dell'Associazione

Nessuna forma speciale è indicata
l'associazione può costituirsi, per

contratto scritto, o verbalmente, e può
giovare attesi provarsi in qualsiasi
modo, per giuramento, per testimonj
per documenti ed Dero quanto alla
prova testimoniale in questo argomen-
to il diritto commerciale si parte ed
allontanandosi dal principio di ammet-
tere questa prova senza le restri-
zioni imposte dal diritto civile, che
diffida perchè affidata alla me-
moria ed alla probità dei testimonj
ed a memoria subito, probità quasi la
pubblica, e non ha ammesso per contrat-
ti superiori alle L. 500, per questo
caso speciale il diritto commerciale
non diffida egli pure ed esige per
la validità della prova testimonia-
le, che principio di prova scritta.

Ragione Sociale

L' associazione non ha ragione sociale

perchè non è sociale; tutti i sentimenti
sono rappresentati dal proprie-
tario egli solo compare di fronte a
terzi e dà credito alla società. Tutt
altro aggiunge il codice italiano, il
fermarsi per punire il proprietario
che trasgredisce questa disposi-
zione gli infligge una multa se
aggiunge nella ditta al proprio no-
me la formola e C.i, e le inganna
facendo supporre non esser associato
ma un socio vincolato verso i terzi
e gli commina la massima pena
che dalla trasformazione della so-
cietà in anonima o semplice
e il proprietario e il proprietario
unisce il nome del partecipante al
suo nella ditta: questa teoria si po-
trebbe sostenere con poca fortuna
mentre il diritto patrio commerciale

Nel contratto si lascia piena libertà fà senza alcuna restrizione perchè ne, il si tratta d'un contratto che ha vita altra proprietario e partecipante, ed ispirazioni il terzo nulla ha da vedere. Ma se lasciando la libertà non una fina ad io non posizioni che attorno la natura gamma del contratto.

Fondo sociale

Il fondo sociale potrà essere costituito da qualunque cosa mobile, immobile, plice, corporale o no, ed anche da semplici promesse senza comparire nel tanto attualmente al commercio del proprietario, apportano un contributo turalmente al maneggio del bilancio. Può valersi riferirsi pel codice italiano, e deve rite-

versi secondo ragione, che possono conferirsi anche semplici fatti, esempio colpa, perchè anche il fatto è una causa, benchè alcuni stimino il contrario, opinino che tutto possa essere conferito dal partecipante, principalmente fatti, perchè conferendosi diviene contribuire al impiegato dell'associazione.

Cooperazione

Alla cooperazione il partecipante non ha nessun obbligo assoluto non alta nessun dovere nè positivo di prestazione a raggiungere lo scopo sociale, nè negativo di astenersi da ogni separato esercizio dello stesso commercio a cui si è associato.

Amministrazione

L'amministrazione degl'interessi

dell' associazione è interamente devoluto al proprietario dei negozii, il partecipante non ha diritto che a farsi rendere conto del fondo sommministrato, e degli utili e entrate ch' ei deve distribuire, ma non ha ragione alcuna ingerenza di sorta.

Distribuzione degli utili e perdite.

La distribuzione degli utili e perdite della gestione è assolutamente e esclusivamente regolata dal contratto. Se questo, ciò che è impossibile, non è pertanto, il tribunale dovrebbe stabilire la misura di questa distribuzione, tenendo conto del commercio del principale per fissare una proporzione ragionevole. Il partecipante non ha obbligo di accrescere il valore

che promise, ne diritto di farsi di qua
dagni fatti presso il principale in vari
mento del valore conferito, perchè il
proprietario non ha bisogno che di
una determinata somma, ne può
esso costretto a ricevere una maggio
re, egli non ha poi l'obbligo di
reintegrare la propria quota pro
messa o conferita nei guadagni che
si verificassero nei successivi periodi
di gestione.

Rapporti esterni

Qui non figura se non il proprietario
dell'impresa, e tratta egli solo
fuori, rappresentando gli interessi de
l'associazione di fronte ai terzi. Il
diritto italiano non fa a questo principio
alcuna eccezione, il Codice germanico
ne ammette due: il caso che il

di quella conferito dal partecipante sia
stato restituito o consegnato dal primi
tò il
pale, secondarie fu conferito o prova
to) e non più di un anno dopo quello
fatto, si verifichi il fallimento del
principale, i terzi possono impetra
re il sequestro acciò rivesti la sua quota
e ordini nel fallimento. Infatti non
ci sarà il sospetto che si metta della intesa
illecita imminente si sia voluto sottrarre
ai creditori la parte del patrimonio
che può essere sottratta sotto la quota
del partecipante. Questa esplicita
disposizione del codice tedesco non
è esplicita nel nostro, ci potrebbe an
che derivare, ma converrebbe provar la fa
di che è molto malagevole, mentre il
codice germanico la presume, e non am
mette prova contraria. La seconda ec
cezione del codice germanico alla nostra

[illegible]prudenza nell'[illegible] è simile a quella
fatta ai [illegible] loro speciali coi nomi soci
si [illegible] il partecipante all'accoman-
dante e si torna al suo ed loro parti-
colare facoltà di decidere l'accomandi-
ne della sua quota dopo aver tentato
invano [illegible] eseguire in gli altri
[illegible] beni.

Scioglimento

Il codice italiano non dà per questo
né particolari disposizioni, ma ne tace
affatto; crediamo però ritenere quelle
del codice commerciale per la nostra giuri-
sprudenza perchè conformi a ragione e
di tutta evidenza. I modi di scioglimento
sono mutuo consenso, l'espiro del termine
convenuto, l'avveramento della con-
dizione risolutiva, il fallimento del prin-
cipale e del partecipante, perchè non

una particolare associazione con un fallito,
la morte, interdizione, o inabilitazione del
principale, perchè non può immaginarsi
variazione se il principale non è uno
ma due, mentre, come si pratica nelle
associazioni contenute nei nostri
codici, in gran caso, vorrebbe una condizione
volontaria, la rinunciazione, o il ritiro di
uno o l'altro degli associati, se l'associa-
zione è a tempo indeterminato, la mor-
te, interdizione, o inabilitazione del prin-
cipale, come, meglio, l'associazione, per-
chè continua coi suoi rappresentanti. Di
seguito non si ha luogo a parlare
della qualità di società, propria in liquidazione,
l'unico liquidatore è il proprietario
dell'impresa.

Titolo II.

Associazione a singoli atti di commercio.

A questo si applicano tutte le disposizioni sole per l'altra sola differenza pel codice italiano che lo stesso principale può non essere commerciante e basta che compia singoli atti di commercio e partecipi solo di una parte del commercio del principale e le restrizioni di fatto sono evidenti. Il codice germanico naturalmente non applica anche alla seconda specie d'associazione in partecipazione, già data per la ingerenza dei terzi nei rapporti esterni contro il partecipante.

Appendice

Associazioni mutue

Nell'appendice allo Statuto personale
dell'associazione il nostro indice porta un titolo
speciale molto breve che s'intitola:
Associazioni mutue. Questo titolo
non può riferirsi che alle associazioni
mutue marittime, imperocchè tutte
le altre di società che terminano
non possono immaginarsi nè queste
possono essere comprese in questo titolo
speciale. Le sole associazioni mutue
marittime passano sotto l'occhio della società
commerciali sono le associazioni
mutue, ma esserne escluse dal nome
commercio le assicurazioni mutue terre-
stri, questo titolo non si applica pe-
rciò che alle assicurazioni mutue

marittime. Esso dispone:

l'associazione mutua d'accordo o stabilire per iscritto, sostanze piena libertà ai soci per il regolamento dei loro interessi gli amministratori dell'associazione aver carattere di semplici mandatarii, da applicarsi per essi i principii generali del mandato;

gli associati non aver altro obbligo che pagare il loro contributo sia per la gestione sociale, sia in caso di straordinario sinistro.

non si ingerisce la società nè per fallimento, morte, interdizione, inabilitazione di qualunque associato.

non concorrersi ritiro nè parziali d'esclusione se non nel caso in cui la causa per cui si entra nel

l'associazione) perisca). —

Il progetto del nuovo codice fissa nellamente la solidarietà tra gli associati non guarda nessun'altra novità.

Libro II.

Statuto degli atti

Sezione I.

Norme peculiari comuni a tutti gli atti di Com.°

Titolo I

Confusione degli atti di Commercio

Determinati nella parte gli atti di commercio, ci evitato lo sbaglio com.°

messo dal codice francese ed dal germanico
di rimandare alla scuola di Malta della
decisione per l'interpretazione dell'articolo
primo, il primo punto che si presen-
ta nello statuto degli atti, relativo
a tutti gli atti di commercio com-
prende tutte norme sulla forma medesi-
ma.

Modo di conchiusione. Gli atti di com-
mercio possono contrattarsi di regola
in qualsiasi modo verbale o scritto,
e la libertà può estendersi a tutte
contracti salvo i casi ai quali vi ha
una prescrizione particolare come
per esempio per la società per cui si esige
l'instrumento scritto.

Offerta di arrettazione

Le questioni che possono presentarsi
sono due: se obbliga l'offerta, per

[illegible] tempo, e da qual tempo della
[illegible] l'accettazione. Il codice italia-
no non vi risponde nel civile commer-
ciale, e si riporta al codice civile, che
non esplicitamente stabilisce che l'of-
ferta non obbliga, e quale poi sia il
tempo l'accettazione dal punto in cui
[illegible] delibera trasformandola in atto
[illegible] in un fatto giuridico. (1) Invece
il codice germanico vuole l'offerta obbli-
gli per tempo necessario a specie lunga
[illegible] tenendosi conto degli impedimenti
[illegible] lo stesso offerente potea provvedere,
se ritenga l'accettazione obbligatoria
[illegible] offerente verso i terzi dal punto in
[illegible] fu suscitata il che è giustissimo, fin
[illegible] non è spenta mai è un atto giuri-
dico.

---

(1) Riguardo il codice austriaco vedasi le norme annunciate
nei principii generali di diritto civile.

Silenzio

Il silenzio giuridicamente non equi-
vale mai ad accettazione; chi tace non
si obbliga, che in un solo caso, espres-
sato dal codice Germ.° riferibile per analogia
nella commissione; nel commissio-
rio è commerciante, riceva commis-
sione o da un altro comm.te o da un
ente, si obbli, o da una ditta è in
fazione d'affari, il silenzio si ritie-
ne equivalente ad accettazione, per
che si presenta al pubblico coll'am-
e un ufficio, colla promessa impli-
ta di assumere commissioni, nel
sidano di riceverle, se non al ricevere
distruggere questa presentazione
lo esprima chiaramente.

Rifiuto

Chi rifiuta un'offerta per condizione

un contratto non è poi sempre disobbli-
gato in qualsiasi prestazione, a fronte
della non accettazione, con danno del
commerciante, nè si spedisce non da
prendere, o per altro fine commerciale
vietato, sempre l'obbligo anche rifiutando
di provvedere alla sicurezza della merce:
questo non è secondo giustizia, ma se
mancano convenienza, che l'obbligo gli è
troppo grave può chiedere che la merce
venga in deposito giudiziario o ven-
ga data in mano di un sequestrario
ad è può sempre farsi a quest'atto.

Accettazione condizionata

L'accettazione condizionata è un rifiu-
to, e vi equivale, perchè all'offerta nei
termini in cui fu fatta si pretende
cambiamento, se si alterano le condizioni
i; se l'offerente accetta le condizioni

si indirizza ad un'altro contratto, ma il prim
è risolto.

Titolo II.

Prova degli atti di commercio

Prove del diritto comune

Le prove del diritto comune si am
mettono dalla nostra corte da tutte
le leggi di commercio senza restr
zione di sorta. La prova testimon
le non è più considerata come un
eccezione, nè limitata ai contratti
valore inferiore alle L. 100, se non
in pochi casi.

Prove particolari

Siamo di documenti speciali che fan

prova per entrare di commercio istituì
il commercio dei negozianti e dei media-
tori, gli atti emessi da questi sono sta-
biliti essere autentici, le fatture
riconosciute al civile comune, anche
quando siano scritte da mano diversa
da quella dell'suo autore, e nemmeno fi
rate da lui, purchè accettate dalla
parte per cui sono rilasciate, e quegli at-
ti documenti di negazione speciale che
fanno, cambiali, polizze di debito, certi-
ficati di deposito, lettere di cambio e
simili, fedi di pegno, ricevute con
data di questi documenti, può pro-
varsi in qualsiasi modo, senza attestato
autenticato, atto di iscrizione nel registro
civile pubblico, od altra prova indue
bitata; essa considerasi nulla, fino a
prova contraria, la quale si dovrà dare
dal chi impugna l'autenticità, come

qui altro atto pubblico.

Prova del dispaccio telegrafico

Fra le prove che il diritto commerciale scritto o consuetudinario ammette, è la quella del dispaccio telegrafico. Questo è quello scritto che l'ufficio telegrafico consegna al destinatario.

Sua forza probatoria

Il primo quesito relativo al dispaccio telegrafico è qual prova faccia e quale ampia fede documenti scritti. Questi possono essere o documenti originali, o copie autentiche o esemplari. I documenti originali sono i documenti d'origine, formati dall'opera diretta dei loro autori. Le copie autentiche sono copie di documenti originali e

dichiarante conformi ad essi da un pubblico
o ufficiale autorizzato dalla legge.
Le copie semplici, non copie di documenti
originali non autenticate, non sup-
pongono sempre l'esistenza di un ori-
ginale.
Ma il dispaccio telegrafico spedito dall'
ufficiale telegrafico non può dirsi do-
cumento originale, ma non è spedito ne-
mmeno una copia perchè manca la fed
la dell'originale, quando il dispaccio sta
scritto e firmato da un altro mano da
quella dell'autore, nè l'ufficio telegra-
fico mettendo esamina se chi manda
il dispaccio sia l'autore, abbia
in mano un'autorità originale o no,
incerta la parola nel trasmetto senza
che le parole in forma telegrafica.
Dunque l'ufficio telegrafico non ha
alcuna autorità dalla legge d'autenti-

mare il dispaccio ad investigare se ri-
lo pienne ne sia l'autore, non può
farlo perchè la legge non lo ac-
ma: ne fa l'ufficio potrebbe affidarsi
si perchè sarebbe inutile aprir principio
di celerità telegrafica nella gran mole
di dispacci che si dovrebbero intercetta-
e trattenere tutto il servizio telegrafico
all'intervento delle formalità notarili
il dispaccio telegrafico sarà dunque
una copia semplice se l'originale
ste; e non meno tanto se manca l'
ginale, nel qual caso sarà una sotto
guardia, senza nome nella legge e
sa giuridica; non potrà su di esso
fe. così giuramento come può fa
sulle copie semplici; giuramento
sulla sua o meno di un originale
forme.
Però il dispaccio telegrafico

questa casa, esso fu piena prova del
fa data che contiene, e del fatto che
all'ufficio telegrafico destinatario fu
ricevuta comunicazione telegrafica
all'ufficio inviante perfettamente con
forme a quanto si contiene nel dispac
cio: non prova l'autenticità della co
municazione ma solo l'esatta trasmis
sione fatta all'ufficio ricevente.

Con questi due fatti fu piena prova an
che di tutti, e per impugnarli dovrebbesi
addurre a apporre più valide prove, è
documento pubblico perchè si tratta un
ufficio pubblico non per esigere originali
o duplicati ed autentiche copie, ma per attes
tare la data e la copia fedele e con
formità tra quanto fu ricevuto, e
quanto fu trasmesso al destinatario

Alterazione del dispaccio

Ma il secondo quesito riguarda il caso in cui

il dispaccio fosse trasmesso in termini se
diversi usati dal mittente, allora il mi
tente sarà pure qualche l'offerta non
ha più obbligo di stare al contratto
perchè la rede del mittente sta nel
suo parere, non è in quella prestazione
offerta poco diritto di stare al contratto
nei termini e tempi fissati l'una
ed in cui fu eseguita, nè mai il dol
mutario appare l'invalidità dell'a
ellazione fatta su offerta diversa

6.ª Responsabilità dell'ufficiale

L'ufficiale telegrafico è sui, ritu
ad alcuni un dispaccio telegrafico, se
anzitutto responsabile a termini
regolamento e punito secondo le
prescrizioni perchè non seppe bene
dempiere il suo ufficio, potrà essere
fo anche dinanzi alla giustizia per

termine
d'im
ta m
trattat
a ordinari
telegrafo
estol'una
il dott
rso
le

le sovvidia fondo o reato, e ispedirono
civilmente verso il mittente, ovvero
fare contratto di spedire un dispaccio
indicati termini ad un luogo indicato
termini ordinarii, e da cui fu an
pagato. Ma questione sollevata ver
tra il destinatario, e la teorica sana dia,
l'una nega, l'altra affermò l'azione
questo verso l'ufficio telegrafico.
teoria tedesca la nega, perchè il con
tratto fatto tra il mittente e l'ufficio
mandato ad i terzi non acquista
una azione contro il mandatario,
stessa solo verso il mandante; questa una
sostanzia i sostenitori della teoria oppo
ta a una ragione, non si ha mandato
non è rappresentativa, è forma
pone, modificazione o scioglimento
un vincolo giuridico, non si ha dunque
mandato nella spedizione d'un dispaccio

telegrafico perchè l'ufficiale incaricato
nel lavoro, non un affare, ma non ragione ha
presentato il mittente non ha mai dato
il consenso per una cosa sua: ai sensi
collaudo lavorazione e consegna d'opera ci
ed il lavoratore d'opera e comp. responsabile
bile delle proprie azioni verso chiunque
non ci riesce in relazione nella consegna
opera, e non arrete verso il destinatario l'op
Il Pensari non mostrano che il destinatario
lavoro non ha nessuna azione verso l'impiegato
fisio ragione nel modo seguente:
Non
lo il dispaccio portava risposta; e fu dato
to in modo che il mittente s'accorgesse
dell'errore commesso dall'ufficio, spettava il
solo all'accentito mittente chiedere ragione
ne della colpa dell'ufficio, se il dispaccio
portava risposta, ma questo non
ne a rendere accorto il mittente dell'
nare il destinatario non ha azione

...pie contro l'ufficio perchè detta sua inen-
...ria ha colpa egli stesso, egli stesso fu
...ne da causa perchè il militante non si ac-
...ordasse dell'errore, nemmeno ha azione
...di sopra per danni se il dispaccio non portava
...responsabilità perchè fu il militante, que-
...sti, che lo persuase ad accedere all'uf-
...ficio stesso, quantunque non fosse una
...natura l'ufficio stesso che si acquista una
...destinato da se, od attenga fiducia nei suoi
...uso regolarmente e cattivi servizio.

Non meno assurdo è quanto si dice da
...certi Italiano che ad avere il destinatario di
...un gabinetto nuovo pagamento a passi e spe-
...se, tenere il dispaccio, sotto la risposta, nè
...ingiunnasi l'attenzione dell'ufficio e
...dispacci consegge l'errore, se non lo fa, suo
...non se ne avvede, ciò è attribuito assurdo perchè
...dell'attaccasi di un diritto non di un obbligo
...ione il suo uso di quella non può mai

portare perdita del diritto di risarcimento, ed inoltre l'ufficio deve p estinto un buon servizio senza esporsi richiamo a notificarsi.

Titolo III

Interpretazione dei contratti commerciali

Nel diritto comune esaminasi spesso nuovo l'intenzione dei contraenti, e la lettera non serve che a far risalire la loro intenzione in contractibus praeipuum voluntas contrahentium spectanda est. Nel diritto commerciale cessi all'ultimo arrivare in importanza alle parole, perchè nella rapidità e nella reciproca buona fede non si ha grande attenzione all'esattezza delle parole.

Titolo IV.

Indole delle obbligazioni commerciali

Abbiamo disposizioni speciali relative alle obbligazioni che derivano dagli atti di commercio e si riferiscono ai seguenti argomenti: la solidarietà, il risarcimento, la pena convenzionale e l'interesse.

Solidarietà

Quando più persone siano in debito per uno stesso affare commerciale, esse vengono solidariamente obbligate di rimpetto ai terzi, mentre secondo il diritto comune la solidarietà non si presumeva, ma doveva essere stata specialmente, o nei casi espressamente dichiarati dalla

legge. Ogni obbligazione commerciale
sia pur indebitamente solidale, ciò si
ne ad accrescere il credito e dar vita al
commercio nell'aumentare la responsa-
bilità.

Risarcimento

Naturalmente negli affari commerciali
la colpa non si riferisce solo la mancan-
za nell'ordinaria diligenza, attenzione
e abilità che ogni uomo pone nei propri
propri affari, ma anche il difetto di quella
la straordinaria cura che si richiede
nell'esercizio del commercio. Commer-
cialmente la colpa semplice ha quella
più rigida conseguenza che sta in mora
se solo la negligenza nasca il danno che
non il ritardamento non altera solo
il danno emergente ma anche il lucro
cessante, perchè in commercio il patrimo-

non consta solo dei beni presenti, ma anche dei futuri aspettati, e dei guadagni pendenti per la grande importanza del credito in commercio, per cui vanno rifusi anche tali futuri beni se pendenti per colpa altrui.

Pena convenzionale

L'obbligo della pena convenzionale che si passa patuito, non è necessario sia che incorsa in facoltà del creditore di pretendere la prestazione della pena, o l'esecuzione del contratto, ma non passa oltre e ambedue, e non rappresenta tutto quell'risarcimento, commercialmente su cui la convenzionale ha sempre l'effetto dato che la civilmente, se patuita per il solo ritardato adempimento, cioè il creditore può chiedere sempre la pena convenzionale, l'adempimento del contratto ed il

maggior risarcimento che parte del danno, sicchè la responsabilità sia divisa

sciuta.

Inoltre se sia dubbio a quale delle parti, spetti la scelta tra l'obbligazione principale o l'accessoria, ovvero se sia dubbio trattarsi di pena convenzionale (nella al creditore) o di pena di recesso al debitore) si ritiene trattarsi di pena convenzionale, affinchè il creditore goda un maggior vantaggio.

La pena convenzionale non appare commerciale non va mai ricalcata dal pretore convenzionale del giudice se sia esagerata o non vi sia danno alcuno per l'inadempimento, va lasciata nella maggior integrità.

Infine

La misura dell'interesse commerciale

è sempre il 6%. Esso non decorre dal giorno del contratto o dell'interpellanza giudiziale, ma o dalla scadenza del debito, o dal conguaglio d'interessi fatto tra le partite di debito e credito, o dal giorno della esposizione di una somma per conto altrui.

Perchè venga questa regola ovvero si debba si tratti d'affare commerciale e si debba commerciante la parte la cui decorre interesse, anzi, e trattandosi d'interesse o semplice data, o di conguaglio di partite ovvero di una commerciante ambedue le parti, mentre per l'esposizione di somme per altri la sia commerciante la parte che la abbassa.

Dare prestazione fatta da un commerciante ad un terzo, che sia o no commerciante, perchè per affari commer-

ioli da diritto ad una provvigione che ne
rieschiando le piazze al commerciante
presta il servizio.

Osservazione. Di tutte queste disposizioni
il nostro codice ha tratto, il Germanico
le formulò nella maniera le commendatizie
mercantili le conservano equalmente
le:

Titolo V°

Adempimento delle obbligazioni mercantili

Del luogo. Quanto al luogo ove l'obbli
gazione commerciale in adempiuta, o
se può risultare o da un patto espresso
o da un patto tacito evidente, o dal
la natura del contratto (Dunque il
rito civile non ha senso: e non risol
ta la legge non interviene, perche

del tempo

che ad l' adempimento non può andare ad
unto che lo è in quel luogo, non risultando di
ertinenze; il luogo si riferisce particola-
rmente determinato, e fare il luogo nella
nnio [illegible] al momento del contratto, e,
ehiudere questo non sia provato, il domicilio
ntrale del creditore; non lo sarà di denaro
[illegible] il domicilio del creditore; per
tè alle cose il domicilio del debitore?
(Luogo del credito certo si ha il luo-
go chiaramente pattuito, ed il domi-
cilio del debitore?)
Questo stabilisce il codice germanico
l'obbl[illegible] riteneva quanto le consuetudini italia-
ne, che in tutte le sue parti, [illegible]
[illegible] i denari, [illegible] parte contra-
ente, si [illegible] al domicilio del debi-
tore.
[illegible] del Pericolo. Il diritto civile romano che
[illegible] il tempo non fu stabilito, passando

dente nulla l'adempimento dell'obbligazione, se lo stabilito, passa esclusivamente a beneficio del debitore, o del creditore o di terzo: ora per la legge commerciale, nulla dal detto fatto si presso che risulta a beneficio di chi in il terzo, ma anche della natura dell'affare ne' da' valore. Il ind. e' il titolo commerciale qui potta

Sezione II.

Libro II

Atti particolari che passano di commerciali.

Fra gli atti civili che divengono commerciali, se esercitati da un commerciante, per la sua impresa commerciale meritano speciale menzione la

fideiussione, il mandato, la cessione, l'assegno (ai quali termini mancano, ritengono alcuni dalla disposizione generale, ed il pegno, che il nostro codice di commercio disciplina) il fideiussione.

La disposizione eccezionale relativa alla fideiussione è che non trovasi il fideiussore è tenuto a pagare il debito senza la previa interpellanza al debitore principale, e trovasi in mi il fideiussore diventa il tutto un debitore solidale, perchè la fideiussione generalmente è promessa di pagare solo quando il debitore principale non si trovi di pagare, sono:

quando la fideiussione riguardi un affare che si commercia per il debitore principale anche se

non per pregiudicare;

quando sia stata data una comunicazione della clausola dello stato del credito;

quando il pregiudizio comunicante lo sia in forma di mandato diretto la clausola dello stato del credito

quando il pregiudizio, ricevuto principalmente debitore principale nella stessa maggiorità in un mese manifestamente committente, o terzo obbligato. Dunque il fatto il comunicamento sulla base azione acquista diritto, il committente una data azione. Con un verso il comunicamento nella prammatica non quando questo abbia ricevuto dal terzo la prestazione dell'obbligo, ed interviene la clausola dello stato del credito, il committente [illegible] principale, può impetrare il [illegible]

pregiudizio, il disgiunto, anche dopo
il terzo debitore principale non ha
pagato ed a fronte della stessa mancanza
di questo, il bide intanto senza
causale non quindi va a sparire l'eso
gione d'incertezza del debitore, nel
una quello non causale il mandato di
precetto a norma dei disgiunto, nasce
lenza a fronte del creditore, ancora
di bide intanto non si pagherà, sol
tanto una pregiudizio.

Mandato

Il mandato come atto di commercio
ha le seguenti disposizioni speciali:
il nexus è una quitanza equivalente al
mandato di rimessa il relativo in
parte, il che non si riferisce in diritto
comune; il passato d'una fattura sul
mandato ha lo stesso effetto, ma non se

mandatario.

Il mandato contiene completo affare della mente del mandante, se non si lascia una somma dagli eredi, per ritenere che se si mettono in dubbio confermano validamente ovvero inoltre la verità.

Il mandatario commerciale non ha bisogno di agire in nome del mandante, ed usando con ostinazione alcuna di lasciare il mandato, mancandosi ad egli ed in mancanza non dato, ove, compreso un atto ritenuto, perciò il suo stesso qualche cosa il mandante non mai si obbliga in persona propria, dove si obbliga in persona propria, così da per mandatario senza essere mente e nel diritto commerciale non ritiene nulla di valido nè per se, perciò che dichiara di non far nulla per se.

ne per gli altri, mi raccomando mandato.

Lettione

Il radice giovanno ha riguardo a questo stato vuole la disposizione speciale, ho guardo un discorso commercialle. I debitore non è tenuto soltanto all'impuato stabilito dal ottimanio al creditore, ma a tutto l'ammontare del debito. Questa disposizione più necessaria in Germania per abolire la legge Constitutione in ogni tempo in alcuni stati dove ancora regnano la legge et debitore non era obbligato se non all'impuato stabilito dal ottimanio. Non occorre esposta nelle commentarii Italiane perche già il nostro codice vuole e tenuto fuba deligo del debitore a tutto l'impuato del creditore, ne era necessaria la ripetizione di ciò nel diritto commerciale.

Assegno

Nel contratto d'affrancamento di Genova in mutuo il debitore, mentre nella facoltà di pagare il creditore, Annibale Genovese e Stefano Lodovico Italiano dovevano al quinto anno dal contratto il contratto fatto fra di due debitori, assegnando ad assegnato senza tenere il quinto, non imaginava abbandonato l'assegnato ad assegnatario, parte interessata sorta nel presente, nel nascente (ammettendo) l'assegnato commerciale, che ha accettato quel atto, è obbligato per quanto verso l'assegnatario, ma se quando non si è contratto in nessuna relazione con lui, nè che si tratti di assegno cambiario o di qualsiasi altra forma.

[illegible] d'assegno, quando si è messo
a [illegible] commercialè per affari commer-
ciali, ciò all'andare o per essere debito in
essere ad in caso fungibile, perchè non
è più aggiunta materia [illegible] questa
cosa a favore dell'assegnato, gode di
tutti i privilegi degli effetti cambiari
e [illegible] origine, all'accettabilità, all'
immortalizzazione. Si [illegible] però la
[illegible] di tutti i requisiti suddetti
ma che l'assegno assuma la natura
effetto cambiario, giacchè infatti gli
effetti sono da se atti commerciali,
[illegible] solo perchè all'ordine, non
[illegible] per oggetto che siano a domicilio
fungibili, nè portano relazione che
[illegible] debito e credito, per cui ogni [illegible]
prestazione, ogni [illegible] diritto ed
obbligo sarebbe [illegible] assi [illegible]
[illegible]

Pegno

L'contratto di pegno è disciplinato dalla legge italiana, che dalla germanica, non ricorda affatto diverso sì quanto alla costituzione che quanto agli effetti del pegno commerciale.

Costituzione del pegno

Mentre per la legge italiana basta il pegno riguardi affari commerciali, mentre il codice germanico una data tè si faccia tra commercianti o riguardi affari commerciali. Il secondo codice vede più saggiamente in tal nell'affare di cui si tratta sussistenti elementi per considerarli tali, pa. anzi speciale del pegno commerciale, mentre per codice germanico

nia dirado andrà il pegno sotto la leg-
ge di commercio, ma ne ricevono molti mag-
giori vantaggi, come vedremo. Dopo
questa l'unica disposizione assolu-
tamente federale del radio nostro che
del resto avrebbe in quanto titolo o
valore superiore al radio germanico.
Anche il radio di Commercio Italia-
no esige come il radio civile il contrat-
to scritto appena il pegno supera il va-
lore di L. 500, ma rimane che la pro-
va della data certa si dia in qualsia-
si modo, non solo in quelli commer-
ciali tassativamente dal diritto comune,
ma anche una forma generale di
contratto scritto ammettendo che pei ti-
toli all'ordine (sia di credito che rap-
presentino danaro pagabile, sia di pro-
prietà che rappresentino merci) una
formalità sola garanzia

sarà ad ottima senza atto al pegno
commerciale; le disposizioni del codice
germanico sono più appropriate perchè
agevolano la rapidità degli affari;
giacchè essa si appoggia al contratto in
bianco, o pei titoli all'ordine mediante
la semplice consegna senza giro, il
semplice possesso, provvi la costituzione
in pegno commerciale del danaro
o della moneta che rappresentano, quando
si tratti di affare comm.le tra
mercanti, mentre il giro basta a trasmettere
la proprietà del valore che
il titolo rappresenta; quanto poi alla
consegna il diritto commerciale italiano
sarà sua disposizione dal
diritto comune, che vuole il pegno
è costituito mediante tra debitore
e creditore, appena stipulato il contratto
la mora lo è effettivamente

è proibito ai terzi senza la consegna
del pegno o nelle mani del creditore,
nelle mani di un terzo sequestrario
salva l'esecuzione del cambio marittimo.
Ed ha il codice di Com.° Germanico
parificato la consegna giuridica alla con-
segna materiale della casa a la risca-
dibbe ugualmente valida, e stabilita
al passaggio al creditore del titolo
all'ordine giusto, in garanzia; anzi
ove le merci depositate in dogane
o in altri pubblici magazzini fos-
se sottoposto a vincolo il pegno la
trasmissione d'una dichiarazione
che si rilascia al creditore per autori-
zato a disporre della merce in ca-
so di difetto di pagamento.

Effetti del pegno

Mentre quanto alla costituzione del

le disposizioni della nostra legge se
ne allontanano talvolta, essa seguen
un innetto appalto annuale circa agli
appalti all'esecuzione per la venuta
ta del pegno, sicchè mentre dovrebbe
aggiungere la responsabilità del
debitore per aumentare il credito
incappa straordinariamente l'azio
ne del creditore. Infatti quando il
creditore passa venire alla vendi
ta del pegno, avanti che si faccia
sentenziare il credito domandi ad
ottenere l'esecuzione giudiziale sul
pegno, costituisce il suo domicilio
presso la magistratura che ha con
sentito l'esecuzione, notifichi gli
stesso il fatto al debitore, attenda
otto giorni perchè questi possa pre
sentare tutte le sue opposizioni, se
stenga la causa contro il debitore

ggo sappunente, e stimasse l'apparizione di
sanitisca tutta la procedura di alie
nazione per forza pubblica ou la
condizione del creditore è di molto
aggravata, non è portata nessuna
modificazione al diritto commerciale
, anzi stimo queste disposizioni
del diritto comune sono senza scopo
tale nel codice di commercio
e non dovrebbe contenere se non
le eccezioni ed aggiunte, osservo
che si fa nel caso del diritto
di ritenzione del creditore, cioè del di
ritto di farsi aggiudicare la cosa, fin
stimano, e ritenerla al totale o par
tale tacitazione del credito, ritengo
o alcuni questo diritto non debba non
essere concesso al creditore commer
ciante, trattato peggio del civile, nella
questione del pegno. Avrei più lodevole

è il caso permanente che, se pure
ad un senso contrario, per aggravare
di più opposta condizione del debitore
Anzitutto il creditore pignorante di un
pegno commerciale non ha bisogno
per procedere alla vendita del pegno
se non dell'autorizzazione all'esecu-
zione, la contropartita non è impe-
ne affatto, non lo si concede una per
da per le sue opposizioni, solo avve-
d'esta di ciò al una azione di risa-
cimento sul il creditore procedette a
arbitrio. Anche se vi è pegno pre-
donte che autorizzi il creditore alla
vendita del pegno senza forma giu-
diaria, egli può procedervi senza a
chiedere la previa omologazione
del Tribunale, purchè la vendita in
forma pubblica alla presenza di
pubblico ufficiale destinato dalla

[illegible] cancellaria della pretura, delegato ad
[illegible] dell'ufficio della legge. Non basta, che
[illegible] il pegno sia manifestamente nel di
[illegible] fisico, non ostante fosse di mera di
[illegible] pubblica, e non ripugnasse alla bor.
[illegible] mediante sensale patentato; questo
[illegible] si qualifichera al debitore, ma basta
[illegible] ufficio ad un impiegato d'assenzia ec.
[illegible] non bastasse si vada anche
[illegible] in vista e si costituisca pegno se
[illegible] nei modi reciprocamente
[illegible] commerciali tra commercianti, se
[illegible] dal debitore non ostante alla mancanza
[illegible] incidente o per natura dell'altra
[illegible] parte, o se siano impedite dal cre
[illegible] ditore costituiscono pegno quando il
[illegible] dito sia vacuito, quando chi lo spe
[illegible] non abbia previamente escluso la
[illegible] costituzione del pegno, e quando infine
[illegible] se le ricevuta non abbia dal suo conto

promesso denaro sia ad uno dato
ordinato.

Che se il credito non sia annuo ma
to, le dette cose costituiscono ugualmente
mento pegno legale, servendo le
le condizioni già esposte si vengono
chiarire l'uno e l'altro di quest'ultimi
ultimi casi: fallimento del debitore
semplice sospensione di pagamento
arresto di lui per debiti
successione di parentela esecuzione
infruttuosa.

Appendice

Del nuovo progetto di Codice

Offerta

Nel nuovo progetto si sforzano appo
tuno di definire negli affari comu

[illegible] quartiere che il [illegible]
[illegible] non [illegible] e dichiara obbligo
[illegible] l'affittuale per tutto il tempo ne-
[illegible] a spedire la risposta. Rimo-
[illegible] non si [illegible] degli in-
[illegible] che possano essere prove-
[illegible] dall'affittuale, ma anzi si mette
[illegible] in istato anche permanente ac-
[illegible] l'obbligo dell'
affittuale di stare alla pratica attenu-
[illegible]. Quanto poi all'aggiudicazione, giu-
[illegible] riferisi avvertito [illegible] la
[illegible] manifestata all'affittuale
[illegible] la teoria del codice austria-
[illegible].

Interessi

[illegible] interesse del 6% a frutto dei com-
[illegible] su tutte le partite di rendi-
[illegible] due decorrenze dal giorno in cui si

vuole fare il conguaglio della parte
te in corrispondente che è fissata
in ogni casa commerciale.

Termine

Il nuovo progetto toglie negli gi
pari commerciali l'applicazione
dell'articolo 1165 che contiene il se
lo termine di grazia rimasto nella
nostra legislazione, e accorda al giu
dice il potere di fissare discrezion
mente il termine, invece di conce
il progetto il tempo dell'esecuzione
delle obbligazioni immediate dipen
dendo esclusivamente dall'arbitrio del
mediatore senza che il giudice possa
affatto intervenirvi.

Mandato

Il mandato espresso in termini gene

gerali dal commendatario conferire
titolo alla al mandatario di compiere qua
lunque atto di amministrazione, non solo am
ministrativo, come è secondo il codice ci
vile ma anche dispositivo. Il mandato
gli fu lasciato a più mandatarii ad unità
zione si dichiara rifiutato ad ogni indi
viduo, e ogni mandatario è autorizza
to nella al compiere gli atti, che possono
dal giovamento del mandato. Gli eredi ag
zione unita la condizione dare essi agire
unità comune, basterà che la deliberazio
zione sia presa a maggioranza di voti.

Questione

Il progetto in questione taglia corto
alle disposizioni del codice germa
nico l'unico caso in cui il codice civile
V° 1561, applica la legge Anastasia
tagliando il rifiutto litigioso. (Dor)

l'art.° 1864 il debitore ha diritto di p
gare dalla l'importo estinguendo dal cess
mancipatte, posedei il relativo interes
se dal giorno dell'estinzione, non il diritto
dovrà oggetto della cessione è già prov
dentemente contestato in giudizio, s
ancora progetto di radice ammonti
la questa non sussiste più
Si fece al portatore

Colui che è in possesso di un titolo al
portatore che al tempo si questi, o
ad insidia, può pretendere da colui che
ottenuto rimesso a un duplicato ad un
tale equivalente che poi il titolo si
rese insanabile, non ceno pure le pre
pretenzioni di rimanazione una decis
sione dal Tribunale, sulle instanze che
questo medesimo necessario

Titolo I.

Compravendita mercantile

4. Sue disposizioni

L'atto mercantile per eccellenza, il più frequente, il meno vincolato, il più semplice, spesso viziato nei suoi elementi.

Proprietà della cosa

Riguardo alla proprietà della cosa che venne a rispettivamente si compra, ma può essere del venditore, e può appartenere ad altri essendo caso non infrequente, in armonia che la legge nulla ne proprietà. Il codice civile non pone alle la vendita della cosa altrui la chiama nulla, ed il codice commerciale

tà di chiamare nullità la conseguenza contrattuale
viene apparente, causa di nullità contrattuale
venire può apparentemente spiegarsi: la
vendita di casa altrui è valida anche
per codesta città, nel senso che il venditore
tore non può pretendere di ritenere
dal compratore la casa col pretesto
che la vendita casa altrui non può
chiedere l'annullamento del contratto
stesso a questo titolo: proprietà
fondibilmente attaccata non modifica
punto al codice commerciale a
tutte la vendita di casa altrui è va
lida nel solo rapporto tra venditore
e compratore, non nel rapporto col
vero proprietario della casa, che non
perde di vista il diritto di rivendicazione
di lui nella casa. Dobbiamo poi nel
rapporto suddetto distinguersi tra
casi: se il venditore non ha ancora

essa di se la vera vendita (contratto di
somministrazione o fornitura) sia com-
pita o valida; nel caso che s'egli non la
acquista non la può acquistare, viene ad
mancare nelle sue requisita dell'inadem-
pimento d'un contratto valido, in vece
è considerar il contratto come nullo:
e la cosa sta nelle mani del venditore,
e non l'ha a mani consegnata, la
validità della vendita pure non
può rifiutarsi di consegnarla sotto
pretesto che la cosa non è sua, mentre
ciò che si tiene fuori è passi pe-
ratura e soppantarne la consegna
dovrà poi, se la cosa venga evinta
nelle mani del compratore, subire le
conseguenze dell'inadempimento di un
contratto valido; se la cosa fu consegna-
ta al compratore, la vendita è valida
in ciò che non può il venditore ripetere la

perchè la cosa è d'altri, nè il compra-
tore restituirla gliela, bensì deve aspet-
tare l'evizione, ci avverrà rivolgersi
contro il venditore, chiedendo non il
risarcimento, ma tutto ciò che si pre-
tende dare a chi manca ad un con-
tratto valido.

6) Assenza o presenza della
1ª Clausa

Nella compravendita certa, in mio sen-
so l'esistenza, qualità o quantità
della cosa, si contrapponeva l'alternativa
ai fini o l'altra di questi tre requi-
siti raggiunge alla eventualità della com-
pravendita alcaterina non chiara ritor-
na una pattuita di regola espressa-
te ed almeno in ancinnaci inquisi-
che la nostra fuori di dubbio: atti
merito se l'oggetto del contratto viene

compromesso, e non si richiamerebbe mai per
dispetto la compravendita aleatoria, il contrat-
to sarà nullo, con che si rimanga l'oggetto,
non si venne a regolare la prudenza
e la equità, non tornerà a mano, e tanto
si stabilirà in pratica da' seguenti sensi in
cui sarebbe la proporzione tra gli pren-
de tra il prezzo e il valore della cosa
venduta è sufficiente indizio di valore
aleatorio la compravendita, essendo
incerta l'esistenza della cosa.

Una terza specie di compravendi-
ta aleatoria è quella a buono e cattivo
incontro: la compravendita aleatoria
con i suoi viaggi, mari e monti, che ne
sono stati perduti, porta il particolare
il venditore in casa il frutto della
vendita della cosa, e quello mandato
a' mercanti acquista più diritto, defrau-
dando il compratore per avere un

[illegible] valore della cosa perduta, [illegible]

ed il compratore [illegible] il salvo arr[illegible]

no, ed approfitta della [illegible] del [illegible]

venditore per aver la cosa a prezzo [illegible]

za. Per [illegible] si è stabilito dalla [illegible]

leggi la presunzione di scienza per [illegible]

Diminuire il pericolo; se la [illegible]

della perdita e col salvo arrivo avr[illegible]

le patito arrivare sulla [illegible]

una vera indeterminatezza e [illegible] altre [illegible]

abbiamo conosciuto i fatti [illegible]

indotto al contratto. La compravendi[illegible]

è la vera base [illegible]

[illegible] e quella che riferendosi [illegible]

caso viaggiando si [illegible] alla [illegible]

[illegible] suddetta per patto [illegible]

[illegible]

alla legge.

§. Prezzo

Quando il prezzo è [illegible]sato [illegible]

si dice la compravendita mentale, e si fissa un termine, nel momento in cui si dice la vendita è perfetta.

Le cose mobili commerciali o comprese dalla mentale quella in numerario, si pagano contanti, con un mandato, od con altre obbligazioni cambiarie, o bigli girati di deposito di somme, o altro titolo equivalente che fanno le veci di moneta.

Della Consegna della cosa venduta

Quando il compratore si ritenga il diritto di prova sulla cosa venduta di dichiararla ma anche di usarla od assaggiarla e quella sia o no scadente, o aggradimento si ha la vendita a prova. Il diritto commerciale non la considera che una vendita perfetta

perchè l'accesso del compratore e
d'estraneità indole il diritto comune
dato fa una grande eccezione ai
principj comuni, considerando la com
pravendita perfetta, ma sotto tale con
dizione sospensiva, che il compratore
franchi la casa di suo aggradimento
O sia in lungo, o alli di appresso
ne questa eccezione essendo distinguendo
il contratto, valendo togliere l'ec
cezione ai principj di diritto comune
alla stabilire che il venditore dove
se avere diritto di avere la casa a
vendita, e che questo aggradire al com
pratore dovesse indicare i motivi
ai non aggradi la casa, ed il vendi
tore potesse dimostrarli insussistenti
ma nel primo si trasferirà il fatto
soggettivo dell'aggradimento in una
condizione esteriore, e lo si sorgetti

ad una perfetta impossibilità nel caso
che caso s'impari l'aggradimento o
perciò non fu approvata nè l'una
nè l'altra proposta. Si rifletta alla
cettazione della compravendita da
parte del compratore possano seguire
4.° anche facilmente l'espressione
del suo sentimento può farsi facilità
struggendo, perciò se si stabilisse un tem
l'accettazione entro cui dovesse decidersi, ed
mancando questo, o non dimandi la cosa
dimostrasse presso il venditore, o tenga
senza difficoltà, e lasciò decorrere
il termine, se la cosa è presso di lui
venda il compratore si riserba il
diritto di esaminare la cosa, pri
ma di accettarla definitivamente,
si tratta la compravendita ad esperimento
è retta da tutte le regole della
precedente.

La compravendita per prova è quella
in cui s'acquista una cosa dall'anim
manifesto di valersi acquistarne un
alla quantità in seguito estrema
prima volta alla di lei aggradimento
questa è assoluta, non punto nessun
obbligo nel compratore di acquistare
o l'altra cosa; la sua manifesta
fa nel contratto precedente non ob
bliga per valanza della legge ne
nemmeno il compratore.

La compravendita secondo campione
è quella in cui si pattuisce d'aversi
dal venditore consegna di una merce
perfettamente uguale a quella
il di cui saggio fu consegnato al com
prator. Anche questa è non di la
salute: la consegna d'una merce
non conforme al campione non è
condizione risolutiva ma inadem

pimento del contratto. Il compiere
e nel aggiudicarsel al compratore senza
fermarsi tanto, ma se è in gran quan-
tità o di gran prezzo si lascia nella
consegna della merce.

Ei/ Terminare

Lo comprendendo, e come nel dire il
mercato può avere un termine ad es-
sere senza. Nei mercati senza termi-
ne il venditore è obbligato a mandar
giare la merce immediatamente;
nei mercati a termine la consegna
della merce si differisce ad un tempo
determinato. Naturalmente il mer-
cato a termine è più ristretto, per-
ciò il prezzo non si consegna che a
merce consegnata, però nella prima
espressione si mira piuttosto alla cun-
segna ritardata, nella seconda al pa-

garantito di tazionato.

I mercati a termine si distinguono in forzosi e liberi; nei primi non è permesso per nessuno dei contraenti la libertà di recedere dal contratto; nei secondi l'una e l'altra parte o tutte due si riservano il diritto di recedere dal mercato. Nei mercati liberi si ha sempre un ulteriore provvedimento per questa facoltà; questa dicesi premio o tutela o caparra o cosa per acquistare questa libertà si usò ma di essa il mercato libero mai chiesi quindi a premio o più di rado mercato con caparra di recesso; la tutela poi non mai fu questo nome se il premio è corrispettivo prestato per questo o altro diritto non per la facoltà di recedere. Ora mercati a premio principali sono

so no è seguente:

1. Il mercato a doppio premio, che è l'accoppiamento di due mercati a premio anche presi dalla stessa persona per due parte diverse, ma sulla stesso oggetto, perse. di un acquisto a premio con una contrattazione, e d'una vendita pure a premio che si stabilisca con un altro contraente della merce testè acquistata, allo scopo di assicurarsi la vendita; nel qual caso anche si rescia del primo contratto dovrà recedersi anche al secondo, e si pagheranno due premi.

2. Il mercato a stellage, in cui un contraente, ex ~~[illegible]~~ stellare, Wählen, si riserva il diritto di dare la merce convenuta o ricevuta all'altro, o di ricevere o consegnare da lui, e paga un corrispettivo per questo suo diritto. L'altro contraente dicesi stellen perchè

pera sul stesso oggetto di un doppio di-
ritto alternativo dell'altro, perciò il
nome dal contratto; è lo stesso in
fruttuoso da stoltezza. Il secondo si
pagherà dall'elettore per avere diritto
di sotto all'affittanza. Il contrat-
to detraendo dal prezzo sospeso in
un vendere, aggiungendovelo se prefe-
risca acquistare la merce in questio-
ne.

3° Il mercato a premio bilagliente
sia simile al precedente, e particolar-
mente pel cambio il terzo diritto al-
ternativo, oltre alla compra o vendi-
ta, di recedere interamente dal con-
tratto.

4° Il mercato a termine e libero invece
una o l'altra delle parti si riserva il
diritto di recedere dal contratto pervi-
na parte della merce, la mandata fermo

poi l'altra, ad il compratore si riserba
il diritto di non comprare parte della
merce e paga un premio nel mag-
gior prezzo, o il venditore riserbasi fa-
coltà di non vender parte della merce
e paga un premio appagandosi di
un prezzo minore per la parte, per la
quale il contratto resta fermo senza
che veruna parte possa recederne.

6. Il mercato a mezzo minuto delle
parti si riserba il diritto di rinunzia
o il contratto per una data quantità
di merce e lo rinunzia a prezzo minore
nel necessario intervento del premio,
ed il compratore si riserba il diritto
di acquistare ancora una determinata
ulteriore quantità di merce e pa-
ga un prezzo maggiore come premio,
ed il venditore riserbasi facoltà di
vender ancora un'altra determinata

quantità di merce, a minor prezzo, ma corrispettivo di questa facoltà ulteriore, questo mercato conserva il suo nome fedele in Italia, in Germania, ed in Francia.

6. All'affare differenziale che è nominato a premio non pare di recesso di natura speciale, la quale consiste nella differenza di prezzo della merce fra il momento della conchiusione del contratto ed il momento della consegna e sarà pagata dal venditore se la merce cresce, dal compratore se diminuisce di prezzo. In questo ciascuna parte si riserva il diritto di recedere col contratto e paga per premio la differenza del prezzo della merce, ma il premio resta ignoto fino al giorno in cui si tratta di effettuare la consegna.

perfetto, non essendo un contratto unito,
perchè può un contraente non bisogno
d'una quantità di merci ad una data
epoca, l'altro affinarsi la merce
per il termine fissato, rendendosi
invece ambedue facoltà di recedere,
può poi il contratto rendersi per con-
dizioni speciali vantaggioso, per l'una
e per l'altra parte, ed allora essa parte
compra il diritto di sciogliere il con-
tratto così pagare la differenza di prez-
zo. Nel primo caso, sussiste la buona
intenzione di comprare e vendere, si
fa un calcolo reale della incertezza
possibilità da ambedue i contraenti, il
contratto è serio, unito, legittimo, ma
il profitto fornito dagli eventi di un giuoco
di borsa sulla differenza di prezzo: si
dice la scommessa che non deve contraen-
te recedere, nessuno avanza cosa

intervenire di acquistare o vendere la merce, si fà che si pagheranno solo le differenze, e si fà una scrittura nel valore che la merce avrà entro un dato termine.

I giuochi di borsa sono più rovinosi perniciosi, sottraggono al commercio attivo i capitali di molti commercianti e lo per la avidità di pingui guadagni si impiegano ed arrischiano d'un colpo tutto. Il loro amore, demoralizzano il commerciante, tolgono la mutua relazione, riducono i commercianti a monopolisti, si sacrificano l'un l'altro, tolgono ogni amicizia, e nobiltà di sentire, ed abbassano e sollevano improvvisamente le grandi fortune sulle rovine le una delle altre, e le una alla bellanza e celerità si rialzano o sva-

[illegible] legge non può apportarvi rimedio:
nessuno di quelli proposti vale allo scopo.
Il ritorno di merciale a Torino
è andare contro ad una necessità del com-
mercio in cui spesso gli affari si fan-
no sui mercati che l'anno non si tran-
sa in passato. Il toglier la facoltà
di recidere mercanzie grandemente
al governo perchè non si passa a non
e si procuri sicuramente terzi
certezza che si avranno dopo 2 o 3
6 mesi; ed un contratto che appariva
utile può farsi rovinoso, ciò sono
abbe più necessario di abolire una
tadata e tadevolissima disposizione
el codice civile, che l'inadempimento
del contratto si potrà considerare condi-
zione risolutiva da valere in viene
mento. Lo stabilire un breve tem-

mirino di chi ordinava a Vienna, che non può essere sommo bisognoso rendere illusorio il mercato, perchè non basta certo all'arrivo della merce ed anche ai contraenti veramente onesti, taglie quantisiasi benefizio di recetto.

Se una data cosa non si trovi già in possesso del venditore, o che si depositi prima del contratto, taglie aquisi nualità del mercato libero. Anche pari buona fede, il presumere a priori ogni affare differenziale, giuoco di borsa, ed esigere la prova dell'onestà da chi la contrende? Eppure contro questa evidente ingiustizia ci hanno tribunali in Italia che giudicano la presunzione del giuoco di borsa ed esigono la prova intenzionale quasi impossibile a darsi perchè riposa su fatti intimi, che ma hanno

altri che invece presumono l'onestà,
una giusta diversa giurisprudenza por-
ta il guajo che i negozianti che sono
sotto la giurisdizione dei secondi se
perdono, devono pagare, ricorrendo in
prima istanza dinanzi a questi; e se vincono
nulla ricevono, ove il perdente vada
in appello dinanzi ai tribunali della
prima sporta. Una legge che stabilisse
se come debbano trattarsi, e tagliasse
l'incertezza della giurisprudenza, sarebbe
sommo indispensabile, perchè mala fex
hei fex; ed una legge chiara, benchè
non buona è molto preferibile all'
assenza d'ogni legge. I pochi particolari
che non si possono trovare, fa legge
sarebbe sempre debole, nessuna riforma
sarebbe radicale, perchè l'unica è
l'educazione e nobilitazione delle classi
commerciali. Al più potrebbe esigersi,

anche per gli affari differenziali la
pubblica, l'intervento è un
mediatore pubblico perchè l'affare sia
vario, affinchè sia meno probabile
che questi diviano ad un giuoco di
borsa.

7. Ripetto a depositi. Da origine, que-
sti erano apparentemente compra-
vendite di effetti negoziabili con di-
ritto di rivendita a prezzo maggiore
di quello di vendita, in sostanza veri
prestiti. Si pegno, in vece di mutuata
rio presente vendita ne ricevea dal
denaro e dava in pegno effetti nego-
ziabili al compratore mutuante;
dies si lasciava al diritto di rivendita,
siano il tempo prefisso, gli veni re-
stituiva rilinquendo il prezzo cioè
la somma mutuata aumentata di
quella parte che rappresentava

Insegnato questo mercato diventa realmente una compravendita speciale ad un affare differenziale, una vendita con diritto di riscatto che si chiama di ricompera o rivendita secondochè mettendo con to ritorna al venditore od al compratore. Il prezzo è incerto risulta dalla differenza del prezzo della merce al momento del contratto, ed il valore nell'istante che si avrà nel giorno in cui è stabilito i contraenti debbono decidere se farne uso del loro diritto. Se questa differenza risulta ed è in più, ha interesse ad esercitare il diritto di riscatto il venditore, se in meno il compratore, ripigliando i titoli o ritenendo una quantità di denaro maggiore di quella che ha sborsato; se la differenza è in meno, vi ha interesse il venditore a riprendere i titoli

dal comp. altro come le degenti, avrà una somma di denaro minore di quella ricevuta.

B/ Disposizioni eccezionali relative alla compravendita

Le varie specie di compravendita non sono ammesse e regolate, che dagli usi mercantili, ed il codice non contiene che poche norme che sono eccezionali e quindi è vietato stabilire dal e sulle [illegible], anche di questo articolo, almeno nel nostro codice. Le disposizioni alla compravendita mercantile delle navi e spettano più al diritto marittimo, tuttavia relative alla vendita mercantile in generale sono nel nostro codice le seguenti:

Il codice di commercio secondo la ca-
gione d'una buona legge commer-
ciale, rende in un maggior numero
di casi valida la compravendita in
cui il prezzo, benchè condizionale
essenziale alla sua esistenza, sia ri-
masto fuori del contratto. Perciò
il codice di commercio non ancora le
le parti si riportino al prezzo cor-
rente della piazza, ad aggiunto e di-
putato in altro contratto nulla osta
che siano accordate di fissarlo in
qualsiasi modo in seguito: natural-
mente non avrà a darsi intervento
al giudice e perciò la compravendi-
ta resta valida, perchè altrimenti
non sarebbe mancanza d'una condi-
zione essenziale. Inoltre si dichiara

materia compromettibile, nel caso in cui le parti rimettendosi al giudizio degli arbitri non siano d'accordo sulla loro nomina, gli arbitri non si occupino del prezzo, secondo il codice civile; in questo caso si risolve anche il compromesso contratto, mentre, nel codice commerciale, entra il giudice a nominare gli arbitri, ed a liquidare il prezzo.

Inadempimento del contratto

Non sempre nel codice commerciale è concessa a colui che si vede mancato il contratto la libertà di scegliere tra il chiedere il risarcimento per mancato contratto, ed il risarcimento pel ritardo, ed l'adempimento; di regola non può chiedere che l'adempimento ed il risarcimento dei danni pel ritardo

non sia nel codice commerciale esplicita ad implicita nel contratto quando il fatto di compravendita a prontoran. segna, e successivi mancati a termine nel caso non sia stabilito un termine diverso nel pagamento, ha questa libertà attrice quel mutuante che offre la merce ad il prezzo all'atto primo che il termine scada, senza questa e gli non salva il proprio diritto attrattivo.

Azione edilitia

Il codice di commercio attrice giusta mente nel caso che il compratore sia all'estero lungi dal magistrato che deve decidere di termini stabiliti, cioè un mese per gl'immobili, tre mesi per le cose mobili, 40 giorni per gli animali, dal codice pub. per l'azione redi-

dichiaria, per vizii della merce, che la rendano inetta all'uso cui è destinata, e per mancanza della qualità stabilite; questi termini sono modificati come segue:

Procedura pel rifiuto

Il venditore che vuole rifiutare la merce, il compratore può farla stimare dal Tribunale per ritenerla, se stimare ad uso ingiusto il rifiuto, farla depositare in deposito giudiciale o rare in mano d'un sequestratario, o farla vendere se vi siano deperimento per far valere le sue ragioni sul prezzo. Il Tribunale stesso ex officio può ordinare la vendita in caso di deperimento.

Codice Germanico

Il codice germanico modifica le disposi-

zione del nostro codice, quanto alla
risoluzione del contratto per azione re-
dibitoria, esso ritiene il principio del-
la libera scelta della nostra legge in
vito più fargamente del nostro dirit-
to commerciale: lo vuole sempre
nel termine per la consegna della
cosa fissato condizione essenziale
per la validità del contratto, ma se non
fu stabilito termine o non fu posto
come condizione essenziale, dice, poi-
chè il contraente avuto il mancato il
contratto possa aver la libera scelta,
una diffida da parte sua all'altro, per
determinargli congruo termine entro
cui adempia il contratto e dopo il
termine gli cessa il diritto allora
esercito suddetto. Per l'azione redibi-
toria il codice germanico si mostra
rigorosissimo, non la vuole se i difetti

come riconoscibile subito all'atto della
consegna, e la merce siasi ricevuta a fon-
do chiuso, senza protestare per le tra-
tate di marcata diligenza, ed il com-
pratore deve portarne la pena non
lieve di vedersi non ammesso ad alcuna reclamazione
che sui vizii non ovvero riconoscibili,
deve promuoversi l'azione in de-
finitiva entro sei mesi, pena la
decadenza, termine nel caso sufficien-
te per rimanere dritti pei multi,
e deve poi protestare e gridare acqua
fo il difetto, perchè possa allo stesso
il venditore, e manifestarla in sua ma-
dinanzi ecc.

Inoltre il medesimo Giurisprudente
poi anche al compratore che la
merce non conforme ai patti il
diritto stesso che ha al venditore, se non
vuol ritirarla ed attenersi a se

ne, che potrebbe incorrere in conseguenza
è gravissima del risarcimento, può il
compratore farla stimare giudizial
mente, e chiedere l'ispezione in un
deputato giudiziario, o la nomina di
un sequestra[redacted]dere pri
ma che deperisca per avere un in
nato danno dalla pratica del venditore
versando il prezzo a suo profitto. Es
so conserva il diritto di mancanza anche
senza il pericolo del deperimento, in
ogni caso per trasportare sì questio
ne dalla merce al prezzo, autorizza
la vendita senza forma pubblica
mediante sensale pubblico, infine
mentre lascia ad ognuno di decidere
se debba perfezionarsi il contratto col
divisamento (Italia) o colla tradizione del
la cosa venduta (Austria) ordina che
per le merci viaggianti non si ritenga

perfetta il montaggio secondo del mo-
mento della spedizione, ed a attendere
così che a carico del compratore.

Il Certificato di deposito o fede di pegno

Origine dei magazzini generali

Il governo non è entrato nei tem-
pi medioevali di maggior sviluppo
commerciale, e non fu infrequente
probabilmente la spontanea di
lavare fabbricati propri per tenervi
qua e deposito delle merci altrui, ri-
tornandone un attestazione che potè
essere smerciata. Ma fu solo nel 1802
che si aprirono i magazzini generali
a Londra nel Tamigi per opera del
la compagnia delle Indie per l'enorme

copia di merce da importarsi ed esportarsi da essa, e che avesse bisogno d'un sicuro luogo di custodia con facile entrata per lo sbarco ed imbarco della merce. Non si abbia in benizione di creare un nuovo titolo di proprietà, ma a garanzia del depositario si rilasciava dal magazzino che riceveva la merce un Warrant o certificato di deposito, perchè esso assumeva l'obbligo di garantire l'esatta custodia della merce. È certo si vede che il Warrant potea servire a trasmettere la merce senza necessità di posta, perchè esso rappresentava la merce, si aveva quello in portafoglio, e si potea cedere col girare il suo Warrant. Non sempre si ha bisogno di vendere la merce, talvolta basta al proprietario prendere

ionare se essa da parte di pegno.

Ma il Warrant non sovvina più perchè se la si consegnava in pegno, non si poteva vendere la merce, almeno che il compratore anticipasse i denari per riscattare il Warrant, e ritenerne questo come titolo di proprietà. Allora il warrant mutò natura, divenne il titolo che comprovava la costituzione in pegno, divenne la bolla di pegno, ed il certificato di deposito che fu istituito, e per l'uno titolo di proprietà si chiamò Right note. Il continente adottò i due titoli con nomi diversi; in Italia si disse Certificato di deposito, e bolla di pegno, in Francia récépissés e Warrants, in Germania Lagerschein e Pfandschein, ed in Inghilterra Wightnotes e Warrants.

Legge Italiana

L'Italia moderna regolata dalla legge
a luglio 1871 ma che si segua non solo
ai confini di Napoli e dello Stato pon-
tificio ma anche dei magazzini generali
ed uno apportuni nell'ammini-
strazione sudetti sono conseguenza dei magaz-
zini generali, ma ne' vetti fuori tutta
la parte finanziaria; l'ammissione dei magaz-
zini generali è consentita unicamente dalla parte
l'istituzione è appunto ammessa non
consentita ma non vietata; l'autorizzazione
la legge ammette la trattativa con pri-
vati per consentire il suo mantenimento per-
che quando regola l'istituzione di un
suo ordinamento si trasforma in un
regolamento che non trova punto luogo nel
codice; e se la nostra legge ad imitazione
della francese disciplina l'istituzione

ed i domandati sudditi non fu dunque
accordato.

Tranne da questo quando si riferisce dal
l'articolo, tutte le disposizioni relative
ai contributi di dogana e alla tassa di
pagno si estendono nella loro forza
ed alla loro funzione.

Jonna Esterna

Al commercio delle sete grezze la pro-
pria merce in magazzino si situano
ancora i titoli contribuito a tale
nelle si fanno nei modi stabiliti di
riempiendi si stacano da una mentre
la restante presta il magazzino generale
fi domano portano il giro all'incirca
ai depositi domandati meno alli titoli
all'ordine, contenuto l'atto stazione
del capitolo, la descrizione della merce
l'indicazione se sia assicurata o dazi

no; il nome del depositante, e la nota
particolare che la nave di cui si valua.
rò erigerebbe divisione nelle singole
particolari, o saranno firmate dalla
l'Amministratore delegato ai depositi
ti e da uno dei direttori. Il magazzi
no militare, nè il deposito storico
per la cessione ai titoli della nave non
e ci avrà luogo più, 4° e 5° da sunt
ciarciano.

Uso dei certificati
e fedi

Il nocchiere d'ambedue i titoli può ce
dutto vendere la nave senza scarica la
e prima di pegno, può prendere denaro
di essa ricostituita in pegno una più
cadria nave già consegnata.

Nel primo caso qui il C.° senza nominar
nella nella fede, anzi lasciando in

biamo perchè resta un titolo da usare
si dell'aggiunta che deve trovarlo in
tutto. Nel secondo caso gira solo la fo
de la stima del certificato i danni
na a prima della proprietà o su ciò sulla
pare, mentre sul certificato a maggior
no del futuro eventuale aggiunto
il nome del cultore, la nascita e
l'impiego del delitto, e la legge
ad evitare i pericoli. Appunto di
ordinare che per l'abuso della nota
sia nascosta un prosecutore dei
due titoli simili mancanti l'inizio
no del delitto abusato sulla nota della
matrice, perciò il magazzino ed anche
ciò appositi registri, sia nuovi
ritardi, sino a programma del del
dito. Nel fare ciò gira solo il certificato
cato, non le mere pulizie, ma la fede,
mentre conservano l'aggiunta della

l'esistenza di un bilancio e del corso
condizioni; in seguito sulla presunzione
tale il debito paga il prezzo fissato,
allora però il debito attivo di non
pagar due volte: che il passaggio dei
due titoli riuniti e la dichiarazione di
essi non originarii rendono inutile la
stessa mando che i passaggi originarj.

Diritti trasferiti dai titoli

Il passaggio di ambedue i titoli sia
l'originario depositato che il successivo
proprietario, ha diritto, appena si pre-
senta la ricevuta fornita dal magazzino,
mandi taglio di carico o tagliandino
rilasciato dal magazzino.

Il passaggio originario o giustificato del
certificato certificato, ha diritto a ritirare la
merce, ma non deve pagar solo le com-
pettenze del magazzino e i debiti eventuali,

ma anche il debito nella mano di aggravata, il magazzino non la rimetterà se non quando sia svincolata per altra via, agli si diano invece di svincolarla ad una richiesta del mediatore il quale in luogo della mano sarà in tal caso data alla sentenza il domina di cui il magazzino si trovasse fatto per prima quasi dal mediatore. Si passerà dalla sua fede alla sua domina del debito impotente anzi tutto il debitore originario che ha ricevuto il danaro, ed omesso, non giustificato fuori anzi ancora dire fu legge, perchè sul fido di cittadino, ed è quasi un pegno omesso in seguito il debito, garantito poi dal mediatore, omesso la fede stessa. Se egli paga, e spa il debito, si annulla la sua fede, e se ne fa annotazione nei libri del magazzino ove la mano

proporzionevolmente e nella più
del nuovo regolamento si prova evidentemente
al profitto ed autorità si pretestano
della fede di peso e richiedono la vendita
della merce. La vendita si fa per pro-
cedura sommaria senza forme giu-
diziarie, mediante un mandato di un ma-
stro delegato dal magazzino, dalla Ca-
mera di commercio, non può interpor
si, se non fatto un termine di 8
giorni al debitore, e la mercanzia
ingrossi giorni prima al pubblico con
notificata due giorni prima dell'espo-
sizione della merce senza di cui non si
aggiudicabile. Ingiunta la vendita, si
avanza il prezzo ai debitori si pagha-
no anzitutto i dazii e le spese
al magazzino, e sul rimanente
si fanno i creditori privilegiati
privilegiato ha preferenza sul possess.

sare della fede esecutante, il quale
tendesi in somma benefizio. Se questo
prezzo soddisfa interamente l'inedito
del possessore della fede, la persona
si terminata, se il prezzo supera,
luogo della una e una persona
proprietaria della nave, ma se il pre-
zzo fu minore del inedito, pel dopo
mento della nave ad altro interessato
ne i giorni prescritti, questi
ai creditori, tra cui il mediatore pro-
scegliere. L'una classe è dei debitori
quelli che sono tutti i giorni della
fede, e per la ultima volta
ne, e per la natura cambiando
nera pagherò della fede parecchiamo
il tutto del debito, molto meno di
di non può il mediatore involgere
senza prima il protesto, e l'esecuzione
ne dopo di 15 giorni dopo

gli interessi, e gioverà il beneficio e l'onere
dei terzi ipotecarii, perchè le leggi
non vogliono che siffatte obbligazioni
siano troppo prolungate. L'attivo
e il debito individuale che sono l'
oggetto del certificato primo debito e
[illegible] o [illegible], quando, può [illegible]
[illegible] per [illegible], tutti i giustati e
[illegible] l'ultimo passaggio del certificato stesso
[illegible] sentenza [illegible] impetrata
[illegible] di [illegible], [illegible] l'esecuzione
[illegible] ultimamente e gioverà il termine
di 3 anni perchè l'obbligazione sia
[illegible] mentale, ma non più ipotecaria.
Questa distinzione è legittimata con
[illegible] negli effetti, [illegible]
[illegible] ad un titolo ipotecario, e può
[illegible] tutti i diritti e gli oneri
[illegible] il certificato ad un semplice titolo
di obbligazione mentale [illegible]

riguardamento l'attuale.

Giro in bianco

Il giro in bianco delle cambiali non
dato in uso del solo portatore, ma
non obbligano
[illegible] all'ordine [illegible]
la firma anche con il nome del gi-
rante, e trasmette il titolo, il quale
passa nel portatore, fino l'ultimo
non giunge alla scadenza, per il
pio nome e ritorna [illegible]
se [illegible] completamente tutti i gi-
girantanti ad ogni salvo solo
[illegible] perchè non sono nemmeno
[illegible], per la relazione l'ultimo
[illegible] solo nel portatore e
[illegible], e [illegible]
[illegible]: infatti questo [illegible]
[illegible] giranza più cambiali [illegible]

e può legittimare l'[illegible] [illegible]
[illegible] non propriamente.

Critica del [illegible] Germanico

[illegible] è tutto il sistema germanico perchè [illegible] edifica un documento unico e indipendente [illegible] permettendo [illegible] condizione [illegible] nelle [illegible] che negli [illegible] [illegible] alla polizia di [illegible] e anche [illegible] per [illegible] [illegible] trasporto [illegible] [illegible] la fede [illegible]. [illegible] [illegible] seguente [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] radicali nelle loro antiche [illegible] [illegible] protezioni [illegible] alla formazione di un titolo all'ordinanza [illegible] il [illegible]. Però la legge [illegible] di questo caso, regolò la materia [illegible] a supplire alla [illegible] di questi

con altri equivoci, che si sono abbattuti
in gli giudicanti, prima di dare
occasione la nuova 32a della legge stessa
conformarsi a questa massima, udendo
prima ed anche attenti i rappresentanti
[illegible]. Sarà nel fatto ai mutamenti
significato, ed naglione, anche la lederà
[illegible] ad un danno. Le [illegible]
volume la vita [illegible] individuale
[illegible] il [illegible] all'esame di un
[illegible] all'udire. Le due [illegible]
ciò [illegible] ai due [illegible]
[illegible]

Critica della nostra legge

[illegible] altre disposizioni
[illegible] i rapporti immediati delle [illegible]
[illegible] dal [illegible]
[illegible] sarà [illegible]
se la primitiva [illegible] di parte, il [illegible]

documento usato dai primi trasporti
del Bracht Ferrer chiamandolo lettera di vet-
tura, ma non solo non provvede a nuovi
ne il vettore di un titolo all'ordine, ave-
gli attacca due caratteri incompatibili e
li distrugge entrambi. Essendo assicurato alla
lettera di vento il carattere di un titolo al-
l'ordine, senza vedere che questo documen-
to è formato, come una lettera di cambio
per destinarlo da un segnaturista
a un altro, non se ne legittimi, vendo
il suo carattere, quando per diventar titolo
all'ordine dovea restare di vento originale,
presso il mittente, indirizzato ad un figura-
to che ne dovea destinarlo si indirizzano
in appresso, e rilasciarsi soltanto in pri-
ma al cambiatore. La stessa giurisprudenza
tutti, nel titolo all'ordine, anche!" Ma
dei titoli cambiarie, non segnati, fu mai
all'ordine del traito" nottando un figurato

il destinatario, perchè il mandatario nella questo titolo dovrà attenersi la forma "Signor Ignaro, il tal mandatario mi consegnerà la merce" forma adesso non è più intelligibile di prima e non è mai stata tolta all'ordine, l'inosservanza dei due mandatari li distruggerà, dunque si potrà mettere inevitabile in ha vendita?

Articolo III

Rapporti giuridici derivanti dal trasporto

Questi rapporti sono completamente regolati dal codice Commerciale, ed il nostro codice nella sua solitudine non ripudia tutta la teoria formalmente espressa tranne due piccole differenze?

Rapporti tra i mittenti e il vendattore, al principio del viaggio

---

Recapiti necessarii

Il mittente con l'obbligo di immettere il vendattore dei necessarii recapiti, dichiarazione di nazionalità, bollette di dazio, franchi e di proprietà Marittime, e di adesso quest'obbligo al vendattore, e da altro di fare almeno distinzione, carisano i vendattori sempre, pretendendo non rò imporre di vendatta, e trattano con molti mittenti, una metà la proporto fra rano respinti: Infatti i danni dei vendattori erano gravi, sia nella responsabilità è così andata da non conoscere d'aggravarli anche della metà di procurare questi documenti, essi si riferiscono anche ad un tempo anteriore a quello in cui prestò l'opera

ma, egli ha già la responsabilità pecuniaria del permesso, al fondo bancario pubblico di quelli danno dalla dogana, e non è opportuno di dargli ancora di questo impegno, e conviene infine fin istituzioni il negoziato contro il militare, per una parte sua la quando mancasse di tali danni per un di lui bene, la dimenza qualità di posizione e la mancanza d'ordine pubblico non è stata indipendente dalla sua speciale.

Effetto del contratto

Vediamo le ipotesi possibili, ed il militare recede per propria volontà, per la sua del contratto e la sua da principio mancanza alli atti, o per quasi del contratto temporaneo impedimento sopravvenuto a sospendere il viaggio. La disposizione eccezionale della legge di commercio non

è che pel terzo caso.

Il committente è libero di recedere, quando ritenga il conduttore pienamente di ogni danno, e spese, e ciò nel radicale, e grande lo autorizza il conduttore a operare senza dar mandato, e dal contratto, pure le risarcisca ogni danno al locatore. Nel secondo caso a cui parte ragione egli può recedere, quando questi ancora una volta del conduttore, ed esigere risarcimento in mercede, pagando secondo il gran principio civile, e l'indennizzamento dell'obbligo da parte di un contraente può rimediarsi dall'altro. Nel terzo caso contro le disposizioni del codice civile, e non dato permettendo, nulla, Ciadie Gennarino che il committente possa recedere, prestando in mercede dal pieno risarcimento le dette spese, e la mercede per la pena eventualmente già prestata.

Partenza del vettorino

Il vettorino ha l'obbligo di partire nel tempo stipulato dal contratto, e stabilito dagli usj, e ritenuto dalle circostanze, e in giunge di diritto del committente gli corrisponderà la mercede per quello tempo stabilito.

Responsabilità del vettorino ed obblighi durante il viaggio.

Carico della merce

Il vettorino risponde per la perdita della merce avariata dopo la consegna fattagli, per ciò avariata avvenuta tra la consegna e la resa della merce, nel ritirarla nella rem. stessa: ch'è una responsabilità è tale che risponde come professionista anche delle cose ragione e la colpa presumesi a

sia danno, salvo a lui la prova in contrario.
La fiducia in lui riposta è molta, mi basta
che porta talora meno di grande importan-
za, ed il mittente non può affatto vigilare
sulla maniera, con cui attende l'opera del com-
missione, quindi a garanzia del mittente
ancora, parrebbe assai duro del commissione, che
potrebbe facilmente abusare della sua
posizione, anche la volgia leggiera o la
prevenzione di un spa. Il commissione può
liberarsi da questa responsabilità se si
tratta di acciaria, perchè tutto consiste nel pro-
curare ad i vizii inescrutabili dell'imbal-
laggio, ad i vizii inerenti i mentre se no
fosse non potrebbe ricevere la merce, risponde
dell'incuria, furono causa del danno: se
si tratta di ritardo basta la prova più ge-
nerale di aver stato diligente, senza bisog-
no di provar fatti che rimarranno il ri-
tardo, perchè minore è il pericolo di danno

del mittente, o è l'interpretazione del contratto
di determinare presso il viaggio per arrivare
a poter assumere un nuovo contratto,
mentre non si pattuisce mai il contratto di
trasporto per pagamento di normale, qua
il ordinario, ricevuto dannando minor pen
ne non si terrà inconveniente a mettere
questa prova a quando anche per l'altra
casa, come valevano alunni.
Nel caso di vendita totale, può il mittente
pretendere dal vettore il valore della
merce venduta secondo il prezzo nel luogo
di destinazione, nel tempo in cui la merce
avrebbe dovuto arrivare, detraendone
questo quanto di dazio, tasse e le spese
spettanti, tranne d'avaria, l'utilizzo
del valore sarà giunto alla differenza
tra il prezzo della merce avariata e il
prezzo, se la merce avrebbe avuto arri
vando nella sua destinazione, detratta

ne' le spese riparbiatosi, lusiasi di
dato si nuova il pieno risarcimento, danno
emergente, o lucro cessante. Lusiasi di ri
fondo si pretendendo il danno emergente
se si è dato, non è il lucro cessante, se
lasciato, come nel caso si tratti stabili
tà una pena uncenziata, questa si
pretende altre il rimanente risarcimen
to secondo il principio che nulla in cum
mercio.

Frusa di vendita ad aurria fatta per ret
to il condattiere, fuggine l'azione offren
do senza ritardi al mittente una merce
della stessa qualità, se bene multa di ri
sà tempo, perciò il danno è il solo interes
se, sola misura dell'azione, e misurila
quello, è tutto l'interesse, e tutta perciò
ann. l'azione, il regardo è stare troppo
alla lettera della legge. Prendendo
a vendito al mittente il diritto di pretendere

quantunque pure, perchè senza espressa dichiarazione della legge non una aggravatà d'un obbligo in rimpetto di chi derivano dal debitore.

Responsabilità pei subalterni

Il conduttore non risponde, salvo certa ragione, nel fatto di chi gli dipendono, e le attinenze di uffizi sono, e per suo conto hanno ingerenza nella nomina, affidatagli, e dei subconduttori, ai quali permette la nomina di chi, andando ad un punto del viaggio, gli sostituiscono, il conduttore rimane a carico del proprio risichio intera mente il fatto dei suoi subalternati d'opera e questi per evitare ogni abuso a danno del vettore.

Obbligo di detto ultimo conduttore

L'ultimo conduttore deve ad ogni ora tutti

gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto di fronte al destinatario, perchè questo non può trovarsi innanzi che l'ultimo al cospetto di lui e la sua regresso di fronte agli altri. Egli non deve consegnare la merce al destinatario durante il viaggio, a meno che il mittente glielo ordini, altrimenti sarebbe di diritto ad indennizzare quelli presenti; ma qui un'eccezione dovrà fattesi nei riguardi del destinatario, quando tutti i provvedimenti che vuole opportuni per la conservazione della merce durante il viaggio, e questo diritto del destinatario non può opporsi. L'ultimo inconveniente dove essere il diritto di pegno che ha sulla merce a tempo, non può mandare perduto per la sua trasmissione. Se si perdesse o gli venga avariata più azione di regresso per il valore e, però verso i vettori a

spedizione materiale, o togliendolo di sopra non le avariasse, anzi per l'altra non danno prendetto naturalmente dar saggio al rifacimento. Non si perde però sul detto pel nolo, ventto il destinatario mancante intatto, purchè però di garanzia.

Fine del viaggio.

Diritti del conduttore.

Il conduttore ha diritto:

1° di non consegnare la merce al destinatario fino al pagamento del nolo e relativi spese della lettera di porto.

2° di non pagare avarie, mancanze, o consegne tardi nei casi ritenuti utili, se la merce fu ricevuta senza protesto, e negli immancabili casi, furono rilevati senza ritardo e protestati entro un anno dal rilevamento.

3° di chiedere perizia nel caso lo stato

stato della mercede, mettendosi stimato la pro-
prietà ragionevole quelle degli altri mediat-
tenendo, chiedendone dimenzione di deposito
giudiziario, appresso un sequestratario
o il destinatario, i in proprietà, a tenuta
e tracca di mercede, della mercede senza ragione.

Diritto di pegno

Il mandatario per tutti i crediti, lo pre-
tore verso il destinatario, di anticipazi-
one, interessi, mali ed ha diritto di pe-
gno sulla merce finchè la delizione qual-
ora di sè, o finchè trovasi presso un vettu-
ratario, ad un deposito giudiziale, ad anche
dopo la ricezione della merce. Il destinatario
per le ragioni questo diritto gli è accorda-
to pei suoi crediti ed anche per quelli di
tutti i mandatari precedenti e degli stessi
spedizionieri, pei quali non egli è carico
innanzi al destinatario di tutta la tara

responsabilità, così egli dal lato passivo
ai condividenti tutti di loro eredi
o rappresentanti, e dal lato attivo
medesimamente, quando il prin-
cipio vigente nel diritto commerciale,
"qui prior tempore potior iure" ma
colla teoria dei moltiplici principj. Il
credito più recente e tenuto in
non deve subire la responsabilità della
precedente, ma anzi nel beneficio an-
che di tutti gli altri e le seguono come
conviene pei crediti aventi ragione sul-
la nave nel diritto marittimo. Questa
teoria applicata senza restrizione dal
codice germanico ai condattieri, mentre
per gli altri speditamente si fa eccezione
per le participazioni, che hanno fatti
al arrittenza e che i producono secondo
la procedura, come il diritto comune.
Prescrizione. Dritto pretorio del condattiere

è stabilito quello stesso termine di pre-
sentazione di undanno, nei casi irre-
mediabili, dinanzi lo intervengadato da
parte del mandattore, nel quale caso si ne
mà la presentazione ordinaria, ed egli
venda aqui diritto una volta, nii special
fracare?

Differenza del codice Italiano.

Il mandatario di nei di antichi intitolati
tai dal matrimonio, il nostro codice manda
cio per chiarezza di sanzioni nel trasporto,
senza ancora effetto al trasporto ter-
restre, e lasciando alla moralità
e alla giurisprudenza di regolarsi come
da la regola del codice Sardo.
Inoltre vi sono due differenze, pe
i ultimente stabilite in mondo indivisibili
lo dal nostro codice cioè la prescrizione

per diritto dei mandatarii, non già altro se
non se e che il destinatario ha anche nei
trasporti commerciali il diritto di valle
giò, che ha nei contratti di noleggio, cioè
il diritto di abbandonare al mandatario
tutto per i noli suoi e degli anticipati
la merce quando si tratti di liquidi, quali
talmente deteriorati, che se egli si pagh
asse, può ed il destinatario si liberò da
ogni responsabilità. Questo, perciò fu
ono e meglio avvisa fu maggior attenzi
ione del mandatario a non avvisare l'esta
ura generale e più per non procedere ad
alcuno ad appropriazione di parte di una
delle merci, e le agevolmente si prestano
affinchè se il diritto di valleggio si eser
cita, non gli venga una parte troppo
minima.

Sezione III.

Trasporto ferroviario

Importanza e difficoltà dell'ingàmento

Le strade ferroviarie per terra distinguono per la celerità e sicurezza a regolarità. Queste sono terra, e si congiungono a tutte gli altri che non vengono che in ultima linea, per giungere tratti ove non giunge la locomotiva. E nell'interesse del commercio che sono fondate le imprese ferroviarie una nazione per cui prendano il maggior sviluppo possibile, e non incontrano mai l'azione; ma non può d'altra parte prendersi di vista l'interesse del viaggiatore il quale tratto a ricorrere alla ferrovia. Ove esso

gettarsi al mancato di gloria dei tempi
può arrivare entro molti e molti i patti
pagati dall'impresa. Vedo agevolmente quanto
sia facile all'impresa ferroviaria di
non lasciarsi le i trasporti nei
modi incivilitissimi insidiare notevolmente
mancati di abusare dei favori legislativi
mentre mancati, e lasciando altro a una lu
lo vantaggio con grave danno del mille
fe i le sole strade senza salvaguardia
d'altre parti se i tutti quelli mentre
il mettere la vista si vede impoverito
sanguine ed il commercio ne è danneggi
ta. Due interessi non sono conciliati, non
tanto dalla legge, favorire la civiltà
delle imprese ferroviarie trascurando
gli altri interessi l'interesse del mille
to evitando un male ne generando
all'impresa il male del commercio, solo di
mi pare sia meno, lese il primo più o, ma non

ai ricorsi ultimi, le proposte, tutte a tutto rischio, ancora ultime per la terminazione, come che lo vietato il regolato impresa di terrovie, potessero essere date a mano di chi ne desiderasse in tanto assai più favorevole, e con allontanare da impari, e onerosi legittimi e trattati ricordi spiacere il progetto primitivo.

Nullazione dalla marca

Il primo quesito è se si possa o sia dal tia obbligare l'impresa ad eseguire il tratto per la non avvenuta

Negativa ad molti, perchè il diritto, riguardo nel commetto dato in istanza e l'inizio retta. Il contratto impegnandolo, e togliendo la validità dal contratto, e la pena, e la carica, sulla ad una legge di diritto pubblico, non ad un ordine di diritto privato, di portare tali disposizioni ispirate ad

ovvero di interessi sussidii. Tanto è più
bisogno di questa tentata, perchè non
vi è mai presentato il uso di tale rifiu
to preso ne una sua tale ferroviaria
il quale andovinò non avvenne vi
cero. Di più l'adattamento tutto di pubblico
uso non lo impresa ferroviaria esige
rebbe, lo fare ostacolo anche lo nostri bilanci
si vi vedrebbero oltremo di mille d'oro equi
pari.

Premettesi invece da molti, i pubblici
della terra, si pensa non lo non si impe
gna conveniente, non si abbisogna l'impresa
ad eseguire il trasporto in quanto essi di
offrono al pubblico prendergli un numero
le sue mancanze, ed i pattuiti mi è pronta
a servirgli; non mi il vittorio non è
lo stesso anche: e quasi non affiliga ec
dentemente l'impresa ottenuto ad avere
fare il trasporto, ma inutilmente si vittorio

l'impresa di stare a quelle quando le condizioni richieste siano riunite.
Si deve altresì imporre a questo un uso
(e ciò si esprime dire non si possa innova-
re nell'abbizione precedente) perchè
altrimenti il favore rimandato dall'im-
presa ad un anno, ad una stazione di
commercianti ad una piazza, gli altri
rimarrebbero gravemente danneggia-
ti ed una piazza rovinata perchè l'
impresa si riguardi i Bini arbitrario
ed immaginali ed arrollino trasporti.
Più si lede sattanto il principio del di-
ritto privato, e se pur si fede, non è nec-
cessario non matura d'andare pubblico. Non
vi è però necessità di sublimare ad una
certa legge, non le risguardi altri motivi
il radice di diritto privato si pensa
ad altri motivi d'interesse pubblico o
generale. Nè vale il dire che il male

mando ritardo non occorra pensare al rimedio, poichè la legge prima d'essere repressiva, dev'essere preventiva e la statistica una linea prima che giungano i lumi, il rimedio posteriore evita il male in seguito, non rimedia al già avvenuto. Infine non è senza attrizione la necessità di pari trattamento per altri generi di trasporti, perchè le condizioni che la rendono pari, si dovrebbero estendere e la dispensione in questione non è ad adottare nei fatti, non mi sembra bisogno di tale restrizione, taluni nazioni fondamentalmente la refusione della mancanza, nei grandi vantaggi di questo modo di trasporto. Il radio gommato adatto quanto teoria, di niuno abbisogna l'impresa ne nessuno i trasporti effettivi, quando però siano soddisfatte le condizioni:

le merci da trasportarsi siano qualificate per genere di trasporto operato dall'impresa secondo i suoi regolamenti e tariffa sistemazione.

il mittente dichiara assoggettarsi alle stesse norme e regole imposte dall'impresa, di chi unal servirsi dell'opera sua.

i mezzi di cui l'impresa ferroviaria può disporre siano sufficienti.

Ricevimento della merce ed ordine di spedizione

L'impresa obbligata a ricever la merce non può però esser assoggettata ai principii dei trasporti in generale circa il tempo del ricevimento delle merci da trasportare. Il vandattere ordina appena conchiuso il contratto dove, e così unale il mittente, ricever subito la merce d

depositati nei proprj magazzini. Questo non può adattarsi per l'impresa ferroviaria che sia misurato tempo e spazio e non può ad ogni contratto andare interrompendo i magazzini di merci che si attendono la spedizione. Si è dunque stabilito, e lo fummo notando che si devono tali merci nei proprj magazzini non vi siano obbligate, e non al momento in cui diviene possibile la spedizione.

E' altresì importante stabilire in qual ordine vada fatta la spedizione, poi lo scarico il tiro d'arrivo della merce può la specificazione non buono o cattivo esito. Si è dunque fermamente stabilito le merci vadano inoltrate per ordine di consegna salvi i casi in cui l'interesse pubblico esigesse altrimenti.

(Responsabilità dell'impresa)

Parla il principio fondamentale della responsabilità del vettore, della colpa presunta, e della possibilità di liberarsene, ma è connessa tal facoltà all'impresa, e la può sottrarsi attraverso questo principio. Nella pratica i regolamenti, resta quel principio, ma vi si è l'impresa una stabilire alcune eccezioni.

La prima riguarda merci particolari, cioè i generi deperibili, e il regolamento stabilisce i casi dei danni provenienti da tal modo di trasporto non risponde l'impresa, e se non vi risponde, e non si presume colpa a suo carico, ma presumesi, salva la prova in contrario, il danno essere provenuto da questa condizione

della merce più esposta all'intemperie dei furti. Dovrà la prova contraria è difficile darsi il vettore è in dura condizione, patendo la nolta la sorte stabilendo a non servirsi più di tali mezzi per tenere in essi tutto il proprio materiale mobile nei pochi carri a tinti, togliendosi disonestamente dal ogni responsabilità verso il vettore.

La seconda eccezione riguarda merci vietate da imballaggio o con imballaggio difettoso od in mortello. Le ferrovie hanno stabilito nei loro regolamenti di non risponderne in tal caso dei danni perchè l'impresa non può esaminare l'imballaggio d'ogni collo: ciò vale anche a riconoscibili tali vizii.

La terza eccezione stabilisce ugualmente per le merci contenute dal mit=

tanto in persona e mediante commesso
o per tutte i parziali e terrestri tale norta
si sono adotte evitare, e si presumerà
non essere stati causati il danno avvenu-
to senza colpa dell'impresa.

La quarta eccezione stabilisce ugual-
mente per le merci variate o sarcina-
te da persone specialmente elettivi
dal mittente per i danni provenienti si
dal modo con cui l'opera dell'accomu-
nico è mandata, o dal modo con cui fu
portata la merce si e sia danneggia-
ta.

La quinta stabilisce ugualmente per
le merci che saranno deperire oltra-
porto per la loro particolare qualità
come ruggine, calo, rottura ecc. e pei
danni e perdite che tali particolari qualità
possono derivare.

La sesta stabilisce ugualmente, nella

animali o oggetti o speciali pericoli di malattie o morte.

La dottrina infine nega all'impresa il diritto di stipulare di non dover mai rispondere per fermenti e le ipotesi seguenti portano anzi, se non quando si possa provare che il danno avvenuto per colpa diretta di qualche membro del personale di servizio ferroviario, pretendendosi dalla il proprietario attendere ad una sua bagaglio.

Ripartizione dei danni.

Tenuto nel trattare la materia dei danni si riferiscono talvolta quasi ugualmente si è mai considerato il caso e le ipotesi a priori una somma altrui a cui il vettore non risponda, la legge autorizza l'impresa ferroviaria a stipulare di non mai rispondere dei danni che

altre precisamente stabilita che varia
secondo la qualità e quantità delle merci
e questa stipulazione può versar an
che in ogni altra. Oltre a questa eguaglianza
non accordata dai trasporti ordinarii,
ne abbiamo un'altra relativa alla responsa
bilità di ciascun vettore, dei fatti
di tutti gli antecedenti e dei susseguenti
che autorizza le imprese in tempo di ne
cessità a scegliersi i soli responsabili
ta per fatti non proprj avvenuti non
nei proprii tratti di linea, lasciando solo
responsabile la prima per tutte le mer
ci, nuchina, l'ultima per le bancoc
che. Il codice Germanico accorda un
ne all'impresa di domandare il termine
di prelimizione ordinario dal 6 mesi, a
quattro settimane, non meno. Concede
ne pure di stabilire un termine per la
consegna dei bagagli, purchè non minore

di tre giorni, l'azione, però non è mai giudiziale, e mancando il giudizio della materia si ha una semplice domanda.

Appendice

Del progetto preliminare del nuovo codice

Ho mediante ciò messo di nuovo nei loro limiti le ragioni della nè certa, nè sicura, nè pronta trasmissione. Il trasporto ferroviario non è regolato e solo si stabilisce non potersi arrestare disposizioni derogatorie dai regolamenti della società ferroviaria, alterandole o modificandole. Invece per la dimora e pel trasporto si sono ad disposizioni troppo minute e non sempre opportune.

La commissione accettata in parte

ritenuto equivalente ad accettazione
completa ma a nostra disposizione non
è preferibile a quella che l'accettazione
parziale equivale a rifiuto, perchè si
impone la commissione, si impone
l'obbligo d'accettare delle merci in
caso di rifiuto solo quando esistono
relazioni d'affari tra il Commit.te e
Committente: si risolve una questione
incerta nello stato attuale, che il C.to
potrà credere di limiti più stretti, e
sia a pregiare che il Com.te ne ritrae
vantaggio, e lo si autorizza alla gestione
d'affari altrui senza mandato: si a colpa
o le disposizioni del codice commercio
al massimo o minimo fissato dal
Com.te e sulla vendita in fido e si ordi-
na al C.to di tener separate le merci
i particolari da quelle del Com.te a
vendere o comperare, mia la disposizione

si arriva in proposito nei danni dell'Ar-
chivio di governo, si pensava dal Com.te
si dichiara responsabile il C.o per le
mani del Cant.e che agli mandatari, pei
casi fortuiti che si intervenga, anche
che fossero in viaggio, si mandera al C.o
medesimo di tutte di relazione delle
cose del Cant.e che sono nella sua mani
fino al pagamento di tutte le somme
dite, si rinuncia di risentire le delle
provvisione nuove gli tassa tutta il
mandato appena la immediata ad
attendere alla sua esecuzione. Il C.o Com.le
anche se ha l'incarico d'esimere
la mano non ha abilito i autorizza
ti fondi e si sottoposti a quella
di responsabilità per i danni quando
questi fondi non furono stati contai
pati, secondo la sua generale facoltà
di rifiutarsi a qualsiasi autorizzazione.

la mezzeria ha già presentato l'obbligo
per liberarsene se il Capitano sia venuto
meno a qualche impegno o di dubbia
salvezza?

Nel trasporto s'è avuta la lettera di
porto e la fede di carico, ma s'è obbli-
gato il vendittore a rilasciare un do-
cumento d'obbligazione, per cui non si
applica la legge Germanica in tutte le sue
parti. E nell'armatore stabilita la respon-
sabilità del primo vendittore pei sue-
cessivi, dell'ultimo pei antecedenti. Vi
sia una buona disposizione che autorizzi
il vendittore a verificare lo stato del
tabacco e dell'imballaggio e dichiarar-
lo nella lettera di porto. Si consideri il
vendittore di stabilire una somma atte-
si non rispondesse, ma se questa somma
fissata in forma di pena convenzionale,
o non si tratto pel vendittore l'obbligo

del maggior risarcimento che fosse del caso. Infine s'è accolta l'altra di giurisdizione del vicario generale che il condottiere ultimo che perde il diritto di pegno per la sua trasmarranza, non ha verso i suoi fini diritto di regresso pel danno sofferto, e recato anche ad altri, ma non perde il credito verso il destinatario.

tare
ta di
ele I
Dirillo
mai
gnato
he ad
no il